ind Art

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE

ISVEIMER

CREDITI ED AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

D. Fabrica

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE

ISVEIMER

CREDITI ED AGEVOLAZIONI

PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

a cura di

VITTORIO CASCETTA

BIBLIOTECA
COLLOCAZIONE
Sud. Art. 146
Inv. N. 52,483
CASSA PER IL MEZZOGIORNO

NAPOLI 1959

ARTI GRAFICHE SAV - NAPOLI PORTICI

PREMESSA

*L'*Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale *ha ritenuto utile la presente pubblicazione, che raccoglie ed illustra le disposizioni di legge sull'industrializzazione del Mezzogiorno e le norme e modalità per ottenere la pratica e sollecita applicazione dei benefici da esse consentiti.*

Un secolo e mezzo fa Vincenzo Cuoco affermava che niente aveva maggiormente danneggiato il Mezzogiorno quanto la costante ignoranza dei suoi problemi da parte della classe dirigente; oggi si dovrebbe aggiungere che niente potrebbe maggiormente danneggiare e ritardare la rinascita del Mezzogiorno quanto l'ignoranza o l'imperfetta conoscenza dei provvedimenti adottati a tale scopo dallo Stato, che formano ormai una complessa legislazione di favore, e il conseguente disinteresse alla più ampia ed efficace attuazione dei medesimi, da parte delle classi dirigenti ed imprenditoriali di tutta Italia.

L'Istituto si propone di tenere periodicamente aggiornata, con le disposizioni legislative e le norme che venissero in prosieguo di tempo emanate, questa pubblicazione, di completarla e perfezionarla con ulteriori dati e notizie, di dare ad essa la maggior diffusione possibile; ma fin d'ora, per colmare eventuali lacune d'informazione, per integrare la trattazione di specifici argomenti o per ottenere particolari chiarimenti, quanti vi abbiano interesse sono invitati a rivolgere richieste e quesiti all'Isveimer, in Napoli, via S. Giacomo 19.

Napoli, dicembre 1959

SOMMARIO

Parte I

CREDITI ED AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

Capo I — *Cenno generale delle agevolazioni e degli incentivi per promuovere lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.*
Capo II — *Crediti di favore per l'industrializzazione del Mezzogiorno.*
Capo III — *Contributi a fondo perduto per l'impianto di industrie.*
Capo IV — *Aree di sviluppo industriale.*
Capo V — *Agevolazioni fiscali.*
Capo VI — *Agevolazioni varie.*

Parte II

TESTI LEGISLATIVI E DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Capo I — *Leggi e decreti recanti disposizioni di favore per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.*
Capo II — *Disposizioni legislative di particolare interesse per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno.*
Capo III — *Circolari e Normali relative allo sviluppo industriale del Mezgiorno.*
Capo IV — *Statuto dell' Istituto per lo Sviluppo Economico dell' Italia Meridionale.*

Parte III

FAC-SIMILI DEI MODULI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CREDITI E DI CONTRIBUTI

Indici: *Analitico alfabetico;*

Cronologico delle disposizioni legislative e ministeriali citate nel testo.

Parte I

CREDITI ED AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

CAPO I

Cenno generale delle agevolazioni e degli incentivi per promuovere lo sviluppo industriale del Mezzogiorno

1. — LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Le leggi fondamentali che recano disposizioni destinate a favorire lo sviluppo industriale del Mezzogiorno sono:

D.L.C.P.S. 13 *ottobre* 1946, *n.* 244:

Istituzione di una Sezione autonoma di Credito Industriale presso il Banco di Napoli;

D.L.C.P.S. 18 *febbraio* 1947, *n.* 40:

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali;

D.L.C.P.S. 15 *dicembre* 1947, *n.* 1419:

Disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese industriali;

D.L.C.P.S. 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598:

Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare;

D.L. 6 *ottobre* 1948, *n.* 1199:

Modificazioni all'imposta sul consumo della energia elettrica;

Legge 29 *dicembre* 1948, *n.* 1482:

Norme integrative per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare;

Legge 9 *marzo* 1949, *n.* 77:

Applicabilità ai Comuni appartenenti alle province di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative all'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare;

Legge 18 *aprile* 1950, *n.* 258:

Finanziamenti per acquisto di macchinari ed attrezzature per le medie e piccole imprese artigiane, industriali e agricole;

Legge 9 *maggio* 1950, *n.* 261:

Finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare;

Legge 10 *agosto* 1950, *n.* 646:

Istituzione della Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Legge 6 *ottobre* 1950, *n.* 835:

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare;

Legge 4 *novembre* 1950, *n.* 922:

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'acquisto di macchinari e attrezzature varie;

Legge 27 *novembre* 1951, *n.* 1611:

Modificazione all'art. 5 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare;

Legge 22 *marzo* 1952, *n.* 166:

Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri;

Legge 30 *giugno* 1952, *n.* 763:

Norme per l'assunzione, a carico del Bilancio dello Stato, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare;

Legge 25 *luglio* 1952, *n.* 949:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Legge 11 *aprile* 1953, *n.* 298:

Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare;

Legge 16 *aprile* 1954, *n.* 135:

Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale;

Legge 5 *gennaio* 1955, *n.* 13:

Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'Isola del Giglio;

Legge 12 *febbraio* 1955, *n.* 38:

Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare;

Legge 19 *marzo* 1955, *n.* 105:

Modificazioni all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646; all'art. 5 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla Legge 27 novembre 1951, n. 1611; nonché del D.L. 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare;

Legge 18 *luglio* 1956, *n.* 760:

Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'Isola di Capraia;

Legge 11 *gennaio* 1957, *n.* 5:

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole industrie e di imprese artigiane;

Legge 15 *febbraio* 1957, *n.* 48:

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955 per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare;

Legge 29 *luglio* 1957, *n.* 634:

Provvedimenti per il Mezzogiorno;

Legge 8 *febbraio* 1958, *n.* 102:

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli U. S. A. stipulato il 30 ottobre 1956, e successivi emandamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare;

Legge 18 *luglio* 1959, *n.* 555:

Modifiche ed integrazioni della Legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno;

Legge 30 *luglio* 1959, *n.* 623:

Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

È inoltre di notevole interesse per il Mezzogiorno la Legge 7 Febbraio 1956, n. 43, sull'investimento di capitali esteri in Italia, con il relativo regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758).

NELLA PARTE SECONDA, OLTRE AI TESTI DELLE GIÀ ELENCATE LEGGI FONDAMENTALI, SONO RIPORTATI I TESTI DI TUTTE LE LEGGI E DELLE PIÙ IMPORTANTI CIRCOLARI MINISTERIALI, CITATE NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE.

2. — IL TERRITORIO

Il territorio al quale si applica la legislazione di favore comprende, oltre le Isole, le seguenti regioni del Mezzogiorno continentale (1):

— **Abruzzi e Molise**
— **Campania**
— **Puglia**
— **Basilicata**
— **Calabria**

Le agevolazioni si estendono anche ad alcuni territori facenti parte di altre regioni, e che le disposizioni di legge precisano come segue:

(1) D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 10 agosto 1950, n. 646; Legge 29 luglio 1957, n. 634. Cfr. Parte II, cap. I.

Nel LAZIO

le province di Frosinone e Latina per intero (2);

la provincia di Roma per la zona che fa parte del comprensorio di bonifica di Latina, e cioè per l'intero territorio dei Comuni di Anzio, Nettuno, Ariccia, Lanuvio, Pomezia e per una parte del territorio dei Comuni di Albano, Genzano, Roma e Velletri (3);

la provincia di Rieti per i Comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Cantalice, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, nonché per il territorio dell'ex Comune di Vazia, compreso il Terminillo, ora appartenente al Comune di Rieti (3);

Nelle MARCHE

la provincia di Ascoli Piceno per i Comuni della zona di bonifica del Bacino del Tronto: Ascoli Piceno, Acquasanta, Appignano del Tronto, Acquaviva Picena, Arquata del Tronto, Castignano, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, S. Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta (3);

In TOSCANA

nella provincia di Livorno: l'Isola d'Elba (1); l'Isola di Capraia (4); *nella provincia di Grosseto*: l'Isola del Giglio (5).

3. — I FINANZIAMENTI E GLI ENTI CHE LI CONCEDONO

Concedono finanziamenti a medio termine in favore di imprese industriali nel Mezzogiorno continentale:

a) **l'ISVEIMER** — Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale — per l'impianto, l'ampiamento, il rammodernamento di imprese industriali, come particolareggiatamente illustrato nel Capo II della presente pubblicazione;

---

(2) Legge 29 dicembre 1948, n. 1482; Legge 9 marzo 1949, n. 77. Cfr. Parte II, cap. I.

(3) Legge 27 novembre 1951, n. 1611; Legge 19 marzo 1955, n. 105; Legge 29 luglio 1957, n. 634. Cfr. Parte II, cap. I.

(4) Legge 18 luglio 1956, n. 760. Cfr. Parte II, cap. I.

(5) Legge 5 gennaio 1955, n. 13. Cfr. Parte II, cap. I.

b) **la Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli**, per l'impianto, l'ampliamento e il rammodernamento di imprese industriali, per importo non superiore a lire 50 milioni;

— alle piccole e medie industrie per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari al ciclo di lavorazione (6);

c) **il Fondo per l'Incremento della Produttività**, tramite la Banca Centrale di Credito Mobiliare « **Centrobanca** », per il finanziamento di programmi che comportino la sostanziale riorganizzazione, modificazione, razionalizzazione e modernizzazione dei processi produttivi dell'impresa o di parte di essa, dietro giudizio del Comitato Nazionale per la Produttività, nella misura massima di lire 30 milioni (7);

d) gli istituti autorizzati all'esercizio del credito industriale a medio termine nell'intero territorio nazionale.

Possono effettuare interventi finanziari per la costituzione del capitale di imprese economiche:

a) L'**I. M. I.** (Istituto Mobiliare Italiano - Roma).

L'Istituto può assumere partecipazioni azionarie in imprese di nazionalità italiana (7);

b) L'**I. S. A. P.** (Istituto Sviluppo Attività Produttive - Roma).

L'Istituto, al fine di promuovere e favorire la creazione di nuove attività industriali nel Mezzogiorno, può assumere partecipazioni di minoranza al capitale azionario delle imprese e può compiere ogni operazione finanziaria relativa.

4. — I CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio Industria e Agricoltura e gli altri enti interessati possono, a norma delle leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, costituirsi in Consorzio.

---

(6) D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419; Legge 16 aprile 1954, n. 135; Legge 29 luglio 1957, n. 634. Cfr. Parte II, cap. I.

(7) Il C.N.P. è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D. M. 22 ottobre 1951. Il Fondo per l'incremento della Produttività è stato istituito con Legge 31 luglio 1954, n. 626. La Legge 4 novembre 1950, n. 922, ha fatto obbligo all'I.M.I. di riservare a finanziamenti di industrie meridionali la somma di lire 8 miliardi, pari ai due quinti delle disponibilità accordate dalla legge stessa. Cfr. Parte II, capo I.

Il Consorzio ha per scopo di:

— *redigere il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale;*

— *eseguire, migliorare e gestire le opere di attrezzatura quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua ed energia, le fognature, ecc.;*

— *acquistare suoli, da rivendere o cedere in locazione a privati per l'impianto di nuovi stabilimenti e loro pertinenze;*

— *promuovere ed assumere ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo industriale dell'area.*

I piani regolatori dell'area (8) sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui all'art. 5 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (9), sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, e producono gli stessi effetti giuridici dei piani di coordinamento di cui alla citata Legge n. 1150 del 1942.

5. — I CONTRIBUTI

Per favorire lo sviluppo industriale dell'Italia meridionale **vengono concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno** (10) i seguenti contributi diretti:

1) **alle medie e piccole industrie,** che sorgano od amplino i loro impianti in Comuni con popolazione non superiore a 200 mila abitanti, **fino al 20 per cento della spesa documentata,** per:

a) le opere murarie,

b) le opere di allacciamento degli stabilimenti,

c) lo scavo dei pozzi ed il convogliamento delle acque così ricavate,

d) le opere per la eliminazione e la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni,

e) l'impianto di cabine di trasformazione;

2) alle stesse imprese, **fino al 10 per cento della spesa documentata,** per l'acquisto di macchinari ed attrezzature per i quali non si sia fruito della esenzione dal dazio doganale; detto limite

(8) Per le aree di sviluppo industriale si vedano in particolare pagg. 51-54.

(9) Cfr. Parte II, cap. II. Si veda inoltre — Parte II, cap. III — Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche - Circolare n. 4876 del 4 agosto 1959.

(10) Legge 29 luglio 1957, n. 634, articoli 18, 19 e 20; Legge 18 luglio 1959, n. 555, articoli 3 e 4. Cfr. Parte II, cap. I.

è **elevabile al 20%** se l'acquisto riguarda macchinari ed attrezzature costruiti da aziende operanti nel Mezzogiorno;

3) **ai Consorzi costituiti tra Comuni, Province, Camere di Commercio ed altri Enti,** con lo scopo di eseguire, sviluppare e gestire aree industriali, **fino al 50 per cento della spesa** occorrente per le opere di attrezzatura delle aree stesse e per la costruzione di rustici industriali.

Vengono inoltre concessi i seguenti **contributi nel pagamento di interessi:**

A) **dallo Stato:**

1) concorso nel pagamento degli interessi, sino al massimo del 4 per cento e per non più di dieci anni, per i finanziamenti concessi ad industrie dalla Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli per ampliamento, trasformazione, ricostruzione e riattivazione di stabilimenti (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 9 maggio 1950, n. 261);

2) concorso nel pagamento degli interessi per i finanziamenti concessi dalla suddetta Sezione di Credito Industriale alle medie e piccole industrie (Legge 29 dicembre 1948, n. 1482; Legge 9 maggio 1950, n. 261);

3) contributi in conto interessi, dal Ministero dell'Industria e Commercio, agli Istituti speciali esercenti il credito industriale nel Mezzogiorno, agli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine aventi sede fuori di detto territorio per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo di attività industriali nel Mezzogiorno, onde consentire agli stessi l'applicazione del tasso di interesse ridotto per le domande presentate dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961 (Legge 30 luglio 1959, n. 623).

B) **dalla Cassa per il Mezzogiorno:**

1) concorso nel pagamento degli interessi per i finanziamenti contratti dai Consorzi costituiti tra Comuni, Province, Camere di Commercio ed altri Enti per lo sviluppo e la gestione di aree industriali. Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo diretto riconosciuto ammissibile, la differenza può essere concessa come contributo (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

2) concorso per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni che gli Istituti speciali esercenti il credito industriale a medio termine nel Mezzogiorno possono essere autorizzati a collocare sul mercato (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

3) contributo sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dai predetti Istituti speciali, con fondi che non siano stati forniti o garantiti dalla Cassa stessa o dallo Stato, né provengano da obbligazioni già fruenti di contributo, né siano attinti presso l'Istituto Centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie — Mediocredito — (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

4) contributo per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo di attività industriali nel Mezzogiorno, effettuate da Istituti di Credito aventi sede fuori del territorio predetto ed autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, e sempre che i finanziamenti non siano effettuati con fondi provenienti da anticipazioni statali, dalla Cassa per il Mezzogiorno o attinti dal Mediocredito (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

5) contributo agli Istituti speciali esercenti il credito industriale a medio termine nel Mezzogiorno onde consentire agli stessi l'adozione dei nuovi tassi di interesse deliberati dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio anche per i finanziamenti accordati sui fondi di rotazione (Legge 18 luglio 1959, n. 555).

6. — LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Le agevolazioni fiscali disposte dallo Stato, in tempi diversi, per favorire lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, ed attualmente in vigore, possono essere così riassunte:

1) **riduzione dell'I.G.E.:**

— nella misura del 50 per cento sull'acquisto dei materiali, delle macchine e di quanto altro occorra per il primo impianto, l'ampliamento, la trasformazione di stabilimenti industriali (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 29 dicembre 1948, n. 1482; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

2) **esenzione dalla imposta di R.M.:**

— per dieci anni, sui redditi industriali degli stabilimenti di nuovo impianto, ovvero sui maggiori redditi derivanti dalla trasformazione e dal-

l'ampliamento di quelli esistenti, nonché sui redditi (se tassabili in R.M.) derivanti dalla coltura dei terreni da destinare, con rilevanti investimenti, a produzioni connesse all'attività industriale dell'azienda (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

— fino al 1965 in favore delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e per la parte, non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali nel Mezzogiorno, a condizione che l'investimento complessivo sia pari almeno al doppio della quota di utili così esentata dalla R.M. (Legge 29 luglio 1957, n. 634; Legge 18 luglio 1959, n. 555);

3) **esenzione dal pagamento dei dazi doganali:**

— per il materiale, le macchine e quanto altro possa occorrere per il primo impianto, l'ampliamento, la trasformazione di stabilimenti industriali (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 29 dicembre 1948, n. 1482; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

4) **riduzione delle imposte di registro e ipotecarie:**

— **a lire 500** — (misura fissa) per gli atti di primo trasferimento di proprietà dei terreni e fabbricati occorrenti all'attuazione di iniziative industriali, nonché per le ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto o per sicurtà dei debiti contratti per pagarlo. Il beneficio può essere assentito anche per contratti di compravendita, di enfiteusi o di affitto ultra ventennale di terreni da destinare, con rilevanti investimenti, a colture connesse alla attività industriale della azienda (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 15 febbraio 1949, n. 33; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

— **a lire 400** — per i contratti stipulati da singoli industriali con Comuni del Mezzogiorno, per la cessione in proprietà, in enfiteusi o in locazione dei terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione di iniziative industriali (D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

— **a lire 200** — per gli atti costitutivi di nuove società, anche se cooperative, stipulati entro il 18 agosto 1967, a condizione che le società abbiano sede nel territorio del Mezzogiorno, per oggetto l'esercizio di attività industriali, e che il capitale sia destinato all'impianto, ampliamento, trasformazione o riattivazione di stabilimenti industriali (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

— **a lire 200** — per i seguenti altri atti, se preordinati al potenziamento dell'attività industriale di ditte o società, anche costituite prima del 18 agosto 1957, che abbiano sede nel Mezzogiorno:

a) aumenti di capitale, in numerario o beni o crediti;

b) emissione di obbligazioni e consensi all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni stesse, nonché atti di estinzione di queste;

c) trasformazione, fusione, concentrazione di aziende;

d) normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purché la esistenza e l'attività delle società nei territori del Mezzogiorno sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25 (11), e purché vi si provveda entro il 18 agosto 1958 (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

5) **esenzione dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie:**

— per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle operazioni di finanziamento compiute dall'Isveimer e dalle Sezioni speciali dei Banchi meridionali, mentre l'imposta di bollo sulle cambiali eventualmente emesse dalle ditte finanziate, per le dette operazioni, è ridotta allo **0,10 per mille,** qualunque sia la scadenza dell'effetto (D.L. C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419; Legge 29 dicembre 1948, n. 1482; Legge 22 giugno 1950, n. 445; Legge 11 aprile 1953, n. 298);

6) **esenzione dall'imposta sulle industrie:**

— nonché dagli altri tributi locali, ivi compresa l'imposta di consumo (12). Tali agevolazioni possono essere assentite, **per la durata di un decennio,** dalle Amministrazioni comunali (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

7) **riduzione dell'imposta sul consumo di energia elettrica:**

— in favore delle imprese industriali localizzate nel territorio del Mezzogiorno l'imposta di consumo sull'energia elettrica utilizzata come forza motrice in stabilimenti industriali, è ridotta del 50%. Le misure massime dei canoni annui sono, ugualmente, ridotte alla metà (13).

---

(11) Ad esempio, mediante esibizione di un certificato della Camera di Commercio attestante che la società di fatto vi era iscritta anteriormente alla data del 18 agosto 1957. Cfr. Parte II, cap. II.

(12) Cfr. inoltre — Parte II, cap. II — l'art. 30 del Testo Unico per la Finanza locale (R.D.L. 14 settembre 1931, n. 1175), per cui sono esenti dalla imposta di consumo i materiali impiegati nella costruzione e riparazione di opifici industriali.

(13) D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199; Legge 3 dicembre 1948, n. 1387; D.L. 24 settembre 1958, n. 918. Cfr. Parte II, cap. I.

7. — AGEVOLAZIONI VARIE

Vengono raggruppate, sotto questa voce, le agevolazioni di diversa natura che lo Stato concede, direttamente o indirettamente, ai promotori di iniziative industriali nel Mezzogiorno.

Esse sono:

1) **la possibilità di ottenere l'espropriazione di suoli e fabbricati** per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse; ovvero per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione di quelli già esistenti (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598; Legge 29 dicembre 1948, n. 1482; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

2) **la possibilità di ottenere facilitazioni dai Comuni** per la concessione in proprietà, in enfiteusi o in affitto dei terreni e fabbricati da utilizzare per gli scopi di cui al precedente punto 1) - (Legge 29 luglio 1957, n. 634);

3) **la riduzione delle tariffe per il trasporto ferroviario** del materiale, del macchinario e delle attrezzature necessarie all'attivazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti industriali. La riduzione è accordata nella seguente misura:

a) **fino al massimo del 50 per cento** della tariffa di trasporto dei materiali, macchine, ecc. viaggianti a piccola velocità in territorio nazionale;

b) **fino al massimo del 20 per cento** della tariffa di trasporto in piccole partite ed a piccola velocità per un totale minimo annuo di 10 tonnellate per singolo stabilimento industriale (Legge 29 dicembre 1948, n. 1482);

le facilitazioni tariffarie si estendono a determinate linee marittime;

4) **la riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato,** nella misura di un quinto dell'ammontare complessivo, in favore di stabilimenti industriali delle regioni meridionali (Legge 6 ottobre 1950, n. 835; Legge 29 luglio 1957, n. 634);

5) **la fornitura di energia elettrica.** Le autorità preposte alla distribuzione dell'energia elettrica stabiliscono le ripartizioni in modo che alle industrie operanti nel Mezzogiorno continentale sia assicurato un riforni-

mento proporzionalmente non inferiore a quello delle industrie dei rimanenti territori della Penisola (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1945, n. 1598);

6) **la costruzione di linee per l'adduzione di elettricità.** La Cassa per il Mezzogiorno (14) è autorizzata a costruire, a totale suo carico, nei territori del Mezzogiorno e delle Isole, linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge « stralcio » sulla riforma agraria.

---

(14) Legge 9 aprile 1953, n. 297. Legge 29 luglio 1957, n. 634. Cfr. Parte II, capo I.

CAPO II

Crediti di favore per l'industrializzazione del Mezzogiorno

8. — L'ISVEIMER: NATURA E SCOPI

Per effetto della Legge 11 aprile 1953, n. 298, **l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale — ISVEIMER** — (già fondazione del Banco di Napoli, istituita con R.D.L. 3 giugno 1938, n. 883), Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e durata illimitata, **esercita il credito a medio termine, a favore delle medie e piccole imprese industriali,** al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio del Mezzogiorno continentale.

Il fondo di dotazione dell'Isveimer è di lire 1 miliardo (15), e vi partecipano la **Cassa per il Mezzogiorno** ed il **Banco di Napoli,** ciascuno con quota pari al 40 per cento del fondo; il rimanente 20 per cento è stato coperto dalle sottoindicate Casse di Risparmio, Banche Popolari ed altre minori aziende di credito dell'Italia meridionale:

---

(15) La legge costitutiva ha inoltre dotato l'Istituto di un « Fondo speciale » e ha indicato come l'Isveimer possa procurarsi altri mezzi finanziari: emissione di obbligazioni (ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle Borse valori della Repubblica ed esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti ad eccezione dell'imposta sul bollo in misura ridotta), prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno con utilizzo di somme provenienti da mutui dalla stessa contratti all'estero, esecuzione per conto della Cassa di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

La stessa legge ha ammesso l'Isveimer, di diritto, a compiere col Medio Credito le operazioni di risconto previste dall'art. 18 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e dall'art. 20 della Legge 22 dicembre 1953 n. 955. Cfr. Parte II, cap. I.

Con legge 12 febbraio 1955, n. 38 è stato infine costituito presso l'Isveimer un « Fondo di rotazione » al quale sono stati aggiunti altri Fondi con Legge 15 febbraio 1957, n. 48 e con Legge 8 febbraio 1958, n. 102.

Per i particolari delle operazioni sui predetti fondi si veda a pag. 40.

— Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania
— Cassa di Risparmio di Puglia
— Cassa di Risparmio dell'Aquila
— Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
— Cassa di Risparmio di Roma
— Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino
— Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
— Banca Mutua Popolare Cooperativa di Altamura
— Banca Popolare dell'Irpinia - Avellino
— Banca Popolare di Brancaleone
— Banca Popolare del Molise - Campobasso
— Banca Popolare di Castel di Sangro
— Banca Cooperativa di Credito - Crotone
— Banca Popolare di Frattamaggiore
— Banca Popolare di Grottaglie
— Banca Popolare di Napoli
— Banca Popolare di Nicastro
— Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano
— Banca Popolare di Polistena
— Banca Popolare di S. Antimo
— Banca Popolare di Secondigliano - Napoli
— Banca Agricola Industriale Cooperativa - Sulmona
— Banca di Credito Popolare di Torre del Greco
— Banca di Nola
— Banca della Provincia di Napoli
— Banca dei Comuni Vesuviani - Napoli
— Banca Sannitica - Benevento
— Banca Vincenzo Tamborino - Maglie

Sono organi dell'Isveimer (16):

a) *l'Assemblea dei Partecipanti*
b) *il Consiglio di Amministrazione*

(16) Lo Statuto dell'Isveimer è stato approvato con Decreto del Ministro del Tesoro in data 4 agosto 1953 e modificato con Decreto del 29 ottobre 1956. Cfr. Parte II, cap. IV.

c) *il Presidente*
d) *il Collegio Sindacale*
e) *il Direttore*
f) *il Comitato Tecnico Consultivo.*

Il Consiglio di Amministrazione dell'Isveimer è composto dal Presidente, nominato con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; da due Vice-Presidenti, di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dal Banco di Napoli; da otto Consiglieri, nominati tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli e due dalle altre aziende di credito partecipanti, costituite in assemblea. Alle adunanze del Consiglio partecipa il Direttore dell'Istituto.

Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti, così nominati: dal Ministro del Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, un sindaco effettivo, che assume le funzioni di Presidente, ed uno supplente; dal Ministro per l'Industria e Commercio, un sindaco effettivo ed uno supplente; dal Banco di Napoli, un sindaco effettivo ed uno supplente; dalla Cassa per il Mezzogiorno, un sindaco effettivo ed uno supplente; dalle Aziende di Credito partecipanti, un sindaco effettivo ed uno supplente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito del più ampio mandato, per tutto quanto non è riservato all'Assemblea e, tra l'altro:

— determina i criteri generali per la concessione del credito;
— fissa i saggi d'interesse da applicare sulle operazioni attive;
— delibera, su relazione del Direttore, sulle operazioni di credito.

Per l'istruttoria finanziaria e tecnica delle domande, la concessione, la stipula e l'erogazione dei mutui, il controllo ed il collaudo delle opere, e tutto quanto attiene al normale svolgimento delle pratiche di finanziamento, nonché per la rilevazione delle situazioni di mercato e di settore, per la promozione di nuove iniziative industriali e per l'assistenza ai privati imprenditori, l'Isveimer dispone della seguente struttura:

— *Servizio Segreteria*
— *Servizio Finanziario*
— *Servizio Tecnico*
— *Servizio Legale*
— *Servizio Contabilità*

— *Servizio Studi*
— *Servizio Sviluppo.*

L'Isveimer ha la propria sede in Napoli, via S. Giacomo 19, ed opera nel territorio del Mezzogiorno continentale di sua competenza (17) avvalendosi delle filiali del Banco di Napoli e delle Aziende di Credito partecipanti, di seguito indicate:

ABRUZZI E MOLISE

CAMPOBASSO:	Banco di Napoli Banca Popolare del Molise
CHIETI:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
L'AQUILA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio dell'Aquila Banca Popolare di Castel di Sangro Banca Agricola Industriale Cooperativa di Sulmona
PESCARA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino
TERAMO:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

LAZIO

FROSINONE:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Roma
LATINA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Roma
ROMA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Roma

CAMPANIA

AVELLINO:	Banco di Napoli Banca Popolare dell'Irpinia

(17) Per la delimitazione di tale territorio si vedano pagg. 14 e 15.

	Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano
	Banca di Nola
BENEVENTO:	Banco di Napoli
	Banca Sannitica
CASERTA:	Banco di Napoli
	Banca di Nola
NAPOLI:	Banco di Napoli
	Banca dei Comuni Vesuviani
	Banca della Provincia di Napoli
	Banca Popolare di Napoli
	Banca di Credito Popolare di Torre del Greco
	Banca di Nola
	Banca Popolare Cooperativa di Secondigliano
	Banca Popolare di Frattamaggiore
	Banca Popolare di S. Antimo
SALERNO:	Banco di Napoli

PUGLIA

BARI:	Banco di Napoli
	Cassa di Risparmio di Puglia
	Banca Mutua Popolare Cooperativa di Altamura
BRINDISI:	Banco di Napoli
	Cassa di Risparmio di Puglia
FOGGIA:	Banco di Napoli
	Cassa di Risparmio di Puglia
	Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano
LECCE:	Banco di Napoli
	Cassa di Risparmio di Puglia
	Banca Vincenzo Tamborino
TARANTO:	Banco di Napoli
	Cassa di Risparmio di Puglia
	Banca Popolare di Grottaglie

BASILICATA

MATERA:	Banco di Napoli
	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania

POTENZA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano Banca della Provincia di Napoli

CALABRIA

CATANZARO:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania Banca Cooperativa di Credito di Crotone Banca Popolare di Nicastro
COSENZA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania
REGGIO CALABRIA:	Banco di Napoli Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania Banca Popolare di Brancaleone Banca Popolare di Polistena

GLI INTERESSATI AD INIZIATIVE INDUSTRIALI POSSONO RIVOLGERSI A TUTTE LE FILIALI DELLE AZIENDE DI CREDITO SUINDICATE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI ISVEIMER, PROCURARSI I MODULI DI DOMANDA PER I VARI TIPI DI OPERAZIONI ED OTTENERE CHIARIMENTI CIRCA LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E L'ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

9. — OPERAZIONI CONSENTITE DALL'ISVEIMER

Le operazioni che l'Isveimer può compiere con aziende industriali, nella propria zona di competenza territoriale, sono le seguenti:

a) **mutui con durata non superiore ai quindici anni;**

b) **sovvenzioni e sconti cambiari estinguibili entro un periodo massimo di cinque anni;**

c) **aperture di credito estinguibili entro tre anni;**

d) **sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti pubblici;**

e) **sottoscrizione di titoli obbligazionari, all'atto dell'emissione;**

f) **riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di Buoni Ordinari del Tesoro.**

Per evitare ogni aggravio fiscale agli industriali che si rivolgono all'Isveimer, **tutte le predette operazioni, con i relativi atti, contratti e formalità sono esenti da imposte e tasse;** solo le cambiali emesse dalle ditte finanziate sono assoggettate a bollo, ma nella misura ridotta dello 0,10 per mille, qualunque sia la scadenza dell'effetto (18).

10. — CHI PUO' RIVOLGERSI ALL'ISVEIMER

L'attività dell'Istituto si estende a tutti i settori industriali, in favore di aziende tecnicamente organizzate, a ciclo completo di lavorazione, per la produzione di beni o servizi, con esclusione dei servizi a carattere ricreativo, dei trasporti e di quelle industrie per cui esistano speciali forme ed organi di credito.

Pertanto possono avanzare domanda all'Isveimer le imprese industriali che si propongano investimenti nel Mezzogiorno continentale, destinati ad uno dei seguenti scopi:

— *impianti di nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;*

— *riorganizzazione tecnica, rinnovo del macchinario e delle attrezzature, ampliamento di stabilimenti industriali preesistenti;*

— *acquisto di singole macchine ed apparecchiature industriali da installare in stabilimenti preesistenti.*

Per impresa industriale deve intendersi quella che provvede, con il concorso di capitali, lavoro e macchinario a trasformare o modificare le materie prime, fornite dalla natura o da altra industria, in prodotti finiti o soggetti ad ulteriore trasformazione. Non possono essere finanziate dall'Isveimer le imprese artigiane (19).

Per stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, si deve intendere una stabile co-

---

(18) Legge 22 giugno 1950, n. 445; Legge 11 aprile 1953, n. 298. Cfr. Parte II, cap. I.

(19) Per i caratteri delle imprese artigiane vedasi pag. 38. Cfr. inoltre la nota (25) a pag. 37.

struzione destinata all'esercizio di un'attività industriale che richieda l'impiego di macchine ed apparecchi o meccanismi fissati nella costruzione medesima (20) e sia destinata a trasformare le materie prime fornite dalla natura o da altra industria, ovvero anche solo a modificarle, in modo che, pur non trasformandosi, assumano un valore industriale o commerciale maggiore di prima, oppure una nuova e caratteristica qualità (21).

Compito fondamentale dell'ISVEIMER è il finanziamento alle piccole e medie aziende. E' considerato attinente al concetto di media industria l'investimento di capitale *non superiore ai* 3.000 *milioni*, con una occupazione massima permanente *di* 500 *unità dipendenti* fra dirigenti, impiegati ed operai.

L'ISVEIMER può, *eccezionalmente, estendere l'intervento* finanziario a favore di grandi imprese industriali e cioè di quelle che comportino un investimento di capitali superiore ai 3.000 milioni, con un'occupazione permanente superiore a 500 dipendenti, tra dirigenti, impiegati e operai, ma soltanto previo accordo con la Cassa per il Mezzogiorno e coi fondi per il tramite di essa forniti dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo — B. I. R. S. — o dalla Banca Europea d'Investimenti — B. E. I.

Per richiedere un finanziamento all'Isveimer è necessario che la relativa domanda sia compilata sul modulo che l'Istituto ha predisposto per ciascun tipo di operazione.

I moduli, come già detto, possono ritirarsi presso:

a) *l'Isveimer;*

b) *le Camere di Commercio dell'Italia meridionale continentale;*

c) *le Unioni Industriali dell'Italia meridionale continentale;*

d) *gli sportelli delle Aziende di Credito precedentemente indicate* (22).

La domanda può essere inviata o presentata direttamente dalla ditta interessata **all'Isveimer, in Napoli, via S. Giacomo 19**, oppure trasmessa a mezzo di uno degli enti suddetti.

---

(20) Cfr. « Giurisprudenza delle Imposte », fasc. II - 1956.
(21) Cfr. « Rivista fiscale », 1955, n. 1680.
(22) Si vedano pagg. 28-30.

11. — FINANZIAMENTI ORDINARI PER L'IMPIANTO, L'AMPLIAMENTO, IL RAMMODERNAMENTO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI

L'operazione più rispondente alle finalità dell'Istituto, ed effettuata con maggiore frequenza, è il mutuo con durata massima di quindici anni.

Possono usufruire di mutui di tale specie le medie e piccole imprese industriali che si propongano di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio del Mezzogiorno continentale.

La pratica di finanziamento ha inizio con la presentazione della domanda redatta su appositi moduli, secondo che si tratti di:

a) nuovo impianto;
b) ampliamento o rammodernamento di un impianto preesistente.

A titolo di esemplificazione si riporta nel presente volume il fac-simile dei moduli di domanda per nuovi impianti o per ampliamenti. La domanda va presentata in quadruplice copia.

Società ed Enti dovranno unire copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto ed indicare i nomi dei loro soci o partecipanti e dei legali rappresentanti.

Alla domanda si dovrà allegare:

1) *un dettagliato progetto (in triplice copia) riguardante le opere murarie e di sistemazione, con il relativo computo metrico estimativo; l'elenco ed una particolareggiata descrizione delle macchine e degli impianti, con annessi preventivi delle case costruttrici o fornitrici;*

2) *la descrizione del ciclo di produzione, con precisi dati e notizie circa la capacità potenziale e l'effettivo rendimento produttivo del costruendo stabilimento. I promotori potranno allegare al progetto ogni notizia opportuna riguardante la situazione del particolare settore industriale e l'organizzazione commerciale dell'azienda.*

LE NOTIZIE ED I DATI FORNITI CON LA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, CON LE RELAZIONI ED I DOCUMENTI ALLEGATI, SONO TUTELATI DAL SEGRETO BANCARIO.

Nell'esame e nella concessione dei finanziamenti l'Isveimer si adegua ai seguenti criteri di massima:

— *l'Istituto prende in considerazione richieste di finanziamento in favore di iniziative industriali, sempre che esse rientrino nelle finalità economiche e sociali previste dal legislatore, la loro attuazione sia consentita*

dalle condizioni del singolo settore di produzione e risulti conveniente la scelta della zona in cui l'iniziativa dovrà essere concretata;

— gli interventi finanziari sono consentiti oltre che per il nuovo impianto, anche per l'ammodernamento, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di aziende industriali già esistenti, o per il trasferimento di impianti da una zona all'altra del territorio nazionale, sempre che al trasferimento si accompagni la riorganizzazione tecnica o il perfezionamento o l'integrazione dell'attrezzatura aziendale;

— non sono ammessi finanziamenti per smobilizzo di capitali già investiti, ovvero per dimissioni di passività;

— il finanziamento, essendo rivolto ad integrare le disponibilità del richiedente e non a fornire l'intero capitale d'impianto, non può superare, in linea di massima, il 70 per cento del costo accertato delle opere murarie, macchinari ed impianti ausiliari. Ne consegue che i richiedenti devono dimostrare di disporre dei mezzi finanziari necessari al completamento del capitale d'impianto (differenza fra il costo complessivo dell'opera e l'importo del mutuo) nonché del capitale circolante occorrente per lo svolgimento del ciclo produttivo;

— il limite normale d'intervento dell'Isveimer è compreso, attualmente, fra i 5 ed i 500 milioni di lire. Qualora lo giustifichino le dimensioni e le caratteristiche tecniche di particolari iniziative industriali, detto limite può, però, essere superato. **Il finanziamento è accordato ad un tasso variabile tra il 4% ed il 5,50%** *(oltre i diritti erariali nella misura dello 0,10 per cento)* **a seconda dell'ammontare del mutuo e precisamente:**

— per mutui fino ad un ammontare di lire 500 milioni nella misura del 4%;

— per mutui fino ad un ammontare di lire 1.000 milioni, per i primi 500 milioni nella misura del 4%, per i successivi 500 miliolioni, nella misura del 5%;

— per mutui di ammontare superiore a lire 1.000 milioni, per i primi 500 milioni nella misura del 4%, per i successivi 500 milioni nella misura del 5% e per il residuo nella misura del 5,50%;

— a garanzia delle operazioni, vengono iscritti, in base alla legge (23), *ipoteca e privilegio speciale sugli impianti e sui macchinari; in particolari casi vengono richieste garanzie integrative, per lo più con fideiussioni personali.*

Le domande di finanziamento che da parte di imprese industriali localizzate o che intendano localizzarsi nel Mezzogiorno continentale per-

---

(23) D. L. 1° ottobre 1947, n. 1075. Cfr. Parte II, cap. II. Legge 11 aprile 1953, n. 298. Cfr. Parte I, cap. I.

verranno all'ISVEIMER dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961 ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961 godono delle seguenti particolari condizioni (24):

— *i finanziamenti possono essere concessi per un importo fino a* **500 milioni** *per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti preesistenti e fino a* **1.000 milioni** *per l'impianto di nuovi stabilimenti;*

— *per casi singoli, con motivata deliberazione dell'apposito Comitato Interministeriale, il limite d'importo — quando si tratti di nuovi impianti — può essere portato a* **1.500 milioni**;

— *i finanziamenti sono accordati al tasso d'interesse del 3% annuo e la loro durata non potrà superare i 15 anni;*

— *il limite d'intervento dell'ISVEIMER non potrà superare il 70% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nel limite* **di un quinto di detta spesa,** *quelle relative alla formazione di scorte che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.*

Compiute le istruttorie finanziaria e tecnica sulla base dei dati esposti dagli interessati nella domanda e degli altri, acquisiti direttamente o indirettamente dai Servizi dell'Istituto, e dopo il parere del Comitato Tecnico Consultivo, la pratica viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, perché deliberi, in via definitiva, sull'entità del finanziamento, le modalità dell'erogazione, la durata e le garanzie.

Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento (od anche prima, se, senza impegno dell'Istituto, si desideri la più sollecita esecuzione dell'operazione), i richiedenti dovranno esibire i documenti sotto indicati, **in carta semplice:**

1) *certificati storici catastali trentennali relativi al suolo su cui dovrà sorgere lo stabilimento od agli altri immobili eventualmente offerti in garanzia, rilasciati dall'Ufficio del Catasto;*

2) *estratti di mappa catastale e titoli di acquisto dei detti immobili;*

3) *stato delle iscrizioni e delle trascrizioni a carico di tutti i proprietari, nel trentennio, degli immobili di cui sopra, rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari.*

E' opportuno che, prima di procurarsi i documenti di cui innanzi, gli interessati prendano contatto con il Servizio Legale dell'Istituto, che è

---

(24) Legge 30 luglio 1959, n. 623. Cfr. Parte II, cap. I. Vedasi, inoltre, Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale Produzione Industriale - Circolare n. 73410 del 10 ottobre 1959. Cfr. Parte II, Capo III.

a loro disposizione per qualsiasi chiarimento, per agevolarli nell'adempimento delle varie formalità e nella richiesta dei documenti.

L'Istituto, dopo la stipula del contratto di mutuo, autorizza, in una o più volte, il versamento della somma mutuata, previa esibizione, da parte del mutuatario, delle fatture, delle quietanze e degli altri documenti di spesa relativi all'esecuzione dei lavori ed all'acquisto degli impianti e macchinari, in conformità ai preventivi ed ai progetti sulla base dei quali è stato consentito il mutuo, nonché degli stati di avanzamento dei lavori.

I versamenti sono eseguiti mediante accreditamento presso le filiali delle Aziende di Credito partecipanti, secondo le indicazioni dei mutuatari.

Per quanto attiene alla durata del mutuo bisogna distinguere tre fasi:

I) fase di utilizzo, corrispondente al tempo occorrente per l'attuazione del progetto e fissata, di massima, in anni due;

II) fase di preammortamento fissata, di massima, in anni tre, durante i quali l'impresa finanziata è tenuta al pagamento dei soli interessi;

III) fase di ammortamento che ha inizio dal sesto anno e che dura, di massima, dieci anni.

Durante il terzo periodo l'ammortamento del mutuo avviene mediante pagamento di quote semestrali posticipate costanti, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e comprensive di una quota di capitale, degli interessi semestrali sul residuo debito e dei diritti erariali (0,10%).

Il contratto di mutuo, che viene stipulato tra l'Isveimer ed i singoli industriali, riproduce e chiarisce le condizioni sopra indicate per il versamento della somma mutuata e per la sua restituzione.

Esso inoltre prevede:

a) l'obbligo, a carico dell'industriale, di assicurare contro gli incendi lo stabilimento finanziato ed, eventualmente, gli altri immobili offerti in garanzia all'Istituto;

b) il divieto, per l'industriale, di concedere in locazione lo stabilimento finanziato, o di mutarne la destinazione, a meno che non intervenga l'autorizzazione dell'Istituto;

c) la possibilità, per il debitore, di rimborsare anticipatamente il mutuo;

d) la facoltà, per l'Istituto, di effettuare visite e rilievi presso lo stabilimento finanziato, per accertare che la costruzione prima e poi il funzionamento proseguano regolarmente;

e) il diritto, per l'Istituto, di sospendere le erogazioni della somma mutuata, qualora risulti che il programma previsto non sia attuato regolarmente;

f) l'obbligo, per l'industria, di curare la manutenzione dello stabilimento finanziato;

g) l'obbligo, per l'industriale, di rispettare i contratti collettivi di lavoro nel determinare il trattamento economico dei dipendenti.

12. — FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI

Altro tipo di operazione normalmente effettuata dall'Isveimer, al fine di agevolare l'adozione di macchine per l'aggiornamento dei processi produttivi nelle medie e piccole aziende industriali del Mezzogiorno continentale, è la **sovvenzione cambiaria per l'acquisto o il rinnovo di macchinari.**

Le richieste di tali finanziamenti possono essere avanzate soltanto dalle piccole e medie imprese industriali, e restano, di conseguenza, escluse le imprese artigiane (25), le agricole e le commerciali.

---

(25) Si ricorda che concedono finanziamenti alle imprese artigiane:

— la Cassa di Credito alle Imprese Artigiane, tramite vari Istituti ed Aziende di Credito, ivi comprese le Banche ordinarie e la Sezione di Credito dell'ENAPI, al 4 e mezzo per cento per le operazioni in forma cambiaria ed al 5 per cento per quelle in forma non cambiaria. Cfr. Parte II, cap. I. Legge 25 luglio 1952, n. 949. Per effetto della Legge 30 luglio 1959, n. 623, il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle Imprese Artigiane è fissato nella misura del 3 per cento;

— l'Opera Nazionale Combattenti, ai reduci artigiani, nella misura massima di lire 200.000, ed ai reduci costituiti in cooperative, nella misura massima di lire 7.000.000, al tasso annuo del 5 per cento;

— il Banco di Napoli, nelle province di Napoli, Benevento, Caserta, Salerno ed altre che saranno determinate in base a convenzioni stipulate con le rispettive Camere di Commercio, sotto forma di piccoli prestiti per acquisto di materie prime;

— il Fondo per l'Incremento della Produttività, tramite la Banca di Credito Mobiliare « Centrobanca », nella misura massima di lire 30.000.000, al tasso del 5,50 per cento fino a cinque anni.

— Agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno la Cassa per il Mezzogiorno può, inoltre, concedere, tramite l' Ente Nazionale Artigianato Piccole Industrie (ENAPI) su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato, contributi non superiori al 30 % della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.
I contributi non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.
I contributi sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende. Legge 29 luglio 1957, n. 634, art. 11; Legge 18 luglio 1959, n. 555, art. 2. Cfr. Parte II, cap. I. Per le caratteristiche e la regolamentazione giuridica delle imprese artigiane si veda la Legge 25 luglio 1956, n. 860. Cfr. Parte II, capo II.

Per evitare, con perdita di tempo, la presentazione di domande che non potrebbero essere prese in considerazione, è bene tener presente che **per impresa artigiana** — ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 25 luglio 1956 — deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, quella che risponda ai seguenti requisiti fondamentali:

a) abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale;

b) sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

c) il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda ed assuma tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione.

Fermo restando il concorso dei requisiti suddetti, deve considerarsi artigiana l'impresa che:

1) non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

2) pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato.

Le principali condizioni che regolano il finanziamento per l'acquisto del macchinario sono le seguenti:

— sono finanziabili solamente gli acquisti di macchinari e attrezzature nuove, con esclusione di quelli usati, revisionati o d'occasione;

— il finanziamento può essere assentito per l'acquisto di macchinari e attrezzature il cui importo complessivo, franco magazzino fornitore, non superi lire 10 milioni;

— l'intervento dell'Isveimer è contenuto entro il limite massimo di 7 milioni 500.000 lire, pari al 75 per cento della somma da investire nell'acquisto di macchinari e attrezzature;

— il finanziamento viene effettuato mediante sconto di cambiale al tasso del 5,60 per cento annuo netto (5,50+0,10% per diritti erariali). * *La cambiale sarà rinnovabile parzialmente, anno per anno, fino al termi-*

---

* Si ritiene che la misura del tasso d'interesse sarà oggetto di prossima deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio.

ne massimo di cinque anni, previo pagamento di una somma pari alla frazione dell'importo di detta cambiale in relazione agli anni di durata del finanziamento, nonché rilascio di una nuova cambiale, così decurtata, oltre gli interessi per un anno sul nuovo importo, al tasso sopraindicato;

— *il finanziamento è assistito da privilegio speciale sul macchinario.*

Compiuta l'istruttoria tecnica e finanziaria, la domanda viene sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Il richiedente, ricevuta comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, deve provvedere a versare alla casa fornitrice del macchinario una somma pari al 25 per cento del prezzo. L'Isveimer, a seguito di comunicazione della ditta fornitrice, attestante l'avvenuto versamento di detta somma, provvede a stipulare il contratto con l'industriale ed a versare alla fornitrice il residuo 75 per cento del prezzo.

Le domande di finanziamento per l'acquisto di macchinario ed attrezzature devono essere compilate su appositi moduli (si veda il fac-simile inserito nel presente volume) che sono forniti:

a) *direttamente dall'Isveimer;*

b) *dalle Camere di Commercio e dalle Unioni Industriali del Mezzogiorno continentale;*

c) *dagli sportelli delle Aziende di Credito indicati precedentemente.*

Alla domanda, redatta in duplice copia, devono essere allegati:

1) *la « Relazione informativa », compilata sullo schema a stampa che viene fornito insieme al modulo di domanda (si veda il fac-simile nella Parte III);*

2) *il preventivo del macchinario, corredato possibilmente da illustrazioni. Il preventivo deve essere rilasciato dalle case costruttrici o dai loro rappresentanti o agenti di vendita, debitamente autorizzati;*

3) *il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura della ditta richiedente, rilasciato in data recente;*

4) *il certificato INPS attestante l'inquadramento della ditta, ai fini dei contributi assicurativi, nel settore « Industria »;*

5) *vaglia cambiario o assegno circolare dell'importo di lire 3.000, quale anticipo per spese di istruttoria.*

13. — FINANZIAMENTI SPECIALI A VALERE SU FONDI DERIVANTI DA PRESTITI U.S.A. AL GOVERNO ITALIANO

La Legge 12 febbraio 1955, n. 38, assegnò all'ISVEIMER la somma di lire 6.862 milioni sul controvalore di 20 milioni di dollari concessi dagli U.S.A. per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Ai sensi della citata legge, l'Isveimer istituì un « Fondo di rotazione », a carattere permanente, destinato alla concessione di finanziamenti per l'impianto di nuove industrie nel Mezzogiorno continentale, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie esistenti.

Con successiva Legge 15 febbraio 1957, n. 48, fu costituito un secondo « Fondo di rotazione » per la somma di lire 5.337 milioni, a valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli U.S.A. al Governo italiano ai sensi dell'art. 2, lettera d) dell'Accordo del 23 marzo 1955 sulle eccedenze agricole.

Infine, per effetto della Legge 8 febbraio 1958, n. 102, è stata attribuita ad un ulteriore « Fondo di rotazione » dell'Isveimer la somma di lire 9.683 milioni, a valere sulle disponibilità derivanti dai prestiti concessi dagli U.S.A. in applicazione dell'Accordo del 30 ottobre 1956 e successive modifiche ed integrazioni.

In conformità all'apposita convenzione stipulata con il Ministero del Tesoro, **l'Isveimer, a valere sulle disponibilità provenienti dai suddetti Fondi, concede finanziamenti destinati a:**

— *incoraggiare investimenti privati, provenienti in particolare dall'estero;*

— *potenziare l'iniziativa privata e la concorrenza;*

— *deprimere i monopoli;*

— *favorire la introduzione nell'industria del Mezzogiorno di aggiornati metodi di direzione e tecnologici.*

L'Isveimer, pertanto, accorda la preferenza per i finanziamenti su detti Fondi, ai progetti industriali che:

a) *possano incrementare il numero delle iniziative industriali del Mezzogiorno, in quanto sono idonei a dar vita ad attività complementari;*

b) *possano incrementare le esportazioni, senza un correlativo aumento delle importazioni di materie prime e prodotti semilavorati;*

c) *si propongano la creazione e lo sviluppo delle medie e piccole imprese.*

Il Consiglio di Amministrazione dell'Isveimer delibera la concessione di finanziamenti sui detti fondi attenendosi ai criteri precedentemente esposti. **Non vi sono particolari modalità alle quali i promotori debbano attenersi nella presentazione della domanda di mutuo e della**

relativa documentazione; rimane ferma, pertanto, la procedura illustrata ai precedenti paragrafi 10 e 11.

I mutui vengono concessi alle seguenti condizioni:

— **importo** massimo 300 milioni, in proporzione non superiore al 70 per cento della spesa occorrente per la realizzazione del progetto;

— **durata** dieci anni, oltre i periodi di utilizzo e di pre-ammortamento di durata non superiore ai cinque anni;

— **tasso annuo d'interesse** in misura variabile fra il 4% ed il 5,50% (26), oltre i diritti erariali (27);

— **ammortamento** dei mutui, con inizio 1° gennaio e 1° luglio, mediante rate annuali o semestrali costanti e posticipate, comprensive di capitale, interesse e diritti erariali.

In casi di evidente interesse generale per l'economia del Mezzogiorno, l'Isveimer, previo parere del Ministero del Tesoro, può eccezionalmente concedere finanziamenti sui fondi di rotazione:

— per una **durata** superiore ai 15 anni;

— per un **importo** superiore a 300 milioni di lire;

— per una **misura d'intervento superiore** al 70 per cento del costo preventivo del progetto.

I provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni di mutuo ed alla loro esecuzione ed ammortamento fruiscono delle esenzioni e agevolazioni già enumerate (28).

14. — FINANZIAMENTI A VALERE SUL RICAVATO DI PRESTITI DELLA BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E SVILUPPO « BIRS » CONTRATTI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

La BIRS ha finora concesso alla Cassa per il Mezzogiorno, con la garanzia del Tesoro dello Stato, cinque prestiti per circa 300 milioni di dollari. **I fondi relativi sono destinati a finanziare, oltre che progetti idroelettrici ed irrigui, anche iniziative industriali private di ragguardevoli dimensioni.**

---

(26) Legge 18 luglio 1959, n. 555. Per la misura dei tassi si veda a pag. 34.
(27) Vedasi la nota (18) a pag. 31.
(28) Si vedano pagg. 19-21.

I promotori di tali iniziative, per il tramite dell'Isveimer, presentano domanda alla Cassa per il Mezzogiorno, che a sua volta la sottopone alla BIRS.

In base a criteri generali riguardanti i singoli settori d'intervento, all'importanza che ciascuna iniziativa presenta per i suoi riflessi sulla attrezzatura industriale del Paese, alle possibilità di assorbimento della mano d'opera ed alla prevedibile rispondenza del mercato, la BIRS decide circa la concessione del prestito.

La BIRS, di massima, si attiene ai seguenti criteri e condizioni:

— **misura d'intervento** entro il limite del 50-60 per cento della spesa accertata, in relazione ai seguenti componenti:

1) capitale di immobilizzo
2) scorte fisse
3) capitale di avviamento
4) trasporti ed imprevisti

— **il tasso** praticato è in relazione alla situazione del mercato internazionale dei capitali e viene fissato per ciascun prestito; finora ha oscillato fra il 5,50 ed il 6,75 per cento. Esso comprende anche modeste aliquote per spese di gestione e per rischio a favore della Cassa per il Mezzogiorno e dell'Isveimer;

— dalla data di deliberazione del prestito fino all'integrale erogazione del medesimo, grava sui mutuatari un « **carico di impegno** » nella misura dello 0,75 per cento sulla somma non utilizzata;

— **la durata del prestito** è di anni dieci, oltre un periodo di preammortamento che viene fissato caso per caso.

Per dare inizio alla pratica di mutuo sui fondi BIRS, gli interessati devono inoltrare **direttamente all'Isveimer la domanda di finanziamento,** completata in base ad un particolare questionario che si esibisce a richiesta, e corredata dalla documentazione relativa.

È opportuno che i promotori di iniziative industriali di notevoli dimensioni, suscettibili di essere finanziate con i fondi derivanti da prestiti della BIRS, abbiano una preliminare presa di contatto con la Direzione dell'Istituto.

15. — PRESTITI PER LA FORMAZIONE DI SCORTE A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI FINANZIATE DALL'ISVEIMER

La Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli può concedere in favore di imprese localizzate nel territorio del Mezzogiorno continentale finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti necessari al ciclo di lavorazione ed alla produzione. **I finanziamenti non possono avere durata inferiore ad un anno o superiore a cinque anni.**

Anche le imprese industriali i cui impianti siano stati finanziati dall'Isveimer, possono ottenere detti prestiti da parte del Banco di Napoli.

L'art. 25 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, stabilisce che a favore delle imprese finanziate dall'Isveimer, dev'essere riservato dal Banco di Napoli un importo pari almeno alla metà della somma che, per effetto della citata legge, la Sezione di Credito Industriale destinerà alla concessione di prestiti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Gli interessati dovranno inoltrare **la domanda di prestito** per la formazione di scorte alla Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli, direttamente o per il tramite delle filiali del Banco stesso.

E' opportuno che gli interessati diano comunicazione all'Isveimer dell'avvenuta presentazione della domanda al Banco di Napoli.

Limitatamente alle domande di finanziamento che perverranno all'Isveimer **dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961** ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961, l' **Istituto interviene direttamente** nel finanziamento parziale delle spese relative alla formazione delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Per dette domande l'intervento dell'Isveimer **non può superare il 70% della spesa** riconosciuta per la realizzazione del progetto industriale, **e non più di un quinto del finanziamento** accordato può essere destinato alla formazione di scorte.

16. — CONSULENZA DELL'ISVEIMER PER GLI IMPRENDITORI INDUSTRIALI

Per il pieno adempimento delle sue finalità istituzionali, l'Isveimer non si limita ad esplicare un'attività soltanto creditizia, ma s' interessa allo studio ed alla individuazione di possibili iniziative industriali, rispetto ai settori di produzione ed alla localizzazione delle aziende.

L'Istituto collabora con i promotori delle iniziative industriali, tanto nella fase preliminare alla presentazione della domanda, quanto durante l'istruttoria finanziaria e tecnica, e nel corso della realizzazione dei progetti, particolarmente per quanto attiene ai rapporti con gli Enti locali, le

Camere di Commercio e gli Enti preposti alla concessione delle agevolazioni e degli incentivi.

I Servizi dell'Istituto sono a disposizione dei promotori per:

— *notizie e dati sui mercati di produzione e di consumo, sull'andamento economico delle singole province e dei diversi settori di attività industriali;*

— *esame preliminare delle iniziative sotto il profilo finanziario e delucidazioni sulla impostazione della domanda di finanziamento e sulle domande di contributi;*

— *esame preliminare dei progetti ed assistenza tecnica nella redazione dei medesimi, notizie sulla convenienza economica e tecnica delle iniziative;*

— *collaborazione con Consorzi (o loro promotori), Comuni e Province per la creazione di aree industriali e per la concessione a singoli industriali dei benefici di competenza degli Enti locali;*

— *collaborazione e consulenza a singoli industriali, per l'ottenimento delle varie agevolazioni disposte dalle leggi sull'industrializzazione del Mezzogiorno;*

— *delucidazioni sulle clausole contrattuali e sulle modalità di esecuzione delle varie categorie di prestiti.*

CAPO III

Contributi a fondo perduto per l'impianto d'industrie

17. — DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME DI APPLICAZIONE

Le leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, danno facoltà alla Cassa per il Mezzogiorno di concedere contributi a fondo perduto per l'impianto di piccole e medie industrie (29). Nel quadro delle finalità generali cui si ispirano le leggi **sono ammissibili al contributo sia le nuove iniziative industriali, sia quelle già esistenti e per le quali vi siano stati ampliamenti,** che abbiano comportato aumento del volume della produzione ed incremento di mano d'opera.

Per quanto attiene al Mezzogiorno continentale, **il territorio** di applicazione del beneficio coincide con la zona di competenza dello Isveimer (30).

È necessario che le iniziative industriali abbiano le caratteristiche di piccola e media industria (31) **e sorgano nel territorio di Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti.**

Le opere e le spese ammesse al contributo possono riassumersi nelle seguenti voci:

1) Opere murarie:

a) per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali e loro pertinenze;

b) per l'installazione ed il sostegno dei macchinari;

c) per le costruzioni destinate a fini sociali.

---

(29) Il testo delle leggi è riportato nella Parte II, cap. I. Si veda anche la pubblicazione « Contributi per le industrie », edita dalla Cassa per il Mezzogiorno e qui riportata per le parti essenziali.

(30) Vedasi pagg. 14 e 15.

(31) Per le dimensioni di piccola e media industria vedasi pag. 32. Nel caso di ampliamento, i limiti vanno riferiti alle dimensioni complessive dell'azienda, cioè al totale degli investimenti ed al totale degli addetti.

2) *Opere di allacciamento degli stabilimenti:*

a) alle strade ordinarie;
b) alle reti ferroviarie (raccordo ferroviario);
c) ad acquedotti e fognature;
d) alle reti di distribuzione di energia elettrica;
e) a metanodotti ed oleodotti;
f) a centri di raccolta o deposito di metano o di oli minerali;
g) a fonti di energia geotermica.

3) *Scavi di pozzi e convogliamento delle acque così ricavate.*

4) *Opere per la eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni.*

5) *Impianto di cabine di trasformazione.*

6) *Macchinari ed attrezzature.*

Il contributo può essere concesso anche ad imprese industriali che operino nelle zone dove si sia costituito il Consorzio, per le opere e spese sopra indicate che non vengano eseguite dal Consorzio stesso.

La misura del contributo è stabilita, dall'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, entro i seguenti limiti massimi:

— **fino al 20 per cento** della spesa documentata per le opere e spese elencante nei precedenti punti da 1 a 5;

— **fino al 10 per cento** della spesa documentata per l'acquisto di impianti fissi **nuovi** (macchinari ed attrezzature), sempre che non abbiano beneficiato della esenzione dal dazio doganale; tale misura **è elevabile al 20%** se l'acquisto riguarda macchinari ed attrezzature costruiti da aziende operanti nel territorio del Mezzogiorno.

La misura concreta del contributo sarà determinata caso per caso, **in rapporto ai seguenti elementi:**

a) sviluppo industriale della località di ubicazione dell'impianto e difficoltà iniziali dell'impresa nella zona ove si realizza, anche sotto il profilo della formazione tecnica della mano d'opera;

b) importanza dello stabilimento, in relazione al concorso che esso arreca all'economia della zona ove si realizza, ed all'apporto che potrà dare all'incremento del reddito nel Mezzogiorno, considerando in ordine di priorità:

— le industrie per la produzione di beni strumentali;

— le industrie che presentino fondate prospettive di esportazione dei loro prodotti;

— le industrie, specie di manufatti e di merci di nuovo tipo, di cui sia prevedibile il collocamento diffuso sul mercato meridionale e su quello nazionale in genere;

— le industrie che utilizzino e valorizzino prodotti locali, minerali e agricoli;

— le industrie che soddisfino comprovate esigenze della regione per l'apprestamento di materiali utili agli sviluppi strutturali della stessa;

— gli opifici che, per il carattere preparatorio o di complementarietà delle loro lavorazioni, contribuiscano all'incremento del fattore agglomerativo industriale della zona;

c) attitudine dell'opificio a concorrere all'assorbimento della mano d'opera locale, documentabile in base al diagramma annuale di lavorazione ed alle caratteristiche stagionali dello stesso;

d) efficienza degli impianti fissi, particolarmente per quanto riguarda la graduazione del contributo sui macchinari, in aderenza allo spirito della legge, che tende a creare adeguate possibilità di vendita alla industria italiana a fronte di quella straniera.

IL CONTRIBUTO CHE LA « CASSA » PUÒ CONCEDERE È CUMULABILE CON IL FINANZIAMENTO CONCESSO DALL'ISVEIMER E CON ALTRI EVENTUALI CONCORSI, MA SARÀ COMMISURATO IN PROPORZIONI TALI CHE LA SOMMA DEI VARI APPORTI NON SUPERI L'85% (OTTANTACINQUE PER CENTO) DEL CAPITALE INVESTITO O DA INVESTIRSI NELL'IMPIANTO DI UNA NUOVA AZIENDA O NELL'AMPLIAMENTO DI UN'AZIENDA PREESISTENTE.

18. — PROCEDURA PER OTTENERE I CONTRIBUTI

Per ottenere i contributi è necessario inoltrare domanda in duplice copia (di cui una in carta bollata da L. 200) **direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno,** Piazza dei Congressi, 20, EUR - Roma (32).

Gli interessati, **inoltre,** devono inviare copia della domanda in tre esemplari (carta semplice):

(32) Per lo schema di domanda di contributo — schema n. 1 — si veda alla Parte III.

A) **all'Istituto finanziatore,** sia che abbiano richiesto il finanziamento a medio termine per l'impianto o l'ampliamento dello stabilimento, sia che abbiano già ottenuto, o abbiano in corso il finanziamento. Devono quindi inoltrare copie della domanda all'Isveimer le imprese industriali che abbiano già ottenuto il finanziamento dall'Istituto, o la cui domanda sia in corso di istruttoria;

B) **all'Isveimer,** relativamente al territorio del Mezzogiorno continentale, quando si tratti di iniziative per le quali non sia stato richiesto, né si intenda richiedere il finanziamento a medio termine a nessun istituto.

IN OGNI CASO, IL CONTRIBUTO PUÒ ESSERE CONCESSO PER LE OPERE IL CUI INIZIO NON SIA ANTERIORE AL 17 SETTEMBRE 1956. IL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO HA PRECISATO CHE IL TERMINE « OPERE » VA RIFERITO ALL'INTERO COMPLESSO DELLA NUOVA INDUSTRIA O DELL'AMPLIAMENTO, E NON ALLE SINGOLE PARTI.

Alla domanda dovrà essere allegata la specificazione, compilata a parte (33), delle voci di spesa e dei relativi importi su cui si richiede il contributo. Detta specificazione deve essere inviata tanto alla Cassa per il Mezzogiorno (in duplice copia), quanto all'Istituto che ne cura l'istruttoria (in triplice copia).

La documentazione deve essere inviata **solamente** all'Istituto finanziario competente.

Per quanto attiene alla documentazione da inviare all'Isveimer, essa varia a seconda che si tratti di imprese che abbiano presentato o presentino all'Istituto:

I - la domanda di contributo assieme alla richiesta del finanziamento, o in relazione ad un finanziamento in corso di istruttoria;

II - la domanda di contributo senza richiedere il finanziamento;

III - la domanda di contributo per un finanziamento già concesso.

Nel primo caso:

— alla normale documentazione da presentarsi allegata alla richiesta di finanziamento a medio termine (34) si deve aggiungere:

(33) Per lo schema della specificazione di spesa e per quello di esposizione della situazione patrimoniale, di cui in seguito, si vedano — schema n. 2 - schema n. 3 — alla Parte III.

(34) Vedasi pag. 33.

A) *il computo — in tre copie — delle opere per cui si richiede il contributo, distinto e dettagliato nelle stesse voci (opere murarie, di allacciamento, ecc.) della specifica di spesa;*

B) *tre copie dell'elenco del macchinario e delle attrezzature, corredato dai preventivi delle case fornitrici;*

C) *una copia della descrizione del ciclo di produzione.*

Nel secondo caso:

— va presentata la documentazione indicata alle precedenti lettere A, B e C, accompagnandola con una illustrazione generale dell'iniziativa e con la seguente documentazione in duplice copia:

1) *le situazioni economico-patrimoniali a data recente, relative sia alla ditta, sia ai titolari della stessa* (33);

2) *la documentazione dei rapporti bancari (elenco dei fidi eventualmente consentiti, con le relative lettere di concessione, estratti dei conti correnti intrattenuti, ecc.);*

3) *certificato rilasciato dall'INPS dal quale risulti, in modo specifico, la data dell'inquadramento della ditta nel settore « industria », con riferimento alle variazioni eventualmente intervenute ed al numero medio dei dipendenti denunziati;*

4) *certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, territorialmente competente, dal quale risultino i seguenti elementi: numero di iscrizione, data della denunzia, denominazione della ditta, forma giuridica dell'impresa, data di costituzione, durata, titolari componenti e legali rappresentanti, attività esercitata, sede principale, filiali, numero dei dipendenti denunziati, eventuali altre notizie. In detto certificato dovrà inoltre essere chiaramente indicato che la ditta non risulta iscritta nell'albo degli artigiani.*

Per le società la predetta documentazione dovrà essere completata dall'atto costitutivo e dallo statuto, nonché dall'estratto del libro dei soci.

Nel terzo caso:

— va presentata la documentazione indicata alle lettere A, B e C accompagnandola con un elenco, distinto per ciascuna voce ammissibile al contributo, delle fatture relative alle opere e spese eseguite. L'elenco deve essere redatto in tre copie.

Compiuta l'istruttoria delle domande di contributo, l'Isveimer invia alla Cassa per il Mezzogiorno le conclusioni ed una copia del progetto e della documentazione.

La « Cassa » determina la concessione e la misura del contributo ed invia la relativa comunicazione agli interessati, all'Istituto finanziatore, al Ministero dell'Industria e Commercio. Con la comunicazione vengono stabilite anche le condizioni della concessione del contributo.

Ultimato l'impianto, i beneficiari del contributo ne daranno comunicazione **direttamente** all'Istituto che ha provveduto all'istruttoria e, per conoscenza, alla « Cassa ». L'Istituto provvederà all'accertamento del completamento delle opere e dell'entrata in funzione dell'impianto, e ne invierà relazione alla « Cassa » con tutta la necessaria documentazione. A cura dei beneficiari del contributo dovrà essere messa a disposizione dell'Istituto un'apposita copia di tutta la documentazione, da inviarsi alla « Cassa ».

La Cassa per il Mezzogiorno, ricevute dall'Istituto la comunicazione suddetta e la copia vistata della documentazione di spesa, a norma dell'art. 20 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, disporrà per il collaudo.

A collaudo avvenuto, la « Cassa » procederà alla definitiva liquidazione del contributo e, previa trattenuta della spesa di collaudo, effettuerà all'avente diritto il pagamento della somma stabilita.

CAPO IV

Aree di sviluppo industriale

19. — CONSORZI PER LE AREE: REQUISITI, COSTITUZIONE, SCOPI

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, le leggi 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, hanno autorizzato i Comuni, le Province, le Camere di Commercio ed altri Enti interessati a costituirsi in Consorzio (35).

Per diversificare l'attuale concezione di zona industriale da quella tradizionale e per rendere anche formalmente evidente la diversità, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella circolare di esecuzione (36) delle citate leggi ha introdotto la dizione « aree di sviluppo industriale » in luogo di « zona industriale ».

Secondo l'impostazione data dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno **un territorio può essere qualificato « area di sviluppo industriale » quando sia sufficientemente ampio ed omogeneo e comprenda più Comuni appartenenti, eventualmente, anche a diverse Province.**

Altre caratteristiche del territorio da trasformare in area di sviluppo industriale devono essere:

— *che comprenda almeno un Comune principale ed altri contigui;*

— *che vi siano nel territorio non meno di 200 mila abitanti, ripartiti tra il Comune principale e quelli contigui in parti eguali e*

---

(35) Si veda il testo coordinato degli articoli da 18 a 23 della Legge 29 luglio 1957, n. 634 e degli articoli da 3 a 9 della Legge 18 luglio 1959, n. 555. Cfr. Parte II, cap. III - Allegato 1 della Circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(36) Presidenza del Consiglio dei Ministri — Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno — Condizioni e requisiti minimi per costituire aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno ai sensi della Legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni. Circolare per le Prefetture e gli Enti locali del Mezzogiorno, settembre 1959. Cfr. Parte II, cap. III.

comunque in modo che la popolazione del Comune principale non sia inferiore al terzo della popolazione dei Comuni contigui;

— *che, ove il Comune principale abbia una popolazione superiore ai 300 mila abitanti, la popolazione dei Comuni contigui non sia inferiore al terzo;*

— *che il territorio sia in prevalenza pianeggiante (esclusi i territori franosi, soggetti ad alluvioni, fortemente sismici);*

— *che il territorio sia suscettibile di trasformazione economica e contenga, già realizzate, almeno le principali opere di infrastruttura.*

Nel territorio vi debbono inoltre essere adeguate disponibilità di risorse naturali e di fonti di energia e le economie dei Comuni interessati devono essere, possibilmente, complementari.

Gli Enti indicati dalla legge possono — ove nel territorio siano già presenti attività industriali, sia pure in numero minimo, e se ne possa concretamente prevedere la realizzazione di nuove — costituire un Consorzio che, secondo l'accennato indirizzo programmatico del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, serva a promuovere ed operare le trasformazioni ambientali atte a potenziare e sviluppare la forza di attrazione dell'area di sviluppo industriale.

L'iniziativa di costituire i Consorzi spetta ai Comuni, alle Province, alle Camere di Commercio ed a tutti gli Enti (anche se privati) che abbiano per iscopo di favorire nuove iniziative industriali.

Si è inteso infatti lasciare agli Enti ed alle organizzazioni locali il compito di promuovere i Consorzi per far si che l'autonomia delle loro iniziative, nascendo dalla diretta conoscenza delle possibilità e dei bisogni della zona, costituisca la premessa indispensabile per garantire la vitalità dell'area industriale.

Per costituirsi in Consorzio gli Enti interessati devono inviare preliminarmente al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i dati di cui alla già citata circolare (36), necessari per valutare la rispondenza dell'area progettata alle condizioni e requisiti minimi.

I Consorzi sono Enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio, che le esercita attraverso un'apposita Commissione, di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero per l'Interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria e Commercio.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'Interno.

Il Consorzio ha per scopo di:

— *redigere il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale;*

— *eseguire, migliorare e gestire le opere di attrezzatura, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia, le fognature, ecc.;*

— *acquistare suoli, da rivendere o cedere in locazione a privati per l'impianto di nuovi stabilimenti e loro pertinenze;*

— *promuovere ed assumere ogni altra iniziativa utile per lo sviluppo industriale dell'area.*

I piani regolatori dell'area sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui all'art. 5 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (37); sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno; producono gli stessi effetti giuridici dei piani di coordinamento di cui alla citata Legge n. 1150 del 1942.

I Consorzi possono ottenere l'occupazione temporanea e l'espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per l'esecuzione delle opere di loro competenza, nonché degli altri immobili che si propongano di cedere, in seguito, ai singoli industriali per la costruzione di stabilimenti. Per la procedura di espropriazione devono osservarsi le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359. **Non vi è, però, bisogno di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere, giacché essa è contenuta nella legge 29 luglio 1957, n. 634.**

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi, non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzatura, escluse le spese di espropriazione degli immobili, e per la costruzione di rustici industriali.

Possono concedere finanziamenti ai Consorzi i seguenti Enti:

a) **Istituto di Credito per le Opere di Pubblica Utilità;**
b) **Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche;**
c) **Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;**
d) **Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro;**
e) **Istituto Nazionale Assicurazioni.**

---

(37) Cfr. Parte II, cap. II. Si veda inoltre — Parte II, cap. III — Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche - Circolare n. 4876 del 4 agosto 1959.

I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla Legge 3 agosto 1949, n. 589 (38), recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

Le singole imprese industriali, anche se operanti nelle zone ove si sia costituito il Consorzio, potranno ugualmente godere dei contributi a fondo perduto dalla Cassa per il Mezzogiorno per quelle opere che non siano eseguite dal Consorzio.

---

(38) Cfr. Parte II, cap. II.

CAPO V

Agevolazioni fiscali

Ai finanziamenti concessi dall'ISVEIMER si accompagnano le numerose agevolazioni disposte per l'industrializzazione del Mezzogiorno, delle quali si è fatto cenno al capo I. Si danno di seguito particolari notizie sulle agevolazioni medesime, sulle norme che le dispongono e sulle modalità che le disciplinano. Va preliminarmente precisato che la proroga concessa con Legge 29 luglio 1957, n. 634, per le agevolazioni relative all'industrializzazione del Mezzogiorno non comporta alcuna soluzione di continuità per le agevolazioni stesse. *Godono, pertanto, dei benefici fiscali anche i lavori iniziati nel periodo che corre dalla scadenza della precedente Legge 14 dicembre 1947, n. 1598, all'entrata in vigore di quella di proroga* (39).

20. — RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SUL PRIMO TRASFERIMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE AD INDUSTRIE

La riduzione, nella misura fissa di lire 500, delle imposte di Registro e di trascrizione relative al primo trasferimento della proprietà di immobili da destinare a nuove iniziative industriali, è stata stabilita dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 (40), la cui validità è stata prorogata **fino al 30 giugno 1965** con l'art. 29 della Legge 29 luglio 1957, n. 634.

---

(39) Ministero delle Finanze - Nota n. 176463, del 6 dicembre 1957.

(40) Invero, l'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, indicava in lire 200 la misura fissa dell'imposta; con successiva Legge 15 febbraio 1949, n. 33, il minimo dell'imposta fissa è stato elevato a lire 500. Cfr. Parte II, cap. I.

Con quest'ultima legge:

— *la riduzione delle imposte di registro ed ipotecarie è stata estesa anche alle iscrizioni consentite, a garanzia del prezzo insoluto o dei debiti contratti per pagarlo, nel contratto di compra-vendita degli immobili da destinare ad industrie;*

— *è stata data facoltà al Ministro delle Finanze di consentire, caso per caso, di concerto con i Ministri dell'Industria e Commercio e dell'Agricoltura e Foreste, che la stessa riduzione venga applicata anche agli « atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale, con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione, con rilevanti investimenti di capitale, od al rimboschimento, in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime, trasformabili nello stabilimento industriale, al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati »;*

— *è stato stabilito, infine, che i contratti di cessione — in proprietà, in enfiteusi o in locazione — stipulati fra Comuni ed imprese, per la realizzazione di nuove iniziative industriali, o di iniziative comunque tendenti all'incremento dell'occupazione di mano d'opera locale, siano registrati a tassa fissa di* lire 400 (41).

Per ottenere la riduzione delle imposte sul primo trasferimento di immobili e sulle ipoteche eventualmente consentite nel contratto di acquisto, a garanzia del prezzo insoluto e dei debiti assunti per pagarlo, **l'acquirente deve farne richiesta nello stesso contratto e dichiarare che l'immobile sarà da lui destinato alla costruzione, all'ampliamento, ecc. di uno stabilimento industriale** e, se del caso, che il debito a garanzia del quale viene consentita ipoteca, è costituito dal prezzo dell'immobile o è stato assunto e utilizzato esclusivamente per pagare il prezzo stesso.

Sarà opportuno che con lo stesso contratto venga assunto il debito e comprato l'immobile, in modo da evitare contestazioni circa la effettiva concreta destinazione della somma presa a prestito.

L'acquirente non è tenuto, invece, a dichiarare, né a provare, che si tratti del « primo trasferimento a fini industriali » dell'immobile. Spetta all'Ufficio del Registro accertare se già in precedenza l'immobile sia stato trasferito ad altri in esenzione da imposte, al fine (dichiarato in contratto) di destinarlo alla costruzione, all'ampliamento, ecc. di uno stabilimento industriale.

In base alla predetta dichiarazione dell'acquirente, gli Uffici competenti (Ufficio del Registro e Conservatoria dei Registri Immobiliari) devono accordare, in via provvisoria, le esenzioni richieste.

---

(41) Legge 29 luglio 1957, n. 634, articoli 22 e 23.

Entro tre anni dalla registrazione dell'atto (42), **l'acquirente dovrà dimostrare all'Ufficio del Registro, esibendo una dichiarazione del Ministero dell'Industria e Commercio, di aver realizzato l'opera per la quale l'acquisto era stato effettuato.**

In mancanza, l'Ufficio del Registro dovrà agire per il recupero delle imposte che all'atto della registrazione non furono pagate, dandone avviso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari perché provveda al recupero anche dell'imposta ipotecaria (43).

In caso di compravendita, di concessione in enfiteusi o di affitto ultraventennale di **terreni da adibire a colture connesse con l'attività industriale dell'azienda,** la definitiva riduzione delle imposte alla misura fissa deve essere, di volta in volta, consentita con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio.

A norma dell'art. 39 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, però, coloro che desiderano fruire di questo beneficio devono presentare **domanda al Ministero dell'Industria e Commercio,** indicando: l'attività industriale che esercitano, la sede della loro azienda, il terreno che intendono acquistare, prendere in affitto o in enfiteusi, le opere di trasformazione o di rimboschimento che vi si debbono eseguire, il tempo che sarà necessario per esse e, infine, le colture alle quali sarà adibito il terreno.

Presentata la domanda (in carta bollata da lire 200), con la documentazione del caso (progetti, relazioni, ecc.), gli interessati potranno stipulare il contratto di acquisto, concessione in enfiteusi o fitto del terreno; nel contratto dovranno, però, dichiarare lo scopo al quale intendono destinare il terreno e chiedere l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

Tale agevolazione, infatti, deve essere riconosciuta *provvisoriamente* dagli Uffici Finanziari, previa esibizione di un certificato attestante la presentazione della domanda e della documentazione di cui innanzi. Se il Ministero, poi, non concederà l'agevolazione, gli interessati saranno invitati dagli Uffici Finanziari a pagare le imposte provvisoriamente non riscosse. Se, invece, l'agevolazione verrà concessa, il Ministero, nel relativo decreto, dovrà anche stabilirne le condizioni, indicando il **termine entro il quale l'industriale è tenuto a realizzare le opere progettate.**

Entro tre mesi dalla scadenza di tale termine (44), gli interessati dovranno provare agli Uffici Finanziari, esibendo una dichiarazione del Ministero dell'Industria e Commercio, che hanno adempiuto alle condizioni stabilite con il Decreto Ministeriale di concessione del beneficio, e saran-

---

(42) Termine non prorogabile dagli Uffici perché indicato direttamente dal D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598. Cfr. Parte II, cap. I.

(43) La relativa azione dell'Amministrazione Finanziaria si prescrive entro tre anni dalla data in cui doveva essere esibita la dichiarazione del Ministero dell'Industria e del Commercio (Cfr. Parte II, cap. III: Normale Ministero Finanze n. 319 del 1955).

(44) Termine improrogabile, poiché stabilito dall'art. 39 della Legge 29 luglio 1957, n. 634. Cfr. Parte II, cap. I.

no così definitivamente sollevati dall'onere del pagamento delle imposte non versate per il contratto stipulato. In mancanza, gli Uffici Finanziari richiederanno il pagamento delle ordinarie imposte, tasse e sopratasse (45).

21. — RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SUI CONTRATTI DI ACQUISTO E DI ENFITEUSI STIPULATI CON I COMUNI

A norma dell'art. 22 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, **i contratti con cui i Comuni del Mezzogiorno acquistano immobili** per cederli ad imprese che si propongano di attuare nuove iniziative o, comunque, iniziative che aumentino l'occupazione locale di mano d'opera, **vengono registrati col pagamento di lire 400.**

La stessa tassa fissa dev'essere pagata per i contratti di cessione di immobili, in proprietà, in enfiteusi od in locazione, stipulati fra i Comuni e le imprese suddette a norma dell'art. 33 della Legge 29 luglio 1957, n. 634.

Non è esplicitamente menzionata nella citata legge l'esenzione dalle imposte ipotecarie dovute dai Comuni, sugli acquisti che effettuano per lo scopo anzidetto, e dai singoli industriali, sui contratti di cessione successivamente stipulati con i Comuni. Il Ministero delle Finanze, con una recente circolare (46), ha però chiarito che **nella esenzione,** per evidenti ragioni di coordinamento sistematico, **deve intendersi compresa anche la imposta di trascrizione ipotecaria,** non potendosi applicare a questi atti un beneficio minore di quello concesso ad analoghi atti se stipulati tra privati.

Si ritiene che gli Uffici del Registro dovrebbero applicare l'agevolazione, in via provvisoria, su semplice richiesta degli interessati, contenuta nel contratto, purché in esso sia indicato anche lo scopo per il quale l'immobile viene trasferito o concesso in locazione. Il beneficio dovrebbe essere confermato definitivamente, dopo che si sia dimostrato all'Ufficio che tale scopo è stato raggiunto.

22. — RIDUZIONE A METÀ DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

La riduzione a metà dell'I.G.E. sull'acquisto del materiale e dei macchinari destinati alla costruzione, all'ampliamento, alla trasformazione di impianti industriali nel Mezzogiorno, è stata concessa dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, la cui validità è stata prorogata **fino al 30 giugno 1965** dall'art. 29 della Legge 29 luglio 1957, n. 634.

---

(45) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - Circolare n. 351000 del 14 giugno 1958; Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 18/113696 del 19 giugno 1958 - Cfr. Parte II, cap. III.

(46) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 18/113696 del 19 giugno 1958. Cfr. Parte II, cap. III.

La riduzione dell'I.G.E. è concessa anche **per il materiale e per quanto altro destinato alla costruzione dei così detti « mezzi esterni »** degli impianti industriali (tubature, linee aeree e relativi pali e cavi), attraverso i quali si effettuano il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, ecc. o il servizio telefonico; *è escluso dalla agevolazione, però, tutto quanto sia acquistato per la formazione di scorte e per l'arredamento degli uffici dello stabilimento.*

La riduzione compete agli industriali, tanto se essi *procedono direttamente all'acquisto, quanto se incaricano di esso chi ha preso in appalto i lavori;* purché in quest'ultimo caso, nel contratto d'appalto, debitamente registrato, sia dichiarato espressamente che nella determinazione del compenso per l'appaltatore si è tenuto conto delle riduzioni dell'I.G.E. di cui questi può fruire (47).

E' da rammentare, poi, che il compenso dell'appaltatore è, in ogni caso, soggetto all'I.G.E. nella misura normale.

Per il materiale ed il macchinario importato dall'estero il beneficio deriva automaticamente dalla esenzione dai dazi doganali (48).

Per il materiale ed il macchinario nazionale, invece, la riduzione della I.G.E. è subordinata, secondo che si tratti di cose suscettibili o non di incorporazione nel fabbricato, alla osservanza delle procedure descritte alle seguenti lettere A) e B).

Per non creare intralci agli industriali, il Ministero delle Finanze (49) ha però ammesso che possa essere applicata, *in via provvisoria,* l'I.G.E. a tariffa ridotta, anche se l'acquisto e l'installazione, o la messa in uso del materiale e del macchinario, avvengano prima dell'espletamento delle accennate procedure, o, perfino, prima della presentazione della domanda di ammissione al beneficio. In tal caso le fatture, quale che sia la loro data, dovranno essere assoggettate soltanto ai visti « di installazione » o « di introduzione definitiva », secondo la procedura illustrata nelle seguenti lettere A) n. IV e B) n. III.

L'apposizione di tali visti, che regolarizzano la precedente provvisoria applicazione dell'I.G.E. ridotta, può aver luogo soltanto dopo la emissione della declaratoria (lettera A n. I) ed è subordinata alla possibilità di identificare in modo certo il materiale ed il macchinario indicato nella fattura.

A) **La procedura da seguire per il macchinario ed il materiale di produzione nazionale, da installare in via definitiva, è la seguente:**

---

(47) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 71683 del 25 aprile 1948 - Cfr. Parte II, cap. III.

(48) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane - Circolare n. 93233 del 1° aprile 1948; Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 71683 del 25 aprile 1948 - Cfr. Parte II, cap. III.

(49) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 62359 del 5 maggio 1951 - Cfr. Parte II, cap. III.

I — L'interessato deve presentare alla Intendenza di Finanza del luogo in cui si trova lo stabilimento, una domanda in carta da bollo da lire 100, chiedendo di essere autorizzato a pagare l'I.G.E., per gli acquisti di materiale e di macchinario, in misura ridotta ed a fruire delle altre agevolazioni concesse per l'industrializzazione del Mezzogiorno. La domanda deve indicare le opere chi si intendono eseguire, l'ubicazione esatta dello stabilimento e la sede o il domicilio del richiedente. L'Intendente di Finanza, sentito il parere dei competenti organi tecnici ed accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, con apposito decreto (la cosiddetta « declaratoria ») ammette il richiedente a fruire di detta agevolazione, dandone comunicazione all'Ufficio che dovrà effettuare, in seguito, i prescritti controlli (Direzione Circoscrizionale di Dogana od Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, a seconda dell'ubicazione dello stabilimento);

II — la ditta fornitrice della merce deve redigere la relativa fattura in tre copie, apponendo su ciascuna la formula « *Merce destinata allo stabilimento della ditta* ..... *nella località* .....; *I.G.E. ridotta al* ..... *per cento a norma del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive disposizioni sull'industrializzazione del Mezzogiorno* », od altra analoga. Delle tre copie della fattura, *due* debbono essere inviate dal fornitore all'acquirente, che ne restituirà *una* dopo l'apposizione del « visto di installazione » di cui al seguente n. IV. Quest'ultima copia, e quella che il fornitore trattiene sin dall'inizio presso di sé, non sono soggette ad imposta di bollo (50);

III — all'arrivo della merce, l'acquirente dovrà invitare l'Ufficio competente (Direzione di Dogana od Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione indicato nella « declaratoria ») a constatare che la medesima è stata introdotta nello stabilimento o nell'area in cui esso sorgerà; l'Ufficio dovrà darne atto, apponendo il proprio visto (cosiddetto « visto di introduzione ») sulle due copie di fattura in possesso dell'industriale (51);

---

(50) L'industriale che intenda chiedere un finanziamento all'Isveimer o un contributo a fondo perduto alla Cassa per il Mezzogiorno, dovrà avere cura di chiedere ai suoi fornitori ancora una o due copie in più della fattura, in esenzione da bollo, per poterle eventualmente esibire all'Istituto ed alla « Cassa ».

(51) Nel territorio in cui l'Isveimer è chiamato ad operare esistono i seguenti Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.) ciascuno competente per le province e località a fianco indicate:

Ancona: Ascoli Piceno
Livorno: Grosseto, Livorno
Terni: Rieti
Roma: Frosinone, Latina, Roma, Viterbo
Pescara: Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo

IV — la installazione del materiale e delle macchine deve avvenire *entro il termine di un anno* dall'apposizione del « visto di introduzione ». Le Intendenze, ove « comprovate circostanze » rendano impossibile che l'installazione del materiale e del macchinario avvenga entro il termine di un anno dal visto di introduzione, potranno, prima della scadenza di tale termine, consentirne, su richiesta, una o più proroghe (52). Avvenuta l'installazione, l'industriale deve invitare il predetto Ufficio a constatarla, nonché a darne atto mediante apposizione di un altro visto (il cosiddetto « visto di installazione ») sulle due copie della fattura in possesso dell'industriale stesso. Con l'apposizione di questo secondo visto, l'acquisto ad I.G.E. ridotta è definitivamente regolarizzato. L'industriale deve conservare presso di sé una copia della fattura vistata, e rinviare l'altra, come già detto, al fornitore.

B) **Per il macchinario e le attrezzature mobili di produzione nazionale che, pur non essendo suscettibili di installazione, vengano destinati in modo permanente e definitivo al servizio di uno stabilimento industriale,** la riduzione dell'I.G.E. è, invece, subordinata all'osservanza, oltre che delle formalità indicate alla precedente lettera A) n.ri I e II, anche alle seguenti:

I — l'industriale deve istituire, e conservare presso lo stabilimento in costruzione (o in corso di ampliamento) un registro di carico — preventivamente vidimato e bollato dall'Ufficio del Registro competente — nel quale dovranno essere annotate e descritte singolarmente, al momento della introduzione nell'opificio, le macchine e le attrezzature acquistate, e dovranno essere indicati gli estremi delle relative fatture. Il registro dovrà essere conservato con cura, anche dopo l'espletamento delle pratiche in seguito indicate poiché, in caso di accertamenti tributari, dovrà essere esibito in perfetta regola;

II — invece di chiedere l'apposizione dei visti « di introduzione » e « di installazione » di cui alla precedente lettera A) n.ri III e IV, l'acquirente, all'atto dell'arrivo del macchinario e delle attrez-

---

Bari: Bari, Foggia, Matera
Napoli: Caserta, Napoli
Benevento: Avellino, Benevento, Campobasso
Salerno: Potenza, Salerno
Lecce: Brindisi, Lecce, Taranto
Catanzaro: Catanzaro, Cosenza
Messina: Reggio Calabria

Per le sedi delle Direzioni Superiori Circoscrizionali di Dogana competenti per il Mezzogiorno continentale, si vedano pagg. 62 e 63.

(52) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 74426 del 29 gennaio 1949 - Cfr. Parte II, cap. III.

zature nello stabilimento, dovrà invitare il competente Ufficio (Direzione Circoscrizionale di Dogana o Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione indicato nella « declaratoria ») perché apponga un unico « visto di introduzione definitiva » sulle due copie in suo possesso della fattura di acquisto, nonché sul registro sopra indicato;

III — apposto il visto « di introduzione definitiva », la fattura emessa con I.G.E. ridotta è regolarizzata, e l'industriale può, pertanto, rinviarne copia al fornitore, conservando l'altra presso di sé.

Si avverte che gli industriali dovranno essere in grado di provare, in caso di accertamenti tributari, la permanenza presso l'opificio delle macchine e delle attrezzature acquistate con versamento dell'I.G.E. ridotta, e indicate nel suddetto registro.

In caso, poi, intendano rivendere le dette macchine ed attrezzature, gli industriali dovranno preventivamente corrispondere la quota di imposta da cui erano stati esonerati. Ciò non esclude, tuttavia, che l'acquirente, ove ne ricorrano le condizioni, possa a sua volta fruire della riduzione dell'I.G.E. (53).

23. — ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DAZI DOGANALI

L'esenzione dal dazio doganale per il materiale, le macchine, le attrezzature (fisse o mobili) e per tutto quanto altro venga importato dallo estero per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, è stata concessa dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 (54), ed è stata prorogata **fino al 30 giugno 1965** dall'art. 29 della Legge 29 luglio 1957, n. 634; l'agevolazione, è ovvio, si riferisce alle macchine ed ai materiali nuovi.

Per ottenere l'esenzione, l'interessato deve farne domanda al Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle Dogane —. La **domanda** deve essere presentata in due copie — **in carta da bollo da lire 200** — alla Direzione Circoscrizionale di Dogana competente (55) e deve indi-

---

(53) Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari, Risoluzione n. 216985 del 13 dicembre 1958.

(54) Questa norma aveva concesso l'esenzione anche dal « diritto di licenza », Esso è stato in seguito abolito, ed è stato invece istituito un « diritto per i servizi amministrativi » che, secondo il Ministero delle Finanze, dev'essere corrisposto anche dagli industriali che fruiscono dell'esenzione dal dazio doganale, giacché non è sostitutivo dell'altro abolito.

(55) Nel territorio in cui opera l'Isveimer esistono le seguenti Direzioni Superiori Circoscrizionali di Dogana, ciascuna competente per le province e le località a fianco indicate:

Livorno: Isola d'Elba, Isola del Giglio e Isola di Capraia;
Ancona: Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo;

care l'ubicazione dello stabilimento, le opere che si devono eseguire, la sede o il domicilio del richiedente, le macchine ed il materiale da importare e tutto quanto altro possa essere utile nel caso particolare. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed il progetto di massima dello stabilimento e delle opere da eseguirsi.

Dopo la presentazione della domanda (ed anche se essa non sia stata ancora accolta dal Ministero), gli interessati potranno importare senza pagamento di dazio, *in via provvisoria*, il materiale, le macchine e l'altra merce destinata ai loro stabilimenti (56).

Gli interessati dovranno, però, presentare una « *dichiarazione di importazione temporanea* », in cui sia indicato anche il luogo dove il materiale e le macchine saranno custoditi, fino alla messa in uso. In base a tale dichiarazione la Dogana autorizzerà l'ingresso della merce nello Stato, rilasciando una « *bolletta di importazione temporanea* » in cui sarà precisato l'ammontare dei tributi che l'industriale dovrebbe pagare per l'importazione, ove non fruisse della esenzione. Prima, però, la Dogana dovrà ottenere dall'industriale, a garanzia dell'eventuale pagamento dei tributi, la fideiussione di un istituto di credito o di una compagnia di assicurazioni, ovvero un deposito in numerario o in titoli di Stato.

La merce importata dovrà essere esattamente descritta in un registro, preventivamente vidimato dalla Dogana, che verrà conservato presso lo stabilimento, e nel quale si annoteranno gli estremi dei relativi documenti di acquisto e di importazione (57).

La merce, fino all'installazione od alla messa in uso, dovrà essere conservata nel luogo indicato dall'importatore nella « dichiarazione di temporanea importazione ».

Le leggi sull'industrializzazione e le relative circolari ministeriali non hanno stabilito alcun termine fisso, entro il quale l'industriale debba installare o mettere in uso le macchine, la merce o l'altro materiale importato. È però in facoltà delle Direzioni di Dogana, in caso di ingiustificati ritardi, di imporre agli industriali, caso per caso, un termine per la installazione e la messa in uso. Trascorso tale termine, può essere pronunciata la decadenza dell'industriale dal beneficio.

Roma: Frosinone, L'Aquila, Latina, Rieti;
Bari: Bari, Campobasso, Foggia;
Napoli: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli;
Salerno: Potenza, Salerno;
Taranto: Taranto;
Brindisi: Brindisi, Lecce, Matera;
Reggio Calabria: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(56) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane - Circolare n. 155 (prot. n. 10787) del 9 luglio 1955 - Cfr. Parte II, cap. III.

(57) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane - Circolare n. 37 (prot. n. 439) dell'8 febbraio 1955 - Cfr. Parte II, cap. III.

L'industriale, avvenuta l'installazione o la messa in uso delle macchine, del materiale e dell'altra merce acquistata, dovrà invitare la Direzione di Dogana ad un sopraluogo, perché ne dia atto con un verbale. Esso dovrà essere redatto in due copie, delle quali una ad uso dell'Ufficio, ed una da conservare presso lo stabilimento.

Se il Ministero delle Finanze, sentito anche il Ministero dell'Industria, alla data del sopraluogo avrà già accolto la domanda, la Dogana potrà subito dare scarico all'industriale della « importazione temporanea », mediante emissione di una « bolletta di importazione esente da dazio » e potrà liberarlo dalla garanzia (fideiussione o deposito) prestata; in caso contrario, occorrerà attendere la decisione del Ministero, per poi regolarizzare definitivamente l'importazione.

Si rammenta che gli estremi della decisione ministeriale, del verbale di sopraluogo e della bolletta di importazione esente da dazio devono essere annotati nel registro, conservato presso lo stabilimento, in cui è stata a mano a mano descritta la merce importata.

L'importatore dovrà impegnarsi formalmente per iscritto a non rimuovere o comunque distogliere dal servizio dello stabilimento la merce importata. La Dogana effettuerà saltuari sopraluoghi per accertare che l'impegno sia osservato.

24. — ESENZIONE DECENNALE DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI NUOVI REDDITI INDUSTRIALI

L'esenzione decennale dalla Imposta di Ricchezza Mobile sui redditi industriali di stabilimenti costruiti, ricostruiti o riattivati nel Mezzogiorno, nonché sulla quota di utili derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione dei medesimi, è stata disposta dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e prorogata fino al 30 giugno 1965 dall'art. 29 della Legge 29 luglio 1957, n. 634.

Su autorizzazione del Ministero per l'Industria, l'esenzione può essere concessa anche per i redditi di stabilimenti trasferiti nel Mezzogiorno da altre province.

L'art. 37 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, inoltre, ha dato facoltà al Ministero delle Finanze di concedere, caso per caso, analogo beneficio per i redditi (se tassabili agli effetti della R.M.) di terreni da destinare, con rilevanti investimenti, a colture connesse con l'attività industriale dell'azienda.

L'esenzione in esame è concessa direttamente dalla legge; per ottenerne l'applicazione non sarebbero quindi necessari né la domanda dell'industriale, né alcun provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria (58).

(58) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - Circolare n. 350670 del 28 marzo 1949 e Circolare n. 352150 dell'8 agosto 1951 - Cfr. Parte II, cap. III.

Per evitare successive contestazioni, specie sulla decorrenza dell'esenzione, è però opportuno che l'industriale, ancora prima o subito dopo la entrata in esercizio dello stabilimento (59), con **istanza** all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette — **in carta semplice** — faccia presente che i redditi del suo stabilimento sono esenti dalla Imposta di Richezza Mobile; indichi la data da cui deve avere inizio il decennio di durata della esenzione, e chieda che non si proceda all'accertamento, né all'iscrizione a ruolo a suo carico.

Ove, nonostante tale istanza, od in mancanza di essa, gli Uffici procedano all'accertamento, l'industriale interessato deve proporre reclamo alla Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette — in carta bollata da lire 100 — entro 30 giorni dalla notifica del relativo avviso, affinché venga riconosciuto il diritto all'esenzione; ove, invece, gli Uffici procedano alla iscrizione a ruolo dell'imposta, l'industriale deve proporre analogo reclamo alla Commissione Distrettuale, ma entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo in cui la imposta fu iscritta in via definitiva. In quest'ultimo caso, l'industriale potrebbe contemporaneamente chiedere alla Intendenza di Finanza, con domanda in carta bollata da lire 100, che sia sospesa la riscossione della imposta iscritta a suo carico.

In mancanza di reclamo da parte dell'industriale, l'accertamento o la iscrizione a ruolo divengono definitivi, ed è quindi dovuta l'imposta per il periodo a cui essi si riferiscono. L'esenzione, però, potrebbe essere in seguito riconosciuta, ma solo su domanda — in carta semplice — dell'interessato, diretta all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. Essa avrebbe effetto per il residuo periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda ed il compimento di un decennio dall'attivazione dello stabilimento.

Analogamente, **in caso di ampliamento e trasformazione di uno stabilimento**, è opportuno che l'industriale, **con istanza in carta semplice** all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, rammenti che i maggiori suoi redditi derivanti dalle opere eseguite sono esenti da imposta di R. M. Qualora tali maggiori redditi vengano ciò nonostante accertati od iscritti a ruolo, l'industriale deve proporre reclamo in carta bollata da lire 100 alla Commissione Distrettuale, ad evitare che l'accertamento o la iscrizione a ruolo divengano definitive.

Il Ministero delle Finanze ha rilevato (60) che nel caso di ampliamento e trasformazione di uno stabilimento gli Uffici Finanziari non possono aumentare, a seguito della maggiore produttività derivante dai nuovi lavori, il reddito accertato negli anni precedenti a carico dell'industriale, che ora fruisce dell'agevolazione; che però gli Uffici, in sede di

---

(59) Il Ministero delle Finanze consiglia di presentare l'istanza entro tre mesi al massimo dall'entrata in esercizio dello stabilimento.

(60) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - Circolare n. 350670 del 28 marzo 1949 - Cfr. Parte II, cap. III.

accertamento, non possono neanche dedurre dalla quota di reddito tassabile, relativa alle opere preesistenti, le spese che si riferiscono, invece, all'altra quota di reddito esente, relativa alle nuove opere; e che gli Uffici, qualora siano stati trasformati od ampliati stabilimenti, per i quali si usufruiva di esenzione da R. M., possono accertare, alla scadenza della esenzione preesistente, solo la parte di reddito relativa al vecchio stabilimento.

Il Ministero delle Finanze ha, inoltre, dichiarato:

a) che se il contribuente, avendo ottenuto l'esenzione per uno stabilimento da lui costruito, riattiva dopo un periodo di arresto lo stesso stabilimento non ha diritto ad una nuova esenzione, con effetto dalla data della riattivazione, ma solo può continuare a fruire dell'esenzione originaria, per il tempo residuo. Al riguardo, però, la Commissione Centrale delle Imposte Dirette ha precisato che quando sia stato del tutto abbandonato, e non solo sospeso, l'esercizio dello stabilimento, chi lo riattiva ha diritto all'esenzione per un altro decennio (61);

b) che, nel caso in cui venga affidata a terzi la gestione dello stabilimento, non si deve procedere neanche alla tassazione a carico del proprietario della imposta sui fabbricati, per lo stabilimento e le costruzioni annesse. È infatti ingiusto, ritiene il Ministero, che un contribuente, dopo aver costruito uno stabilimento, non benefici di alcuna agevolazione sol perché lo ha dato in gestione a terzi, con grave disparità di trattamento rispetto a chi, invece, lo gestisce direttamente.

* * *

Come si è detto, l'esenzione dall'imposta di R.M. può essere concessa anche **per i redditi derivanti da terreni destinati, con rilevanti investimenti, a colture connesse con l'attività industriale dell'azienda.** Tale esenzione, chiarisce il Ministero delle Finanze (62), è rivolta a favorire l'investimento di capitali nella trasformazione dei terreni e nel rimboschimento e, in pari tempo, lo sviluppo industriale del Mezzogiorno con l'utilizzazione e la trasformazione dei maggiori prodotti così ottenibili. A differenza di quanto previsto dalle disposizioni sinora ema-

---

(61) Sentenza n. 67166 del 22 gennaio 1955 - III Sezione.

(62) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Dirette - Circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 - Cfr. Parte II, cap. III.

nate a favore del Mezzogiorno, **il beneficio non presuppone la costruzione di un nuovo stabilimento industriale, ma viene concesso anche per la trasformazione di terreni destinati a colture da sfruttare in stabilimenti preesistenti.**

Inoltre la norma, appunto per il suo particolare carattere, introduce una innovazione circa la procedura da seguire per il riconoscimento del beneficio.

Le condizioni che devono essere osservate per ottenerlo, possono così riassumersi:

a) acquisto in proprietà, ovvero in enfiteusi, ovvero in affitto ultra ventennale di terreni posti nei territori del Mezzogiorno;

b) radicale trasformazione o rimboschimento dei terreni stessi, entro i termini che saranno fissati caso per caso, mediante investimento di rilevanti capitali;

c) intera utilizzazione dei prodotti ottenuti dai terreni trasformati nello stabilimento industriale tecnicamente organizzato appartenente allo stesso soggetto che ha effettuato le trasformazioni colturali.

L'esenzione è commisurata ai redditi derivanti dalla utilizzazione dei prodotti dei terreni nello stabilimento industriale; pertanto gli uffici dovranno scorporare tali redditi da mandare esenti, dal reddito complessivo, della stessa o di diversa natura, dell'azienda.

L'esenzione è riconosciuta per la **durata di un decennio, a partire dall'anno in cui ha inizio l'utilizzazione dei prodotti.** Essa è accordata con lo stesso decreto del Ministero delle Finanze (emanato di concerto con i Ministeri dell'Industria e Commercio e dell'Agricoltura) con il quale viene concessa l'esenzione dalle imposte di registro ed ipotecarie per l'acquisto o per l'affitto del terreno.

Gli interessati, pertanto, **dovranno chiedere con la stessa istanza, all'atto dell'acquisto, l'esenzione dalla R.M., dalla imposta di registro e da quella ipotecaria.** Tuttavia, l'esenzione dalla R. M. sarà definitivamente accordata soltanto dopo l'esibizione anche agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato nel detto decreto, di un certificato del Ministero dell'Industria e Commercio attestante l'avvenuto adempimento delle condizioni previste dal decreto stesso. Tale certificato è analogo a quello che deve essere esibito agli Uffici del Registro, per ottenere l'esenzione definitiva dalle imposte sull'acquisto.

25. — ESONERO DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE PER I REDDITI INDUSTRIALI REINVESTITI

Gli articoli 34 e 35 della Legge 29 luglio 1957, n. 634 e l'articolo 11 della Legge 18 luglio 1959, n. 555 **esentano dall'imposta di Ricchezza Mobile** la quota di utili, che aziende industriali o commerciali investono nel Meridione, **per costruire, ampliare e riattivare stabilimenti industriali o per trasformare e migliorare terreni agricoli. Detta esenzione è stabilita sino al 1965.**

La quota di utili esentabile, però, non può essere superiore alla minor somma tra il 50 per cento del reddito dichiarato dall'azienda ed il 50 per cento del costo delle nuove opere.

Possono chiedere questa esenzione soltanto:

1) gli Enti e le società tassabili in base a bilancio. Sono tassabili in base a bilancio le cosiddette società di capitale: cioè per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata;

2) gli altri imprenditori che, non essendo tassabili in base a bilancio, chiedano, a norma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 (63), di essere tassati in base alle proprie scritture contabili, esibendo i libri e la documentazione prescritta.

Possono chiedere di essere tassati in base alle proprie scritture contabili le cosiddette società di persone (irregolari o di fatto, in nome collettivo ed in accomandita semplice).

Non è necessario, però, che i richiedenti abbiano il proprio domicilio fiscale nel Meridione; occorre solo che intendano reinvestire le proprie disponibilità nel territorio di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni (64).

La richiesta di esenzione va avanzata con la dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui si sono prodotti quelli da reinvestire, e va rinnovata di anno in anno, fino al termine dell'esercizio nel corso del quale sono state completate le opere in cui i redditi sono stati reinvestiti.

Assieme all'esenzione i privati e le società non tassabili in base a bilancio, devono però chiedere di essere tassati in base alle proprie scritture contabili, rinnovando di anno in anno anche tale richiesta come sopra detto.

L'esenzione può essere chiesta sia da chi, avendo conseguiti degli utili di esercizio, si proponga di reinvestirli durante quelli successivi, sia da chi già abbia iniziato le opere di reinvestimento alla data della richiesta di esenzione. In quest'ultimo caso, però, gli Uffici Finanziari

(63) Cfr. Parte II, cap. II.
(64) Per il territorio del Mezzogiorno continentale si vedano pagg. 14 e 15.

devono accertare che i capitali reinvestiti non derivino da redditi prodotti in esercizi precedenti a quello al termine del quale è stato per la prima volta chiesto il beneficio.

Nella domanda di esenzione devono essere precisate la data di inizio dei lavori e quella presumibile di ultimazione, e deve essere dichiarata quale parte di utili si intenda reinvestire.

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare:

1) *un progetto di massima dell'opera da realizzare;*

2) *una relazione che ponga in rilievo le caratteristiche tecniche ed economiche del nuovo investimento, nel quadro della struttura economica del Meridione d'Italia, onde mettere in grado gli Uffici Finanziari (sentito, quando del caso, l'Ufficio Tecnico Erariale) di accertare se, come la legge prescrive, « l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo della economia meridionale »;*

3) *il piano di finanziamento dell'opera, per consentire agli Uffici di accertarne anche il preventivo di spesa.*

Gli Uffici Finanziari, esaminati tali atti, ammetteranno i richiedenti al beneficio *in via provvisoria,* specificando la quota di utili da esentare per l'esercizio decorso. Tale esenzione provvisoria dovrà essere rinnovata di anno in anno, fino al termine dell'esercizio nel corso del quale sono state completate le opere, a condizione che gli interessati, come sopra detto, abbiano rinnovato anno per anno la richiesta.

Le opere di reinvestimento dovranno avere inizio entro un anno dalla presentazione della prima domanda di esenzione, a pena di decadenza dal beneficio, salvo che gli interessati non vi abbiano già dato inizio nel corso dell'esercizio precedente alla presentazione di detta domanda.

Le opere dovranno essere portate a termine entro tre anni dalla presentazione della detta prima domanda, pena la decadenza dal beneficio. **Entro 60 giorni** poi dal completamento, gli interessati dovranno presentare — sempre a pena di decadenza — un certificato dello Ufficio Tecnico Erariale del luogo ove è stato realizzato l'investimento, attestante la data d'inizio e quella di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare delle somme in essi impiegate.

Nel caso di mancata esibizione di detto certificato nel termine stabilito, gli Uffici provvederanno, entro due anni, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata in via provvisoria, applicando, inoltre, una sovrattassa pari al 50 per cento della imposta stessa. Nel caso, invece, che il certificato sia stato regolarmente esibito e che da esso risultino adempiute le condizioni e rispettati i termini sopra indicati, gli Uffici provvederanno alla determinazione, in via definitiva, della quota di utili esentabile da imposta.

Se tale quota risulterà maggiore di quella ammessa provvisoriamente, gli Uffici rimborseranno la differenza d'imposta precedentemente percepita; in caso contrario, provvederanno alla riscossione.

° ° °

Il Ministero delle Finanze (65) ha chiarito che l'esenzione di cui sopra spetta *anche se i nuovi investimenti vengono effettuati non dallo stesso soggetto che la chiede,* ma da una società a cui egli partecipa, o per averla costituita, o per aver sottoscritto un aumento di capitale. Condizioni particolari per l'ammissione al beneficio, nel caso sopra citato, sono:

a) che la società, la quale si propone di realizzare il nuovo investimento nel Meridione, sia una società di capitali, e cioè per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni;

b) che le somme apportate (all'atto della costituzione della società o del suo aumento di capitale) dal soggetto che chiede l'esenzione siano integralmente destinate al nuovo investimento nel Meridione;

c) che, all'atto del riconoscimento dell'esenzione definitiva, dopo la realizzazione del nuovo investimento, il soggetto che ha chiesto il beneficio non abbia alienato la sua partecipazione nella società.

L'Ufficio Finanziario cui viene presentata, da parte del socio, la domanda di esenzione, dovrà chiedere all'Ufficio Finanziario competente per la tassazione della società la conferma dell'esistenza dei requisiti per la concessione del beneficio (entità della partecipazione, costo delle opere, ecc.).

Anche in questo caso, come ha precisato il Ministero (66), « il beneficio compete non oltre la quota parte del 50 per cento del costo delle opere. Detta quota sarà ripartita nello stesso rapporto in cui la partecipazione assunta dai soggetti che chiedono l'esenzione sta al capitale della società di nuova costituzione ovvero all'aumento di capitale ». La quota di utili esentabile, comunque, non può essere superiore al 50 per cento dei redditi dichiarati dal richiedente.

In definitiva, quindi, **il beneficio sarà applicato alla minor somma tra i seguenti termini:**

— Il 50 per cento del reddito dichiarato dal richiedente;

— la quota sul 50 per cento del costo delle opere, proporzionale al nuovo capitale apportato dal richiedente per finanziarle, rispetto all'intero capitale sociale.

---

(65) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Imposte Dirette - Circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 - Cfr. Parte II, cap. III.

(66) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Dirette - Circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 - Cfr. Parte II, cap. III.

La procedura per ottenere il beneficio, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, è analoga a quella prima descritta.

26. — ESENZIONE DAI TRIBUTI LOCALI

A norma dell'art. 33 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, alle imprese che, nei territori del Mezzogiorno, provvedono all'impianto di nuove industrie, ovvero all'ampliamento, trasformazione ecc. di industrie preesistenti, le Amministrazioni comunali possono concedere esenzioni o riduzioni dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti) e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo (67).

La esenzione o riduzione può essere concessa, a partire dal 18 agosto 1957, per non più di un decennio.

Di massima i tributi per cui si possono ottenere tali benefici sono:

— le sovraimposte comunali (le così dette « addizionali ») sulle imposte fondiarie;

— l'imposta sulle industrie;

— l'imposta di consumo, quando dovuta in abbonamento;

— l'imposta sulle insegne;

— i contributi di miglioria.

Le esenzioni e riduzioni potranno essere stabilite dai Comuni in via preventiva, con deliberazioni di carattere generale applicabili a tutte le industrie del territorio. In mancanza, le agevolazioni dovranno essere richieste, caso per caso, dagli industriali alle Amministrazioni comunali competenti, che decideranno se ed in quale misura esse potranno venire accordate.

---

(67) L'*imposta sulle industrie* colpisce il reddito soggetto ad imposta di R. M. ed ha la stessa natura di detta imposta, cioè reale.

Le aliquote massime applicabili, comprese le addizionali, allo stato sono le seguenti:

1)	Redditi	di	cat.	B	soggetti alla	R.M.	3,50 %
2)	»	»	»	C	» »	»	2,80 %
3)	»	»	»	B	esenti dalla	»	5,00 %
4)	»	»	»	C	» »	»	4,00 %

Per quanto attiene alla *imposta di consumo,* come già si è detto alla pag. 21, a norma dell'art. 30 del Testo Unico per la Finanza locale, i materiali destinati alla costruzione o all'ampliamento di stabilimenti industriali sono già esenti dalla imposta di consumo, anche se corrisposta a tariffa. L'esenzione dalla imposta di consumo, di cui alla Legge 29 luglio 1957, n. 634, deve quindi riferirsi ad altri beni, in aggiunta ai detti materiali. Cfr. nella II Parte, cap. II il R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

27. — RIDUZIONE DELLE IMPOSTE PER GLI ATTI RELATIVI A SOCIETÀ

Gli articoli 36 e 38 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, stabiliscono la **riduzione delle imposte di registro ed ipotecarie a lire 200 per gli atti costitutivi di società che abbiano la sede legale nell'Italia meridionale e per oggetto l'esercizio di attività industriali,** purché il capitale relativo sia destinato all'impianto di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno.

Il beneficio si applica anche nel caso di nuove società, che avendo sede legale nel Mezzogiorno, « si propongano di rilevare, in qualsiasi modo, stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli » (68). L'esenzione sarà applicabile agli atti costitutivi di società stipulati **entro il 18 agosto 1967** a condizione che dagli atti stessi (o dagli statuti sociali) risultino le condizioni sopra citate. Si ritiene che il beneficio venga concesso, dagli Uffici competenti, su semplice richiesta degli interessati, contenuta nell'atto costitutivo.

Identica riduzione d'imposta è stabilita **per gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni** (con le eventuali relative formalità ipotecarie), se destinati al potenziamento dell'attività industriale di società che abbiano sede legale nel Mezzogiorno ed a condizione che la destinazione dei fondi così ottenuti risulti « *da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società ovvero, quando vi sia, da delibera assembleare* » (68).

Godono, infine, di tale agevolazione anche gli atti di **trasformazione fusione e concentrazione di ditte industriali o commerciali,** anche se individuali, purché almeno una di esse abbia sede ed operi nel Mezzogiorno.

E' da rilevare che il beneficio — per quanto attiene agli aumenti di capitale, alle trasformazioni, ecc. — si applica anche alle società o ditte che siano state costituite prima del 18 agosto 1957 o che abbiano trasferito successivamente a tale data la propria sede legale nel meridione.

Fino al 18 agosto 1958, infine, hanno fruito della detta riduzione di imposta anche gli atti di normalizzazione di società irregolari (o di fatto) che avessero sede e svolgessero la loro attività nel Mezzogiorno. L'esistenza e l'attività di dette società dovevano essere, però, provate mediante esibizione di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero di un certificato dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, attestante l'iscrizione della società (come tale) nei ruoli.

---

(68) Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - Circolare n. 18/113696 del 19 giugno 1958 - Cfr. Parte II, cap. III.

CAPO VI

Agevolazioni varie

28. — ESPROPRIAZIONI DI IMMOBILI PER IMPIANTI INDUSTRIALI

La possibilità di espropriare i suoli ed i fabbricati occorrenti per la costruzione di nuovi impianti industriali e per l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti, ovvero per la creazione di « aree industriali », è concessa dall'art. 4 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, (integrato dall'art. 1 della Legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482), dagli articoli 21 e 29 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 5 della Legge 18 luglio 1959, n. 555.

Per **la procedura** inerente alla espropriazione debbono osservarsi le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (69).

Il singolo industriale (qualora si tratti di costruzione o ampliamento di uno stabilimento) od il Consorzio dei Comuni e di altri Enti interessati (qualora si tratti di creare od attrezzare una « area industriale ») devono presentare al Prefetto della Provincia la **domanda di espropriazione, in carta bollata da L. 100,** insieme al progetto dell'opera da realizzare.

Nella domanda si devono indicare con precisione i beni da espropriare, chiedendo di esserne immessi immediatamente in possesso, e la indennità che si offre ai loro proprietari.

Il Prefetto, esaminati domanda e progetto, può immettere il richiedente *temporaneamente* in possesso degli immobili (70), previa ricognizione del loro stato (la cosidetta « formazione dello stato di consistenza »), e deve disporre che il « piano parcellare » — cioè l'elenco dei beni da espropriare, dei loro proprietari e della indennità offerta a cia-

---

(69) Cfr. Parte II, cap. II. Si veda inoltre — Parte II, cap. III — Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche - Circolare n. 4876 del 4 agosto 1959.

(70) La « occupazione temporanea » così disposta, non può prolungarsi oltre i due anni; per essa è dovuta al proprietario un'equa indennità.

scuno — sia pubblicato sul Foglio Annunci Legali e depositato presso il Comune. Se i proprietari accettano, per iscritto, **la somma offerta**, o comunque concordano con l'espropriante l'indennità, il Prefetto ordina il deposito dell'indennità stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti (71) e, avuta la prova che esso sia stato eseguito, pronuncia l'espropriazione.

In mancanza di accordo, l'indennità viene invece determinata da uno o più periti, nominati dal Presidente del Tribunale. In tal caso il Prefetto può emettere il decreto di espropriazione solo dopo aver accertato che l'espropriante abbia depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma indicata dai periti. Quando l'indennità è stata determinata dai periti, tanto l'espropriante quanto l'espropriato possono iniziare, dopo l'espropriazione, un ordinario giudizio, innanzi all'Autorità giudiziaria, per la revisione dell'indennità stessa.

Questo eventuale giudizio, qualunque ne sia l'esito, non può però influire in alcun modo sulla espropriazione già pronunciata e sul conseguente trasferimento di proprietà: in esso deve accertarsi solo, come già detto, quale indennità debba essere corrisposta agli espropriati.

La espropriazione potrebbe essere annullata, se illegittima, solo dal Consiglio di Stato, su ricorso degli interessati, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del relativo decreto. In proposito, l'Avvocatura dello Stato ha anzi rammentato ai Prefetti che, pur non potendo essi valutare se una iniziativa industriale sia realmente da considerare di pubblica utilità, giacché tale è considerata dalla legge, devono, però, onde evitare abusi a danno degli espropriati, attenersi strettamente alle norme della legge sulle espropriazioni, finché esse non siano derogate dalle speciali leggi sull'industrializzazione del Mezzogiorno.

29. — ACQUISTO DEI SUOLI PER IMPIANTI INDUSTRIALI DA PARTE DI CONSORZI O COMUNI

I Consorzi per le « aree di sviluppo industriale » possono, come già detto (72), vendere o cedere in locazione a singoli industriali suoli destinati alla costruzione di nuovi stabilimenti, anche se detti suoli siano pervenuti ai Consorzi a seguito di espropriazione per pubblica utilità.

I contratti di rivendita dai Consorzi fruiscono, a norma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, della esenzione dalle imposte di registro ed ipotecarie (73). La stessa legge non ha invece stabilito specifiche esenzioni fiscali per i contratti con cui i Consorzi acquistano i suoli da rivendere agli industriali; ma a ciò ha ovviato la Legge 18 luglio 1959, n. 555 con il richiamo alle disposizioni dell'altra Legge 3 agosto 1949, n. 589.

---

(71) Salvo che il Pretore o il Tribunale non dispongano, su richiesta degli espropriati, che l'indennità venga pagata direttamente a costoro.

(72) Vedasi pag. 53.

(73) Si vedano pagg. 55-58.

A norma dell'art. 33 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, inoltre, le Amministrazioni comunali possono concedere facilitazioni per la concessione in proprietà, in enfiteusi o in fitto, ad imprese industriali, dei terreni e fabbricati ad esse occorrenti. Le Amministrazioni comunali possono, a loro volta, ottenere mutui di favore dalla Cassa Depositi e Prestiti, per procurarsi i fondi necessari all'acquisto degli immobili da cedere alle imprese anzidette, od anche ad altre imprese, purché le iniziative attuate da queste ultime tendano, comunque, ad aumentare l'occupazione di mano d'opera locale.

Indipendentemente dalla creazione degli appositi Consorzi, le singole Amministrazioni comunali potranno quindi adoperarsi per costituire zone industriali.

Le singole imprese industriali, anche se operanti nelle zone ove si sia costituito il Consorzio, potranno ugualmente godere dei contributi a fondo perduto (74) dalla Cassa per il Mezzogiorno per quelle opere che non siano eseguite dal Consorzio.

30. — RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO E MARITTIMO

Trasporti ferroviari

L'agevolazione della riduzione di tariffe per i trasporti ferroviari, intesa a favorire lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, disposta dal D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, era scaduta il 27 gennaio 1958. Avendo la legge di proroga della Cassa procrastinato le agevolazioni fiscali al 30 giugno 1965, il Ministero dei Trasporti, con Decreto del 2 maggio 1958, ha prorogato l'applicabilità delle tariffe ridotte dal 27 gennaio 1958, **sino al 30 giugno 1965.**

Con questultimo decreto vengono introdotte due notevoli varianti:

I) per l'applicazione della tariffa ridotta alle spedizioni di macchinari non è più necessario che i medesimi siano suscettibili di « stabile installazione », essendo sufficiente che i macchinari siano destinati in modo permanente e definitivo ad uno stabilimento industriale e siano attinenti al normale funzionamento dello stabilimento stesso;

II) mentre il provvedimento precedente ammetteva che le riduzioni divenissero operanti all'atto dell'esecuzione del trasporto, salvo a dare successivamente la documentazione dell'effettivo titolo alle agevolazioni delle

(74) Vedasi pag. 46.

cose trasportate mediante la esibizione della prova — a cura dell'utente — dell'avvenuta utilizzazione delle cose medesime, nel provvedimento di proroga è stabilito che le riduzioni saranno applicate in via di rimborso e dopo esibizione della prova suaccennata.

Le riduzioni di tariffe competono:

— ai materiali, sia esteri, sia nazionali, impiegati stabilmente nella costruzione, ampliamento o rammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati;

— ai macchinari, sia esteri, sia nazionali, destinati in modo permanente e definitivo al primo impianto, all'ampliamento o al rammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, sempre che i macchinari siano strettamente attinenti al normale funzionamento degli stabilimenti medesimi.

Sono escluse dalle riduzioni di tariffa le cose che servono all'arredamento o all'attrezzatura mobile degli stabilimenti industriali, nonché le materie prime necessarie per il funzionamento e la produzione.

Le spedizioni, a mezzo delle Ferrovie dello Stato, delle suindicate merci destinate al territorio del Mezzogiorno sono ammesse a fruire — in via di rimborso — delle seguenti riduzioni sui normali prezzi di tariffa:

A) *Spedizioni a carro*:

10%	per le spedizioni percorrenti fino		a	100 km.
20%	per le spedizioni percorrenti da	101	a	300 km.
30%	per le spedizioni percorrenti da	301	a	600 km.
40%	per le spedizioni percorrenti da	601	a	1000 km.
50%	per le spedizioni percorrenti oltre i			1000 km.

B) *Spedizioni in piccole partite*: 20 per cento.

Per essere ammesse al beneficio delle riduzioni di tariffa, le Ditte interessate, prima di dare inizio alla effettuazione delle spedizioni, devono inoltrare alla Direzione Generale delle FF.SS. — Servizio Commerciale e del Traffico — con sede in Roma, **domanda in carta legale da L. 200,** contenente l'indicazione dello stabilimento per il quale la facilitazione viene richiesta, della località di ubicazione dello stabilimento medesimo, nonché il nome della stazione o delle stazioni serventi la località di ubicazione dello stabilimento a cui verranno appoggiati i trasporti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) *una distinta analitica — in quadruplice copia — dei materiali e macchinari per i quali si chiede l'ammissione al trattamento di favore, con l'indicazione, anche solamente approssimativa, dei relativi pesi. Detti materiali e macchinari dovranno essere elencati separatamente a seconda che si tratti di:*

a) *materiali e macchinari di nuovo acquisto, di produzione nazionale;*

b) *materiali e macchinari importati dall'estero;*

c) *materiali e macchinari trasferiti da altro stabilimento della stessa ditta;*

2) *copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Intendenza di Finanza per beneficiare della riduzione del 50 per cento dell'Imposta Generale sull'Entrata. Qualora detto documento non venisse allegato alla domanda, la ditta dovrà dichiarare di avere iniziato presso l'Amministrazione Finanziaria le pratiche per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, con riserva, quindi, della presentazione del documento medesimo.*

L'ammissione alle riduzioni tariffarie sarà valevole per le spedizioni effettuate successivamente alla data di ricevimento, da parte del predetto Servizio Commerciale, della domanda di cui sopra, giusta comunicazione che all'uopo sarà fatta dal Servizio medesimo alla ditta richiedente.

Per l'esecuzione delle spedizioni dovrà essere utilizzata la lettera di vettura (Mod. Ci. 95) contraddistinta da una striscia trasversale color verde. E' fatta eccezione per i trasporti di materiali e macchinari provenienti dall'estero, per i quali valgono i documenti d'uso.

Per ottenere il rimborso delle differenze risultanti dall'applicazione delle riduzioni in esame, gli interessati dovranno presentare — sotto pena di decadenza — entro 24 mesi dalla data di svincolo del trasporto, apposita domanda al « Controllo merci » di Torino per i trasporti in servizio interno e internazionale, o al « Controllo merci cumulativo » di Firenze per i trasporti in servizio cumulativo italiano.

Ciascuna domanda deve coprire i trasporti effettuati in un periodo di almeno sei mesi e deve essere corredata:

1) *da un elenco dettagliato delle spedizioni di materiali e macchinari;*

2) *dal documento ferroviario relativo a ciascuna delle spedizioni elencate comprovante il pagamento delle tasse di porto;*

3) *da una copia conforme della fattura relativa ai trasporti di materiali e macchinari, contenente gli estremi delle relative spedizioni;*

4) *da una dichiarazione attestante l'effettivo impiego dei materiali e la installazione, nello stabilimento destinatario, dei macchinari che formarono oggetto della spedizione, rilasciata:*

a) *per i macchinari e materiali importati dall'estero, dalla Direzione Circoscrizionale di Dogana o dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione* (75);

b) *per i macchinari e materiali trasferiti — in via definitiva — da altro stabilimento della stessa ditta, dall'Ufficio Tecnico del Comune competente per territorio;*

5) *dalla copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dalla competente Intendenza di Finanza, per beneficiare della riduzione del 50 per cento dell'Imposta Generale sull'Entrata, qualora tale documento non sia stato allegato alla domanda di ammissione.*

Le ditte interessate sono tenute a prestarsi agli accertamenti che l'Amministrazione ferroviaria ritenesse necessari circa l'effettivo titolo delle merci a fruire del beneficio tariffario.

Nel caso di indebita applicazione — causata da fatto od omissione dell'utente — delle riduzioni di tariffa in oggetto, l'Amministrazione ferroviaria avrà diritto di ripetere le differenze di tassa e di applicare le soprattasse di cui all'art. 50 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

Trasporti marittimi

Il Ministero della Marina Mercantile ha esteso le agevolazioni tariffarie ai macchinari destinati all'industrializzazione del Mezzogiorno trasportati su linee marittime.

Per il trasporto del materiale predetto è stata autorizzata la concessione del rimborso del 20 per cento sui noli applicati sulle linee sovvenzionate 32 (Periplo italico, Marsiglia-Spagna) e 33 (Periplo italico) che toccano gli scali dell'Italia meridionale e della Sicilia.

---

(75) Per le sedi e la competenza territoriale delle Direzioni Superiori Circoscrizionali di Dogana esistenti nel territorio in cui opera l'ISVEIMER si vedano pagg. 62 e 63. Analogamente, per gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione si vedano pagg. 60 e 61.

31. — RISERVA DEL QUINTO

Per effetto della legge 6 ottobre 1950, n. 835 (76), tutte le Amministrazioni dello Stato devono riservare agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare un quinto dell'ammontare globale delle forniture e delle lavorazioni ad esse occorrenti.

L'art. 29 della Legge 29 luglio 1957, n. 634, non reca innovazioni in materia, e perciò detta agevolazione resta in vigore a tutti gli effetti.

La citata legge 6 ottobre 1950, n. 835, fa obbligo indistintamente a tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali o periferiche, comunque denominate ed anche se aventi ordinamento autonomo, di bandire una gara a parte per la quota di un quinto delle lavorazioni e delle forniture da riservare agli stabilimenti del Mezzogiorno. E' fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni che non possono essere effettuate nei predetti stabilimenti e per quelle che non sono tecnicamente frazionabili.

Le gare « riservate » alle industrie meridionali, in forma di asta pubblica, di licitazione privata o in qualsiasi forma prevista dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, devono espletarsi contemporaneamente a quelle di carattere nazionale. *Nel caso che le gare « riservate » risultino non aggiudicate, dovranno essere ripetute entro il termine massimo di 30 giorni.*

Il prezzo base per la partecipazione alle gare « riservate » non deve essere inferiore a quello delle corrispondenti gare a carattere nazionale, ma potrà essere fissato in misura superiore qualora si accerti che il prezzo dell'analoga gara non è adeguato alle capacità economiche delle industrie meridionali.

Le aziende che assumono lavori o forniture a seguito di gare « riservate » possono essere autorizzate a subappaltarne parte, fermo restando l'obbligo per le aziende subappaltatarie di eseguire le forniture e le lavorazioni esclusivamente in stabilimenti del Mezzogiorno.

Le Amministrazioni dello Stato devono dare, per le gare predette, ai sensi della legge di « riserva del quinto », comunicazione a tutte le Camere di Commercio delle regioni interessate, e queste, a loro volta, ne daranno notizia a mezzo dei Bollettini Ufficiali.

Per poter partecipare alle gare « riservate » è necessario, anzitutto, l'iscrizione delle ditte all'albo dei fornitori delle singole Amministrazioni che bandiscono le gare. Tutte le aziende devono produrre, oltre agli specifici documenti richiesti da ciascuna Amministrazione, un certificato della Camera di Commercio competente territorialmente, che attesti l'ubicazione dello stabilimento, la capacità produttiva e l'idoneità tecnica dell'azienda.

Per una approfondita conoscenza delle modalità richieste per l'iscrizione agli albi dei singoli Ministeri, si rimanda alla raccolta delle modalità stesse, curata dal Ministero dell'Industria e Commercio.

---

(76) Cfr. Parte II, cap. I.

Parte II

TESTI LEGISLATIVI
E DISPOSIZIONI MINISTERIALI

CAPO I

LEGGI E DECRETI RECANTI DISPOSIZIONI DI FAVORE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 *ottobre* 1946, *n.* 244; ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO INDUSTRIALE PRESSO IL BANCO DI NAPOLI (*Pubblicato nella G. U. n.* 246 *del* 29 *ottobre* 1946).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvedimenti per il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938 e modificato con i successivi decreti del 18 giugno 1941, e 19 agosto 1943;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In aggiunta alle Sezioni speciali di cui all'art. 4 del proprio statuto, il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire una propria speciale Sezione di credito industriale per le operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali interessanti il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Alla Sezione medesima il Banco di Napoli potrà inoltre affidare la gestione delle proprie partecipazioni industriali.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione di cui al precedente articolo 1 è costituito dal Banco di Napoli con un fondo di dotazione di lire duecento milioni, che sarà prelevato dalla massa di rispetto del Banco stesso e da un fondo di riserva da costituirsi con l'assegnazione di una parte degli utili della Sezione medesima, come dal successivo art. 7.

Art. 3.

La Sezione ha sede in Napoli presso la Direzione generale del Banco di Napoli.

Essa è amministrata e rappresentata dagli stessi organi amministrativi del pre-

detto Istituto, i quali emaneranno le norme per il suo funzionamento e per le relative operazioni, nonchè quelle per la emissione e l'ammortamento delle obbligazioni di cui al successivo art. 5.

Sono applicabili allo svolgimento dell'attività ed all'amministrazione della Sezione le norme statutarie e regolamentari del Banco di Napoli.

Art. 4.

Presso la Direzione della sezione potrà essere istituito un Comitato tecnico-consultivo presieduto dal direttore generale del Banco di Napoli o, per sua delega, da un funzionario del Banco stesso.

Il Comitato tecnico-consultivo si compone di un numero di membri non superiore a cinque e, cioè, del presidente o di chi lo sostituisce, del direttore della Sezione e di tre membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, scelti fra le persone che abbiano particolare competenza tecnica.

Il Comitato tecnico-consultivo darà parere sulle richieste di finanziamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli. Al Comitato stesso potrà essere richiesto il parere consultivo su questioni che interessino l'attività della Sezione medesima.

Art. 5.

In relazione alle operazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, la predetta Sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni per il valore nominale complessivo pari all'ammontare delle operazioni compiute, assistite da tutte le garanzie e dai privilegi previsti dal decreto stesso, nonchè dai fondi di dotazione e di riserva di cui al precedente art. 2 e dalla massa di rispetto del Banco di Napoli.

Art. 6.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente saranno del valore nominale di lire mille ciascuna e potranno essere emesse in certificati unitari o multipli, nominativi o al portatore e con durata non superiore ad anni venti.

Esse saranno soggette al bollo di lire due per ogni titolo, ed esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti o futuri a favore dell'Erario e degli Enti locali; saranno assimilate ad ogni effetto alle cartelle degli Istituti di credito fondiario; ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; saranno comprese nell'elenco dei titoli sui quali dall'Istituto di emissione sono consentite anticipazioni e potranno inoltre essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quali depositi cauzionali.

Art. 7.

Annualmente sul fondo di dotazione conferito dal Banco di Napoli verrà liquidato, in sede di chiusura di esercizio, a favore dell'azienda bancaria del detto Istituto, un interesse pari al saggio ufficiale di sconto, maggiorato di non oltre tre punti.

Gli utili netti annuali della Sezione saranno quindi così ripartiti:

a) per sei decimi al fondo di riserva della Sezione;

b) per due decimi per l'istituzione di premi di incoraggiamento a favore di aziende industriali meritevoli;

c) per due decimi alle prime obbligazioni favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Napoli, fatta eccezione degli utili derivanti dalla gestione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 *febbraio* 1947, *n.* 40; RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI (*Pubblicato nella G. U. n.* 51 *del* 3 *marzo* 1947).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 374, concernente provvedimenti per le provincie meridionali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate a riservare agli stabilimenti industriali del Lazio, della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie e della Sicilia, le forniture e le lavorazioni ad esse occorrenti, in una misura non inferiore al sesto del loro ammontare globale.

Le forniture e le lavorazioni predette possono essere subordinate alla condizione che siano effettuate in un termine da stabilire secondo le esigenze dei servizi.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni della Marina militare e delle Ferrovie dello Stato, per le quali rimangono in vigore le norme dei decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 *dicembre* 1947, *n.* 1419; DISPOSIZIONI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI (*Pubblicato nella G. U. n.* 293 *del* 22 *dicembre* 1947).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del Lavoro, in Roma, è istituita una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica distinta da quelle della Banca predetta.

Presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono tenute separate gestioni per le operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali, rispettivamente, del Mezzogiorno d'Italia, compresa la Sardegna, e della Sicilia, quando le operazioni stesse siano compiute secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il patrimonio della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è costituito, oltre che dal fondo di garanzia di cui all'art. 6, da un fondo di dotazione di 275 milioni da versarsi entro il 31 dicembre 1947 e apportato, per lire 100 milioni dallo Stato, per lire 100 milioni dalla Banca nazionale del Lavoro, per lire 50 milioni dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e per lire 25 milioni dall'Istituto centrale delle banche popolari italiane.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriore conferimento da parte degli Istituti indicati nel comma precedente e di altri Istituti di credito che si

propongono di svolgere attività in favore delle medie e piccole imprese industriali e che, al pari di quelli di cui al precedente comma, sono, a tal fine, autorizzati a partecipare al fondo di dotazione della Sezione, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni. Le quote di conferimento non possono essere inferiori a 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato esecutivo della sezione ed approvate dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

La Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro esercita il credito a favore delle medie e piccole aziende industriali, comprese quelle navali, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del Lavoro, degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle banche popolari, nonché degli altri Istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione.

Essa utilizza le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione, dalle anticipazioni ottenute, dal risconto e dalle operazioni previste dallo statuto od autorizzate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Può utilizzare anche il fondo di garanzia, nel limite massimo dei nove decimi.

Art. 4.

Il Comitato esecutivo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio. Esso è presieduto dal Presidente della Banca stessa, ed è composto da:

1) due rappresentanti del Ministero del tesoro;
2) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
3) un rappresentante del ministero della marina mercantile;
4) il direttore generale della Banca nazionale del Lavoro;
5) un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e dell'Istituto centrale delle banche popolari, designato d'accordo tra essi;
6) da un rappresentante eletto dagli altri partecipanti alla costituzione del fondo di dotazione.

Il Comitato nomina nel suo seno il vice presidente.

Art. 5.

Il Collegio sindacale della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Esso è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti designati rispettivamente:

1) uno effettivo e uno supplente, dal Ministero del tesoro;

2) uno effettivo e uno supplente, dal Ministero dell'industria e commercio;

3) uno effettivo dalla Banca nazionale del Lavoro;

4) uno effettivo scelto d'accordo dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e dall'Istituto centrale delle banche popolari;

5) uno effettivo dagli altri partecipanti, o in mancanza di questi, dai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

Presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è costituito un fondo di garanzia di lire 2 miliardi, a copertura dei quali saranno imputati gli introiti dipendenti dai finanziamenti concessi a norma del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, e successive modificazioni.

Detta somma di lire due miliardi è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate di lire un miliardo ciascuna, negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

Art. 7.

Il bilancio annuale della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro è presentato dal Comitato esecutivo all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, l'ordinamento e l'attività della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro saranno disciplinate con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione.

Art. 9.

Presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono costituiti fondi di garanzia rispettivamente di lire due miliardi e lire un miliardo, a copertura dei quali saranno imputati gli introiti dipendenti dai finanziamenti concessi a norma del decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449 e successive modificazioni.

Dette somme di lire due miliardi e lire un miliardo sono intanto anticipate dal Tesoro dello Stato in due rate uguali di lire un miliardo e lire 500 milioni, rispettivamente, negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.

Art. 10.

Alle adunanze dei Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni per il credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia partecipa con voto delibe-

rativo un rappresentante per ciascuno dei Ministeri indicati nell'art. 4 quando deve essere trattata materia relativa all'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Gli statuti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia devono essere opportunamente modificati ed approvati in conformità dell'art. 8.

Art. 12.

Gli utili netti che risultano dai bilanci annuali delle gestioni per il credito alle medie e piccole industrie delle Sezioni, dopo detratto l'interesse del 5% per le partecipazioni versate, sono accantonati in un fondo di riserva.

La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia nella misura del 70% della perdita stessa.

Il residuo 30% è a carico del conto economico delle gestioni per il credito alle medie e piccole industrie.

Art. 13.

Il credito che le Sezioni possono concedere ad ogni singola azienda non deve superare nel complesso la somma di lire 15 milioni.

Art. 14.

Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro a norma del presente decreto e dello statuto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 1, penultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

La Sezione è esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso, la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del Lavoro corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia per quanto ha attinenza alle operazioni ed all'attività creditizia esercitate a norma del presente decreto.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598; DISPOSIZIONI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicato nella G. U. n.* 21 *del* 27 *gennaio* 1948).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nelle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'isola d'Elba e nei Comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino quale risultava anteriormente alle modifiche apportate con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento degli stabilimenti esistenti nei territori predetti non sono soggette alle disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

Art. 2.

I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sorgeranno nei territori di cui al precedente articolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Parimenti sono esenti da tale pagamento le macchine ed i materiali di ogni specie che saranno destinati, entro il termine sopra menzionato, all'ampliamento, alla trasformazione e alla ricostruzione degli stabilimenti già esistenti nei territori stessi.

Per i materiali e le macchine suddetti, l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà.

Le esenzioni e la riduzione sono consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Resta fermo, per l'introduzione nei confini delle merci di cui ai primi due commi del presente articolo, l'osservanza delle norme che regolano le importazioni dall'estero.

Art. 3.

Per gli stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Art. 4.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattivazione.

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2584.

Art. 5.

Il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 è soggetto a imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 200.

L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria e il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Art. 6.

Le autorità preposte alla distribuzione della energia elettrica stabiliranno programmi nazionali di ripartizione dell'energia in modo che, alle industrie dei territori indicati nell'art. 1 sia assicurato un rifornimento proporzionalmente non inferiore a quello delle industrie dei territori rimanenti.

Art. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per i trasporti sono autorizzati ad eseguire, secondo le rispettive competenze, le opere pubbliche indicate nel presente decreto, salvo, per quanto concerne le opere ferroviarie, quelle necessarie ai raccordi con gli stabilimenti stessi.

Il Ministro per i trasporti potrà accordare tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione delle industrie predette.

Art. 8.

Gli organi cui spetta la concessione o l'approvazione di finanziamenti industriali assistiti da contributi o garanzie statali, ovvero erogati direttamente dallo Stato, devono riservare una quota dei finanziamenti stessi per soddisfare le esigenze industriali dei territori indicati nell'art. 1.

Art. 9.

Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti sino al complessivo importo di lire 10 miliardi, con il concorso e la garanzia dello Stato, a norma dell'articolo seguente.

Alla ripartizione fra le due sezioni della predetta somma di 10 miliardi, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative a finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, già stabilite dai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417 e dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 10.

Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di dieci anni.

Lo Stato inoltre garantisce il 70% della perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti suddetti.

Le modalità di concessione del contributo e della garanzia di cui ai precedenti comma, sono stabilite con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti di stabilimenti industriali da altre provincie nei territori indicati nell'art. 1, sempre che tali trasferimenti siano autorizzati dal Ministro per l'industria, sentita la Commissione centrale per l'industria.

Art. 12.

Il Ministro per l'industria e il commercio promuoverà, di concerto col Ministro per il tesoro, il coordinamento delle leggi per l'organizzazione economica del Mezzogiorno e della Sardegna.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO-LEGGE 6 *ottobre* 1948, *n.* 1199; MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA (*Pubblicato nella G. U. n.* 233 *del* 6 *ottobre* 1948).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni alla imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, sono modificate come appresso:

a) per ogni Kwo di energia elettrica impiegato per uso di illuminazione lire 4;

b) per ogni Kwo di energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili lire 2,50.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata alle aliquote minori di cui alla seguente lettera *c*);

c) per ogni Kmo di energia impiegata in usi di forza motrice:

lire 0,50 fino a 6000 Kwo di consumo nel mese;
lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6001 a 200.000 Kwo;
lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwo.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alla aliquota di lire 0,50 per Kwo l'energia elettrica impiegata:

a) in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice);

b) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés;

c) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 2 — allegato H — al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, è stabilita in lire 8000 per Kilowatt-anno allorquando la potenza installata non superi i 5 Kilowatt.

Qualora la potenza installata non superi 1/8 di Kilowatt e l'energia elettrica sia destinata alla illuminazione di case di abitazione e di ambienti adibiti ad uso agricolo, la misura massima del canone annuo è stabilita in lire 4000 per Kilowatt-anno.

Art. 3.

Per le località indicate all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le aliquote d'imposta per l'energia elettrica, di cui al precedente art. 1, e le misure massime dei canoni annui, di cui all'art. 2, sono, per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ridotte alla metà.

Art. 4.

Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuate dal 20 ottobre 1948, per le officine ammesse a presentare dichiarazione mensile ed, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal 1° novembre 1948, per quelle ammesse a presentare dichiarazione bimestrale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

LEGGE 3 *dicembre* 1948, *n.* 1387; CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 *ottobre* 1948, *n.* 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA (*Pubblicata nella G. U., n.* 283 *del* 4 *dicembre* 1948).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, concernente modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

LEGGE 29 *dicembre* 1948, *n.* 1482; NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598, *e* 5 *marzo* 1948, *n.* 121; NONCHÉ DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 *dicembre* 1947, *n.* 1419, PER QUANTO RIGUARDA L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 3 *del* 5 *gennaio* 1949).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, con le seguenti modifiche:

Art. 2: Al secondo comma, dopo le parole: « alla ricostruzione », aggiungere: « ed alla riattivazione ».

Art. 4: Al primo comma, dopo le parole: « di pubblica utilità », aggiungere: « e sono altresì dichiarate urgenti ed indefferibili a tutti gli effetti di legge ».

Art. 7: Al secondo comma, alle parole: « potrà accordare », sostituire: « accorderà ».

Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e l'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quest'ultimo con la seguente modifica:

Art. 10- Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 2.

Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispet-

tivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priorità è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli artt. 6, 9, comma primo e secondo, e 10 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 3.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.

Art. 5.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:

a) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera *a*) del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944.

Art. 6.

Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le Sezioni di credito industriale degli Istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonché dalla graduale

emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette Sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1496, n. 244.

Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70% della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per la durata non superiore ai dieci anni entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121

Art. 7.

Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento.

Art. 8.

I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la Sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal Comitato tecnico consultivo, istituito con l'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di Comitato tecnico amministrativo.

I predetti Comitati sono tutti integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri del tesoro, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, e di un rappresentante della Regione.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sicilia, il rappresentante della Regione è designato dalla Giunta regionale siciliana.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sardegna e dal Banco di napoli, partecipa alle deliberazioni del Comitato competente, fino alla costituzione delle Assemblee regionali:

a) per il Banco di Sardegna, un rappresentante eletto dalla Consulta sarda;

b) per il Banco di Napoli il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia alla quale l'operazione di credito si riferisce.

Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6.

Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti.

Art. 9.

Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50%.

Non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.

Art. 10.

I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.

La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

LEGGE 9 *marzo* 1949, *n.* 77; APPLICABILITÀ AI COMUNI APPARTENENTI ALLE PROVINCE DI FROSINONE E DI LATINA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 68 *del* 24 *marzo* 1949).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 — con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 — si intendono applicabili a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e di Latina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 18 *aprile* 1950, *n.* 258; CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER ACQUISTO DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E MEZZI STRUMENTALI VARI (*Pubblicata nella G. U. n.* 122 *del* 29 *maggio* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità, afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo art. 3.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane — comprese quelle di trasporto — per acquisti nel-

l'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori, in conformità della presente legge.

Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.

Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

I finanziamenti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto coi Ministri specificamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti.

Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo art. 5, nonché le garanzie che dovranno assistere le operazioni.

Art. 5.

I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciute valide.

Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto, quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4 si avvale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi compresa la facoltà di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione previo parere favorevole del Ministro specificamente competente per la materia e del Ministro per il tesoro.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.

Art. 7.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni

dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e dell'art. 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto Mobiliare Italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° settembre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 9 *maggio* 1950, *n.* 261; AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 122 *del* 29 *maggio* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la concessione di prestiti decennali rinnovabili di 6,1 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, di 2,9 miliardi alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia e di un miliardo alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

Dette somme verranno utilizzate dalle predette Sezioni di credito per concedere finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Sulle disponibilità che si costituiranno sul conto speciale (Fondo-lire) per l'esercizio finanziario 1950-51, in eccedenza alla somma di lire 100 miliardi prevista al capitolo 320 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare l'ulteriore somma di lire 10 miliardi e a destinarla alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale di cui al precedente art. 1, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni e modalità stabilite dalla presente legge.

Qualora le effettive disponibilità in conto Fondo-lire 1950-51 non siano sufficienti, la spesa di cui al precedente comma sarà finanziata con le somme che si renderanno disponibili sul Fondo-lire 1951-52.

Art. 3.

Per i prestiti di cui al primo comma dell'articolo precedente sarà dovuto allo Stato un interesse dell'uno e mezzo per cento.

Le modalità relative alla restituzione di prestiti, da iniziarsi trascorso un decennio dalla effettiva somministrazione di essi, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, fermo restando che i mutui concessi dalle Sezioni di credito indicate all'art. 1 non dovranno gravare sui mutuatari, per interessi, diritti di commissione e spese accessorie, in misura superiore al cinque per cento.

Art. 4.

I prestiti di cui al precedente art. 1 saranno utilizzati prevalentemente per la concessione di finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali.

Art. 5.

Entro il limite complessivo delle somme ad esso dovute per interessi di cui ai precedenti articoli, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concorrere nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale indicate nell'art. 1 effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonchè su quelli previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Le modalità di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del quattro per cento annuo per la durata massima di dieci anni, saranno stabilite con successivo decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.

Art. 6.

Le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,1 miliardi la Sezione del Banco di Napoli, lire 2,9 miliardi la Sezione del Banco di Sicilia e lire un miliardo la Sezione del Banco di Sardegna, da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle obbligazioni emesse a norma del precedente comma si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, costitutivo della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli e le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante norme integrative per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Art. 7.

In corrispondenza alla effettiva disponibilità sul conto speciale (Fondo-lire) degli ulteriori 10 miliardi di cui all'art. 2, le Sezioni di credito industriale indicate

all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di ulteriori 10 miliardi, nelle stesse proporzioni e alle stesse condizioni previste dal precedente art. 6.

Art. 8.

Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al quattro per cento e per la durata massima di anni dieci, in modo che i mutui concessi dalle Sezioni di credito sopra indicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al cinque per cento.

Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si farà fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7.

La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 è stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 9.

Ai prestiti concessi dal Tesoro alle Sezioni di credito industriale ed alle operazioni tutte di cui alla presente legge sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge è addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per i prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

Art. 11.

Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge debbono essere deliberate dai Comitati di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 12.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è così modificato:

« Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il com-

mercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni è prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti ».

Art. 13.

Le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successivi provvedimenti sull'industrializzazione dell'Italia meridionale e delle Isole, sono estese ad ogni effetto con la presente legge agli interi territori delle provincie di Latina e Frosinone.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 22 *giugno* 1950, n. 445; COSTITUZIONE DI ISTITUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE (*Pubblicata nella G. U. n.* 157 *del* 12 *luglio* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha la facoltà di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale, salve le competenze delle Sezioni o gestioni di credito alle medie e piccole industrie regolate dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 o che saranno all'uopo opportunamente coordinate con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Alla costituzione degli Istituti di cui all'art. 1 possono partecipare fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrativa, gli Istituti e aziende di credito, di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e gli Istituti ed Enti finanziari.

Art. 3.

Gli istituti di cui all'art. 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltrechè dal proprio fondo di dotazione, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonchè dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.

Art. 4.

Agli Istituti regionali di cui alla presente legge è vietata la raccolta del risparmio ordinario.

Art. 5.

Il credito che gli Istituti di che trattasi possono concedere ad ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di L. 50.000.000.

Art. 6.

Le operazioni che saranno effettuate dagli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi, presenti o futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art. 1 penultimo comma del decreto legisativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. Gli Istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. In compenso i detti istituti corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGGE 10 *agosto* 1950, *n.* 646; ISTITUZIONE DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA PER IL MEZZOGIORNO) (*Pubblicata nella G. U. n.* 200 *del* 1° *settembre* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE PROGRAMMI E NORME DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 1.

I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il decennio 1950-960, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia Meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano su accennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Art. 2.

Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita con sede in Roma, la « Cassa per

opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalità giuridica.

Art. 3.

La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e di Frosinone, all'isola d'Elba e a Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Art. 4.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario, devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tale fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al 1° comma dell'art. 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessari ai programmi già approvati.

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonchè degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato.

Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti, da farsi con preferenza assoluta su altri, saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato, per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia Meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

Art. 6.

I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di cento miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di cento miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediate le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

Art. 7.

Per l'attuazione di opere di interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e — con l'auto-

rizzazione del Comitato dei Ministri — concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Art. 8.

La Cassa affida normalmente l'esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.

La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto può essere prorogata per due quadrienni.

Titolo II

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DELLA CASSA

Art. 10.

Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

1°) L. 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformità dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

2°) L. 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fonfo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

3°) L. 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con l'entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonché dai seguenti provvedimenti:

decreto legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concerente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto Ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzo di vendita dei fiammiferi;

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuite alla Cassa:

1°) L. 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

2°) L. 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti — per detto esercizio finanziario — al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

c) per ciascuno degli esercizi finanziari, decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 80 miliardi.

Art. 11.

Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto Mobiliare Italiano — a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di privati — sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.

Art. 12.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 incluso, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate.

Art. 13.

All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera B, dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera A) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del Bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di 1000 miliardi di lire nel periodo di dieci anni.

Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.

Art. 14.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 l'onere delle operazioni finanziarie — cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di cento miliardi annui — è a carico dello Stato.

Art. 15.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli artt. 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 10.

Art. 16.

La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garazia in tutto o in parte — previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera a) dell'art. 11.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

1°) ad ammettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2°) a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.

Art. 17.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11 sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico.

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal 1° comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.

Art. 18.

Qualora la Cassa, alla fine del decennio, non avesse conseguito l'ammontare effettivo di mille miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 19.

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.

TITOLO III

ORGANI E AMMINISTRAZIONI DELLA CASSA

Art. 20.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:

a) di un Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica; su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due Vicepresidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa.

Art. 21.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei conti fra i Consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

La presidenza spetta ad un consigliere della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione, a carattere continuativo presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

d) richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Art. 22.

Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o dagli Enti pubblici è assunto con contratto a termine.

La Cassa rimborsa alle Amminisrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

Art. 23.

Il Presidente del Comitato dei Ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita.

Art. 24.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25.

I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'art. 4 dal Comitato dei Ministri — saranno predisposti dalle Amministrazioni delle Regioni di intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'art. 1.

Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà di intesa con le Amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8.

Della spesa per lavori pubblici compresa nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'art. 38 dello Statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Della spesa per opere pubbliche compresa nei detti programmi da eseguire in Sardegna, sarà tenuto conto ai fini dell'art. 8, ultimo comma, dello Statuto Speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 26.

In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16 e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di cinque centesimi per ogni cento lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

Art. 27.

L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.

Art. 28.

Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

La Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

La Cassa, si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 29.

Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato.

Art. 30.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

LEGGE 6 *ottobre* 1950, *n.* 835; RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPRENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 245 *del* 24 *ottobre* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle Regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

LEGGE 4 *novembre* 1950, *n.* 922; FINANZIAMENTI IN LIRE A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE (*Pubblicata nella G. U. n.* 276 *del* 1° *dicembre* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di 20 miliardi di lire dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1950-1951 e a destinarla alla concessione di finanziamenti alle imprese industriali, escluse quelle previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 258, che intendano acquistare in Italia o all'estero, con pagamento in lire, macchinari e attrezzature industriali varie.

Art. 2.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati, sino alla concorrenza dei due quinti, ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 3.

Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 6 *ottobre* 1950, *n.* 835; RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPRENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 245 *del* 24 *ottobre* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle Regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

LEGGE 4 *novembre* 1950, *n.* 922; FINANZIAMENTI IN LIRE A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE (*Pubblicata nella G. U. n.* 276 *del* 1° *dicembre* 1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di 20 miliardi di lire dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1950-1951 e a destinarla alla concessione di finanziamenti alle imprese industriali, escluse quelle previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 258, che intendano acquistare in Italia o all'estero, con pagamento in lire, macchinari e attrezzature industriali varie.

Art. 2.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati, sino alla concorrenza dei due quinti, ad imprese che svolgano la loro attività nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Art. 3.

Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 27 *novembre* 1951, *n.* 1611; MODIFICAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, N. 1482, CONTENENTE « NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, n. 1598 E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHÉ DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE » (*Pubblicata nella G. U. n.* 22 *del* 26 *gennaio* 1952).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è modificato nel senso che alla lettera *a)* è aggiunto:

« ...ed ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto... ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 22 *marzo* 1952, *n.* 166; ISTITUZIONE DI UN COMITATO ESECUTIVO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E NUOVE NORME PER I PRESTITI ESTERI (*Pubblicata nella G. U. n.* 77 *del* 31 *marzo* 1952).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominerà nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni.

La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

In deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera *a)* dell'art. 11 della legge medesima. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'art. 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa, sia per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale.

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni

assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto art. 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

Le opere comprese nel piano decennale deliberato dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono dichiarate di pubblica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno.

Resta ferma la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza contemplata dall'art. 4 della stessa legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 30 *giugno* 1952, *n.* 763; NORME PER L'ASSUNZIONE, A CARICO DEL BILANCIO, DELLA SPESA DI LIRE 10 MILIARDI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 160 *del* 12 *luglio* 1952).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle disponibilità del conto speciale (Fondo-lire 1950-51), per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma, le Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate ad emettere le obbligazioni previste dall'art. 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 sarà fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 25 *luglio* 1952, *n.* 949; PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (*Pubblicata nella G. U. n.* 174 *del* 29 *luglio* 1952).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Cassa per il Mezzogiorno

Art. 1.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti ».

Art. 2.

Alla lettera *c*) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituite le seguenti:

« *c*) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

« *d*) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

« *e*) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

« *f*) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi ».

CAPO II
(*Omissis*).

CAPO III
(*Omissis*).

CAPO IV
(*Omissis*).

CAPO V
Credito a medio termine alle medie e piccole industrie.

Art. 17.

E' istituto l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.

Art. 18.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) effettuare finanziamenti contro cessioni in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari o buoni pluriennali,

emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Le operazioni di riscontro di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli, già costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370 (1), e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonchè i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine.

Art. 20

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:

a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

---

(1) Norme per la vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna dei buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi.

I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi.

Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1° luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.

Art. 21.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

Art. 22

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

Art. 23.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;

c) tre dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le designazioni saranno fatte con le modalità che verranno stabilite dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, nelle rispettive competenze.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste dall'art. 29.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriali per il credito e risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 24.

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto può compiere;

b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 o che dovrà fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;

c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 25;

d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 29;

e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 23.

Art. 26.

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 18. Tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

Art. 27.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 28.

Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 29.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Art. 30.

Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6.

Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Art. 31.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 32.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nonchè per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello Statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Capo VI

Credito all'artigianato.

Art. 33.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi delle imprese artigiane.

Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.

Art. 34.

La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sarà fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 35.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) il Banco di Napoli;
b) il Banco di Sicilia;
c) la Banca nazionale del lavoro;
d) il Monte dei Paschi di Siena;
e) l'Istituto di San Paolo di Torino;
f) il Banco di Sardegna;
g) l'Istituto centrale delle banche popolari;
h) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
i) le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria;
l) le banche popolari e cooperative;
m) le casse rurali ed artigiane;
n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane.

Art. 36.

Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo art. 49.

Art. 37.

E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'art. 35.

L'importo del fondo è di lire 1500 milioni, che sarà conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato

tecnico, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio.

Art. 38.

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.

La Cassa potrà altresì essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni.

Art. 39.

Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare al fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinario.

Art. 40.

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'Ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2755 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.

Art. 41.

Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'art. 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'art. 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera *b)* dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera *c)* dell'articolo suddetto.

L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario.

Art. 42.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 43.

Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) nove dal Ministro per il tesoro, di cui cinque indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane;

b) due dal Ministro per l'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei Consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito di cui all'art. 35. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di cui all'art. 48.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio tra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomina hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 44.

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

b) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 45;

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 48;

d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'art. 35, che la Cassa potrà assumere.

Art. 45.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 43.

Art. 46.

Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 34. Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

Art. 47.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.

Art. 48.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.

Art. 49.

La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1956, e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 34 della presente legge.

Art. 50.

Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51.

La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 52.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonchè per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

CAPO VII

(*Omissis*).

CAPO VIII

(*Omissis*).

CAPO IX

(*Omissis*).

CAPO X

(*Omissis*).

CAPO XI

(*Omissis*).

CAPO XII

Disposizioni finali.

(*Omissis*).

Art. 83.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 84.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEGGE 9 *aprile* 1953, *n.* 297; PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI (*Pubblicata nella G. U. n.* 102 *del* 5 *maggio* 1953).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 9.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è autorizzata a costruire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge stralcio sulla riforma agraria.

Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari ed obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della presente, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica.

(*Omissis*).

LEGGE 11 *aprile* 1953, *n.* 298; SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 102 *del* 5 *maggio* 1953).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

CAPO I

Disposizioni concernenti l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER)

Art. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di che all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art. 3.

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale partecipano, oltre alla Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, il Banco di Napoli nella misura del 40% del fondo stesso, e, nella misura del 20% complessivamente, le Casse di risparmio ed altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Art. 4.

Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'art. 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sarà provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso l'Istituto medesimo.

A tale credito sarà aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma così risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprietà per il loro valore di bilancio.

La differenza sarà rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2%.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, incompatibili con la presente legge.

Capo II

Disposizioni concernenti l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Medie e Piccole Industrie in Sicilia (IRFIS)

Art. 6.

L'istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sicilia.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

Art. 7.

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia partecipa la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20.

Capo III

Costituzione del Credito Industriale Sardo (C.I.S.)

Art. 8.

E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sardegna.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

Art. 9.

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sarà determinato dallo statuto.

Art. 10.

Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'art. 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sarà determinata con legge regionale, nonché il Banco di Sardegna di cui all'art. 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attività e passività sono trasferite al credito industriale sardo, con le facilitazioni indicate nell'art. 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le altre garanzie, reali e personali, che assistono le operazioni compiute dalla Sezione stessa.

Capo IV

Disposizioni comuni per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito Industriale Sardo

Sezione I — Mezzi finanziari e operazioni.

Art. 11.

I mezzi per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo speciale di cui all'art. 12;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli Istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio credito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

E' vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 12.

E' costituito, presso ciascuno degli Istituti di cui al presente capo, un « Fondo speciale » a cui sono attribuiti:

a) le somme versate dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini del successivo art. 19, lettera b);

b) gli utili di gestione dei rispettivi Istituti, detratte le somme da attribuire ai partecipanti nella misura percentuale dei fondi di dotazione non superiore al limite che verrà determinato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nonché una somma da destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio.

Al predetto « Fondo speciale » sono addebitate le perdite degli Istituti medesimi emergenti dai rispettivi conti economici, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Saranno altresì versate:

1) ai « Fondi speciali » presso l'ISVEIMER e l'IRFIS le disponibilità nette che man mano riaffluiranno a seguito della estinzione dei prestiti fatti impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni suddette a termini degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, n. 763;

2) al « Fondo speciale » presso il CIS le somme versate nel fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché nel fondo costituito a termini dell'art. 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma che, a termini dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe dovuto essere destinata alla concessione di un nuovo prestito alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione

di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini e le modalità per l'afflusso al « Fondo speciale » delle somme di che ai precedenti numeri 1) e 2) saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato. interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le vigenti norme su l'amministrazione e l'impiego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1) e 2) non si applicano alla parte dei fondi stessi da versare come sopra ai « Fondi speciali » previsti dal presente articolo.

Ferme restando le garanzie che il Tesoro ha assunto per le citate leggi riguardo le operazioni delle Sezioni di credito industriale dei citati Banchi, i relativi versamenti all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS saranno fatti al netto di eventuali perdite.

Art. 13.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 14.

Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente capo possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo art. 16, e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 15.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono convenire la costituzione di privilegi su

impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 16.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma dell'art. 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

— per i mutui, i dieci anni;
— per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
— per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Gli Istituti di che al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 17.

Sono estese all'ISVEIMER, al CIS e all'IRFIS le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Le suddette agevolazioni fiscali, per quanto riflette l'ISVEIMER, sostituiscono a partire dall'entrata in vigore della presente legge, quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, succesivamente prorogate al 15 maggio 1955 con la legge 8 luglio 1950, n. 492.

Art. 18.

In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di che all'art. 12, sarà attribuito pro quota agli enti conferenti mentre la rimanenza dei fondi di dotazione sarà ripartita pro quota tra i partecipanti.

Sezione II — Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 19.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del comma *a*) dell'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché altre somme a dette finalità destinate per decisione del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso, per partecipare:

a) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonché alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

b) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12.

Art. 20.

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di che alla lettera *a*) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40%.

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinerà alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61%;

Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia 29%;

Credito industriale sardo, 10%; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione di fondi speciali.

Art. 21.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinché siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratterische di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

La Cassa è ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 22.

Allorquando, a norma delle leggi che la disciplinano, la Cassa del Mezzogiorno cesserà dalle sue funzioni, i diritti ad essa spettanti saranno trasferiti al Ministero del tesoro.

Sezione III — Disposizioni per l'organizzazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo.

Art. 23.

I presidenti degli Istituti di cui al presente capo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il presidente del comitato dei Ministri per il mezzogiorno.

La nomina dei presidenti dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo dovrà avvenire di intesa con il Presidente delle rispettive Regioni.

Art. 24.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

Ai dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione autonoma della Sardegna, possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Art. 25.

Sono chiamati a far parte, come mebri effettivi dei Collegi sindacali degli Istituti di cui al presente capo, un sindaco, il quale assume la carica di presidente, di nomina del Ministro per il tesoro, ed un altro di nomina del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 26.

I direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Art. 27.

I contratti di lavoro del personale degli Istituti di cui al presente capo saranno determinati dai rispettivi Consigli di amministrazione, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere.

Con il consenso delle banche interessate e con deliberazione dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo, possono essere comandati a prestare servizio, presso tali enti, dipendenti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

Art. 28.

Con le modalità di cui all'art. 23 sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Credito industriale sardo e alle modificazioni degli statuti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia conseguenti all'applicazione della presente legge e a quelle che si rendessero successivamente necessarie.

Sezione IV — VIGILANZA.

Art. 29.

Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni integrative e modificative, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Sezione V — AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E LIQUIDAZIONE.

Art. 30.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione degli Istituti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

FUSIONE DEL BANCO DI SARDEGNA
E DELL'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Art. 31.

Il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, istituito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono fusi in un unico istituto di credito di diritto pubblico che conserva la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Art. 32.

La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 33.

Lo statuto determinerà il nuovo fondo di dotazione dell'Istituto, a formare il quale concorrerà il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna quale verrà a risultare alla data della fusione.

Art. 34.

Il Banco di Sardegna è tenuto ad investire in operazioni di credito agrario costantemente una somma pari alle operazioni di credito agrario in essere presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione, più la metà degli ulteriori mezzi che si renderanno disponibili per l'esercizio del credito.

Limitatamente a tali operazioni, al Banco di Sardegna, compete il trattamento tributario goduto dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 35.

Il Banco è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal presidente e da nove membri, dei quali tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna e tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna.

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, incompatibili con la presente legge.

Titolo III

MODIFICAZIONE ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419

Art. 37.

A partire dal 1° gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'ISVEIMER e l'IRFIS, le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

A partire dalla stessa data, la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sarà annualmente versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

LEGGE 22 *dicembre* 1953, *n.* 955; DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI (*Pubblicata nella G. U. n.* 299 *del* 31 *dicembre* 1953).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(*Omissis*).

TITOLO II

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

Art. 20.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della citata legge:

a) a riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 17 ed al quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 21.

Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

Art. 22.

Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai quattro anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

Art. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati

espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di risconto. Alla scadenza degli effetti riscontati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 18 della legge sopra citata.

Art. 24.

Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi. Esso è composto, oltre che dei 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera *b*) mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Art. 25.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 20; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 26.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'art. 25, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'art. 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Art. 27.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'art. 6 di detta legge.

Art. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè dagli Istituti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, le facilitazioni fiscali disposte dall'art. 6 della legge medesima.

Art. 29.

Alla spesa di cui all'art. 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'art. 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

LEGGE 16 *aprile* 1954, *n.* 135; PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE (*Pubblicata nella G. U. n.* 102 *del* 5 *maggio* 1954).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.

Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al capo V, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'art. 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958.

Art. 4.

Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Art. 5.

I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché quelli del Credito industriale sardo, nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente, sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile.

Art. 6.

Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampiamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge, nonché, a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 4 della presente legge.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre

che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 5 *gennaio* 1955, *n.* 13; ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE DELLA CASSA DEL MEZZOGIORNO ALL'ISOLA DEL GIGLIO (*Pubblicata nella G. U. n.* 20 *del* 26 *gennaio* 1955).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione della presente legge tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale e dell'isola d'Elba, sono estese ed applicabili senza alcuna eccezione anche all'intero territorio dell'isola del Giglio, interamente compresa nel comune di Isola del Giglio, della provincia di Grosseto.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 12 *febbraio* 1955, *n.* 38; FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE (*Pubblicata nella G. U. n.* 50 *del* 2 *marzo* 1955).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 11.250 milioni dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La somma predetta sarà assegnata all'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito industriale sardo (C.I.S.) rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Art. 2.

Con le somme assegnate ai sensi del precedente articolo ciascun Istituto costituirà un Fondo di rotazione a carattere permanente destinato alla concessione di finanziamenti, nell'ambito della propria competenza territoriale, per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.

Al fondo di cui al precedente comma affluiranno le quote di ammortamento per capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul Fondo nonché le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti del Fondo.

Ciacun Istituto contabilizzerà in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilità del Fondo di rotazione.

Nel caso di cessazione dall'attività di uno degli Istituti la quota ad esso assegnata ai sensi del precedente comma è riservata al Tesoro.

Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale del credito con l'intervento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 3.

I mutui concessi ai sensi della presente legge sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

Una quota di tale saggio nella misura del 3,50 per cento in ragione d'anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli Istituti e per il 70 per cento a carico del Fondo.

Art. 4.

Le deliberazioni di concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono comunicate, a cura degli Istituti di credito, al Ministero del tesoro e divengono esecutive dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso ne disponga la revoca o la sospensiva, con richiesta di riesame del provvedimento, in relazione alle finalità economico-sociali che il finanziamento si propone.

Art. 5.

Ai mutui previsti dalla presente legge, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtù si costruiranno, si amplieranno o si rammoderneranno e altresì al macchinario e a quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 6.

Le somme assegnate all'ISVEIMER, all'IRFIS, ed al CIS, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della presente legge, saranno inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati avranno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente art. 2 regoleranno con apposita convenzione i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 19 *marzo* 1955, n. 105; MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 646 (ISTITUZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO); ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, N. 1482, GIÀ MODIFICATA DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1951, N. 1611, CONTENENTE « NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598 E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHÉ DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE » (*Pubblicata nella G. U. n.* 72 *del* 29 *marzo* 1955).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:

« La presente si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina ».

Art. 2.

L'art. 5 lettera *a*), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo:

« *a*) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

Art. 3.

A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni,

con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

LEGGE 18 *luglio* 1956, *n.* 760; ESTENSIONE DELLE PROVVIDENZE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ALL'ISOLA DI CAPRAIA (*Pubblicata nella G. U. n.* 190 *del* 31 *luglio* 1956).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di Capraia Isola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 11 *gennaio* 1957, *n.* 5; NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI IMPRESE ARTIGIANE (*Pubblicata nella G. U. n.* 25 *del* 29 *gennaio* 1957).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 2.

All'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 3.

All'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 15 *Febbraio* 1957, *n.* 48; UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 65 *dell'*11 *marzo* 1957).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interesse della quota di prestiti di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico di mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. E', inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbigo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 29 *luglio* 1957, *n.* 634; PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO (*Pubblicata nella G. U. n.* 193 *del* 3 *agosto* 1957).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITA' DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art. 1.

La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso. Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciscun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di 1000 miliardi di lire contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.

Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 »; nel suc-

cessivo art. 18 alle parole: « alla fine del decennio » sono sostituite le parole: « alla fine del quindicennio ».

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio, devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60% della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40% degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

Il Comitato dei ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri ».

Art. 3.

Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni e integrazioni, non

può essere — nel complesso — rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

Art. 4.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione, nonchè istituzioni e attività di carattere sociale ed educativo.

Art. 5.

Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40% della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.

Art. 6.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibiltà di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori

siano sati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Per i Comuni degli stessi territori, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

Art. 7.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per l'esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per la esecuzione dei lavori.

Art. 8.

All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma: « Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

Art. 9.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione di energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

Art. 10.

Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la « Cassa » può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: « capitalizzando le annualità al tasso che annualmente » sono introdotte, tra lineette, le parole: « — per ciascun settore di intervento — ».

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30% della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attività è suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste, nonchè l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

I Contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: « la Cassa affida normalmente l'esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... ».

Art. 14.

La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle FF.SS. i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei LL.PP., con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

Titolo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per l'esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i previlegi vigenti per imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 16.

Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termine dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.

Art. 17.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate.

Titolo III

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 18.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi sino al 20% della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 75.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonchè l'ammontare di quest'ultimo sono stabilite dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10%, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Art. 19.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate a fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione di energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di oli minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonchè al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Art. 20.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi pre-

visti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 21.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi con il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale ed illuminazione, e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per l'espropriazione si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concesso, come contributo, la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, gl'Istituti nazionali assicurazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria e commercio e col Ministro per i lavori pubblici.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai comuni e quelli di cessione a ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

Art. 23.

Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un ente per la zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 19.

Art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli Istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributo nè siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo dell'attività industriale nel territorio di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da Istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

Art. 25.

Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

1) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14

dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

2) dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

3) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763, sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;

d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, sarà fissato, annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti.

Le somme da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera *e)* non potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25% delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Un importo pari almeno alla metà della detta somma sarà riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.SV.E.I.MER. e dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'ISVEIMER, il Banco di Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera *d)*.

Art. 26.

A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai « fondi speciali » di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60% alle disponibilità che dovranno affluire ai « fondi speciali » previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'art. 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Art. 27.

Per i prestiti di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al n. 2 dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.

Art. 30.

I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale.

Titolo IV

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

Art. 31.

L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svilgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento dei compiti affidati dalla Cassa e debbono esser corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

Art. 32.

L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

Art. 33.

Alle imprese, che nei territori indicati all'art. 18 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

Art. 34.

La parte non superiore al 50% degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponi-

bile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50% del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Art. 35.

Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere l'esenzione prevista dall'art. 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'art. medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50% del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una sopratassa pari al 50% della imposta medesima.

Art. 36.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Art. 37.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche, contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di fitto ultraventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Art. 38.

Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 18;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera *a*) per gli aumenti di capitale;

c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 18;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purchè l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Art. 39.

Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

Art. 40.

La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art. 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista dall'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art. 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 42.

L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni ».

Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le Amministrazioni delle regioni interessate.

Art. 43.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante obbligo per il beneficiario ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dallo Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente alla Cassa per il Mezzogiorno che adotterà misure opportune fino alla revoca del beneficio stesso.

Art. 44.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 8 *febbraio* 1958, *n.* 102; UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA, STIPULATO IL 30 *ottobre* 1956 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI, PER FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE (*Pubblicata nella G. U. n.* 59 *dell'*8 *marzo* 1958).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio, 1° febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interessi del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. È, inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO-LEGGE 24 *settembre* 1958, *n.* 918; PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, RELATIVO ALLE RIDUZIONI DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE (*Pubblicato nella G. U. n.* 233 *del* 26 *settembre* 1958).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, che apportò modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica.

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto gli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare le disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387;

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate di cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 1958 e si applicano alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni indicati negli articoli 1 e 2 della legge 19 marzo 1955, n. 105.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGGE 18 *luglio* 1959, *n.* 555; MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO (*Pubblicata nella G. U. n.* 186 *del* 4 *agosto* 1959).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la « Cassa » può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

Il Comitato può altresì autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo ».

Art. 2.

I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente:

« Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi del-

l'articolo seguente contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali ».

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Nel quinto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: « anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali », sono sostituite dalle seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse ».

Art. 6.

Il contributo di cui al comma sesto dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali.

Art. 7.

Dopo il nono comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Art. 8.

I commi decimo e undicesimo dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio di Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto

del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio ».

Art. 9.

L'art. 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio ».

Art. 10.

All'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:

« I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onore relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

Art. 11.

L'esenzione fiscale di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965.

Art. 12.

All'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla « Cassa » dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi

dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Art. 13.

Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'art. 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 30 *luglio* 1959, *n.* 623; NUOVI INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO (*Pubblicata nella G. U. n.* 198 *del* 19 *agosto* 1959).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad eser-

citare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i terrori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti in cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Art. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro per l'industria e il commercio — su proposto del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 — corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: *a*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito centrale, e *b*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

Art. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro per l'industria e il commercio, presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designati dal Ministro per il tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

g) da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e il commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Con decreti del Ministro per l'industria e il commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorirà:

a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi;

b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;

e) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;

f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Art. 7.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio — l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

Art. 8.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 10.

Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento.

All'onere derivante dalla riduzione del tasso di interesse di cui al comma che precede, calcolato in lire 2.100 milioni si provvede con la corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, destinata ad aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 11.

A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742;

b) di 4.500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1.140 milioni e 860 milioni.

Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (ISVEIMER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi.

Art. 12.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'art. 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico alberghiere. Per dette operazioni è escluso l'intervento del Mediocredito centrale.

All'art. 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, è aggiunto il seguente comma:

« Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Art. 13.

I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 11 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

I Consigli di amministrazione degli istituti a medio termine di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 11 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 14.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a)* e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b)* dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Art. 15.

Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui già stipulati.

Art. 16.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore ».

Art. 17.

A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrà luogo, a rate anticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta da presentarsi al Ministero del tesoro dall'Istituto finanziatore e recante l'elenco dei contributi che vengono a maturare nel corso del successivo semestre.

Art. 18.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'art. 25 lettera *c)*, lettera *d)*, lettera *e)*, della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di conces-

sione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro per il tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Art. 19.

Il testo dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonchè a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

Art. 21.

E' data facoltà al Comitato I.M.I. - E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose

vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 22.

In aggiunta agli importi indicati nell'art. 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'art. 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente art. 21.

Art. 23.

Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate in appositi capitoli del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista dagli articoli 11 e 15 della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CAPO II

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

LEGGE 25 *giugno* 1865, *n.* 2359; ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA (*Pubblicata nella G. U. dell'*8 *luglio* 1865).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Omissis (1)

Capo III

Della designazione dei beni da espropriarsi

Art. 16.

Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'Ingegneri, gli Architetti o Periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente Legge senza che sia necessario un nuovo Decreto del Prefetto.

Art. 17.

Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

---

(1) Il capo I ed il II della legge regolano la procedura da seguire per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera; sono quindi inapplicabili alle espropriazioni in favore di industrie meridionali, per le quali la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere è contenuta esplicitamente nelle leggi sulla industrializzazione.

Art. 18.

Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento (2) a norma dell'articolo 5 della presente Legge.

Art. 19.

Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.

Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell'Ingegnere Capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente, se invece le ravvisa meritevoli di considerazioni decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'Autorità da cui fu impartita l'approvazione.

Art. 20.

Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.

Art. 21.

Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'articolo 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorchè essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.

In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 22.

Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione

(2) Il regolamento non è stato mai emanato.

dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dall'Autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera.

L'espropriante può rinunciare alle espropriazioni delle zone attigue quando i proprietari si obbligano a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per l'esecuzione delle opere relative.

Tale rinunzia che dovrà essere approvata dall'Autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa, circa le zone anzidette.

Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facoltà di espropriare i beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia alla detta facoltà (3).

Art. 23.

A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più aver pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole. (Art. 62).

Capo IV

Dell'indennità e del modo di determinarla

Art. 24.

Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente Legge.

Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25.

Affinchè la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18.

---

(3) L'art. 22 è stato così modificato dal R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, art. 34.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.

Art. 26.

Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18, i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti al Sindaco il quale coll'assistenza della giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

Art. 27.

L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.

Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28.

L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.

Art. 29.

Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli espropriantì ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art. 30.

Il Prefetto (4) ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52, e potrà anche, udito il Consiglio di Prefettura, autorizzare il pagamento diretto dell'indennità per intero od in parte all'espropriato, quando sarà da questo o dall'espropriante somministrata a tutela dei diritti dei terzi idonea guarentigia.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

---

(4) Vedasi però la legge 3 aprile 1926, n. 686.

Art. 31.

Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli espropriantì, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del Circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32 (5).

Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice Decreto e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel Circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto.

Collo stesso Decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33.

Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34.

La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa Legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.

Art. 35.

Nessuna opposizione contro il Decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione a norma dell'art. 51.

Art. 36.

Non è necessario che le parti interessate sieno citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun Comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.

La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37.

Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell'espropriante.

---

(5) Circa nomina periti, forma della relazione, termini, onorari ecc. vedasi articoli 252 a 270 Cod. Proc. Civ.

Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'art. 24.

Si dividono poi a metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38.

Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle Leggi generali di procedura.

Art. 39.

Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita (6).

Art. 40.

Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41.

Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

Se il vantaggio di cui è detto qui sarà estimato a più di un quarto della indennità che secondo l'art. 40 sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile per giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39 semprechè il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile.

L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata a norma dell'art. 40.

In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'art. 40.

Art. 42.

L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

---

(6) In materia di determinazione di indennità furono emanati vari provvedimenti in deroga a quanto disposto dall'articolo sopra riportato. Particolare importanza ebbero i criteri contenuti nella Legge 15 gennaio 1885, n. 2892. *Risanamento della città di Napoli.*

Art. 43 (7).

Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione sieno state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44.

Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, nè a sopportare aumento di spesa pel riparto delle indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45.

Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46.

E' dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali (8).

---

(7) La legge sulle espropriazioni non vieta l'esecuzione di nuove opere sulle aree vincolate con i piani pubblicati, ma si limita ad escludere le opere stesse dal computo delle indennità.

(8) Sono quelle di cui agli art. 235-237 della Legge sui Lavori Pubblici.

Capo V.

Dell'espropriazione.

Sezione I. — Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.

Art. 47.

La relazione dei periti viene dal presidente del Tribunale trasmessa al Prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell'art. 37.

Art. 48 (9).

Il Prefetto ricevuta la relazione dei Periti, ordina all'espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte, a norma dell'art. 30, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronunzia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Nel Decreto in cui si pronuncia l'espropriazione, deve indicarsi l'ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito o il pagamento.

Art. 49.

Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.

Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50.

La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51.

Il Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai Periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto all'espropriante.

---

(9) Vedasi la legge 3 aprile 1926, n. 686.

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Sezione II. — Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità.

Art. 52.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

Art. 53.

Il Decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche (*registri immobiliari*), e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante (10).

Art. 54 (11).

Un estratto dei Decreti accennati nell'articolo precedente dev'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.

Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Art. 55 (12).

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non esista sovra

---

(10) Il regolamento del catasto accorda giorni 60, quello delle ipoteche un mese.

(11) Di solito il termine di giorni 5 non è rispettato. Ma ciò non produce conseguenze, in quanto i diritti degli interessati sono tutelati egualmente, decorrendo il termine utile per produrre opposizione dal giorno della pubblicazione ufficiale.

(12) Il Tribunale non può emettere il decreto di svincolo di un'indennità d'esproprio, se prima non sia stato notificato il Decreto di espropriazione e non siano trascorsi, senza opposizioni, i 30 giorni prescritti.

il fondo espropriato, nè siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate si sia stabilito d'accordo il modo di distribuire le indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Art. 56.

Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili.

Quando per altro le indennità non eccedano la somma di L. 200, dovranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal Regolamento di che all'art. 5 della presente legge (13).

Capo VI.

Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altre tali persone.

Art. 57.

Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta.

Art. 58.

I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta degli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 23, purchè tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del Circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.

Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.

---

(13) L'art. 56 è stato così modificato dalla Legge 18 dicembre 1879, n. 5188, serie 2ª. Il limite di L. 200 è stato elevato a L. 1000, con apportune garanzie, dall'art. 36 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.

Vedasi poi anche il comma 3° dell'art. 1 della Legge 3 aprile 1926, n. 686, modificato dalla Legge 21 agosto 1949, n. 609, nonché la circ. min. 11 maggio 1950, n. 19-12-1918.

Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai Periti nominati dal Tribunale a termini dell'articolo 32.

Art. 59

Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle Leggi civili.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'articolo 49.

Capo VII.

Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi che non sono stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Art. 60.

Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenere la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.

Esso non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore (14).

Art. 61.

Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'articolo 17 deve indicare i beni, che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizioni di essere rivenduti.

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante; nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perchè con suo Decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica.

---

(14) Questo comma (in corsivo) è stato abrogato dal R.D.L. 11 marzo 1923, numero 691.

Art. 62.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60.

Art. 63.

Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni esproprati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'articolo 60 della presente Legge.

Titolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capo I.

Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 64.

Gli intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'articolo 71.

Art. 65.

La domanda deve essere dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della provincia, in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66.

Trascorso il termine indicato nell'art. precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un Perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67.

Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68.

Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69.

Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal Perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà la occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal Perito è ammesso il richiamo all'Autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 51.

Art. 70.

Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel Decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

Capo II.

Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.

Art. 71 (15).

Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque, e e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti ed indifferibili dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Se poi l'urgenza, di chè nella prima parte di quest'articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il Prefetto ed attendere il provvedimento, il Sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con l'obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto la concessa autorizzazione.

Art. 72.

Il Prefetto col Decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata vien tosto soddisfatta.

Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Art. 73.

Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente Legge.

(*Omissis*).

---

(15) L'art. 71 è stato così modificato dalla Legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

R. DECRETO 14 *settembre* 1931, *n.* 1175; TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE.

TITOLO I

(*Omissis*).

TITOLO II

(*Omissis*).

TITOLO III

.....

CAPO III

IMPOSTE DI CONSUMO

Sezione I - *Omissis.*

Sezione II - Esenzioni.

.....

Art. 30.

Esenzioni oggettive. - Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

.....

6°) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari;

(*Omissis*).

Capo IX

IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, I COMMERCI, LE ARTI E LE PROFESSIONI

Sezione I - *Imposta sulle industrie.*

Art. 161.

— *Soggetto ed oggetto dell'imposta; ripartizione del reddito.* — L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, una industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. L'obbligo dell'imposta sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione.

L'imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune. La ripartizione del reddito che si produce in due o più comuni è fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte che ha eseguito l'accertamento, tenendo conto, in giusta misura, così degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione è notificata, tanto ai vari comuni interessati quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile: è notificata anche alle amministrazioni provinciali interessate quando riguarda comuni appartenenti a provincie diverse.

Contro il provvedimento di riparto del reddito eseguito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette a norma del precedente comma è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla notificazione del riparto. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza, che lo trasmetterà al Ministero con le sue osservazioni.

Art. 162.

— *Aliquote, esenzioni.* — L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3 per cento se trattasi di redditi di categoria B) e del 2,40 per cento se trattasi di redditi di categoria C-1), fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto suindicato.

L'applicazione dell'imposta viene fatta dai comuni prendendo per base il reddito per il quale il contribuente figura iscritto a ruolo, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, per l'anno cui si riferisce.

L'imposta è applicata anche sui redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dell'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 4,50 per cento per i redditi di categoria B) e del 3,60 per cento per quelli di categoria C-1), fermo sempre, fra le due aliquote, il rapporto suindicato.

La valutazione di tali redditi è fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui giurisdizione ha la sede legale l'azienda cui i redditi stessi appartengono e

contro l'accertamento, da notificarsi nei modo di legge, sono ammessi i ricorsi alle ordinarie commissioni amministrative per le imposte dirette.

Nel caso di redditi che si producono in due o più Comuni provvede alla ripartizione l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nei modi previsti dal secondo comma del precedente art. 161, salvo il ricorso consentito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Ai redditi di cui al precedente terzo comma non possono essere applicate le addizionali previste nell'art. 164.

Nulla è innovato, nei riguardi dei ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, alle disposizioni dell'art. 29 lettera *h)* del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, recante provvedimenti a favore dell'industria estrattiva dello zolfo.

Per i redditi di categoria B esenti dalla imposta di ricchezza mobile, in virtù di leggi speciali, fino a che resterà in vigore l'imposta istituita con l'art. 12 del R.D.L. 12 aprile 1943, n. 205, modificato dal 3° comma dell'art. 1 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 384, l'imposta sulle industrie è applicata al reddito assoggettato alla suddetta imposta speciale.

Art. 163.

— *Sgravio dell'imposta.* — Lo sgravio del reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile dà luogo a quello dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della addizionale provinciale. A tal fine l'Ufficio Distrettuale delle Imposte comunica i provvedimenti di sgravio al comune e alla provincia, per le conseguenti risoluzioni.

(*Omissis*).

LEGGE 17 *agosto* 1942, *n.* 1150; CONCERNENTE LA LEGGE URBANISTICA (*Pubblicata nella G. U. n.* 244 *del* 16 *ottobre* 1942).

TITOLO I
(*Omissis*).

TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I
MODI DI ATTUAZIONE

Art. 4.

Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva.

La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II

PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

Art. 5.

Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.

Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione di detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art. 6.

Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

Capo III

Piani regolatori comunali

Sezione I. — *Piani regolatori generali.*

Art. 7.

Contenuto del piano generale.

Il piano regolatore generale di un Comune deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1° la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove occorra, navigabili, concepita per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato, in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro;

2° la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione;

3° le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4° le aree da riservare a sede della casa comunale e della casa del Fascio, alla costruzione di scuole e di Chiese e ad opere ed impianti d'interesse pubblico in generale.

Art. 8.

Formazione del piano regolatore generale.

Ogni Comune del Regno ha la facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio.

La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il primo elenco sarà approvato non altre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I Comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti devono compilare il piano regolatore generale e presentarlo al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione entro cinque anni dalla data del decreto Ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco.

Trascorso tale termine è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, di disporre di ufficio la compilazione del piano.

In tal caso il Ministero dell'interno provvede alla iscrizione di ufficio della relativa spesa nel bilancio del Comune.

Art. 9.

Pubblicazione del progetto del piano generale. — Osservazioni.

Il progetto del piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria generale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dppo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

Art. 10.

Approvazione del piano regolatore.

Il piano regolatore generale, previa comunicazione a tutti i Ministeri interessati ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 45, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per

i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando il piano stesso interessi impianti ferroviari.

Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Durata ed effetti del piano generale.

Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

Sono fatti salvi i poteri del Ministero delle corporazioni di autorizzare in caso di necessità nuovi impianti industriali fuori delle zone previste dai piani regolatori.

Art. 12.

Piani regolatori generali intercomunali.

Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

a) l'estensione del piano intercomunale da formare;

b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perchè deliberino circa la sua adozione.

Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

Sezione II — *Piani regolatori particolareggiati.*

Art. 13.

Contenuto dei piani particolareggiati.

Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicati le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;

gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo art. 30.

Art. 14.

Compilazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podestà con apposita deliberazione.

E' però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti particolari zone.

Contro il decreto del prefetto il podestà può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15.

Pubblicazione dei piani particolareggiati. — Opposizioni.

I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.

Art. 16.

Approvazione dei piani particolareggiati.

I piani particolareggiati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati con decreto reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1809, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, dovranno essere preventivamente sottoposti al Ministero dell'educazione nazionale.

Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di 10 anni, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella Segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario dgli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

Art. 17.

Validità dei piani particolareggiati.

Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14.

Sezione III — *Norme per l'attuazione dei piani regolatori comunali.*

Art. 18.

Espropriabilità delle aree urbane.

In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare dentro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

Quelle fra le dette aree che in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente art. 19, saranno dal Comune ricedute ai richiedenti, semprechè essi stessi si impegnino a costruirvi in proprio secondo le destinazioni di piano regolatore, ad un prezzo che, tenuto per base quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota commisurata alle spese incontrate dal Comune per le opere ed impianti di piano regolatore e all'importanza della destinazione.

Le aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno dal Comune, verso pagamento di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai proprietari espropriati che ne facciano richiesta fino all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono compresi.

Se entro dieci anni dall'avvenuta espropriazione di un'area il Comune non provvede alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l'area medesima è compresa, l'espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la retrocessione.

Art. 19.

Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate.

Coloro che hanno subìto l'espropriazione di aree a termini dell'articolo precedente ed i loro eredi possono esercitare un diritto di prelazione sulle aree stesse quando queste, in seguito all'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, divengono disponibili per l'edificazione privata.

Il diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, nel termine di tre mesi dalla data dell'annunzio dell'avvenuto deposito nella Segreteria comunale, a norma dell'art. 16, del decreto di approvazione del piano particolareggiato.

(*Omissis*).

Titolo III

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 37.

Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 38.

Valutazione dell'indennità per le aree urbane espropriabili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.

Art. 39.

Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato.

Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente lggge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.

Art. 40.

Oneri e vincoli non indennizzabili.

Nessuna indennità è dovuta per i vincoli di zona e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.

Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.

(*Omissis*).

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° *ottobre* 1947, *n.* 1075; MODIFICAZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 1° NOVEMBRE 1944, N. 367 E 8 MAGGIO 1946, N. 449, CONCERNENTI FINANZIAMENTI ALLE INDUSTRIE (*Pubblicato nella G. U. n.* 237 *del* 15 *ottobre* 1947).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il Tesoro, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Industria e Commercio, per la Marina Mercantile e per il Lavoro e la Previdenza Sociale;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Alle operazioni di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è applicabile il disposto degli articoli 6, 10 e 11 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 2.

Per le operazioni di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, l'Istituto Mobiliare Italiano ha facoltà di usufruire, avanti a qualunque giurisdizione, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3.

L'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finan-

ziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni.

I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.

Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento e con successiva determinazione del Ministro per il Tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra dell'azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento ».

Art. 4.

Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, con uno o più finanziamenti contemporanei o successivi di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367,

il privilegio e le altre eventuali garanzie assunte per i finanziamenti di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, sono postergate al privilegio ed alle altre eventuali garanzie relative ai suddetti finanziamenti di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sempreché questi ultimi siano assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

Art. 5.

Il consolidamento delle anticipazioni di cui al Decreto Legisaltivo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, previsto dall'art. 4 del decreto medesimo, può effettuarsi anche prima della fine del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, ferma la corresponsione del suddetto concorso per tutto il periodo stabilito nel provvedimento di autorizzazione, con le modalità e nei limiti dallo stesso determinati.

Qualora nel contratto di anticipazione sia stato stabilito l'obbligo dell'azienda finanziata di effettuare, durante il periodo della anticipazione, oltre ai pagamenti di interessi, anche i rimborsi di capitali, l'eventuale consolidamento avrà luogo entro i limiti dell'importo che risultasse dovuto all'atto del consolidamento stesso.

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 9 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è aggiunta la disposizione seguente:

« Nei riguardi degli enti ed istituti finanziatori che provvedano, mediante emissione di proprie obbligazioni, i mezzi necessari per la esecuzione delle operazioni previste dal presente decreto, il Ministro per il Tesoro è autorizzato a stabilire, anche in via preventiva, con particolari convenzioni, le norme e i limiti entro i quali dovranno essere effettuate dal Tesoro le anticipazioni occorrenti per il servizio di ammortamento e interessi delle obbligazioni stesse ».

Art. 7.

Per le operazioni di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, il Comitato di cui all'art. 2 del citato Decreto Legislativo Luogotenenziale può altresì proporre che prima della stipulazione del contratto definitivo l'Istituto Mobiliare Italiano sia autorizzato a concedere anticipazioni allo stesso tasso di interesse previsto per il mutuo definitivo contro rilascio di « pagherò cambiario » eventualmente assistiti da garanzie personali o da pegno di azioni o di altri titoli in sostituzione del privilegio di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Tali anticipazioni dovranno essere autorizzate con il decreto interministeriale previsto dal citato art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

LEGGE 3 *agosto* 1949, *n.* 589; PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (*Pubblicata nella G. U. n.* 202 *del* 3 *settembre* 1949).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi.

A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i Comuni e le frazioni isolati nonché delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il Comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1ª o nella 2ª serie;

3) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3ª serie;

4) dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915. n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art. 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
4) del 3 per cento ai comuni con più di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

Art. 4.

A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;

2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;

3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000.

Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle provincie e dei comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di L. 50.000.000 per ciascuna opera.

Art. 5.

A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuto necessaria, nella seguente misura:

1) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;

2) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;

3) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000.

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

Art. 6.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a

concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di L. 200.000.000, e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre L. 250.000.000.

Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di L. 100.000.000 e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre L. 100.000.000.

Art. 7.

Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

1) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonché per la costruzione di asili infantili;

2) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici induustriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

3) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

4) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

5) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1), 2) e 3); e nella misura unica dell'1,50

per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano provvisti.

Art. 11.

Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purchè questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'ente interessato.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di sca-

denza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

Art. 12.

Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 — limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento — 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.

Art. 13.

Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonché i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui all'art. 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 14.

Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.

Art. 15.

Il Ministero per i lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei la-

vori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessità dei comuni minori.

Art. 16.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonché la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

Art. 17.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'art. 13.

Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di L. 2.000.000.000, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue:

1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2, e delle opere elettriche di cui all'art. 10. L. 310.000.000 di cui 155.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, L. 350.000.000 di cui 175.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8, L. 300.000.000 di cui 150.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

4) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'art. 9, L. 40.000.000 di cui 20.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare.

Gli stanziamenti relativi al primo miliardo, di cui al comma precedente, sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50.

La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo, attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-50; due miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85.

Art. 18.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Son salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicate anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 21.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

Art. 22.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 23.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 31 marzo 1934, n. 383.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 11 *gennaio* 1951, *n.* 25; NORME SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA E SUL RILEVAMENTO FISCALE STRAORDINARIO (*Pubblicata nella G. U. n.* 25 *del* 31 *gennaio* 1951).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(*Omissis*).

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLE IMPOSTE DIRETTE

(*Omissis*).

Art. 6.

Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'art. 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'art. 2217 del Codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente,

gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito sempreché la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'art. 2.

(*Omissis*).

LEGGE 11 *gennaio* 1951, *n.* 25; NORME SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA E SUL RILEVAMENTO FISCALE STRAORDINARIO (*Pubblicata nella G. U. n.* 25 *del* 31 *gennaio* 1951).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(*Omissis*).

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLE IMPOSTE DIRETTE

(*Omissis*).

Art. 6.

Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'art. 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'art. 2217 del Codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente,

gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito sempreché la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'art. 2.

(*Omissis*).

LEGGE 31 *luglio* 1954, *n.* 626; ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ (*Pubblicata nella G. U. n.* 185 *del* 14 *agosto* 1954).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 2.700 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, esercizio finanziario 1954-55, per la istituzione di un Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sarà depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

A tale Fondo saranno imputate anche le spese effettuate per la realizzazione dei programmi di produttività, che dovranno essere rimborsate al Fondo lire *Interim-Aid,* previsto dall'Accordo stipulato dal Governo italiano e da quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

Art. 2.

I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del commercio estero, interessati all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, fra essi compreso quello del tesoro, nonché del Segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il Presidente ed i membri del Comitato di cui al precedente comma, fra i quali sarà designato il vicepresidente, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttività, al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, ricerche, divulgazioni di informazioni tecniche nel campo della produzione e distribuzione e lo sviluppo della cooperazione con particolare riguardo all'attività del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Stazioni sperimentali dipendenti dallo Stato, delle Università e di altri Enti che si propongano gli scopi di cui sopra.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di un contributo per un importo massimo di lire 1.100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttività istituita presso l'O.E.C.E.

Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione.

Art. 5.

E' autorizzata una spesa di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività di tale settore, usufruendo particolarmente della collaborazione della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas, degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali, dei Consorzi di cooperative che abbiano almeno cinque anni di anzianità, dell'Istituto I.N.A.-Casa, di Enti scientifici universitari o professionali.

La suddetta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad integrazione delle somme che verranno assegnate a tale Ministero per la realizzazione del programma di eliminazione delle abitazioni malsane.

Art. 6.

E' costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: « Fondo per l'incremento della produttività ».

A detto Fondo affluiscono:

a) la somma di lire 6.575 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) le quote di rimborso, per capitale e interessi, dei mutui concessi dedotte le spese e le provvigioni stabilite dal Ministro per il tesoro nelle convenzioni di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le disponibilità del Fondo saranno destinate dal Ministero del tesoro agli Istituti o Aziende di credito, specializzati in forza di legge all'esercizio del credito a medio termine per i vari settori economici, per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonché di Società cooperative e loro Consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e

LEGGE 31 *luglio* 1954, *n.* 626; ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ (*Pubblicata nella G. U. n.* 185 *del* 14 *agosto* 1954).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 2.700 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, esercizio finanziario 1954-55, per la istituzione di un Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione, sarà depositato in conto corrente fruttifero presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

A tale Fondo saranno imputate anche le spese effettuate per la realizzazione dei programmi di produttività, che dovranno essere rimborsate al Fondo lire *Interim-Aid*, previsto dall'Accordo stipulato dal Governo italiano e da quello degli Stati Uniti d'America, ratificato e reso esecutivo con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.

Art. 2.

I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del commercio estero, interessati all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, fra essi compreso quello del tesoro, nonché del Segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il Presidente ed i membri del Comitato di cui al precedente comma, fra i quali sarà designato il vicepresidente, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttività, al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, ricerche, divulgazioni di informazioni tecniche nel campo della produzione e distribuzione e lo sviluppo della cooperazione con particolare riguardo all'attività del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Stazioni sperimentali dipendenti dallo Stato, delle Università e di altri Enti che si propongano gli scopi di cui sopra.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione di un contributo per un importo massimo di lire 1.100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttività istituita presso l'O.E.C.E.

Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione.

Art. 5.

E' autorizzata una spesa di lire 2.500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività di tale settore, usufruendo particolarmente della collaborazione della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas, degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali, dei Consorzi di cooperative che abbiano almeno cinque anni di anzianità, dell'Istituto I.N.A.-Casa, di Enti scientifici universitari o professionali.

La suddetta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad integrazione delle somme che verranno assegnate a tale Ministero per la realizzazione del programma di eliminazione delle abitazioni malsane.

Art. 6.

E' costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: « Fondo per l'incremento della produttività ».

A detto Fondo affluiscono:

a) la somma di lire 6.575 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) le quote di rimborso, per capitale e interessi, dei mutui concessi dedotte le spese e le provvigioni stabilite dal Ministro per il tesoro nelle convenzioni di cui al penultimo comma del presente articolo.

Le disponibilità del Fondo saranno destinate dal Ministero del tesoro agli Istituti o Aziende di credito, specializzati in forza di legge all'esercizio del credito a medio termine per i vari settori economici, per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonché di Società cooperative e loro Consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e

possibilità di lavoro secondo programmi di incremento della produttività aziendale elaborati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nonché le condizioni relative alla concessione di mutui, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con l'Istituto o con gli Istituti designati, i quali possono effettuare le operazioni di mutuo di cui al presente articolo anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto.

Le convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposta di registro.

Art. 7.

Alle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 8.

Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttività di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Alla complessiva spesa di lire 12.875 milioni autorizzata con i precedenti articoli, si provvederà mediante prelievo dal Fondo lire, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1954-55.

LEGGE 7 *febbraio* 1956, *n.* 43; DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA (*Pubblicata nella G. U. n.* 43 *del* 21 *febbraio* 1956).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio Italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonché i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.

Art. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capitali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'art. 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non può superare l'aliquota dell'8% sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non può eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, né aver luogo prima di due anni dall'investimento.

L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma è assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese al trasferimento degli interessi, dividendi e utili percepiti e ai capitali realizzati, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, su investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, il biennio previsto dal primo comma del presente articolo ha decorrenza dalla data dell'avvenuto investimento.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui l'investitore originario ceda, in tutto o in parte, le attività acquisite in Italia ad altro straniero o cittadino italiano residente all'estero.

Art. 4.

Le imprese previste dall'art. 1 possono avere la forma di società o ditte estere oppure di società italiane.

Dette imprese possono contrarre in Italia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

a) quando si tratti di imprese costituite in forma di filiali di società o ditte estere o di società italiane senza partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, il complesso dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50% del capitale introdotto in Italia;

b) quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società italiane con la partecipazione anche di italiani residenti in Italia e con capitale estero per un importo superiore al 30%, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50% dell'intero capitale purché, per la parte eccedente tale aliquota, le imprese stesse ottengano dall'estro, per l'utilizzo in Italia, crediti della stessa specie e durata in misura proporzionale alla partecipazione del capitale estero, in valuta estera accettata dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società italiane per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti ed alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti ed emesse dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese italiane o straniere possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per il Tesoro. I debiti contratti sul Mercato Italiano dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in essi compresa l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite nei commi precedenti comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'art. 1 salva l'applicabilità dell'art. 2.

Art. 5.

Gli investimenti previsti dagli artt. 1 e 2 possono essere effettuati anche in macchinari da impiegarsi nell'impresa: l'importazione di detti macchinari è soggetta alle disposizioni vigenti in materia.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il capitale investito è determinato in misura pari al valore accertato in dogana per i macchinari importati.

Il trasferimento all'estero del capitale investito ai sensi del presente articolo non

può essere effettuato prima di due anni dall'investimento, anche se questo ultimo abbia avuto luogo nei casi e nei modi previsti dall'art. 1, sempre però nell'importo derivante da eventuali successivi realizzi.

Art. 6.

Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio di interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuarne il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti dell'ottenuta autorizzazione.

La domanda di cui al precedente comma è proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente articolo è corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed è trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma.

Art. 7.

E' fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Italia, di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

Le società e le imprese che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato sono tenute a comunicare all'Ufficio anzidetto le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti nei commi precedenti, è comminata una sanzione pecuniaria di carattere civile in misura non inferiore a L. 100.000 e non superiore al triplo delle somme investite.

Alla determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria per l'inosservanza sia delle disposizioni del presente articolo, sia di quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossione del relativo ammontare, si provvede ai sensi dei regi decreti legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il trasferimento all'estero di capitali e rendite ai sensi della presente legge è effettuato per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di consentire, a richiesta dell'interessato, che il trasferimento sia effettuato in valuta diversa da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato all'avvenuto pagamento delle imposte dirette, anche non erariali, previste, in conseguenza dell'attività cui si riferisce il trasferimento medesimo, dalla legislazione in vigore alla data in cui quest'ultimo è domandato.

L'interessato è tuttavia ammesso a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti all'Intendente di finanza competente idonee garanzie.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 *luglio* 1956, *n.* 758; NORME PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1956, N. 43, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA (*Pubblicato nella G. U. n.* 189 *del* 30 *luglio* 1956).

Art. 1.

Sono considerate imprese produttive, ai sensi dell'art. 1 della legge, quelle aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, come le imprese che, per l'esercizio della loro attività, richiedono opere di bonifica o di miglioramento fondiario, l'impianto di stabilimenti, cantieri, generatori di linee di trasporto di energia, la escavazione di pozzi e gallerie, l'impiego di natanti ed aeromobili, la costruzione di edifici anche ad uso alberghiero e di strade.

Art. 2.

Le valute accettabili in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi, ai fini della legge, sono determinate dal Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 3.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, che intendono effettuare investimenti di capitali per beneficiare delle disposizioni dell'art. 1 della legge, devono darne comunicazione al Ministero del tesoro e fornire gli elementi idonei a stabilire se gli investimenti stessi siano destinati alla creazione di nuove imprese aventi le caratteristiche indicate all'art. 1 del presente regolamento ovvero all'ampliamento di analoghe imprese già esistenti.

Entro trenta giorni dalla avvenuta ricezione il Ministero del tesoro, sentiti i Ministeri direttamente competenti ed accertato che l'investimento oggetto della comunicazione ha i requisiti previsti dall'art. 1 del presente regolamento, dà atto all'investitore che tale comunicazione risponde ai requisiti stessi.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro, accertato a richiesta dell'interessato che l'investimento si sia tradotto nella creazione o nell'ampliamento della prevista impresa produttiva, ne dà all'investitore conforme dichiarazione, entro novanta giorni.

Art. 5.

La cessione prevista dall'art. 3 della legge, quando si tratti di capitali investiti ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, deve essere comunicata entro quindici giorni al Ministero del tesoro, tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

In caso di cessione parziale, o totale a favore di cittadini italiani residenti in Italia, delle imprese produttive previste dall'art. 1 della legge, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione, entro quindici giorni, al Ministero del tesoro, tramite l'Ufficio italiano dei cambi. Tale comunicazione deve essere accompagnata dai documenti comprovanti il realizzo effettuato.

Art. 7.

Le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e l'emissione di obbligazioni previste dall'art. 4 della legge devono essere comunicate, all'atto del loro compimento, al Ministero del tesoro.

Ai fini dell'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di cui al primo comma, quando gli investimenti siano effettuati in imprese aventi la forma di società italiane con la partecipazione di cittadini italiani residenti in Italia, l'investitore dovrà fornire al Minstero del tesoro gli elementi necessari per stabilire il rapporto tra capitale straniero e quello complessivo della società.

Art. 8.

All'atto della importazione dei macchinari di cui all'art. 5 della legge, l'importatore è tenuto ad apporre sulla dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1492, la specifica annotazione: « Trattasi di macchinari importati, quale investimento di capitale, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1956, n. 43 ».

Art. 9.

Le imposte dirette considerate nell'art. 8 della legge sono costituite dalle imposte, anche non erariali e relative addizionali, che si applicano ai redditi di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta sulle società, accertate od accertabili, al nome dell'investitore in relazione ai capitali investiti in Italia dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

LEGGE 25 *luglio* 1956, *n.* 860; NORME PER LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE (*Pubblicata nella G. U. n.* 200 *del* 10 *agosto* 1956).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME PER LA DEFINIZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPRESA ARTIGIANA

Art. 1.

E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica od usuale;

b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente,

purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:

a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliameno su misura; (1).

d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera *a*); a cinque per quelle di cui alle lettere *b*) e *d*); a venti per quelle di cui alla lettera *c*).

Art. 3.

E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva di prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Art. 4.

Le limitazioni numeriche di cui all'art. 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

Art. 5.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera *c*) dell'art. 2 (1), sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto pel Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il

---

(1) L'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura è riprodotto alla fine della Legge.

commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'art. 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio recreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Art. 8.

Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'art. 9.

Art. 9.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigianato che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art. 10.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 la impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

Art. 11.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14 nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Capo II

Delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Art. 12.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 13.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) il presidente dell'Ente provinciale del turismo;

e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della Provincia.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Capo III

Delle Commissioni regionali per l'artigianato

Art. 14.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. 11;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 15.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;

c) da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera *c*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 16.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio.

Capo IV

Del Comitato centrale dell'artigianato

Art. 17.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato centrale dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonché il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono obbligatori.

Entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Comitato centrale dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso.

Il Comitato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Art. 18.

Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

a) dai presidenti delle Commissioni regionali;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

p) dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

Fanno parte inoltre del Comitato, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *q*) e *r*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.

Art. 19.

Per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20.

In attesa che intenvengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

Art. 21 (2).

Art. 22.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

---

(2) Omesso in quanto contenente disposizioni transitorie ormai prive di interesse.

ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I

ABBIGLIAMENTO ESCLUSIVAMENTE SU MISURA

Figurinistri e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II

CUOIO E TAPPEZZERIA

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III

DECORAZIONI

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV

FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONE DISEGNI

Acquafortisti (riproduttori)
Litografi
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)

V

LEGNO

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI

METALLI COMUNI

Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII

METALLI PREGIATI, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI

Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte

VIII

RESTAURO

Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile

Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti

IX

SERVIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI

Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori

X

STRUMENTI MUSICALI

Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumenti a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane

XI

TESSITURA RICAMO E AFFINI

Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori a mano di tappeti
Trapuntai

XII

VETRO, CERAMICA, PIETRA ED AFFINI

Applicatori di vetri
Ceramisti d'arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di grès (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre

CAPO III

CIRCOLARI E NORMALI MINISTERIALI RELATIVE ALLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE - CIRCOLARE N. 125 - 1° *aprile* 1948: PROT. 93233; *Oggetto*: D.L.C.P.S. 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598.

Si richiama l'attenzione delle Direzioni delle Circoscrizioni doganali in indirizzo sul decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, riportato nella puntata n. 12 del bollettino ufficiale delle dogane del corrente anno, col quale sono stati concessi dei benefici fiscali per la costruzione ed attivazione di stabilimenti industriali nelle provincie degli Abruzzi, del Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nonchè nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino, quale risultava anteriormente alle modifiche apportate con decreto 24 marzo 1923, n. 601.

Per quanto riguarda la materia di competenza della scrivente Amministrazione, i benefici fiscali da concedere sono espressamente indicati nell'art. 2 del provvedimento. Detti benefici consistono nella esenzione dal pagamento del dazio e del diritto di licenza, e nella riduzione alla metà della imposta sull'entrata, per i materiali di costruzione, per le macchine e per tutto quanto possa occorrere importare dall'estero, per il primo impianto di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che, entro il 28 gennaio 1958, sorgeranno nei territori sopra specificati.

Gli stessi benefici sono da applicare anche alle macchine ed ai materiali di ogni specie, che, entro il 28 gennaio 1958 saranno importati dall'estero per essere destinati all'ampliamento, alla trasformazione ed alla ricostruzione degli stabilimenti già esistenti.

Ai fini della esatta applicazione delle disposizioni sovrarichiamate, si riportano qui di seguito le particolari norme di carattere generale che dovranno essere seguite:

1. — Le ditte che intendono fruire dei benefici fiscali di cui si tratta, dovranno presentare regolare domanda, in duplice esemplare, a questo Ministero — Direzione Generale delle Dogane — per il tramite della competente Direzione Circoscrizionale.

2. — Nella domanda dovranno essere esattamente indicati:

a) se si tratta di nuovo impianto, oppure dell'ampliamento della trasformazione o della ricostruzione di un impianto già esistente;

b) la ubicazione dello stabilimento, nonchè tutti gli altri elementi che saranno ritenuti necessari;

c) i macchinari e materiali che si intende importare dall'estero.

3. — Le Direzioni delle Circoscrizioni Doganali, avvalendosi, ove occorra, della collaborazione dei competenti Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione, accerte-

ranno la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e rimetteranno la domanda al Ministero, esprimendo il proprio parere, tenendo presente che i benefici fiscali sono riservati esclusivamente agli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati.

4. — Questo Ministero, riconosciuto, d'intesa con quello dell'Industria e del Commercio, che sussistano le condizioni volute, impartirà di volta in volta, le occorrenti disposizioni alla competente dogana per la ammissione dei macchinari e materiali ai benefici fiscali consentiti.

5. — Le ditte che hanno ottenuto la concessione dovranno presentare regolare dichiarazione di temporanea importazione, sulla quale sarà chiaramente indicato il luogo dove i materiali e macchinari saranno depositati fino al momento dell'impiego. Le dichiarazioni saranno dalla dogana convertite in bollette di temporanea importazione e su di esse sarà esposta la esatta liquidazione dei diritti dovuti, a garanzia dei quali dovrà essere effettuato regolare deposito in numerario o dovrà essere prestata regolare fideiussione di un istituto di credito, di gradimento del Ricevitore responsabile.

6. — La dogana provvederà ad identificare esattamente i materiali e macchinari ammessi al beneficio della temporanea importazione ad esercitare una saltuaria sorveglianza, avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Guardia di Finanza, sia durante la custodia dei materiali e macchinari, sia durante l'impiego dei medesimi negli usi consentiti.

7. — Appena i macchinari e materiali saranno stati messi in opera, sarà provveduto alla constatazione della destinazione dei medesimi, redigendo, all'uopo, apposito processo verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal legale rappresentante delle ditte e dai funzionari doganali incaricati. In detto verbale dovranno essere esattamente descritti i macchinari e materiali messi in opera, con riferimento alla relativa bolletta di temporanea importazione. Una copia del verbale sarà consegnata alla ditta e l'altra sarà custodita in dogana.

8. — Qualora dal sopraluogo eseguito risulterà la regolare messa in opera negli usi agevolati dei macchinari e materiali di cui si tratta, sarà dato senz'altro scarico alle bollette di temporanea importazione, con la emissione di bollette di importazione esenti col conseguente proscioglimento della ditta dalla garanzia versata.

9. — Le ditte dovranno però formalmente e per iscritto impegnarsi a non rimuovere i macchinari e materiali degli impianti, senza averne dato tempestiva notizia alla dogana, ai fini dell'eventuale recupero dei diritti.

10. — Qualora nelle more dell'esame della domanda, la ditta avesse interesse ad introdurre i macchinari e materiali esteri, le dogane potranno consentirne lo svincolo con la procedura del daziato sospeso, osservate le disposizioni di cui al precedente punto 6.

11. — E' appena il caso di avvertire che lo svincolo dei macchinari e dei materiali di cui si tratta è subordinato alla osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - CIRCOLARE N. 71683 - 25 *aprile* 1948; *Oggetto*: D.L.C.P.S. 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598.

Il Decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, portante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridonale ed insulare, prevede, fra l'altro, all'art. 2, la riduzione a metà dell'imposta generale sull'entrata per i materiali in genere ed i macchinari, sia esteri che nazionali, destinati al primo impianto, nelle località indicate dal precedente art. 1 (e cioè nelle province degli Abruzzi, del Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nonchè nel territorio dell'Isola d'Elba e nei comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino, quale risultava anteriormente alle modifiche apportate con decreto 24 Marzo 1923, n. 601), di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonchè allo ampliamento, alla trasformazione ed alla ricostruzione di stabilimenti già esistenti nei territori stessi.

Ora, allo scopo di dare attuazione — a norma del 4° comma dell'art. citato — alla richiamata disposizione agevolativa, si precisano qui di seguito, d'intesa con il Ministero per l'industria e il commercio e con la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette, i criteri e le modalità per la sua applicazione.

L'agevolazione — che come è noto riflette i lavori che verranno eseguiti nel periodo di dieci anni dal 28 gennaio 1948 — compete per i materiali ed i macchinari aventi la su accennata destinazione, a prescindere dalla particolare natura del negozio giuridico attraverso cui l'esercente l'opificio ne effettua l'acquisto. E pertanto si applica sia che a tale acquisto l'esercente provveda direttamente, come pure nella ipotesi che la esecuzione dei lavori, con la fornitura dei relativi materiali, venga dall'esercente stesso commessa in appalto e che l'acquisto venga quindi effettuato dall'appaltatore.

Naturalmente devesi trattare esclusivamente di materiali e macchinari da impiegare ed installare stabilmente negli opifici e costruzioni previste dal Decreto legislativo n. 1598, e non già di quelli che servano all'arredamento o all'attrezzatura mobile dei detti locali, il cui acquisto, quindi, da chiunque effettuato è soggetto alla imposta sull'entrata in base alla intera aliquota prevista dalla legge.

Ben s'intende, poi, che ove i lavori siano commessi in appalto, il relativo corrispettivo è ugualmente soggetto per intiero al tributo, senza alcuna riduzione d'aliquota, salve, naturalmente, le esenzioni stabilite dai decreti legislativi 7 giugno 1945, n. 322, e 26 aprile 1946, n. 221, per i corrispettivi degli appalti relativi ai lavori di ricostruzioni e riparazioni di opere distrutte o danneggiate dagli eventi bellici.

L'applicazione del beneficio fiscale nei limiti anzidetti, resta poi subordinato alle seguenti condizioni.

1) *Materiali e macchinari provenienti dall'estero.*

Quanto ai materiali e macchinari provenienti dall'estero, la importazione in esenzione dai dazi doganali e dai diritti di licenza (effettuata a termini dell'art. 2 — 1° comma — del decreto legislativo 1598), comporta automaticamente l'applicazione da parte della Dogana, della riduzione a metà dell'imposta sull'entrata, giusta chiarito dalla circolare n. 93233 del 1° aprile 1948 della Direzione Generale Dogane.

2) *Materiali e macchinari nazionali.*

Quanto ai materiali e macchinari nazionali, tanto se acquistati direttamente dall'esercente che dall'appaltatore cui sia stata commessa l'esecuzione dei lavori, la riduzione a metà del tributo per tale acquisto è subordinata alla osservanza delle norme qui di seguito indicate:

a) l'esercente l'edificio deve richiedere apposita autorizzazione alla competente Intendenza di Finanza la quale, accertata — dopo aver sentito i competenti organi tecnici — l'esistenza delle condizioni previste dal più volte citato decreto legislativo n. 1598 per l'ammissione al beneficio, emetterà conforme declaratoria, dandone comunicazione — a seconda dell'ubicazione dell'opificio — alla Direzione Circoscrizionale di Dogana o all'Ufficio Tecnico delle imposte di Fabbricazione, che dovrà provvedere agli adempimenti di cui alle successive lett. *c)* e *d)*;

b) la ditta fornitrice dei materiali e macchinari destinati ai lavori, deve redigere la fattura in triplice esemplare, ponendo su ciascun esemplare la dicitura « merci destinate allo stabilimento della ditta... nella località... » e deve rimettere due di tali esemplari all'acquirente (esercente o appaltatore) della merce;

c) all'atto dell'arrivo della merce nella località ove debbono essere eseguiti i lavori, l'acquirente deve invitare il competente Ufficio come sopra indicato dall'Intendenza, a constatare l'avvenuta loro introduzione nell'opificio o nell'area in cui questo sorgerà, il quale, a comprova di tale introduzione, apporrà un apposito visto munito del timbro di ufficio, su entrambi gli esemlpari della fattura di acquisto. Peraltro in via transitoria fino alla data della presente circolare può prescindersi dalla applicazione del visto anzidetto e considerarsi data di introduzione nell'opificio quella di emissione della relativa fattura e nel caso di forniture con consegne parziali, la data delle fatture e note di volta in volta rilasciate per ciascuna consegna;

d) effettuata la installazione dei materiali e dei macchinari nell'opificio, in ogni caso non oltre i sei mesi dalla data di apposizione del visto di introduzione, i due suaccennati esemplari della fattura debbono essere riprodotti allo stesso ufficio che ha provveduto alla prima attestazione, perchè constatata l'avvenuta installazione dei materiali medesimi nelle fatture descritti, vi apponga analoga dichiarazione sempre munita del timbro di ufficio. Trascorso detto termine senza che sia stato provveduto all'impiego o alla installazione delle merci, e materiali acquistati, la ditta acquirente è tenuta a regolarizzare le relative fatture col pagamento della differenza di imposta. Ben s'intende che il visto suddetto va apposto anche sulle fatture anteriori a quelle della presente circolare, per le quali in via transitoria, come si è ammesso nella precedente lettera c), non è necessario il visto di introduzione;

e) ove l'acquisto dei materiali e macchinari avvenga per il tramite di un appal-

tatore, il rapporto d'appalto deve risultare da apposito atto registrato comprovante che nella determinazione del corrispettivo contrattuale si è tenuto conto del beneficio di cui fruisce l'appaltatore.

Poichè, come si è detto, il beneficio decorre dal 28 gennaio 1948, per i materiali e macchinari introdotti negli opifici dopo tale data, compete, una volta avvenutane l'installazione con l'osservanza delle prescritte formalità, il rimborso della maggiore imposta eventualmente corrisposta, sempre che gli interessati ne facciano richiesta nei termini previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

E' appena il caso di chiarire che l'agevolazione si applica esclusivamente a favore dell'esercente l'opificio o dell'appaltatore cui è affidata l'esecuzione dei lavori qualora questi provveda anche alla fornitura dei materiali e macchinari occorrenti, rientrando ogni altro passaggio di cui tali materiali e macchinari formano oggetto, nella normale sfera di applicazione del tributo.

Si osserva infine che la riduzione a metà va operata sull'aliquota di imposta maggiorata per effetto dell'addizionale straordinaria instituita con il decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1283.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - CIRCOLARE 29 *gennaio* 1949, *n.* 74420 - *Oggetto*: I.G.E. AGEVOLAZIONI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO.

In relazione alle nuove norme integrative portate dalla legge 22 dicembre 1948, n. 1482 per l'attuazione delle agevolazioni fiscali previste a favore della industrializzazione del Mezzogiorno dal D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, ed a soluzione di dubbi e difficoltà sorte nell'applicazione delle disposizioni sancite agli effetti dell'imposta sull'entrata dall'art. 2 del citato decreto legislativo nonché dalla circolare 25 aprile 1948, n. 71683, dichiarasi quanto segue:

A) Per effetto della Legge 22 dicembre 1948, n. 1482 vengono ammessi, con decorrenza dal 6 gennaio 1949, a fruire della riduzione a metà dell'aliquota d'imposta sull'entrata prevista dall'art. 2 del D. L. n. 1598, anche i lavori — cui si riferisce detto provvedimento — iniziati successivamente al 1° gennaio 1944, ed inoltre viene estesa l'applicazione del beneficio in questione:

a) alla « attivazione » e « riattivazione » degli opifici esistenti nei territori di cui all'art. 1 del D. L. n. 1598, nonché al « trasferimento » nei detti territori di opifici esistenti nei territori non agevolati;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti, nonché alla ricostruzione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di opifici nei territori delle provincie di Frosinone e Latina.

Per i lavori di cui innanzi, il beneficio si applica giusta i criteri e le modalità previste dalla circolare 25 aprile 1948, n. 71683. Peraltro, per i materiali e macchinari acquistati nel periodo fra il 6 gennaio 1949 e la data della presente circolare, per essere impiegati nei lavori stessi, e già eventualmente introdotti nell'opificio o nell'ambito del territorio ove questo sorgerà, non si fa luogo all'applicazione del visto prescritto dal p. 2, lett. *c*) della circolare n. 71683, considerandosi *data di introduzione* quella della relativa fattura.

E' poi naturalmente appena il caso di precisare che la decorrenza dal 1° gennaio 1944 prevista dall'art. 5 della Legge 1482, ha il solo scopo di ampliare la sfera di applicazione del beneficio, già limitata dal D. L. n. 1598 al periodo di 10 anni dal 28 gennaio 1948; ne consegue che la disposizione in esame non consente alcuna applicazione retroattiva della minore aliquota di imposta, in quanto riflette esclusivamente gli acquisti effettuati dal 6 gennaio 1949 in poi, per l'esecuzione di lavori che abbiano avuto inizio anche prima del 28 gennaio 1948 ma non anteriormente al 1° gennaio 1944.

Si osserva infine che nell'ipotesi prevista dall'art. 7 della legge 1482, di trasferi-

mento cioè o di ritrasferimento in territori non contemplati dai su citati provvedimenti di opifici sorti nell'Italia meridionale ed insulare, gli esercenti di tali opifici vengono automaticamente a decadere fra l'altro, anche del diritto all'agevolazione della riduzione a metà dell'imposta sull'entrata di cui hanno fruito per l'acquisto dei materiali e macchinari installati negli opifici stessi, e sono quindi tenuti ad integrare la minore aliquota di imposta già assolta all'Erario in relazione alla normale aliquota vigente nel periodo in cui l'acquisto venne effettuato.

Tale obbligo sussiste anche nel caso che, per essere stata la esecuzione dei lavori commessa in appalto, l'acquisto dei materiali e macchinari sia avvenuto per il tramite dell'appaltatore.

B) Fra gli « stabilimenti industriali tecnicamente organizzati » che a norma delle citate disposizioni e nei limiti dalle medesime sanciti, beneficiando della riduzione a metà della imposta sull'entrata per i materiali e macchinari destinati ad essere *stabilmente installati* negli opifici stessi, sono da comprendere anche le centrali elettriche e telefoniche, nonché le officine del gas e gli impianti centrali per il funzionamento degli acquedotti.

Peraltro, dati i criteri generali che delimitano i confini dell'agevolezza, questa si applica a tutto quanto è destinato ad essere *stabilmente installato* nel corpo delle costruzioni costituenti l'impianto vero e proprio ed i normali suoi accessori (magazzini, locali vari, cabine di trasformazione, ecc.) con esclusione dei materiali destinati invece alla costruzione dei mezzi esterni (linea aerea con i relativi pali e cavi, tubature, ecc.) occorrenti per la pratica utilizzazione degli impianti, il cui acquisto resta soggetto all'imposta in base alla normale aliquota.

E' poi appena il caso di chiarire che il beneficio in questione non può applicarsi — mancando i necessari presupposti — alla costruzione, attivazione, ricostruzione, riattivazione, ampliamento, trasformazione e trasferimenti di *alberghi* e *impianti in genere* (quali ad esempio i forni per la panificazione, industrie familiari, ecc.) che non abbiano i requisiti per potersi considerare « opifici tecnicamente organizzati ».

C) Il termine di sei mesi fissato dalla circolare 25 aprile 1948, n. 71683, alla lett. *D)* per l'installazione negli opifici, dei materiali e macchinari acquistati con il pagamento dell'aliquota ridotta d'imposta, si è in pratica appalesato insufficiente.

Ora, allo scopo di evitare intralci e difficoltà per le categorie interessate, si ravvisa opportuno adeguare tale termine a quello che in media si presume necessario perché si proceda alle installazioni di cui trattasi e pertanto il suddetto termine viene elevato ad un anno.

Tuttavia, ove *comprovate circostanze* rendano impossibile l'installazione anche entro il maggiore termine di cui sopra, le competenti Intendenze potranno, su richiesta da prodursi dagli interessati prima della scadenza del termine utile, consentire congrue proroghe.

D) Dei due esemplari della fattura che il venditore della merce deve rilasciare all'acquirente (esercente o appaltatore) a norma della lett. *b)* della circolare n. 71683, uno va restituito al venditore stesso dopo avvenuta l'apposizione del visto

d'installazione a' sensi della successiva lett. *d*). Tale esemplare, come pure quello rimasto sin dall'origine in possesso del venditore, non sono soggetti a tassa di bollo.

E) Il beneficio fiscale previsto dalle disposizioni su richiamate riflette i materiali e macchinari destinati ad essere *stabilmente installati* negli opifici ammessi a fruire del medesimo.

E' evidente che per i materiali e macchinari non aventi l'accennata destinazione come pure per tutta in genere l'attrezzatura mobile occorrente per l'impianto e l'esercizio dell'opificio, non si rende applicabile il beneficio in questione e che pertanto i relativi acquisti sono da assoggettare alla normale aliquota d'imposta.

Per lo stesso principio restano esclusi dal beneficio tutti quei materiali (esplosivi, acetilene da lampade, ecc.) eventualmente impiegati nei lavori, in quanto essendo materiali di consumo, non sono suscettibili d'installazione nel senso voluto dalla circolare n. 71683.

F) Allo scopo di assicurare uniformità di criteri negli accertamenti disposti dal punto 2 lett. *a*) della circolare 71683, si precisa che a tal fine le Intendenze di Finanza dovranno sentire esclusivamente i competenti Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione, e, soltanto nelle sedi ove manchino tali Uffici, gli Uffici Tecnici Erariali.

Le Intendenze porteranno quanto sopra a conoscenza dei competenti Uffici, assicurando l'adempimento.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CIRCOLARE 28 *marzo* 1949, *n.* 350670 - *Oggetto*: RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONE DECENNALE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI, A MENTE DEL D. L. 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, N. 1482.

Limiti oggettivi della esenzione. — L'art. 3, 1° comma, del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, portante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia Meridionale ed Insulare, stabilisce: « Per gli stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente (stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse, che sorgeranno nei territori delle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei Comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino, *entro dieci anni dalla data di pubblicazione del decreto*) è concesso per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali ».

Il secondo comma aggiunge: « Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati *nel periodo di tempo indicato nel precedente comma*, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattivazione.

L'art. 11 del medesimo decreto, infine, dispone: « Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti di stabilimenti industriali da altre provincie nei territori indicati nell'art. 1, sempre che tali trasferimenti siano autorizzati dal Ministro per l'industria, sentita la Commissione Centrale per l'industria ».

Poichè il suddetto decreto fu pubblicato il 27 gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21), la esenzione per dieci anni dalla data di attivazione, ampliamento, trasformazione, riattivazione e trasferimento degli stabilimenti, può essere accordata per gli stabilimenti che vengano a trovarsi in tali condizioni entro il 27 gennaio 1958.

Successivamente, con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1949, n. 3), portante norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598; 15 dicembre 1947, n. 1419; 5 marzo 1948, n. 121, è stato disposto (art. 5) che « le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, *a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa*, anche:

a) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione,

alla riattivazoine, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lett. *a)* del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944 ».

La legge ora citata è entrata in vigore il 6 gennaio 1949, ma ciò non comporta, come forse si potrebbe erroneamente ritenere, che la esenzione decennale può essere accordata per gli stabilimenti attivati, riattivati, ecc., anche dopo il 27 gennaio 1958 (data di scadenza del decennio stabilito dal D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598) e fino al 6 gennaio 1959 (data di scadenza del decennio dall'entrata in vigore della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482). Infatti con lo stabilire che l'art. 5 di quest'ultima Legge si applica dalla data di entrata in vigore della medesima, il legislatore ha inteso soltanto riferirsi *alla data da cui decorre il decessio di esenzione* a favore degli stabilimenti cui sono state estese le norme contenute nel D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, e non anche di modificare il periodo di applicazione dei benefici (decennio) fissato da quest'ultimo decreto. Ciò appare evidente appena si pensi che la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, ha carattere integrativo e non modificativo del decreto n. 1598 e che una diversa interpretazione porterebbe appunto ad una generale estensione del suddetto periodo di applicazione del decreto 1598.

Nel disporre che gli stabilimenti tecnicamente organizzati sono esenti per dieci anni dalla loro attivazione, riattivazione, ampliamento, trasformazione, ecc., il legislatore non stabilisce che cosa si debba intendere per stabilimento industriale tecnicamente organizzato.

La dizione « *stabilimento industriale* », usata nel D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, può ritenersi, però, equivalente al termine « *opificio* » usato nella Legge 8 luglio 1904, n. 351, sulla industrializzazione del territorio del comune di Napoli e nella Legge 15 luglio 1906, n. 383, sulla industrializzazione delle Provincie meridionali e delle Isole. Ne segue che, presentandosi dubbi nello stabilire se uno stabilimento possa beneficiare o meno della esenzione, si può far ricorso per chiarirli alla vasta giurisprudenza venutasi ad accumulare, in quasi mezzo secolo di applicazione delle suddette leggi, intorno al concetto di *opificio tecnicamente organizzato.*

Termine per la presentazione delle domande. — Ai fini della esenzione stabilita dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sulla industrializzazione delle Provincie Meridionali e delle Isole, il Regio Decreto-Legge 16 maggio 1909, n. 311, fissava il termine entro il quale l'esenzione doveva essere richiesta dagli interessati. Tale termine era di tre mesi dalla data in cui gli stabilimenti erano divenuti servibili all'uso per il quale erano destinati. La nuova legge non stabilisce, invece, entro quale data dalla attivazione, riattivazione, ecc., degli stabilimenti le domande debbono essere presentate. Trovano allora applicazione i termini generali stabiliti, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, per i ricorsi anteriori e posteriori ai ruoli. E' quindi, gli interessati debbono ricorrere: in caso di notificazione di accertamento, entro trenta giorni dalla notificazione stessa (art. 41 Legge 7 giugno 1937, n. 1016); in caso di iscrizione a ruolo dell'imposta accertata, entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo in cui l'imposta fu iscritta in via definitiva (art. 117 del Regio Decreto 11 luglio 1907, n. 560). Trascorso quest'ultimo termine l'esenzione, quando riconosciuta, decorre dalla data di presentazione della domanda e fino al compimento del decennio, computando la decorrenza del decennio stesso dalla data di attiva-

zione, riattivazione, ecc. degli impianti. Ad evitare le contestazioni che possano sorgere, in caso di tardiva denuncia da parte degli interessati, circa la data di decorrenza della esenzione, nonchè il maggior rigore che debbono necessariamente usare gli Uffici finanziari per stabilire, a distanza di tempo, se e quando si possano considerare soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per beneficiare della esenzione, questo Ministero ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei contribuenti sulla necessità di presentare la denuncia relativa agli stabilimenti di cui si chiede la esenzione prima della data di entrata in esercizio degli stabilimenti stessi o non più tardi di tre mesi dopo tale data.

Considerato che, con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è stato dato effetto retroattivo alle disposizioni contenute nel D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, può verificarsi che i redditi di stabilimenti, per i quali si può beneficiare ora della esenzione, siano già stati accertati ed iscritti a ruolo. In tali casi, gli interessati debbono chiedere l'esenzione agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette entro i tre mesi dalla data di pubblicazione del ruolo principale 1949 e cioè entro il 30 marzo 1949. E poichè, in questi casi, l'esenzione decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e cioè dal 6 gennaio 1949, la tardiva domanda comporta la perdita del diritto alla esenzione dal 6 gennaio 1949 alla data di presentazione della domanda stessa.

Stabilimenti riattivati. — Contrariamente a quanto fu fatto con la Legge 8 luglio 1904, n. 351, e 15 luglio 1906, n. 383, rispettivamente sulla industrializzazione della città di Napoli e delle Provincie Meridionali, la nuova legge sulla industrializzazione del Meridione e delle Isole prevede, fra l'altro, la esenzione decennale anche degli stabilimenti industriali riattivati.

In rapporto a tale esenzione, può verificarsi, in pratica, che un contribuente, il quale beneficia della esenzione accordata per la prima attivazione dello stabilimento, sospenda l'attività dello stabilimento stesso e dopo un periodo, magari fittizio, di inattività, chieda una nuova esenzione con decorrenza dalla data della riattivazione. In tal caso, naturalmente, l'esenzione non può essere accordata, dal momento che si sarebbe in contrasto con i principi basilari che reggono l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (e delle altre imposte in generale), secondo i quali, una volta concessa una esenzione, lo scopo che il legislatore si era prefisso nel concederla si deve ritenere *definitivamente* raggiunto, non essendo ovviamente ammissibili le esenzioni a catena.

La questione, peraltro, presenta una certa importanza anche in relazione alla riattivazione di stabilimenti già dichiarati temporaneamente esenti in forza di precedenti leggi speciali. Anche in questo caso, ovviamente, la riattivazione non può dar diritto ad una nuova esenzione, ma esclusivamente a beneficiare della precedente, qualora non sia scaduta, nei limiti del periodo che ancora rimane a decorrere alla data della riattivazione.

L'indagine diretta ad accertare se uno stabilimento riattivato abbia beneficiato, in tutto o in parte, di una precedente esenzione dall'imposta di ricchezza mobile non si presenta facile in pratica.

Non è necessario, però, farla risalire a tutto il periodo in cui hanno avuto applicazione le precedenti agevolazioni, dal momento che, se uno stabilimento ha cessato

la propria attività in epoca remota, è anche probabile che esso sia stato disattrezzato, e, quindi, più che di una riattivazione, può parlarsi, in questi casi, della attivazione di un nuovo stabilimento. Ad evitare, pertanto, perdita di tempo e probabili contestazioni, questo Ministero autorizza gli Uffici delle Imposte a limitare l'indagine di che trattasi agli ultimi anni di applicazione delle leggi portanti precedenti esenzioni, in maniera, che il loro compito rimanga agevolato dall'esame delle carte tuttora esistenti in Ufficio.

Stabilimenti ampliati e trasformati. — Il secondo comma dell'art. 3 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, prevede la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento e dalla trasformazione degli stabilimenti. Ciò, in sostanza, significa che gli Uffici delle imposte non possono, nel corso del decennio di esenzione, apportare variazioni al reddito imponibile, precedentemente accertato (o accertabile) per lo stabilimento, *in relazione agli ampliamenti ed alle trasformazioni.* Possono, però, procedere alla revisione del reddito stesso — senza tener conto degli ampliamenti e delle trasformazioni — ogni qualvolta si presentino le condizioni obiettive per la rettifica (in aumento o in diminuzione). Debbono, altresì, ritenersi senz'altro autorizzati, nel caso che la trasformazione o l'ampliamento siano stati eseguiti da società ed enti tassabili in base a bilancio, ad escludere dal conto economico tutte le spese imputabili ai redditi (esenti) derivanti dalla trasformazione o dall'ampliamento (art. 32 Legge fondamentale ed art. 15 Legge 8 giugno 1936, n. 1231), ecc.

Può darsi in pratica, il caso di stabilimenti che prima della trasformazione od ampliamento godessero in atto della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile in forza di leggi precedenti. E' necessario allora che, allo scadere del periodo della vecchia esenzione, gli Uffici procedano agli accertamenti della parte di reddito che si può considerare afferente ai vecchi stabilimenti. Ciò vale anche nel caso che, durante il periodo di applicazione delle nuove disposizioni sull'industrializzazione, siano effettuate *successive* trasformazioni o ampliamenti, che diano diritto a nuove esenzioni. Il reddito accertabile in questo caso sarà rappresentato dal reddito del vecchio stabilimento incrementato del reddito imputabile ai precedenti ampliamenti e trasformazioni, per i quali è compiuto il periodo di esenzione.

Stabilimenti ricostruiti. — L'art. 5 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, prevede l'esenzione anche per gli stabilimenti ricostruiti. Anche qui può verificarsi che lo stabilimento ricostruito abbia goduto, prima della ricostruzione, o possa godere, perchè non ancora scaduta, di una precedente esenzione. Nella specie la nuova esenzione può senz'altro essere accordata, in quanto lo stabilimento ricostruito si può considerare come un nuovo stabilimento, e, quindi, godere del trattamento spettante a questi ultimi.

Stabilimenti trasferiti. — Lo stesso art. 5 parla di stabilimenti trasferiti nel Mezzogiorno e nelle Isole senza fare alcun riferimento ad una preventiva autorizzazione del trasferimento. La disposizione stessa, però, si deve mettere in relazione con l'art. 11 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, il quale stabilisce esplicitamente che, per beneficiare delle agevolazioni di che trattasi i trasferimenti di stabilimenti industriali debbono essere autorizzati dal Ministro per l'industria sentita la Commissione Centrale per l'industria.

In forza del successivo art. 7, il trasferimento o ritrasferimento degli stabilimenti industriali dall'Italia Meridionale e Insulare importa la decadenza immediata della esenzione accordata. Tale decadenza non si verifica se il trasferimento degli stabilimenti avviene nell'ambito dei territori cui le agevolazioni di che trattasi si riferiscono. In tal caso, però, il trasferimento non dà diritto ad una nuova esenzione decennale, ma soltanto ad usufruire della precedente esenzione, per il periodo che ancora resta a decorrere dalla data del trasferimento.

Stabilimenti gestiti da persone diverse dal proprietario. — L'art. 28 della Legge 8 giugno 1936, n. 1231, dispone: « Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di cat. *B* derivante dall'industria esercitata dall'opificio, a condizione che l'industria venga esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato ». Ed aggiunge: « Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto alla imposta immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima ».

Il canone di affitto assoggettabile all'imposta immobiliare è, nella specie, costituito dal compenso che il proprietario ricava per la cessione dell'uso del fabbricato e dei relativi impianti (immobili per destinazione); compenso che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, era assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, cat. *B*, a nome del proprietario stesso, in forza dell'art. 5 Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3069.

Ora, poichè, contrariamente a quanto disponeva la precedente legge sulla industrializzazione del Meridione e delle Isole, l'esenzione accordata dall'art. 3 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, non si estende anche all'imposta sui fabbricati, il proprietario, che avesse costruito o ricostruito uno stabilimento e lo avesse dato in gestione a terzi, non potrebbe, in pratica, beneficiare dell'agevolazione, con una conseguente grave disparità di trattamento in confronto ai proprietari che gestiscono direttamente l'industria, ed in contrasto con lo spirito della legge. Ad evitare tale inconveniente, questo Ministero consente che, nel caso di stabilimenti nuovi, gestiti da persone diverse dai proprietari, gli Uffici delle imposte soprassiedano alla tassazione del canone, agli effetti dell'imposta sui fabbricati, fino a quando non sia spirato il termine della esenzione.

Costruzioni annesse. — Come si è avanti accennato l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile compete, oltre che per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, i quali siano attivati, riattivati, ecc., nel periodo di applicazione della legge, anche *per le costruzioni annesse.*

Che cosa si debba intendere per costruzione annessa ad uno stabilimento industriale non è detto nella legge. Sembra, tuttavia, potersi affermare che, affinchè una costruzione possa essere ritenuta tale e possa beneficiare della esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, è necessario che *essa sia unita o adiacente allo stabilimento industriale e che in essa si compiano operazioni, o sia comunque necessaria, ai fini della industria per cui lo stabilimento è stato attivato, riattivato, ecc.*

Quando queste condizioni siano soddisfatte, il reddito della costruzione annessa

può considerarsi come parte integrante del reddito dello stabilimento industriale e seguire lo stesso trattamento che a quest'ultimo compete. Nel caso contrario la costruzione sarà soggetta alle norme relative all'imposta sui fabbricati.

In base a tali principi possono considerarsi costruzioni annesse allo stabilimento industriale i locali che, trovandosi nello stesso fabbricato o nelle sue immediate adiacenze, siano adibiti ad alloggio del custode o ad ufficio di direzione e di amministrazione dello stabilimento. Non possono, invece, considerarsi tali i locali, ovunque si trovino, destinati ad abitazioni dei dirigenti, degli impiegati e degli operai dello stabilimento, dal momento che, nella fattispecie, manca il rapporto di necessarietà della costruzione allo stabilimento stesso. Giova, però, ricordare, al riguardo, che, in forza dell'art. 159 del Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica le case popolari costruite da *industriali* e date in affitto ai *propri dipendenti,* impiegati, operai, godono della esenzione per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali, alla sola condizione che abbiano, per ogni alloggio, una composizione di non più di tre vani abitabili (cinque se le case sono costruite col concorso dello Stato), oltre i locali accessori.

Questa lunga esenzione servirà, in pratica, ad evitare non poche contestazioni del tipo di quelle che sorgevano in sede di applicazione della Legge 15 luglio 1906, n. 383, sulla industrializzazione dell'Italia Meridionale ed Insulare, la quale, come è noto, per le costruzioni che costituivano *parte integrante* degli opifici, prevedeva soltanto una esenzione decennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, mentre, per le costruzioni che non avevano tale caratteristica, si poteva beneficiare della sola esenzione biennale stabilita dall'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Annotazioni delle esenzioni. — Man mano che le esenzioni vengono accordate gli Uffici delle Imposte debbono annotarle nei loro registri, in maniera da poter procedere tempestivamente agli accertamenti quando il termine di esenzione venga a scadere o quando si verifichi la decadenza dal diritto alla esenzione stessa.

Le Intendenze di Finanza e gli Ispettorati Compartimentali delle Imposte Dirette sono pregati di accusare ricevuta della presente a questo Ministero; gli Uffici Distrettuali alle rispettive Intendenze.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI — CIRCOLARE *n.* 62359 *del* 5 *maggio* 1951; OGGETTO: IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - AGEVOLAZIONI PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO.

In relazione a dubbi e difficoltà sorte in sede di applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero per l'attuazione del beneficio della riduzione a metà dell'imposta sull'entrata previsto, a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno dal D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, dichiarasi quanto segue:

1. — Com'è noto, i mezzi esterni (linee aeree, tubature, condutture, ecc.) attraverso i quali si effettuano il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas e si attua il servizio telefonico, sono stati riconosciuti, con circolare 5 agosto 1949, n. 62923, parte integrante degli impianti centrali, dei quali costituiscono necessario completamento e, quindi, compresi nella sfera di applicazione dei richiamati provvedimenti legislativi.

Si precisa ora al riguardo che son da considerare tali anche i mezzi che collegano gli impianti centrali a quelli di utilizzazione, e che di conseguenza restano esclusi dal beneficio fiscale i materiali impiegati per l'allacciamento e l'impianto delle utenze.

Si reputa, altresì, opportuno chiarire che i mezzi esterni (dighe, canali e condutture) attraverso i quali si effettua il funzionamento degli impianti centrali degli acquedotti (destinati cioè sia alla raccolta ed all'adduzione dell'acqua all'impianto centrale, che alla sua successiva erogazione) fruiscono egualmente del beneficio fiscale in questione; naturalmente anche in questo caso ne restano esclusi i materiali destinati all'allacciamento e all'impianto delle utenze.

Si precisa infine che la riduzione a metà della aliquota d'imposta trova applicazione anche per la costruzione, ricostruzione, ecc. di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari, funivie e seggiovie; ciò, ben s'intnde, limitatamente ai materiali e macchinari di stabile installazione impiegati nei relativi impianti fissi (comprese le rotaie, le linee aere, le sottostazioni elettriche, ecc.) con esclusione quindi di tutti i materiali non aventi gli accennati requisiti (vetture adibite al trasporto, ecc.).

2. — Allo scopo di non creare eccessivi intralci a danno dei contribuenti i quali, per motivi di carattere contingente, non siano in grado di adempiere alle formalità tutte previste, per la applicazione del più volte richiamato beneficio fiscale, dal p. 2 della circolare 25 aprile 1948, n. 71683, si ammette che tale applicazione possa aver

luogo ancorchè i materiali e macchinari destinati ai lavori agevolati risultino acquistati ed eventualmente anche installati, prima della emissione della prescritta declaratoria intendentizia o della stessa presentazione dell'apposita domanda.

In tale ipotesi, le fatture relative ai materiali e macchinari di cui trattasi saranno assoggettate al solo « visto d'installazione », indipendentemente dalla loro data di emissione, purchè, ben s'intende, riflettano acquisti effettuati nei termini di legge (a decorrere cioè dal 28 gennaio 1948, e per i lavori eseguiti nelle province di Frosinone e Latina, dal 6 gennaio 1949); l'apposizione di tale visto è però subordinata alla emissione della declaratoria intendentizia ed alla possibilità di identificare in modo certo i materiali e macchinari contemplati dalle fatture.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CIRCOLARE 8 *agosto* 1951, *n.* 352150 - *Oggetto*: INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - IMPIANTI RICOSTRUITI E RIATTIVATI.

Questa Direzione Generale ritiene indispensabile qualche precisazione in merito alla esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli stabilimenti tecnicamente organizzati, prevista nel Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (art. 3), e nella Legge 29 dicembre 1948, n. 1482 (art. 5).

Al riguardo sono state emanate le Circolari 28 marzo 1949, n. 350670, e 19 luglio 1951, n. 351630.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 1598 accorda l'esenzione « agli stabilimenti già esistenti, che siano ampliati, trasformati, riattivati, *per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione* ».

L'art. 5 della legge n. 1482 prevede l'esenzione, non soltanto per gli ampliamenti, le trasformazioni e le riattivazioni, *ma anche per la ricostruzione* di stabilimenti preesistenti.

A proposito delle ricostruzioni, si osserva che — accordando l'art. 3 del decreto legislativo n. 1598 la esenzione *per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione* — non può esservi dubbio che, in caso di ricostruzione, l'esonero deve riguardare *il reddito derivante dalla ricostruzione*.

Data, ora, la dizione delle disposizioni contenute nei due articoli citati, appare subito chiaro che, tanto per gli ampliamenti, trasformazioni o riattivazioni, quanto per le ricostruzioni, l'esenzione non è totale, perchè — per una simile esenzione — la legge avrebbe dovuto esprimersi — analogamente a quanto ha fatto per gli stabilimenti di nuovo impianto — nel senso che, per gli stabilimenti ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti, è concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Nella Circolare 19 luglio 1951, n. 351630, a proposito di stabilimenti *parzialmente ricostruiti*, è stato dichiarato che l'esenzione va concessa per l'intero reddito quando la parziale ricostruzione sia stata operata per uno stabilimento « *rimasto completamente inattivo ed improduttivo di reddito a causa dell'entità dei danni subìti* ».

Qui occorre precisare che l'elemento determinante è rappresentato dalla entità dei danni. Se questi, infatti, sono stati tali da potersi ritenere che lo stabilimento abbia finito col rimanere quasi distrutto, può bene ammettersi che l'esenzione — in seguito alla ricostruzione — debba essere totale, dato che, in tal caso, la ricostru-

zione ha avuto l'effetto di ricuperare all'attività produttiva uno stabilimento, che, altrimenti, sarebbe andato perduto. Si raggiunge, così, lo scopo voluto dalla legge, che è quello di dotare l'Italia meridionale ed insulare di industrie nuove o di espandere e perfezionare quelle esistenti.

Nei casi, invece, in cui i danni siano stati più o meno limitati, tali, cioè, da non annullare la vitalità dell'industria, il fatto che lo stabilimento sia rimasto — in conseguenza dei danni subìti — completamente inattivo e, quindi, improduttivo di reddito, non autorizza — in seguito alle riparazioni parziali ed alla ripresa dell'attività produttiva — la concessione della esenzione totale. Se così non fosse, si potrebbe verificare l'assurdo che uno stabilimento danneggiato in minima parte, ma in maniera da determinare l'arresto dell'attività, beneficierebbe dell'esenzione totale per il semplice fatto che — apportata la piccola riparazione — esso venga rimesso in esercizio, trascurandosi interamente la circostanza che una siffatta riparazione non arricchisce menomamente la zona di una maggiore potenzialità industriale, ma solamente rimette in azione una industria già esistente.

Nell'applicazione, pertanto, della Circolare 19 luglio 1951, n. 351630, gli Uffici devono concentrare tutta l'attenzione sull'ultima parte, dove è detto che, nel caso di stabilimento parzialmente danneggiato, che abbia conservato una ridotta capacità produttiva e venga successivamente ricostruito per raggiungere, od anche superare, la capacità produttiva precedente, l'esenzione spetti soltanto per il reddito attribuibile alla parte ricostruita; intendendosi la *capacità produttiva,* non già nel senso che lo stabilimento abbia potuto continuare sia pure una ridotta attività, bensì nel senso che i danni non abbiano annullato la *potenzialità produttiva,* anche se la produzione ha dovuto essere temporaneamente interrotta, in attesa che le riparazioni ridessero agli impianti la piena efficienza.

I concetti sopra esposti devono anche valere per le riattivazioni.

Uno stabilimento rimasto completamente inattivo non può — in seguito alla riattivazione — essere ammesso a beneficiare dell'esenzione totale se non nel caso in cui esso sia stato del tutto abbandonato, cessando di esistere come strumento di produzione industriale. L'esenzione, allora, viene a funzionare come spinta a ridare la vita ad un organismo cessato, in maniera che — secondo le finalità della legge — la zona abbia a risentire il vantaggio della ripresa di una attività, che, altrimenti, sarebbe mancata.

Ben diverso è il caso di uno stabilimento in attività che — per ragioni contingenti — abbia interrotto l'attività stessa, per essere riattivato non appena venute a cessare le cause della interruzione. In questo caso è di tutta evidenza che la riattivazione non apporta alcun contributo alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, in quanto l'industria esisteva già, viva e vitale: la riattivazione non fa altro che ridare movimento al suo organismo, che nessuno mai ha considerato defunto.

L'esenzione, pertanto, dovrà essere limitata alla riattivazione, se ed in quanto la medesima abbia richiesto nuovi lavori e nuovo investimento di capitale.

Gli Ispettorati Compartimentali sono pregati di comunicare la presente Circolare ai dipendenti Uffici, vigilando per la sua esatta applicazione.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE - CIRCOLARE 8 *febbraio* 1955, *n.* 37 - CIRCOLARE A STAMPA: PROTOCOLLO 439; *Oggetto*: AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE.

E' noto che i benefici fiscali previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifiche, hanno avuto larga ed estesa applicazione in molti settori delle industrie del Mezzogiorno e delle Isole.

La procedura di concessione dei benefici medesimi stabilita, fin dalla prima attuazione del provvedimento su citato, con la circolare n. 125 del 1° aprile 1948, è da ritenersi abbia pienamente corrisposto allo scopo dal momento che alla scrivente Amministrazione non sono mai pervenute lamentele fondate circa inconvenienti seri sorti al riguardo.

La importazione dei macchinari e dei materiali di ogni specie finora ammessi alle agevolazioni in parola hanno raggiunto proporzioni ingenti e poiché, com'è noto, la loro mancata installazione o la successiva rimozione dagli stabilimenti agevolati implica, in linea di massima, la decadenza dai benefici accordati, appare evidente l'interesse dell'Erario di assicurarsi che detti materiali e macchinari abbiano avuto e conservino tuttora la loro regolare destinazione. A tale fine quest'Amministrazione dispone che le competenti Dogane effettuino un rigoroso riscontro allo scopo appunto di accertare che tutti i macchinari e materiali importati con gli anzidetti benefici siano stati effettivamente installati o comunque posti in esercizio negli stabilimenti destinatari.

Per evitare, peraltro, che i cennati controlli vengano a rappresentare un onere eccessivo sopratutto nei riguardi delle piccole e medie industrie, sarà cura delle Direzioni Superiori di provvedere ai riscontri realmente necessari, affidando questi ultimi, ove sia possibile, anche ai Comandi della Guardia di Finanza che vi possono procedere nell'ambito del normale servizio.

Per agevolare inoltre l'opera di riscontro sarà opportuno che, come è già stato disposto in sede di rilascio delle singole concessioni, presso ciascun stabilimento agevolato venga istituito un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dalla dogana, nel quale saranno dettagliatamente descritti i materiali e macchinari di estera provenienza ammessi ai benefici, con l'indicazione dei relativi documenti di svincolo.

Si pregano le Dogane in indirizzo di fornire un cenno di adempimento in merito ai rispettivi Compartimenti e questi vorranno assicurare il Mnistero, segnalando ovviamente i rilievi fatti e i provvedimenti adottati o da adottarsi per la integrale salvaguardia degli interessi fiscali.

MINISTERO DELLE FINANZE - NORMALE *n.* 319 *del* 1955 - *Oggetto*: D.L.C. P.S. 14 DICEMBRE 1947, N. 1598

Sono stati formulati due quesiti in ordine all'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, il quale, come è noto, stabilisce il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste nel decreto stesso, disponendo, altresì, che le suddette imposte sono dovute nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalle registrazioni dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro dell'Industria e del Commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

In particolare si è chiesto di conoscere quali indagini occorra esperire per l'accertamento della condizione di « primo trasferimento » espressamente richiesta dalla legge di favore, nonché quale sia il termine di prescrizione del credito erariale a seguito di mancata presentazione della suindicata dichiarazione del Ministro per l'Industria e Commercio, attestante il conseguimento delle finalità industriali.

In proposito si è prospettato che la prova del « primo trasferimento », pur dovendo, a rigore, essere fornita dalle parti, potrebbe essere spostata all'ufficio, che dovrebbe procurarsela mediante apposito certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, mentre, per quanto concerne il suddetto termine di prescrizione, la presentazione della dichiarazione sopra citata dovrebbe equivalere a denuncia di avveramento di condizione sospensiva, per cui, in applicazione analogica degli artt. 137 e 138 della legge del Registro e giusta la decisione della Commissione centrale a SS.UU., n. 88350 dell'8 marzo 1947, l'omessa presentazione della dichiarazione dovrebbe considerarsi alla stessa stregua della omessa presentazione di denuncia di verificata condizione e, quindi, il termine di prescrizione dovrebbe essere quello di 20 anni previsto dall'art. 138 sopra menzionato.

Al riguardo, il Ministero, mentre conviene per l'accertamento della prova del « primo trasferimento », nel senso, cioè, che esso possa essere operato dall'Ufficio, non ritiene, invece. di poter condividere l'assunto circa il termine di prescrizione del credito erariale in parola.

Il citato art. 5 del Decreto del 1947, n. 1598, stabilisce, come innanzi si è chiarito, un criterio automatico di concessione del beneficio, nel senso cioè, che l'agevolazione viene comunque concessa, al momento della formalità, a semplice richiesta dell'acquirente dell'immobile, salvo il pagamento dell'imposta nella misura normale « qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto » il primo

acquirente non abbia dimostrato, con apposita dichiarazione del Ministro dell'Industria e del Commercio, che il fine dell'acquisto è stato conseguito.

In sostanza con la suddetta norma si è inteso concedere, per la durata di tre anni, la possibilità di sospendere la percezione delle normali imposte, regolarmente iscritte a campione unico al momento della registrazione, in attesa che gli interessati producano tempestivamente la richiesta certificazione.

Ne deriva, pertanto, che trascorso il triennio dalla registrazione senza che le parti abbiano dimostrato, mediante esibizione della prescritta dichiarazione, il conseguimento del fine dell'acquisto, gli uffici sono tenuti ad espletare, entro i tre anni successivi alla scadenza di detto triennio, tutti gli atti necessari per impedire la prescrizione del credito erariale, ai sensi dell'art. 136 della citata legge del Registro, non ricorrendo, nei casi in esame, il maggior termine prescrizionale di venti anni previsto dal successivo art. 138 sopra menzionato.

La prescrizione ventennale dell'azione della Finanza per il conseguimento delle imposte e delle sopratasse si rende, come è noto, applicabile — oltre ai casi di atti non registrati espressamente contemplati nel 1° comma del suindicato art. 138 — anche alle ipotesi di mancata denuncia di avveramento delle condizioni sospensive o della determinazione dei prezzi non precisati in atto, delle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà e della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui sia stata subordinata la liberalità, nonché dell'accertamento del valore definitivo nei contratti a corrispettivo variabile; e ciò in virtù del principio che la prescrizione non decorre a danno di chi sia nella impossibilità d'impedirla (« contra non valentem agere non currit praescriptio »).

Ora, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione richiesta dal più volte citato decreto n. 1598 per la conferma del privilegio tributario accordato al momento della registrazione, non può tornare applicabile la suddetta prescrizione ventennale, stante che essa, essendo diretta a garantire sufficientemente la Finanza contro l'inazione o dolo del contribuente inadempiente al precetto della legge fiscale, non troverebbe giustificazione nei casi in esame, in cui, essendo le normali imposte repetibili, per espressa disposizione contenuta nello stesso decreto, alla scadenza del triennio dalla registrazione, l'inazione del contribuente viene, in sostanza, a risolversi a suo danno.

Devesi, altresì, rilevare che il corso della prescrizione triennale dell'azione della Finanza per richiedere, nei casi di cui trattasi, il pagamento delle normali imposte resta neutralizzato per l'impossibilità di agire sino alla scadenza del triennio dalla registrazione; sicché soltanto con il compimento di tale periodo ed in difetto della prescritta tempestiva dimostrazione del conseguimento delle finalità volute dalla legge di favore, potrà legalmente farsi valere il diritto alla percezione dei tributi in misura ordinaria e comincerà, altresì, a decorrere il termine prescrizionale del menzionato art. 136 della legge di Registro.

Né può indurre a diversa conclusione la circostanza che l'art. 136 sopra richiamato, il quale stabilisce il termine triennale di prescrizione, si riferisce espressamente ai soli casi in cui trattasi di « supplemento » d'imposta, dato che, come è noto, la dottrina è ormai concorde nel ritenere che il termine « supplemento », adoperato dal citato art. 136, deve intendersi non nel significato che gli è proprio (giusta la

definizione che della imposta suppletiva dà l'articolo 7), bensì nel senso lato è riferibile a tutte le tassazioni che vengono eseguite ad integrazione od a complemento di riscossioni anteriori, e che non siano comprese nel disposto dei successivi articoli 137, 138 e 139.

In conformità a quanto sopra, ad evitare la prescrizione del credito erariale, gli uffici debbono notificare — nei casi di mancata produzione nei termini della prescritta dichiarazione — l'ingiunzione di pagamento dei normali tributi entro i tre anni successivi alla scadenza del triennio dalla registrazione dei relativi atti.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE - CIRCOLARE 9 *luglio* 1955, *n.* 155 - CIRCOLARE A STAMPA: PROT. 10787 - *Oggetto*: CONTROVERSIE SUL VALORE - APPLICAZIONE DI PENALITA'.

E' stato chiesto se, nel caso di contestazione di valore, risolta secondo la procedura prevista dall'art. 19 delle disposizioni preliminari di tariffa, si renda applicabile l'ammenda prevista dall'articolo 118 della legge doganale, e se l'ammenda medesima si renda applicabile anche nei confronti delle altre dichiarazioni presentate dallo stesso importatore, nelle more della decisione arbitrale, e sulle quali sia stato chiesto ed accordato il rilascio delle merci, facendo riferimento alla precedente vertenza non ancora esaurita.

Quanto al primo punto non pare dubbio che qualora la contestazione, decisa secondo le modalità indicate dall'art. 19 sopracitato, risulti sfavorevole al dichiarante, questi dovrà essere assoggettato all'ammenda prevista dall'art. 118 della legge doganale, poiché se una differenza esiste rispetto al valore dichiarato, è irrilevante che questa sia accertata a seguito di controversia o di decisione arbitrale o per effetto di concordato intervenuto fra il contribuente e la dogana.

Potrà, semmai, esaminarsi, caso per caso, l'opportunità di condonare, in tutto o in parte, l'ammenda, quando la differenza in confronto delle dichiarazioni di valore sia da imputarsi ad aggiornamenti dei prezzi fatturati che non potevano in alcun modo essere a conoscenza degli operatori, o ad errori commessi in buona fede, come ad esempio nel caso di sconti o riduzioni di prezzo che, risultando dalla fattura o da altra documentazione spontaneamente esibita alla dogana, siano stati omessi nella dichiarazione, non ritenendo, l'importatore, per inesatta interpretazione delle disposizioni in vigore, di essere tenuto a comprenderli nel valore imponibile dichiarato.

Per quanto poi concerne l'altro quesito, se, cioè l'ammenda si renda applicabile nei confronti delle dichiarazioni nelle quali si faccia riferimento a quella per la quale è stata sollevata controversia o sia in corso la procedura prevista dall'art. 19 delle disposizioni preliminari, questo Ministero ritiene di dover confermare le disposizioni emanate con la circolare n. 12285 del 14 agosto 1929, non sembrando giustificati i timori espressi da qualche Dogana, circa possibili abusi che potrebbero derivare dal fatto che gli importatori, sollevando contestazioni per piccole partite, cui fanno riferimento dichiarazioni inesatte successivamente presentate per partite più rilevanti. si sottraggono al rischio di penalità rilevanti.

La procedura prevista dall'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa e quella relativa alle controversie offrono infatti sufficiente garanzia per l'Amministra-

zione, mentre non si può disconoscere che in molti casi gli importatori non hanno altra possibilità per giungere alla esatta determinazione del valore.

E' piuttosto da avvertire che, dato il carattere innovativo dei criteri adottati con l'art. 17 delle disposizioni preliminari, le dogane dovranno essere molto caute nel consentire il riferimento alle importazioni per le quali è ancora in corso la vertenza, poichè, dovendo la valutazione riferirsi al giorno in cui viene presentata la dichiarazione, può ben verificarsi che rispetto al valore, che dovrebbe formare oggetto delle successive dichiarazioni, si abbia una situazione diversa da quella esistente al momento in cui venne presentata la prima dichiarazione.

Gli stessi criteri valgono, ovviamente, anche per le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, in materia di I.G.E.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CIRCOLARE 14 *giugno* 1958, *n.* 351000 - *Oggetto*: LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO.

Con la Legge 29 luglio 1957, n. 634, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1957, ed entrata in vigore il 18 agosto 1957, è stata prorogata al 30 giugno 1965 la durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e delle finalità previste dalla stessa legge di proroga. Il provvedimento contiene importanti disposizioni di carattere agevolativo in materia di imposte dirette, sulle quali si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo.

° ° °

L'art. 8 delimita il territorio entro il quale la Cassa del Mezzogiorno può svolgere la propria attività ed entro il quale operano le agevolazioni nei casi previsti dalla legge. La norma, infatti, aggiunge all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituito dall'art. 1 della Legge 19 marzo 1955, n. 105, un altro comma, col quale si stabilisce che « qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

Nel caso, invece, di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti il cui territorio ricada, sia pure in parte, nella zona dei comprensori di bonifica del fiume Tronto e di Latina, le norme agevolative troveranno applicazione per l'intero territorio del Comune.

Trattandosi, in sostanza, di una norma a carattere interpretativo si ritiene che essa possa trovare applicazione sin dalla entrata in vigore delle leggi 27 novembre 1951, n. 1611, e 19 marzo 1955, n. 105, con le quali le agevolazioni previste per la industrializzazione del Mezzogiorno vennero estese rispettivamente anche ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ed ai comuni della Provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di Latina.

Pertanto, il beneficio dell'esenzione decennale potrà essere riconosciuto anche per gli impianti sorti, dopo l'entrata in vigore delle citate leggi, in tutto il territorio dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti compresi, anche in parte, nei comprensori anzidetti.

° ° °

Per effetto dell'art. 29 della legge vengono prorogate al 30 giugno 1965 le disposizioni di favore portate dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla Legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni (art. 1 legge 27 novembre 1951, n. 1611, ed art. 2 legge 19 marzo 1955, n. 105) concernenti, tra l'altro, l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per i nuovi stabilimenti industriali e per quelli già esistenti che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o trasferiti nel Mezzogiorno d'Italia.

Quantunque la legge, nel disporre la proroga, faccia menzione soltanto degli stabilimenti che siano impiantati, ampliati o rammodernati, non v'ha dubbio che la proroga riguardi anche le altre ipotesi contemplate nelle disposizioni del 1947 e del 1948 esplicitamente richiamate. Del pari non vi è dubbio che anche sotto il vigore della legge di proroga, il beneficio della esenzione spetti soltanto ai redditi degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e non anche agli stabilimenti sprovvisti di questa ultima caratteristica fondamentale. Tale interpetrazione è, peraltro, confortata dagli artt. 33 e 36 della legge dove la nozione di stabilimento industriale tecnicamente organizzato esplicitamente ricorre.

E', inoltre, da rilevare che, per effetto della Legge 27 dicembre 1952, n. 2523, la quale estende a tutti i territori indicati dall'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, i benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno, le disposizioni di cui all'art. 29 in esame trovano applicazione per i territori indicati dal menzionato art. 3 della Legge n. 646 e successive modificazioni e aggiunte.

° ° °

L'art. 31 — secondo comma — dichiara che la quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del 1° comma dell'art. 26 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati « anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti ed uffici di cui all'art. 8 della legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 31 dichiara, altresì, che per conseguire il trattamento previsto gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento dei compiti affidati alla Cassa e devono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero di analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

Poichè l'art. 26 della richiamata Legge n. 646 dichiara che la quota di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno sostituisce, tra l'altro, l'imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, ne deriva che, per effetto della estensione di cui al richiamato primo comma dell'art. 31, la quota di abbonamento corrisposta dalla Cassa sostituisce anche l'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti ai soggetti di cui all'art. 8 della Legge n. 646, (quali ad es. le Aziende Autonome Statali ecc.) dalla esecuzione di opera-

zioni, atti e contratti posti in essere nell'adempimento dei compiti loro demandati dalla Cassa, sempre che risultino osservate le prescrizioni di cui al citato ultimo comma dell'art. 31.

Gli Uffici, pertanto, in sede di eventuale tassazione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 8 della Legge n. 646, dovranno procedere alla eliminazione dei redditi e delle relative spese e passività soggetti all'anzidetto regime di abbonamento.

° ° °

Gli artt. 34 e 35 della Legge introducono il beneficio della parziale esenzione degli utili delle società ed enti tassabili in base al bilancio e dei contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle scritture contabili, direttamente impiegati nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali nei territori in cui opera la Cassa del Mezzogiorno indicati all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il beneficio riconosciuto dalle norme in esame è soggetto ai limiti, condizioni, formalità e modalità qui di seguito illustrate.

Giova premettere che i soggetti destinatari della norma sono le società ed enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili.

Restano, pertanto, esclusi dal beneficio stesso i contribuenti che, non essendo, in via generale, tassabili in base a bilancio, non chiedono di essere tassati in base alle risultanze contabili. Le società in nome collettivo e la società in accomandita semplice possono fruire del beneficio in esame sempre che chiedano la tassazione in base alle scritture contabili. Ciò in quanto il sistema di tassazione in base al bilancio od alle scritture contabili viene posto dalla legge fra le condizioni richieste per poter fruire del beneficio nel presupposto che soltanto in tali casi la disposizione può rendersi operante attraverso il valido controllo del costo delle opere, reso possibile dall'esistenza di una ordinata rilevazione contabile.

Per quanto concerne i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili, ai fini dell'ammissione al beneficio è necessario che la richiesta di tassazione in base alle scritture sia avanzata, nei modi stabiliti dall'art. 6 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25, con la stessa dichiarazione con la quale si invoca il beneficio della parziale esenzione e che la richiesta venga rinnovata nelle dichiarazioni successive e fino a quella relativa all'esercizio nel corso del quale sono state ultimate le opere. Nel caso che la richiesta di tassazione in base alle scritture contabili non venga ripetuta in ciascuna delle dichiarazioni da produrre negli anni durante i quali si procede alla realizzazione delle opere, il contribuente decade dal diritto al beneficio dell'esenzione e pertanto l'Ufficio dovrà provvedere al recupero dell'imposta esonerata in via provvisoria.

Le stesse conseguenze si hanno nel caso che il contribuente, pur avendo regolarmente chiesto la tassazione in base alle scritture contabili non esibisca, a richiesta dell'Ufficio, i libri, le scritture ed i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni. Infatti, sia nel caso di mancata richiesta di tassazione in base alle scritture contabili, sia nel caso di mancata esibizione delle scritture, vengono a riproporsi gli stessi mo-

tivi che hanno indotto, in sede legislativa, alla limitazione del beneficio ai soli contribuenti tassabili in base a bilancio od alle scritture contabili.

Per quanto concerne le società ed enti tassabili in base a bilancio non sorgono particolari problemi per la loro identificazione.

E' da chiarire che non ha alcuna influenza il luogo in cui le società ed i contribuenti hanno il loro domicilio fiscale e sono, quindi, di fatto tassati, unica condizione essendo che essi reinvestano gli utili nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione, di impianti industriali nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte.

Il reddito esente in virtù dell'art. 34 dall'imposta di ricchezza mobile segue le sorti di tutti i redditi esenti dall'imposta stessa in virtù di leggi speciali e come tale, mentre è assoggettabile all'imposta comunale sulle industrie ai sensi del 3° comma dell'art. 162 del T.U. Finanza Locale — a meno che le Amministrazioni comunali, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 33 della legge in esame, non abbiano deliberato di concedere esenzioni parziali o totali dal tributo — non è assoggettabile alle addizionali provinciali, previste dal successivo art. 164, per effetto del terz'ultimo comma del citato art. 162 che stabilisce appunto che ai redditi esenti in virtù di leggi speciali dall'imposta di ricchezza mobile non possono essere applicate le addizionali provinciali.

Sul reddito esente è inoltre applicabile l'imposta camerale a norma dell'art. 55 del R. D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Per quanto concerne il periodo quinquennale di esenzione previsto dal citato art. 34 si rileva che l'esenzione stessa compete a partire dall'esercizio che ha inizio successivamente all'entrata in vigore della legge sugli utili prodotti in detto esercizio e nei quattro seguenti e non sugli utili prodotti in esercizi anteriori ed investiti dopo l'entrata in vigore della legge stessa. E' da osservare, infatti, che, ove si esentassero gli utili prodotti in esercizi anteriori, anche se investiti in uno dei cinque esercizi considerati dalla Legge, si verrebbe a riconoscere all'esenzione una decorrenza anteriore a quella espressamente fissata.

Ne consegue che per le società ed enti tassabili in base a bilancio la norma agevolativa ha effetto dal primo esercizio che ha inizio successivamente al 18 agosto 1957, data di entrata in vigore della Legge, mentre per i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili la norma stessa ha effetto dall'esercizio con inizio 1° gennaio 1958.

Per quanto concerne i limiti entro cui deve essere contenuto il beneficio tributario, la legge dichiara che l'esenzione compete fino alla concorrenza del 50% del costo delle opere e degli impianti eseguiti. Tuttavia il reddito esente non può superare il 50% del reddito dichiarato.

Nel caso che il costo delle opere ecceda l'ammontare degli utili dell'esercizio reinvestiti, l'esenzione trova un ulteriore limite rappresentato dagli utili conseguiti nell'esercizio e reinvestiti. Tale ulteriore limite si desume e dalle finalità delle norme agevolative che sono preordinate a favorire il reinvestimento degli utili e dalla richiesta di indicare nella dichiarazione la parte di utili che si intende investire contenuta nel primo comma dell'art. 35.

Valgano i seguenti esempi a chiarire il concetto:

supposto che una società abbia realizzato un utile di esercizio di L. 1.000.000 di cui L. 600.000 da distribuire agli azionisti e L. 400.000 da investire in opere il cui costo complessivamente preventivato sia pari a L. 900.000; che, inoltre, la stessa società abbia dichiarato un reddito di L. 1.100.000. In tal caso l'esenzione compete nei limiti di L. 400.000, corrispondenti agli utili dell'esercizio direttamente investiti, in quanto il reddito da mandare esente non può superare l'ammontare di questi utili.

Nel caso, invece, che la società stessa non abbia distribuito utili agli azionisti e che, quindi, abbia destinato all'investimento utili per L. 900.000, pari al costo totale delle opere, l'esenzione compete su L. 450.000 pari al 50% del costo delle opere, essendo tale somma inferiore sia al 50% del reddito dichiarato, sia all'ammontare degli utili dell'esercizio reinvestiti.

Nel caso, infine, che la società abbia destinato l'intero utile dell'esercizio, pari a L. 1.000.000 alla esecuzione di opere il cui costo complessivo risulta pari a L. 1.500.000, fermo restando il reddito dichiarato di L. 1.100.000, l'esenzione compete per L. 550.000, corrispondenti al 50% del reddito dichiarato, in quanto sia gli utili investiti che il 50% del costo delle spese superano tale limite.

Giova precisare che i limiti suddetti vanno osservati anche in sede di esenzione provvisoria, assumendo quale costo delle opere quello risultante dal progetto di massima allegato alla dichiarazione.

Occorre altresì porre in rilievo che per reddito dichiarato deve intendersi il reddito complessivo dichiarato, esclusi i redditi non tassabili di ricchezza mobile perchè esenti, ovvero perchè assoggettati ad altro tributo od imposta sostitutiva, ovvero ancora perchè già tassati alla fonte.

La legge pone le seguenti condizioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione:

1) che trattasi di contribuenti tassabili in base a bilancio od in base alle scritture contabili nel senso innanzi chiarito;

2) che l'investimento sia realizzato nelle forme e nei territori indicati dall'art. 34;

3) che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale;

4) che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa;

5) che entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere venga presentato all'Ufficio il certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente territorialmente (rispetto alla località nella quale le opere sono state realizzate), attestante la data di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse.

Non verificandosi taluna di dette condizioni viene meno il diritto al beneficio della esenzione e, di conseguenza. se sia stata riconosciuta in via provvisoria la esenzione, gli Uffici provvederanno al recupero dell'imposta e, se del caso, all'applicazione della sopratassa prevista dall'art. 35, previa notifica al contribuente dei motivi che hanno determinato la decadenza dal diritto.

Un particolare cenno meritano le condizioni di cui ai punti 3), 4) e 5).

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 3), e cioè che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo della economia meridionale, non può sfuggire l'importanza di tale condizione, ove si consideri che la legge si propone non tanto la creazione o la trasformazione di singole unità produttive, quanto di provocare, attraverso le concesse facilitazioni, un duraturo, stabile, efficiente assetto dell'economia del meridione d'Italia. Ai fini dell'accertamento del requisito si rende necessario che, a cura del contribuente, siano poste in rilievo nel progetto di massima o in altro allegato le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa, possibilmente nel quadro della struttura economica del meridione d'Italia. Gli Uffici, da parte loro, attenderanno all'accertamento di tale requisito sulla scorta degli elementi forniti dal contribuente e con l'intervento, se necessario, dell'Ufficio Tecnico Erariale.

In merito alla condizione di cui al punto 4), la quale prevede che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data della presentazione della dichiarazione stessa, occorre precisare che la osservanza di entrambi i termini è richiesta dalla legge allo scopo di evitare che sia procrastinata nel tempo la esecuzione delle opere per le quali il contribuente è stato ammesso a godere del beneficio della esenzione ed anche al fine di affrettare il processo di trasformazione economica del Mezzogiorno.

Discende da ciò che nel caso in cui le opere siano iniziate nel corso dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione con cui viene richiesta la esenzione, non vi sono motivi per negare il beneficio sempre che risultino verificate tutte le altre condizioni e che altresì le opere non siano state iniziate in esercizio sociale che ha inizio prima dell'entrata in vigore della legge. Resta fermo anche in tal caso il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione previsto per la ultimazione delle opere.

Le date di inizio e di ultimazione delle opere dovranno risultare dal certificato rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale.

Nel caso che l'Ufficio distrettuale accerti che le opere non siano state iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione può senz'altro notificare la decadenza dal diritto al beneficio e procedere al recupero dell'imposta relativa al reddito indebitamente esonerato in via provvisoria ed all'applicazione della sopratassa pari al 50% della imposta stessa. Uguale provvedimento adotterà nel caso che, pur essendo le opere iniziate nel termine previsto non siano state compiute entro un triennio dalla data di presentazione della dichiarazione.

Si richiama l'attenzione degli Uffici sul termine di due anni dalla scadenza del triennio fissato dalla legge per il recupero della imposta e l'applicazione della sopratassa.

Per quanto concerne, infine, la presentazione del certificato dell'Ufficio Tecnico Erariale, questo Ministero ritiene che il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione delle opere, previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, abbia carattere perentorio e, pertanto, la mancata e tardiva presentazione del certificato comporta la decadenza dal diritto all'esenzione. Ne consegue che, trascorso il termine di 60 giorni dalla scadenza del triennio dalla presentazione della dichiarazione (limite massimo consentito per l'ultimazione dei lavori) senza che sia stato prodotto il detto certificato, l'Ufficio può senz'altro procedere al recupero dell'imposta e, ove

risulti che le opere non siano state iniziate o compiute nei termini, all'applicazione della sopratassa.

Le formalità che il contribuente deve osservare per ottenere la esenzione, possono così riassumersi:

a) presentazione della dichiarazione nel termine previsto dalle vigenti disposizioni, con allegato il progetto di massima degli investimenti, portante l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione delle opere nonché del piano di finanziamento delle stesse. La esenzione deve essere espressamente chiesta nella dichiarazione con l'indicazione della parte di utili che si intende investire. Dovranno, inoltre, essere poste in rilievo, nel progetto di massima o in altro allegato, le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa onde stabilire se essa risponde allo sviluppo organico del meridione;

b) presentazione nel termine perentorio di 60 giorni dall'ultimazione delle opere, del certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale;

c) esibizione, a richiesta dell'Ufficio, della documentazione delle opere poste in essere.

Per gli Uffici delle imposte le formalità da eseguire sono:

a) all'atto della presentazione della dichiarazione nella quale si faccia espressa richiesta della esenzione, gli Uffici dovranno procedere all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della esenzione ed ove ricorrano tutte le condizioni provvederanno a calcolare la parte di reddito da mandare esente.

Nel caso che i contribuenti, pur avendo chiesto la esenzione, non abbiano prodotto taluno dei documenti richiesti ovvero abbiano omesso qualche indicazione utile all'accertamento dei requisiti, gli Uffici provvederanno a farne richiesta, assegnando un termine.

Qualora, infine, sia stata effettuata, nel caso di società, una iscrizione provvisoria per un reddito superiore a quello iscrivibile al netto della quota esente gli Uffici dovranno provvedere al rimborso della maggiore imposta;

b) all'atto della esibizione, da parte del contribuente, del certificato rilasciato dall'U.T.E. comprovante l'esecuzione delle opere, gli Uffici dovranno procedere all'accertamento dei requisiti richiesti per la definitiva concessione dell'esenzione e quindi alla determinazione dell'effettivo costo delle opere sia sulla scorta della dichiarazione dell'U.T.E. sia in base alla documentazione da richiedersi al contribuente ed alle scritture contabili dello stesso.

L'esenzione definitiva va accordata nei limiti in precedenza indicati assumendo, per quanto riguarda il costo delle opere, quello risultante dall'esame della documentazione. Ove tale costo risulti superiore a quello preventivato e ciò comporti una maggiore esenzione rispetto a quella concessa in via provvisoria, si provvederà al rimborso dell'imposta indebitamente iscritta. Nel caso inverso, invece, si procederà al recupero dell'imposta.

Occorre precisare che la norma agevolativa innanzi esaminata trova applicazione anche nel caso di investimenti effettuati sotto forma di partecipazione in società di nuova costituzione ovvero di sottoscrizione di aumenti di capitale in società preesistenti.

Condizione essenziale per l'ammissione al beneficio della parziale esenzione nei

confronti del soggetto che effettua tale forma di investimento è che la società di nuova costituzione, ovvero la società preesistente destini l'intero ammontare del capitale sottoscritto con il reddito fruente della esenzione alla realizzazione delle opere nei termini, con le modalità e nei territori avanti precisati.

Inoltre è necessario:

1) che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale;

2) che le opere siano iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto che chiede la esenzione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa;

3) che entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere venga presentato, all'Ufficio distrettuale presso il quale è in tassazione il soggetto ammesso provvisoriamente a godere dell'esenzione, il certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente territorialmente (rispetto alla località nella quale le opere sono state realizzate), attestante la data di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse.

In ordine alle condizioni ora richiamate vale quanto già precisato in precedenza.

Giova avvertire che l'esenzione provvisoria eventualmente accordata sarà revocata se risulta che prima della ultimazione delle opere la partecipazione sia stata alienata.

Circa le formalità da osservare per essere ammessi al beneficio della esenzione esse possono così riassumersi:

a) presentazione della dichiarazione con allegato il progetto di massima degli investimenti portante l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione delle opere. Nel progetto di massima od in altro allegato dovranno porsi in rilievo le caratteristiche tecniche ed economiche dell'iniziativa al fine di poter stabilire se essa risponda allo sviluppo organico del Meridione.

Nella dichiarazione dovrà farsi espressa richiesta dell'esenzione, indicando la parte di utili investiti nella partecipazione nonché la denominazione della società che provvederà a realizzare le opere e l'ammontare del capitale sociale, nel caso di società di nuova costituzione, ovvero l'entità dell'aumento di capitale, nel caso di società preesistente.

b) presentazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere, del certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Da parte degli Uffici delle imposte le formalità da osservare sono quelle già indicate in precedenza. Poiché però nel caso di investimenti realizzati sotto forma di partecipazione il soggetto che chiede la esenzione è diverso dal soggetto che dovrà realizzare le opere, è opportuno che gli Uffici provvedano, all'atto della presentazione della dichiarazione contenente la richiesta di esenzione, a chiedere all'Ufficio territorialmente competente alla tassazione del soggetto che realizza le opere, la conferma della esistenza dei requisiti per l'esenzione (entità della partecipazione, realizzazione delle opere, costo delle opere etc.).

Si richiama l'attenzione degli Uffici sulla necessità di accertare, all'atto del riconoscimento della definitiva esenzione, che la partecipazione non sia stata alie-

nata, in quanto, come innanzi precisato, l'alienazione della partecipazione prima del compimento delle opere comporta la perdita del diritto all'esenzione.

Particolari precisazioni si rendono necessarie circa i soggetti ammessi a godere dell'esenzione ed i limiti della esenzione stessa.

Per quanto riguarda i soggetti si ritiene che, in conformità alle disposizioni dell'art. 34, l'esenzione possa essere riconosciuta a favore delle società ed enti tassabili in base a bilancio ed ai contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili, per le partecipazioni in società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni, di nuova costituzione o preesistenti. Nessuna agevolazione può essere invece riconosciuta per le partecipazioni in altri tipi di società, ed, ovviamente, in imprese individuali.

Circa i limiti dell'esenzione si precisa che il beneficio compete non oltre la quota parte del 50% del costo delle opere. Detta quota sarà ripartita nello stesso rapporto in cui la partecipazione assunta dai soggetti che chiedono l'esenzione sta al capitale della società di nuova costituzione ovvero all'aumento di capitale.

Valgono a chiarire il concetto i seguenti esempi.

Si supponga che le società A, B e C abbiano partecipato alla costituzione della società E, rispettivamente nella misura del 40%-30% e 30%. Il capitale sociale della società E interamente versato, pari a L. 10.000.000 viene destinato alla realizzazione delle opere nella misura di L. 8.000.000.

Per ciascuna delle tre società che hanno realizzato la partecipazione si ha:

	SOCIETÀ A	SOCIETÀ B	SOCIETÀ C
Utile di bilancio	6.000.000	3.000.000	2.400.000
Utile investito (e quindi non distribuito) .	4.000.000	1.000.000	2.000.000
Reddito dichiarato	7.000.000	3.600.000	1.200.000
50% della partecipazione	2.000.000	1.500.000	1.500.000

Sulla base degli elementi che precedono la esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di cui appresso:

SOCIETÀ *A*

Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata (4.000.000) ed il capitale della società *E* (10.000.000) ossia 40% di L. 4.000.000 (metà di 8.000.000)	L.	1.600.000
50% della partecipazione	»	2.000.000
50% del reddito dichiarato	»	3.500.000
Utile dell'esercizio investito	»	4.000.000

Pertanto la esenzione può essere riconosciuta nei limiti di L. 1.600.000.

SOCIETÀ *B*

Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata (3.000.000) ed il capitale della

società *E* (10.000.000) ossia 30% di L. 4.000.000 (metà di 8.000.000) . . . . . L. 1.200.000
50% della partecipazione . . . . . » 1.500.000
50% del reddito dichiarato . . . . . » 1.800.000
Utile dell'esercizio investito . . . . . » 1.000.000

Pertanto l'esenzione non può superare il limite di L. 1.000.000 rappresentato dall'utile dell'esercizio investito.

SOCIETÀ *C*

Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione effettuata (3.000.000) ed il capitale della società *E* (10.000.000) ossia 30% di L. 4.000.000 (metà di 8.000.000) . . . . . L. 1.200.000
50% della partecipazione . . . . . » 1.500.000
50% del reddito dichiarato . . . . . » 600.000
Utile dell'esercizio investito . . . . . » 2.000.000

Pertanto l'esenzione non può superare L. 600.000 pari al 50% del reddito dichiarato.

Qualora, fermi restando gli altri dati, la società *E* realizzi opere per L. 16.000.000 l'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di cui appresso:

SOCIETÀ *A*

Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione (4.000.000) ed il capitale della società *E* (10.000.000) ossia 40% di 8.000.000 (metà di L. 16.000.000) . L. 3.200.000
50% della partecipazione . . . . . » 2.000.000
50% del reddito dichiarato . . . . . » 3.500.000
Utile dell'esercizio investito . . . . . » 4.000.000

L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 2.000.000 pari al 50% della partecipazione.

SOCIETÀ *B*

Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione (3.00.000) ed il capitale della società *E* (10.000.000) ossia 30% di L. 8.000.000 (metà di L. 16.000.000) . L. 2.400.000
50% della partecipazione . . . . . » 1.500.000
50% del reddito dichiarato . . . . . » 1.800.000
Utile dell'esercizio investito . . . . . » 1.000.000

L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 1.000.000 ossia dell'utile dell'esercizio investito.

SOCIETÀ *C*

Quota parte del 50% del costo delle opere corrispondente al rapporto fra la partecipazione (3.000.000) ed il capitale della società *E*

(10.000.000) ossia 30% di L. 8.000.000 (metà di L. 16.000.000) . L. 2.400.000
50% della partecipazione . . . . . » 1.500.000
50% del reddito dichiarato . . . . . » 600.000
Utile dell'esercizio investito . . . . . » 2.000.000

L'esenzione potrà essere riconosciuta nei limiti di L. 600.000 corrispondenti al 50% del reddito dichiarato.

° ° °

Giova porre l'accento sul fatto che la sopratassa pari al 50% dell'imposta indebitamente esonerata è preordinata ad evitare che le norme agevolative possano ritardare l'acquisizione dei tributi da parte dello Stato e pertanto essa deve trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:

1) che le opere per effetto delle quali è stata invocata la esenzione non siano state iniziate alla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione;

2) che le opere stesse pur essendo state iniziate tempestivamente non siano state portate a termine alla scadenza del terzo anno dalla data di presentazione della dichiarazione.

Non si farà luogo, invece, all'applicazione della soprattassa in tutti quei casi in cui, pur essendo state compiute le opere, il beneficio non venga accordato in via definitiva per mancato adempimento di taluna delle formalità, come nel caso di omessa o tardiva presentazione del certificato dell'U.T.E.

° ° °

Si richiama, infine, l'attenzione degli Uffici sull'art. 37 che estende il beneficio dell'esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598. ai redditi derivanti dalla totale utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni, funzionalmente destinati all'esercizio dello stabilimento industriale in cui si opera la trasformazione, acquistati in proprietà o presi in enfiteusi o in affitto ultraventennale ed assoggettati a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento.

La norma è rivolta a favorire, attraverso le agevolazioni concesse in materia di tributi diretti ed indiretti, l'investimento di capitali nella trasformazione dei terreni e nel rimboschimento e, in pari tempo, lo sviluppo industriale del Mezzogiorno mediante l'utilizzazione e la trasformazione dei maggiori prodotti ottenibili dalla radicale trasformazione dei terreni stessi.

Merita di essere sottolineato che trattasi di una nuova ipotesi di esenzione decennale poiché, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni sinora emanate a favore del Mezzogiorno, il beneficio dell'esenzione viene riconosciuto agli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, anche se non di nuova costruzione o non ampliati o trasformati, purché sussistano le condizioni di cui si dirà in seguito e nei limiti che saranno precisati.

Inoltre la norma, appunto per il suo carattere particolare, introduce una innovazione circa la procedura da seguire per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione.

I soggetti destinatari della disposizione agevolativa in esame sono tutti i contribuenti, senza alcuna discriminazione in ordine alla procedura seguita per la tassazione od alla loro veste giuridica.

Le condizioni che devono essere osservate per avere titolo all'esenzione possono così riassumersi:

a) acquisto in proprietà ovvero assunzione in enfiteusi o in affitto ultraventennale, con o senza ipoteca, di terreni posti nei territori nei quali sono operanti le norme a favore del Mezzogiorno;

b) destinazione dei terreni stessi, entro i termini che saranno fissati caso per caso, alla radicale trasformazione mediante investimento di rilevanti capitali od al rimboschimento;

c) intera utilizzazione dei prodotti ottenibili dai terreni trasformati, quali materie prime dello stabilimento industriale tecnicamente organizzato cui i terreni sono funzionalmente destinati.

E' appena il caso di rilevare che ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esenzione decennale occorre che siano realizzate tutte le condizioni innanzi descritte, e che la esenzione è commisurata ai redditi derivanti dalla utilizzazione dei prodotti dei terreni nello stabilimento industriale.

A tale riguardo gli Uffici dovranno scorporare la quota di reddito industriale da mandare esente dagli altri redditi della stessa o di diversa natura che si producono nello stesso stabilimento industriale, utilizzando tutti gli elementi di valutazione a loro disposizione.

Si precisa, inoltre, che l'esenzione è riconosciuta per la durata di un decennio a decorrere dall'anno in cui ha inizio l'utilizzazione dei prodotti ottenuti dalla radicale trasformazione dei terreni o dal rimboschimento.

Per quanto concerne la procedura per la concessione del beneficio l'art. 37 — ultimo comma — dichiara che l'esenzione decennale è accordata con lo stesso decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, con il quale vengono concesse le agevolazioni in materia di tasse di registro ed ipotecarie (1).

Ai fini del riconoscimento del beneficio in materia di imposte dirette è sufficiente che gli interessati ne facciano richiesta nella istanza da prodursi per il riconoscimento provvisorio in materia di tasse di registro. Tuttavia la esenzione sarà definitivamente accordata soltanto dietro esibizione agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro tre mesi dal termine fissato dal richiamato decreto, di una attestazione analoga a quella richiesta per la definitiva concessione del beneficio in materia di tasse, rilasciata dal Ministero dell'Industria e Commercio, da cui risulti l'avvenuto adempimento delle condizioni volute dall'art. 37.

Resta fermo quanto già innanzi precisato in ordine alla decorrenza ed ai limiti dell'esenzione stessa.

---

(1) Cfr. pag. 187.

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - CIRCOLARE 19 *giugno* 1958, *n.* 18/113696 - *Oggetto*: Legge 29 luglio 1957, n. 634. Provvedimenti per il Mezzogiorno.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1957 è stata pubblicata la Legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

Nel riportare qui di seguito il provvedimento in parola si premettono alcuni chiarimenti al fine di agevolarne l'applicazione e conseguire la necessaria uniformità di indirizzo, avvertendo che la Legge è entrata in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 10 delle preleggi) e cioè il 18 agosto 1957.

I.

AVVERTENZE GENERALI

Scopo del provvedimento è, come è noto, quello di facilitare, mediante la concessione di più ampie agevolazioni tributarie, la costruzione e l'ampliamento degli stabilimenti industriali dell'Italia Meridionale ed Insulare.

A tal fine la nuova legge, nel coordinare la precedente legislazione in materia, ha meglio disciplinato sia l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, ampliandone il programma di finanziamenti e di esecuzione di opere relative al piano generale, sia la concessione dei benefici tributari.

II.

NUOVE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA « CASSA PER IL MEZZOGIORNO »

1. — *Durata ed attività della « Cassa per il Mezzogiorno »*

Il titolo 1° della nuova legge, dopo avere, con l'art. 1, prorogato al 30 giugno 1965 la durata dell'attività della Cassa per l'adempimento delle finalità previste dalla Legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, ha, con l'art. 8, aggiunto un apposito comma all'art. 3 della citata Legge n. 646, con il quale, nel delimitare i territori in cui la Cassa può svolgere la propria attività, si stabilisce che, qualora il territorio dei comprensori di bonifica comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge stessa sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori.

Il che sta a significare che per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio risulti anche per una parte ridotta compreso nella zona del comprensorio di bonifica, si devono ritenere applicabili, a modifica di quanto già disposto con la circolare n. 34 del 12 giugno 1956, n. 141261 di protocollo, i benefici fiscali, previsti dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598, per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno d'Italia. Tale è il caso dei comprensori di bonifica del fiume Tronto e di Latina.

Va, altresì, precisato che, come risulta anche dai lavori parlamentari, la suddetta norma dell'art. 8 ha carattere interpretativo, e quindi efficacia retroattiva, nei confronti delle rispettive leggi 27 novembre 1951, n. 1611 e 19 marzo 1955, n. 105, che estesero le suddette agevolazioni tributarie per la industrializzazione del Mezzogiorno anche ai Comuni della provincia di Rieti facenti parte dell'ex circondario di Cittaducale ed ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina.

2. — *Proroga delle provvidenze fiscali della Cassa e nuove agevolazioni tributarie a favore degli enti indicati all'art. 8 della Legge n. 646.*

Premesso che per effetto della proroga al 30 giugno 1965 della durata della attività della Cassa viene ad essere implicitamente prorogata, alla stessa data del 30 giugno 1965, l'efficacia dell'articolo 26 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646, il quale ha ammesso la Cassa a corrispondere all'Erario una quota fissa di abbonamento in luogo dei tributi altrimenti dovuti in misura ordinaria, si reputa opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici dipendenti sulla disposizione introdotta dall'art. 31 del nuovo provvedimento, che sostituisce, unificandoli, gli articoli 1 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e 16 della Legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Con tale norma si è infatti eliminato ogni dubbio esistente al riguardo, essendosi esplicitamente sancito che la quota di abbonamento dovuta dalla Cassa tiene luogo del normale trattamento tributario anche quando i contratti di appalto e gli atti conseguenziali sono posti in essere dagli Enti concessionari o affidatari della Cassa.

Poichè l'art. 31 riguarda tutte indistintamente le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli enti concessionari per l'adempimento dei compiti loro affidati dalla Cassa, si precisa che nel regime dell'abbonamento rientrano non già i soli contratti di appalto, come già previsto nell'art. 1 della Legge 22 dicembre 1951, n. 1575, ma anche quelli di fornitura quando i lavori risultino finanziati dalla Cassa.

Si chiarisce, inoltre, che nella quota fissa di abbonamento dovuta dalla Cassa rientrano anche le opere di bonifica la cui spesa importi un contributo a carico dei proprietari, purchè il corrispettivo dell'appalto ai fini del pagamento dei tributi sia calcolato e denunziato dalla Cassa al lordo delle eventuali somme da recuperare, le quali ultime dovranno, a loro volta, costituire base imponibile in caso di ulteriore erogazione per la determinazione delle successive quote d'imposta da riscuotere in abbonamento sugli atti in relazione ai quali l'erogazione avvenga.

Per conseguire il beneficio previsto dal citato art. 31, il quale, come è noto,

ha provveduto, fra l'altro, ad unificare il sistema di agevolazioni portato dall'art. 16 della suindicata Legge 26 novembre 1955, n. 1177 — che prevedeva la registrazione con l'imposta fissa per gli atti e contratti relativi alle opere straordinarie di pubblico interesse per la Calabria, la cui esecuzione è pure demandata alla Cassa del Mezzogiorno — con quello in vigore per la Cassa, ogni atto e contratto, come prescrive l'ultimo comma del citato art. 31 dovrà contenere la contestuale dichiarazione che esso è stato stipulato nell'adempimento dei compiti affidati dalla Cassa e dovrà essere corredato dalla copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione della Cassa.

III.

Provvedimenti per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno

1. — *Agevolazioni fiscali per gli atti di acquisto di aree da parte dei Comuni e per gli atti di cessione a ditte industriali*

L'art. 22, allo scopo di incrementare sempre più l'industrializzazione dei territori meridionali, stabilisce, con una disposizione di carattere innovativo, che gli atti di acquisto di terreni stipulati dai Comuni da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione operaia, e quelli con cui i Comuni cedono le aree acquistate a ditte industriali sono registrati con la tassa fissa di L. 400.

In tale locuzione si ritiene che debba essere compresa anche l'imposta di trascrizione ipotecaria. Tale interpretazione deriva da ragioni di coordinamento sistematico, in quanto, per gli atti di cui trattasi, i Comuni debbono ricevere un trattamento fiscale uguale a quello riservato ad altri soggetti (art. 5 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598).

2. — *Agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno* (D. L. 14 *dicembre* 1947, *n.* 1598).

a) *Proroga.*

Le provvidenze dirette a favorire, mediante la concessione di agevolazioni fiscali, il primo impianto di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno, l'ampliamento, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti, nonché il trasferimento di stabilimenti industriali nei territori agevolati sono contenute nel D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, e nella Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, che ha modificato ed integrato le norme del decreto n. 1598.

In virtù del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 29 del nuovo provvedimento, le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 del citato Decreto 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla Legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, sopra menzionata e successive modificazioni, la cui efficacia è venuta a cessare col 27 gennaio 1958 per effetto dell'art. 2 dello stesso Decreto n. 1598, vengono ad essere prorogate fino al 30 giugno 1965.

Con la Legge 27 dicembre 1952, n. 2423, (articolo unico) i benefici comunque

previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che fanno esplicito riferimento ad una zona particolare, si intendono in ogni caso estesi ai territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte.

Consegue che i limiti di tempo e di spazio per la concessione delle provvidenze a favore dello sviluppo industriale del Mezzogiorno risultano così interamente unificati.

b) *Estensione della sfera di applicazione delle norme agevolative.*

Il menzionato Decreto 14 dicembre 1947, n. 1598, dispone, all'art. 5, l'agevolazione dell'imposta fissa di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura di L. 200 per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste nel decreto medesimo.

Giova in proposito chiarire che con le disposizioni contenute nell'art. 37, 1° comma, della nuova legge non solo viene confermato il beneficio previsto dal suddetto art. 5 per gli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per la attuazione delle iniziative industriali, ma esso viene anche esteso alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento; nel senso, cioè, che l'agevolazione compete anche agli atti con i quali l'acquirente del fondo si procura mediante mutuo i mezzi necessari per l'acquisto dell'immobile e consente ipoteca a garanzia del mutuo, nonché alle clausole che regolano il pagamento del residuo prezzo e che disciplinano la rateazione e le relative iscrizioni ipotecarie.

Col 2° comma si dichiara che lo stesso beneficio *può* essere assentito, con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con quelli per l'Industria e Commercio e per l'Agricoltura e Foreste, per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Nel richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici sulla circostanza che il nuovo provvedimento non ha inteso apportare alcuna innovazione alla procedura sinora seguita per la concessione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del beneficio tributario stabilito dall'art. 5 del D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, per gli atti di primo trasferimento di terreni e di fabbricati, per cui restano ferme le istruzioni impartite con la circolare a stampa n. 122029 del 7 novembre 1951 emanata in occasione della pubblicazione del citato Decreto n. 1598, si reputa opportuno rappresentare che, per la concessione del beneficio in parola agli atti espressamente indicati nel 2° comma del menzionato art. 37 della nuova legge e limitatamente ad essi (con esclusione, quindi, degli atti e negozi indicati nel successivo art. 38), viene, invece, introdotto, a' termini dell'art. 39, un nuovo sistema procedurale, il quale si concreta:

a) nella concessione in via provvisoria del beneficio dietro esibizione agli Uffici finanziari di un certificato comprovante la avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata;

b) nella definitiva concessione delle imposte fisse di registro ed ipotecarie nel caso che venga comprovato, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal decreto ministeriale di cui al 2° comma del suddetto art. 37, con attestazione del

Ministero dell'Industria e Commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni stabilite dal decreto stesso;

c) nella revoca dell'agevolazione qualora non venga data tempestivamente la suddetta dimostrazione.

E' appena il caso di far prestare che, essendo il beneficio concesso al momento della registrazione in via provvisoria, gli Uffici dovranno attenersi, anche per la nuova procedura, alle istruzioni impartite con l'ultima parte della citata circolare n. 122029, sia per quanto riguarda il procedimento di valutazione, sia per quanto riflette la iscrizione a campione unico per l'eventualità che si rendano ripetibili le normali imposte qualora non risulti comprovato, nei modi prescritti, il conseguimento delle finalità industriali.

3. — *Provvidenze fiscali a favore delle società*

Gli artt. 36 e 38 della Legge recano ampie agevolazioni tributarie per favorire la costituzione e il potenziamento delle società che svolgono la loro attività industriale nei territori del Mezzogiorno.

In virtù del citato art. 36 gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, purché sussistano e siano osservate le seguenti condizioni:

a) che le società si costituiscano entro un decennio dalla data di entrata in vigore della Legge e, cioè, entro il 18 agosto 1967;

b) che le società abbiano la loro sede nei territori indicati all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) che le società abbiano per oggetto l'esercizio di una attività industriale e che il relativo capitale sia destinato all'impianto, nei territori suddetti, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed al loro esercizio.

Il suindicato beneficio fiscale viene concesso, a' termini del 2° comma dello stesso art. 36, anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare in qualsiasi modo stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli.

In proposito si reputa necessario precisare che le suindicate condizioni dovranno risultare dallo statuto.

Il successivo art. 38, il quale è diretto ad agevolare il potenziamento ed il riassetto delle società industriali in atto esistenti nel Mezzogiorno, dispone che il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie nella misura di L. 200 viene concesso anche ai seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta si sia costituita prima dell'entrata in vigore della Legge e cioè anteriormente al 18 agosto 1957, purchè al momento in cui viene deliberato l'aumento di capitale la società abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni; avvertendo che il riferimento all'art. 18 della Legge in esame deve intendersi fatto unicamente per richiamare l'articolo 3

della Legge n. 646 in detto articolo citata, di guisa che, in definitiva, il beneficio deve essere applicato sol che la società abbia sede ed operi in territori di cui all'art. 3 della Legge n. 646.

Per quanto concerne la sede, è necessario che sia la sede legale della società a trovarsi nei territori indicati dall'art. 3 della Legge n. 646.

In analogia a quanto innanzi detto si precisa che la prova della destinazione dell'aumento di capitale (art. 38, lett. *A*) deve risultare da apposita delibera del Consiglio di amministrazione della società, ovvero, quando vi sia, da delibera assembleare;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lett. *a*) per gli aumenti di capitale e quindi emesse da società aventi sede legale ed operanti nei territori di cui sopra;

c) atti connessi con le obbligazioni suindicate e precisamente atti di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni ed atti di estinzione delle obbligazioni stesse;

d) atti di trasformazione, di fusione e di concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale e commerciale nei territori di cui alla precedente lett. *a*).

Per le trasformazioni, fusioni o concentrazioni si ritiene che per fare applicazione dell'agevolazione delle imposte fisse di registro ed ipotecaria sia sufficiente che una sola delle società che partecipano all'operazione abbia sede legale nei territori stabiliti dal più volte ricordato art. 3 della Legge n. 646 ed ivi esplichi la propria attività.

Il beneficio in parola è applicabile anche agli atti con i quali una ditta individuale si trasforma (« rectius »: si costituisce) in società di qualsiasi tipo o apporta a titolo di concentrazione tutto o parte delle proprie attività in una società preesistente o all'uopo costituita;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1) che i relativi atti siano stipulati entro un anno dalla entrata in vigore della Legge, e cioè entro il 18 agosto 1958, anche se le formalità prescritte dal Codice civile siano compiute dopo la scadenza del termine suddetto;

2) che l'esistenza della società non regolare o di fatto venga provata nei modi richiesti dall'art. 42 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e cioè mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di Commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

Attesa la lata formulazione della Legge che è differente da quella 11 gennaio 1951, n. 25, si deve ritenere che il beneficio competa a qualsiasi società irregolare indipendentemente dal motivo che ne ha determinato la irregolarità.

IV.

Provvidenze a favore del credito industriale

1. — *Agevolazioni finanziarie*

Con il D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, e con la Legge 9 maggio 1950, n. 261, venne, come è noto, autorizzata la concessione di speciali finanziamenti a medio e lungo termine a condizioni di favore ad imprese industriali aventi per scopo:

a) la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nel Mezzogiorno;

b) la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti già esistenti;

c) il trasferimento di stabilimenti da altre provincie nei territori dell'Italia meridionale ed insulare.

In relazione alle predette provvidenze finanziarie l'art. 25 della Legge in epigrafe stabilisce la destinazione che potrà essere data alle somme che affluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, disponendo che le somme in parola sono, fino al 30 giugno 1965, destinate, fra l'altro, a determinate operazioni creditizie espressamente indicate alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 25 e che si concretano rispettivamente:

1) nella concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;

2) nella concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a L. 50 milioni a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

3) nella concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

2. — Agevolazioni tributarie

In virtù della disposizione contenuta nel 3° comma dell'art. 26 del nuovo provvedimento, la quale, per effetto del richiamo all'art. 9 della Legge 9 maggio 1950, n. 261, estende alle operazioni di credito menzionate alle citate lettere c), d) ed e) del precedente art. 25, le esenzioni e le agevolazioni previste per i finanziamenti a favore della industrializzazione del Mezzogiorno dalla Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, le anzidette sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, anche per le operazioni in discorso, sono ammesse a fruire, per il rinvio all'art. 14 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419, contenuto nell'art. 3 della menzionata Legge n. 1482, del particolare trattamento tributario dell'abbonamento, del quale in atto le stesse sezioni beneficiano nel settore del credito alle medie e piccole imprese industriali ai sensi del citato art. 14 del Decreto n. 1419.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - DIREZIONE GENERALE URBANISTICA ED OPERE IGIENICHE - CIRCOLARE 4 *agosto* 1959, *Prot. n.* 4876 - *Oggetto*: LA LEGGE URBANISTICA 17 *agosto* 1942, *n.* 1150 - *Art.* 18 - ESPROPRIABILITA' DELLE AREE URBANE DESTINATE ALLA INSTALLAZIONE DI INDUSTRIA.

L'Art. 18 della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, stabilisce, com'è noto, che i Comuni hanno la facoltà — in conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale, e per assicurarne l'ordinata attuazione — di espropriare le aree che ricadono entro le zone di espansione previste dal piano stesso.

Detto articolo, fino ad ora, era stato interpretato nel senso di ritenere che le « zone di espansione dell'aggregato urbano » fossero soltanto quelle destinate dal progetto allo sviluppo edilizio residenziale, con la conseguenza, pertanto, di escludere l'espropriabilità delle zone destinate all'industria. Tale interpretazione era sostenuta anche da questo Ministero, che riteneva che il termine « edificazione privata », usato nel citato articolo 18, fosse riferibile soltanto alle costruzioni di civile abitazione, e che la « ratio legis » fosse quella di dare ai Comuni un mezzo — attraverso la costituzione di un patrimonio di aree — per frenare la speculazione sulle aree fabbricabili e per esercitare un'azione calmieratrice sul prezzo delle abitazioni.

Peraltro, questo Ministero ha recentemente riesaminato la questione e in conformità anche ad un parere dato dal Consiglio di Stato, ritiene ora che l'espropriabilità delle aree urbane, di cui all'art. 18 citato, possa essere estesa anche alle zone industriali, in quanto:

1) le « zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano, alla luce del concetto di zonizzazione, di cui all'art. 7, n. 2) della legge urbanistica, sono tutte quelle diverse del preesistente centro abitato e da quelle espressamente escluse dalla espansione urbana;

2) tutto il cosiddetto « aggregato urbano », preesistente e futuro, deve essere diviso in zone;

3) l'espressione « aree destinate all'edificazione privata », in mancanza di una esplicita esclusione da parte della legge, deve intendersi riferita anche alle aree suscettibili di utilizzazione industriale.

Tale nuova interpretazione, anche alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, in relazione ai numerosi piani di grandi città approvati ed entrati in fase di attuazione, sembra ammissibile ed anzi molto opportuna. Sarà ora, infatti, possibile, da parte dei Comuni, indirizzare nel modo più razionale le attività industriali, eliminando l'inconveniente, spesso lamentato, dell'aumento del prezzo delle aree destinate

dal piano alle industrie, con la conseguenza di provocare l'allontanamento da dette aree delle iniziative industriali, che andranno a scegliere la loro sede in zone non assoggettate ad alcuna disciplina urbanistica, pregiudicando, così l'attuazione dei piani regolatori approvati. La facoltà, offerta ai Comuni, di svolgere una funzione calmieratrice nel mercato delle aree potrà favorire, pertanto, il sorgere di iniziative industriali nei Comuni provvisti di un piano regolatore, a preferenza di quelli che ne sono sprovvisti, e fornirà ai Comuni stessi la base economica per assicurare l'ordinata attuazione del piano stesso.

Ciò premesso, è necessario che le SS. LL. diano la più ampia diffusione a quanto sopra esposto, mettendo in rilievo sia i benefici di ordine economico sia quelli connessi alla più razionale disciplina urbanistica dei centri industriali.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO - CIRCOLARE *destinata alle Prefetture e agli Enti locali del Mezzogiorno* - CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER ISTITUIRE « AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALI » NEL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

I. - PREMESSA

1. - La legge 29 luglio 1957, n. 634 e le successive modifiche ed integrazioni prevedono al titolo III « agevolazioni per lo sviluppo industriale » — di cui si unisce un testo coordinato degli articoli da 18 a 23, *all. 1* — norme particolari per la istituzione di zone industriali nel Mezzogiorno.

La concezione di tali zone, la loro natura e le loro dimensioni, hanno formato oggetto di ampi studi che hanno preceduto la formulazione di precise deliberazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Invero la dizione di « zone industriali », usata dall'art. 21 della nuova legge, poteva indurre in equivoco potendo far pensare alle « zone industriali » di vecchio tipo, create in passato (con leggi speciali o semplicemente con disposizioni amministrative locali) e variamente disseminate sul territorio nazionale. Tali zone, non essendo state concepite come strumento di una politica di industrializzazione, non erano ispirate a criteri particolari né sottoposte ad una disciplina uniforme; esse riflettevano essenzialmente preoccupazioni di carattere congiunturale e talora moventi extra-economici. Traendo la loro origine da idee ancora vaghe ed embrionali sul processo di industrializzazione e sui suoi effetti economico-sociali — quali si erano formate agli inizi del secolo — esse non si ponevano nemmeno i problemi di razionale localizzazione nel senso soprattutto dell'interesse generale, così da evitare squilibri economici regionali o di prevenirne le conseguenze sfavorevoli.

Dal punto di vista delle dimensioni, le vecchie zone industriali vennero per lo più installate e stipate su di una ristretta porzione di territorio comunale.

Tutto ciò è in contrasto con le moderne vedute che tendono a fare di queste zone un efficace e permanente strumento della politica di industrializzazione di vaste aree depresse del Mezzogiorno.

2. - Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nelle sedute del 16 dicembre 1958 e del 24 marzo 1959 si è, pertanto, proposto di innovare radicalmente la materia e di introdurre una nuova e più vasta concezione della zona industriale. Per differenziarla, anche formalmente dalla vecchia, il Comitato dei Ministri per il Mezzo-

giorno, ha anche introdotta la dizione di *Aree di Sviluppo Industriale* (in luogo di « zona industriale ») che sarà, d'ora in poi, usata nella trattazione della materia che forma oggetto degli articoli 21 a 23 della Legge 634 e successive modifiche.

Secondo la nuova concezione adottata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno si deve, innanzitutto, trattare di « aree sufficientemente ampie ed omogenee », designate, cioè, in corrispondenza di un congruo numero di Comuni appartenenti eventualmente anche a diverse Provincie.

Esse debbono servire « a promuovere ed operare tutte quelle trasformazioni ambientali atte a potenziarne ed a svilupparne la forza di attrazione ubicazionale e, quindi, a costituirne delle aree di concentrazione geografica e di gravitazione degli sviluppi industriali, rispetto all'intero territorio meridionale ».

Nell'interno di questa vasta area, secondo la nuova concezione allargata, le industrie potranno localizzarsi, distribuendosi in più « nuclei industriali » di varie dimensioni. (I « nuclei industriali » sono costituiti da uno o più stabilimenti installati in diversi punti all'interno della vasta area di sviluppo industriale a seconda delle svariate esigenze ubicazionali delle industrie stesse, ma soggetti alla unitaria disciplina funzionale ed amministrativa disposta dai vari Consorzi).

Le nuove concezioni affermate dal Comitato dei Ministri si appoggiano a sostanziali elementi di fatto e a precise finalità di politica economica. E', infatti, indubbio che lo svolgimento di un processo di industrializzazione tende spesso a gravitare su particolari *aree di addensamento* che vengono a configurarsi, come *poli di attrazione e di sviluppo industriale.* Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella seduta del 16 dicembre u. s., osservava che « questa tendenza ha una sua obiettiva ragion d'essere nelle esigenze produttive — e perciò economicamente fondate — degli imprenditori, i quali, come è noto, subiscono necessariamente lo stimolo e l'attrazione delle aree dove si offre un più vasto ed assortito complesso di fattori agglomerativi ed ubicazionali ».

Si può aggiungere, inoltre, che, in senso lato, il sussistere ed il moltiplicarsi dei fattori agglomerativi conferisce allo sviluppo industriale un andamento autocumulativo.

Il problema di una maggiore, più diretta e diffusa partecipazione delle diverse parti del Mezzogiorno ai benefici del processo di industrializzazione — ha quindi rilevato in Comitato — va affrontato *intensificando gli interventi in un numero limitato di aree,* suscettibili di un processo di industrializzazione *intensiva,* sì da renderle atte a controbilanciare la forza di attrazione delle regioni più industrializzate del Paese e di dare vita ad un equilibrato sistema di poli di sviluppo.

La concezione dell'« Area di Sviluppo Industriale », introdotta dal Comitato dei Ministri, intende appunto essere il principale strumento operativo di una politica che si propone: *di razionalizzare, sul piano finanziario e sul piano tecnico-economico, la predisposizione e la utilizzazione di un'adeguata rete di infrastrutture nel più vasto ambito territoriale in cui i « nuclei industriali » si inseriscono.*

Le « Aree di Sviluppo Industriale », così come definite in linea di principio dal Comitato, intendono garantire più vasti benefici pubblici e privati e, quindi, un maggior novero di occasioni di iniziativa.

La libertà di scelte ubicazionali che, sia pure nell'ambito delle diverse « Aree

di Sviluppo », sarebbe garantita agli operatori industriali (che potranno optare tra diversi « nuclei industriali », a seconda delle proprie più particolari esigenze localizzative); la possibilità di contemperare, all'interno delle « Aree », i benefici della concentrazione con quelli della diffusione degli insediamenti umani e produttivi (attraverso la pluralizzazione dei « nuclei industriali »); la necessaria convergenza degli interessi e degli interventi degli operatori locali; sono altrettanti esempi dei benefici suddetti.

Ciò che deve tenersi presente è che le « Aree di Sviluppo Industriale » intendono costituire *l'ambito di ampie e profonde trasformazioni ambientali, che si spingono al di là di una pura e semplice predisposizione di opere pubbliche e di servizi comuni.*

I criteri generali della nuova politica di localizzazione industriale, consacrata dalla Legge n. 634 e successive modifiche, si imperniano sulla coesistenza di due concezioni: da una parte, quella che potrebbe dirsi della *diffusione industriale o dispersione puntiforme* che favorisce le diffusioni di piccole e medie iniziative nell'ambito dei Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti nei quali ci sia difetto di attività industriali (articoli 18 e 19); dall'altra parte, quella che potrebbe dirsi della *concentrazione e agglomerazione industriale* (articoli 21 a 23) che si concreta nella individuazione di poche grandi « Aree di Sviluppo Industriale » nelle quali favorire (indipendentemente dall'ampiezza dei Comuni, o dal loro grado di ruralità in esse inclusi) la vasta concentrazione di iniziative industriali.

Le due concezioni, introdotte dalla Legge n. 634, quella « diffusiva » e quella « intensiva », si integrano a vicenda per lasciare all'imprenditore la più ampia libertà di scelta ubicazionale in modo che essa si adegui alle molteplici e realistiche esigenze delle attività industriali. Risulta quindi evidente come nessuna parte di territorio meridionale venga escluso dallo sviluppo industriale, in quanto la Legge n. 634 prevede appunto forme diverse e più opportune di incentivazioni a seconda delle condizioni ambientali di partenza.

3. - Per raggiungere gli obiettivi ora precisati, le aree di sviluppo industriale devono rispondere alle due seguenti principali esigenze:

a) la suscettività a fornire quel complesso di fattori agglomerativi ed ubicazionali (riserva di manodopera, infrastrutture di base, iniziato processo di sviluppo, ecc.) che costituiscono lo stimolo e l'attrazione alla localizzazione delle scelte degli imprenditori;

b) l'esistenza di organismi consortili dotati di un'ampia sfera di attribuzioni, di competenze di mezzi e rappresentativi di una vasta coesione di interessi locali. Tutti *requisiti indispensabili per ridurre i costi sociali di un insediamento industriale,* e tali da rendere conveniente, sul piano finanziario e sul piano tecnico-economico, la predisposizione e l'utilizzazione di un'adeguata rete di infrastrutture nell'ambito territoriale in cui i « nuclei industriali » — come sopra indicati — si inseriscono.

4. - Precisato e puntualizzato l'indirizzo programmatico da seguire in materia di aree di sviluppo industriale, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno precisava, nella seduta del 24 marzo 1959, che non spetta al Comitato di operare « dal centro »

la scelta e la designazione delle aree, indipendentemente dalle iniziative degli Enti locali.

La funzione preminente che questi Enti dovranno svolgere per la creazione e lo sviluppo di tali aree, fa sì, che l'autonomia delle loro manifestazioni di volontà e delle loro iniziative concrete costituisca la premessa indispensabile per garantire la vitalità e il successo delle singole iniziative. Non di meno, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 21 (modificato) dalla Legge 29 luglio 1957, n. 634, « gli Statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, *previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno,* con l'intervento del Ministro per l'Interno », il Comitato dei Ministri ha ritenuto opportuno — al fine di coordinare e indirizzare sin da principio l'iniziativa degli Enti locali — di *codificare in termini ben definitivi e facilmente riscontrabili, i requisiti minimi indispensabili per l'accoglimento dei progetti di costituzione di aree industriali e dei relativi Consorzi.*

Questi requisiti minimi, hanno lo scopo precipuo di far conoscere, senza possibilità di equivoci, tanto agli Enti locali chiamati a costituire i Consorzi, quanto agli operatori economici, le condizioni e gli elementi necessari per addivenire alla creazione di un'area, precisandone le dimensioni demografiche, geografiche ed economiche. Tali elementi costituiranno inoltre, un metro oggettivo di giudizio per l'esame dei progetti formulati dagli Enti locali e sottoposti al Comitato che è chiamato ad esprimere su di essi un giudizio di merito.

II. - CONDIZIONE PREGIUDIZIALE E REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA CREAZIONE DI UN'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

5. - La complessità e la molteplicità delle considerazioni illustrate nei paragrafi precedenti, nonché la mancanza di specifici precedenti in materia, ha indotto il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ad affidare ad una Commissione Interministeriale di esperti, il compito di esaminare tutta la materia e di sottoporre allo stesso Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno proposte concrete circa le condizioni ed i requisiti minimi richiesti per l'istituzione di un'area di sviluppo industriale.

Tali proposte sono state esaminate e rese definitive dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno nella riunione del 30 luglio u. s.

Il testo dell'apposita delibera si illustra qui di seguito.

A) Condizione pregiudiziale.

6. - La condizione pregiudiziale per la formazione di un'area di sviluppo industriale è indicata dalla stessa Legge n. 634, allorché stabilisce (art. 21) di « favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona ». E' questo un punto essenziale. La legge non solo ha escluso — come si è già detto al paragrafo 4 — che si possano « prefabbricare » dal centro le aree in que-

stione, ma ha precisato che esse possono sorgere *soltanto* laddove si preveda una concentrazione di nuove iniziative. Ciò significa che gli Enti promotori debbono documentare preliminarmente, da una parte, l'esistenza di nuove iniziative e, dall'altra, la prospettiva futura di una concentrazione di altri nuclei industriali nelle zone.

Per quanto riguarda l'esistenza di nuove iniziative, non può trattarsi di iniziative troppo modeste o di prospettive basate soltanto su aspettative o assicurazioni generiche.

Debbono, invece, esservi all'origine della costituzione del Consorzio, delle iniziative e delle prospettive tecnicamente, economicamente e finanziariamente adeguate all'importanza della zona.

Sarebbe infatti inconcepibile che si desse attuazione ad un'« area » senza *avere a priori la certezza che un « minimum » di iniziative sia pronto per passare all'attuazione.*

Si è ritenuto che tale « minimum » possa essere determinato in base al numero di addetti da occupare in impianti in attuazione o concretamente progettati ed esistenti presso istituti di credito o aziende pubbliche o private. La delibera del Comitato dei Ministri precisa che tale numero dovrebbe rappresentare il 5 % *del numero degli addetti all'industria esistenti alla data dell'ultimo censimento generale 1951.*

La condizione sopra indicata non deve però essere considerata pregiudiziale in via assoluta. Ove tale condizione non ricorra, essa può essere sostituita dalla esistenza di una *tendenza alla concentrazione concretamente affermatasi negli anni precedenti* — da giudicare sulla base dell'andamento dell'occupazione a partire dal 1951 — *e di analoga prospettiva futura in base a ragionevoli previsioni.*

B) I REQUISITI MINIMI.

7. - Dopo approfonditi esami del problema, confortati da particolari ricerche sulle varie regioni del Mezzogiorno, si è ritenuto necessario individuare due grandi categorie di requisiti minimi atti a definire l'« area di sviluppo industriale »:

a) *requisiti di prima discriminazione,* in base ai quali determinare, senza possibilità di equivoci — una volta soddisfatta la condizione preliminare di cui al punto A) — la presa in considerazione delle proposte di costituzione di « aree di sviluppo industriale » e dei relativi Consorzi, ai termini della Legge n. 634;

b) *requisiti complementari,* sulla scorta dei quali esprimere un giudizio di merito sulla natura e le caratteristiche delle possibili « Aree di Sviluppo » (e prese in considerazione in base al criterio discriminativo di cui al punto a).

La duplice distinzione di cui sopra trova la ragion d'essere nel fatto che, mentre da una parte, l'assenza delle condizioni essenziali di prima discriminazione agevolmente riscontrabili e inequivocabili, implica la impossibilità di dar vita alle « vaste aree di sviluppo industriale », così come sono state concepite dal Comitato dei Ministri, dall'altra parte la presenza di dette condizioni non può essere di *per sè stessa* sufficiente a garantire la possibilità di una concentrazione e di uno sviluppo industriale. Le condizioni di prima discriminazione vanno pertanto qualificate ed integrate dalla presenza di requisiti complementari che consentano una più approfondita valutazione delle concrete possibilità del territorio individuato di assurgere al rango di « Area di Sviluppo Industriale ».

Questi requisiti complementari, peraltro — mentre possono essere suddivisi a seconda del loro grado di « necessità » — non possono, a differenza dei requisiti di prima discriminazione, essere prefissati a priori in termini facilmente riscontrabili; essi richiedono una valutazione specifica, caso per caso, anche al fine di fondare su basi uniformi ed univoche i giudizi di merito che potranno essere formulati — come si è detto — nei confronti di diversi progetti.

I. - Requisiti di prima discriminazione

8. - Questi requisiti riguardano, anzitutto le dimensioni demografico-territoriali minime delle « Aree di Sviluppo Industriale » e, in secondo luogo, talune caratteristiche qualitative fondamentali. Trattandosi di operare una selezione definitiva e immediata, è apparso necessario di fissare i requisiti stessi in *un numero molto ridotto e tali da non suscitare dubbi o da provocare valutazioni discrezionali.* Essi sono di due specie: quantitativi e qualitativi. I primi concernono il numero dei Comuni e la popolazione dell'area.

1) Requisiti quantitativi.

a) - *Numero dei Comuni.*

9. - Poiché ogni indicazione numerica può essere arbitraria e poiché, d'altra parte, il concetto alla base della individuazione della zona industriale è quello di creare una zona di espansione *attorno* al Comune principale — destinato a costituire il nucleo centrale dell'area — la delibera del Comitato ha precisato che *debbano far parte della zona industriale, come minimo assoluto, tutti i Comuni contigui al Comune principale* (1), sempreché detti Comuni rispettino alcuni requisiti *qualitativi* essenziali, e precisamente quelli riguardanti: la natura prevalentemente pianeggiante, la sicurezza dei territori, la suscettività di trasformazione economica, le possibilità di potenziamento o creazione di infrastrutture, la inesistenza di altre controindicazioni (vedi avanti paragrafo 12 requisiti qualitativi). Si evita anche, in tal modo, che attorno al Comune principale si insedino nuclei industriali che beneficerebbero dei vantaggi dell'area senza sostener alcun onere. Sono note d'altra parte le difficoltà di razionale espansione di importanti centri industriali a causa degli ostacoli di vario genere frapposti dai Comuni limitrofi.

Va avvertito che se l'« area » deve comprendere i Comuni contigui, *non è detto che essa debba limitarsi* a tali Comuni soltanto. In concreto, il perimetro definitivo potrà e dovrà (ad esempio, per includere strade od impianti od infrastrutture importanti) abbracciare una superficie più vasta (2) tutte le volte che si preveda che

---

(1) La contiguità va, in taluni casi, ragionevolmente interpretata; così ad esempio il fatto che un Comune di vastissima estensione sia contiguo al Comune principale per un tratto limitato del perimetro, può giustificarne l'esclusione dall'area.

(2) Purchè non si vada al di là di una distanza dal nucleo principale di 25 chilometri (Cfr. fine paragrafo 10.

l'espansione del nucleo (o di altri nuclei circostanti) debba andare oltre il limite suddetto (caso per esempio di Napoli, o, al Nord, di Milano). Per contro, il fatto che l'area prescelta debba comprendere i Comuni contigui *non significa che il piano regolatore dell'area debba includere forzatamente in essi dei « nuclei industriali »* (anche perchè l'« espansione » potrebbe manifestarsi in direzione diversa). Tali Comuni contigui costituiranno un'area di riserva, di respiro, di rispetto e di smistamento (per esempio: per quartieri residenziali, per industrie nocive o da isolare, ecc.).

b) *Popolazione.*

10. - Per la ricerca del minimo di popolazione, si è tenuto conto, sulla base degli studi compiuti al riguardo, della necessità di assicurare, da una parte, un minimo di economicità ai servizi all'interno dell'area stessa (3) e, dall'altra, un minimo di popolazione atta ad alimentare un ragionevole incremento dell'occupazione industriale dell'area. Sulla base di tali considerazioni la delibera del Comitato prescrive che *la popolazione circostante al capoluogo* (o al Comune destinato a costituire in partenza il nucleo principale) *debba ammontare ad almeno 100 mila abitanti (al 31 dicembre 1958) in modo peraltro che la popolazione complessiva dell'area di sviluppo raggiunga un minimo di 200 mila abitanti* (4).

Il Comune capoluogo (o nucleo principale) non dovrebbe avere, in linea di massima, una popolazione inferiore a circa un terzo della popolazione dell'intera area. Ove il Comune principale abbia una popolazione (al 31 dicembre 1958) superiore a 300 mila abitanti (5), *la popolazione circostante suddetta non dovrebbe essere inferiore ad un terzo della popolazione del Comune principale* (6).

11. - *Date le forme irregolari dei perimetri comunali, le condizioni di giacitura dei Comuni e altre importanti circostanze di fatto,* i limiti indicati di 100 mila, di 200 mila abitanti; le proporzioni di un terzo, ecc.) *vanno intesi come ordini di grandezza, cioè con quelle ragionevoli oscillazioni intorno a tali cifre che saranno suggerite dalla realtà.*

2) Requisiti qualitativi.

12. - I seguenti requisiti qualitativi previsti dalla menzionata delibera non abbisognano di particolari illustrazioni:

a) natura prevalentemente pianeggiante dei territori;

---

(3) Secondo autorevoli pareri, soltanto con una popolazione di 100-200 mila abitanti si possono ottenere efficienti servizi commerciali (incluso l'esercizio economico di imprese di trasporto) e servizi amministrativi ottimali (inclusi i servizi igienici, sanitari e scolastici).

(4) Sulla base dell'esperienza di Paesi diversi, nelle zone di recente sviluppo economico, un'area comprendente da 200 mila a 500 mila abitanti sarebbe necessaria per assicurare un pieno sviluppo alle industrie.

(5) Napoli (1.100.000), Palermo (580.000), Catania (350.000) e Bari (310.000).

(6) Per evitare che l'area venga ad estendersi eccessivamente al solo fine di raggiungere i limiti di popolazione indicati, *si può prevedere che l'area stessa non abbia un raggio (dal Comune principale) superiore ad una certa lunghezza (ad esempio 25 chilometri).*

b) sicurezza dei territori stessi (esclusi i territori franosi, soggetti ad alluvioni, fortemente sismici);

c) suscettibilità di trasformazione economica (con riferimento alle aree di sviluppo « ulteriore » della SVIMEZ e agli studi preparatori di eventuali piani regionali di coordinamento);

d) presenza almeno nel nucleo centrale, di infrastrutture di base (ferrovie e strade di grande comunicazione terrestre e, possibilmente, marittime);

e) inesistenza di controindicazioni *particolari* (ad esempio zone panoramiche o simili).

II. - Requisiti complementari

13. - Si tratta, com'è stato precisato, di requisiti atti a meglio caratterizzare e valutare l'« area » prescelta.

Dato il numero notevole di elementi che possono essere presi in considerazione a tale fine, si è ritenuto opportuno classificare questi requisiti in due sottocategorie: requisiti secondari e requisiti accessori.

1) Requisiti secondari.

Sono considerati tali i seguenti:

a) disponibilità adeguate (o possibilità di crearle: progetti in corso) energetiche ed idriche (7);

b) complementarietà delle economie del nucleo o Comune principale e quelle almeno di alcuni nuclei secondari o Comuni contigui;

c) altre indispensabili caratteristiche ambientali di attitudine allo sviluppo industriale ed eventualità di presenza di risorse naturali (petrolio, metano, minerali, prodotti agricoli per trasformazione industriale, ecc.).

2) Requisiti accessori.

Essi sono stati distinti in ragione della loro natura in due sottocategorie:

I) *Indicatori demografico-economico-sociali*:

a) disoccupazione (e, se possibile, sottoccupazione) (8);

b) addetti industriali (con riferimento alla popolazione totale ed attiva);

---

(7) L'« adeguatezza », implica, soprattutto per l'acqua (per l'energia può essere sempre possibile creare centrali termiche), un elemento quantitativo essenziale riferito non solo alle quantità attualmente utilizzate, ma anche a quelle tecnicamente ed economicamente utilizzabili mediante acquedotti sfruttanti sorgenti lontane (o con utilizzazione di acque marine). Qui interviene come carattere essenziale e discriminante anche il dato economico del costo dell'acqua e dell'energia. Il minimo quantitativo deve essere proporzionato, non solo al minimo di industrie necessarie per soddisfare la citata condizione pregiudiziale, ma anche agli sviluppi futuri dell'area.

(8) Poiché non esistono dati sulla sottoccupazione, può essere sufficiente segnalarne la presenza, determinata dall'alta densità (rispetto alle superfici coltivate) di persone addette ad aziende agricole a conduzione familiare.

c) evoluzione storica dell'importanza del settore industriale;

d) sportelli bancari;

e) scuole elementari o secondarie, con particolare riguardo alla istruzione professionale;

f) aree di mercato;

g) eventuali altri elementi.

II) *Indicatori infrastrutturali*:

a) strade principali (« statali », « provinciali », « comunali » e « minori »), in rapporto alla popolazione e/o alla superficie;

b) entità e densità delle tranvie, ferrovie, telefoni (urbani ed interurbani), servizi postali;

c) stazioni, scali ferroviari, attrezzature portuali (con indicazione del traffico merci relativo);

d) servizi di linea ed altre comunicazioni esistenti tra i centri dell'« area »;

e) densità e tipo delle grandi linee di distribuzione elettrica ad alta e bassa tensione;

f) acquedotti e fognature (con indicazioni della rispettiva portata);

g) eventuali altri elementi.

14. - La maggior parte dei requisiti complementari sopra elencati dovranno essere valutati numericamente in base a rapporti specifici (densità di strade, di apparecchi telefonici, ecc.) o « relativi » (quozienti di rapporti specifici).

III. - MODALITÀ PRELIMINARI PER L'ISTITUZIONE DI AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - STATUTO DEI CONSORZI

15. - Come è stato segnalato più sopra, spetta agli Enti indicati dalla legge — « i Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e gli altri Enti interessati » — prendere l'iniziativa di costituire Consorzi, il cui Statuto deve essere approvato con decreto del Presidente delle Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'Interno.

E' opportuno sottolineare al riguardo la circostanza che la dizione « altri Enti interessati », usata dall'art. 21 della Legge n. 634, non esclude — a parziale modifica di quanto indicato in una precedente circolare del Ministero dell'Industria e nel quadro del riesame generale del problema delle Aree di Sviluppo Industriale — la partecipazione ai Consorzi anche di talune *persone giuridiche di natura privata* che abbiano come principale scopo istituzionale quello di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali.

Gli Enti sopra indicati dovranno *quindi inviare preliminarmente al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno* l'insieme dei dati necessari per valutare la rispondenza della progettata area alle condizioni e requisiti fissati dal Comitato dei Ministri nella sua delibera del 30 luglio u. s. e precedentemente illustrati.

Per facilitare il compito degli Enti interessati, si unisce anche un *modulo-tipo* (*all.* 3) con l'indicazione dei dati statistici relativi ai requisiti complementari di cui al paragrafo 13.

Gli stessi Enti dovranno inviare poi, in un secondo tempo, il progetto di Statuto dei Consorzi (ed il piano regolatore dell'area) per le deliberazioni e approvazioni previste dall'art. 21 della Legge n. 634.

Sempre allo scopo di facilitare il rapido espletamento delle pratiche relative alla costituzione delle aree di sviluppo industriale, si farà pervenire al più presto un progetto di Statuto sulla base delle modifiche legislative di cui alla Legge 18 luglio 1959 e dei criteri fatti propri dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE
F.to: GIULIO PASTORE

Roma, Settembre 1959.

ALLEGATO 1

TESTO « COORDINATO »

(*degli articoli da* 18 *a* 23, *della Legge* 29 *luglio* 1957, *n.* 634
e degli articoli da 3 *a* 9 *della Legge* 18 *luglio* 1959, *n.* 555)

Art. 18.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 % della spesa documentata per il sorgere e l'ampliarsi di piccole e medie industrie nell'ambito di comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti nei quali vi sia difetto di attività industriale.

La determinazone delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo, nonché l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », sentito il parere del Ministro dell'Industria e Commercio.

Con le stesse modalità previste, nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 %, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature) per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione del dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui al comma precedente, è ele-

vabile al 20 % della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari e attrezzature) costruiti da azienle operanti nei territori di cui all'art. 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze, comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonché quelle destinate a fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di oli minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di manodopera, nonché al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Art. 20.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18, uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 21.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e gli altri Enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale, e di illuminazione e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel

primo comma dell'art. 4, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal 1° comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali e per la costruzione di rustici industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'Industria e Commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concessa, come contributo, la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale assicurazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'Interno.

I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale.*

I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti

alla vigilanza e tutela del Ministero dell'Industria e Commercio che le esercita attraverso una apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a Ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

Art. 23.

Alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso per le opere indicate nell'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio.

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO - CIRCOLARE SULLE « AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE »

ALLEGATO 3 (°)

MODULO TIPO PER RILEVAZIONI STATISTICHE

AVVERTENZA

La rilevazione dei dati statistici deve essere effettuata per ciascun Comune destinato a far parte dell'area di sviluppo. I dati comunali dovranno essere riportati, per ciascuna voce del questionario, come segue:

Comune principale	Totale Comuni contigui	Totale altri Comuni	Totale generale dell'area

Se taluni dati sono di difficoltosa rilevazione al livello comunale, essi potranno essere forniti globalmente o per ciascuna delle categorie sopraindicate o per tutta l'area.

(°) L'allegato 2, recante la delibera sulle condizioni e sui requisiti minimi per la creazione di Aree di sviluppo industriale, è stato omesso.

Scheda del Comune di .....

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (1) (°)
I. - INDICATORI DEMOGRAFICO-ECONOMICO-SOCIALI.			
1. - *Popolazione*	31-12-1958	N. abitanti	
2. - *Popolazione attiva* (censimento demografico):			
2. 1. - *In complesso*	4-11-1951	unità	
2. 2. - *Attivi in agricoltura in % sul complesso*	4-11-1951	%	
3. - *Situazione Industriale* (censimento industriale e commerciale):			
3. 1. - *Industrie in totale (estrattive, manifatturiere, delle costruzioni ecc.)*:			
3. 1. 1. - Addetti in complesso. . .	5-11-1951	numero	
3. 1. 2. - Addetti in esercizi con oltre 50 addetti	5-11-1951	»	
3. 1. 3. - % addetti ad esercizi maggiori (3. 1. 2.) su addetti in complesso (3. 1. 1.)	5-11-1951	%	
3. 2. - *Industrie in totale escluso artigianato* (2) addetti	5-11-1951	numero	
3. 3. - *Industrie manifatturiere*:			
3. 3. 1. - Addetti in complesso . .	5-11-1951	»	
3.3.2. - Addetti in esercizi con oltre 50 addetti	5-11-1951	»	
3. 3. 3. - % addetti ad esercizi maggiori (3. 3. 2.) su addetti in complesso (3. 3. 1.)	5-11-1951	%	
3. 4. - *Proporzione degli addetti industriali su popolazione attiva*:			
3. 4. 1. - Addetti industriali in totale (3. 1. 1.) per 1.000 attivi (2. 1.) .	5-11-1951	‰	
3. 4. 2. - Addetti industrie escluso artigianato (3. 2.) per 1.000 attivi . .	5-11-1951	‰	
3. 4. 3. - Addetti industrie manifatturiere (3. 3. 1.) per 1.000 attivi . .	5-11-1951	‰	
3. 5. - *Forza motrice utilizzabile*:			
3. 5. 1. - In tutte le industrie (3. 1.).	5-11-1951	HP	
3. 5. 2. - Media HP per addetto (3. 5. 1. diviso 3. 1. 1.)	5-11-1951	»	

(1) Addetti alle industrie in totale (3. 1. 1.) meno addetti all'artigianato secondo le indicazioni del *Censimento Industriale del 1951*.

(°) Da riportare se possibile in quattro colonne distinte per le quattro categorie indicate nella Avvertenza.

Segue: **Scheda del Comune di** .....

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
3. 6. - *Industrie prevalenti* (1):			
3. 6. 1 - . . . . . addetti . . .	5-11-1951	numero	
3. 6. 2 - . . . . . addetti . . .	5-11-1951	»	
3. 6. 3 - . . . . . addetti . . .	5-11-1951	»	
3. 6. 4 - . . . . . addetti . . .	5-11-1951	»	
4. - *Evoluzione storica del settore industriale* (compilare prospetto allegato).			
5. - *Consumi energia e combustibili per uso industriale*:			
5. 1. - *Energia elettrica*	(2)	kWh	
5. 2. - *Carbone*	(2)	tonn.	
5. 3. - *Olî combustibili*	(2)	»	
5. 4. - *Combustibili gassosi*	(2)	mc	
6. - *Disoccupazione*:			
6. 1. - *Disoccupazione registrata* (3) . .	(3)	numero (3)	
6. 2. - *Disoccupati* (6. 1.) *in % su pop. attiva* (2. 1.)	(3)	%	
7. - *Sottoccupazione agricola*:			
7. 1. - *Densità generica della popolazione agricola* (4)	4-11-1951	N. per ha	
7. 2. - *Densità specifica della popolazione agricola* (5)	4-11-1951	»	
7. 3. - *Stima della sottoccupazione* (6) .	(6)	(6)	
8. - *Scuole elementari* (8):			
8. 1. - *Scuole in complesso*:			
8. 1. 1. - Numero degli edifici . . .	(7)	numero	
8. 1. 2. - Aule	(7)	»	
8. 1. 3. - Scolari	(7)	»	
8. 2. - *Popolaz. da 6 ad 11 anni di età.*	4-11-1951	unità	

(1) Classi di industrie (secondo classificazione del Censimento) con *non meno del 20%* degli addetti alle industrie in totale (3. 1. 1.).

(2) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati (se possibile, riferire dati relativi ad una media di tre anni).

(3) Disoccupati registrati presso l'Ufficio di collocamento: specificare se i dati sono una media di 2 o più rilevazioni, o si riferiscono ad un periodo compreso tra due diverse epoche, o medie annue fornendone indicazione nella colonna « data ». Se possibile indicare a parte i disoccupati per grandi settori economici.

(4) Numero delle persone componenti le famiglie con a capo un agricoltore, per ettaro di superficie salda (superficie agraria escluso le foreste e i pascoli); dati tratti dal Censimento demografico del 1951.

(5) Numero delle persone componenti le famiglie con a capo un conduttore-coltivatore (conduzione familiare) per ettaro di superficie salda (c. s.).

(6) Indicare le fonti delle valutazioni ed il numero dei sottoccupati; oppure la percentuale di questi sul totale della popolazione agricola.

(7) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.

(8) Riferirsi *solamente* alle scuole *pubbliche* ed a quelle parificate a tutti gli effetti: se del caso, fornire a parte dati su scuole private. Indicare a parte la percentuale di analfabeti (rispetto alla popolazione di 6 anni e più) al 4 novembre 1951.

(*) Vedasi nota a pagina 330.

Segue: **Scheda del Comune di** .....

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
9. - *Scuole medie e di avviamento* (2):			
9. 1. - *Scuole medie*:			
9. 1. 1. - In complesso	(1)	numero	
9. 1. 2. - Aule	(1)	»	
9. 1. 3. - Alunni	(1)	»	
9. 2. - *Scuole di avviamento*:			
9. 2. 1. - In complesso	(1)	»	
- di cui: scuole tecniche . .	(1)	»	
9. 2. 2. - Aule	(1)	»	
- di cui: aule scuole tecniche	(1)	»	
9. 2. 3. - Alunni	(1)	»	
- di cui: alunni scuole tecn.	(1)	»	
10. - *Scuole medie superiori* (2):			
10. 1. - *Ginnasi - licei e licei scientifici*:			
10. 1. 1 - In complesso	(1)	»	
10. 1. 2. - Aule	(1)	»	
10. 1. 3. - Alunni	(1)	»	
10. 2. - *Istituti tecnici e professionali*:			
10. 2. 1. - In complesso	(1)	»	
10. 2. 2. - Aule	(1)	»	
10. 2. 3. - Alunni	(1)	»	
11. - *Istruzione superiore*:			
11. 1. - Università (3). *Fornire dati e notizie in allegato.*			
11. 2. - Istituti e/o corsi di perfezionamento post-universitari (4). *Fornire dati e notizie in allegato.*			
II. - INDICATORI INFRASTRUTTURALI:			
12. - *Strade*:			
12. 1. - *Strade statali*	(1)	km	
12. 1. 1. - Km per 10.000 abitanti .	(1)	km/10.000 ab.	
12. 1. 2. - Km per kmq. di territorio.	(1)	km/kmq.	

(1) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.
(2) Riferirsi *solamente* alle scuole *pubbliche* ed a quelle parificate a tutti gli effetti: se del caso, fornire a parte dati su scuole private.
(3) Indicare a parte, con riferimento ad anno recente, il numero degli iscritti (in corso o fuori corso) in complesso e possibilmente suddiviso tra le diverse facoltà.
(4) Indicare a parte: *a)* ente patrocinante; *b)* natura e finalità delle scuole o dei corsi; *c)* durata del periodo di insegnamento; *d)* numero dei frequentanti.
(*) Vedasi nota a pagina 330.

Segue: **Scheda del Comune di** .....

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
12. 2. - *Strade provinciali*	(1)	km	
12. 2. 1. - Km per 10.000 abitanti .	(1)	km/10.000 ab.	
12. 2. 2. - Km per kmq. di territorio.	(1)	km/kmq.	
12. 3. - *Strade comunali:*			
12. 3. 1. - Km per 10.000 abitanti .	(1)	km/10.000 ab.	
12. 3. 2. - Km per kmq. di territorio.	(1)	km/kmq.	
12. 4. - Strade minori (2)	(1)	km	
12. 4. 1. - Km per 10.000 abitanti .	(1)	km/10.000 ab.	
12. 4. 2. - Km per kmq. di territorio.	(1)	km/kmq.	
13. - *Ferrovie:*			
13. 1. - *Ferrovie dello Stato*	(1)	km	
13. 1. 1. - Km per 10.000 abitanti .	(1)	km/10.000 ab.	
13. 1. 2. - Km per kmq. di territorio.	(1)	km/kmq.	
13. 2. - *Ferrovie secondarie.*	(1)	km	
13. 3. - *Ferrovie a doppio binario* (statali e secondarie)	(1)	»	
13. 4. - *Ferrovie elettrificate* (statali e secondarie).	(1)	»	
13. 5. - *Altre attrezzature ferroviarie* (3) *da descrivere, eventualmente in allegato.*	—	—	
14. - *Tranvie, Filovie, Autolinee* (4) *da descrivere in allegato.*	—	—	
15. - *Telefoni:*			
15. 1. - *Posti telefonici pubblici interurbani*	(1)	numero	
15. 2. - *Apparecchi privati in servizio* .	(1)	»	
15. 3. - *Conversazioni interurbane nell'anno*	(1)	»	
15. 3. 1. - di cui, su rete dello Stato.	(1)	»	
16. - *Servizi postali:*			
16. 1. - *Uffici postali esistenti*	(1)	»	
16. 2. - *Corrispondenza impostata nell'anno*	(1)	kg	
16. 3. - *Telegrammi partiti nell'anno.* .	(1)	numero	

(1) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.
(2) Strade di bonifica, poderali, di colonizzazione e simili.
(3) Fornire dati relativi ad eventuale scalo merci (capacità complessiva, attrezzature di carico e scarico mobili o fisse).
(4) Fornire elenco dei servizi, con speciale riguardo a quelli extraurbani (o anche misti), indicandone i rispettivi capolinea, la distanza e il numero dei passeggeri trasportati nell'anno.
(*) Vedasi nota a pagina 330.

Segue: **Scheda del Comune di** .....

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
17. - *Servizio e traffico portuale*:			
17. 1. - *Navi in arrivo più navi in partenza* (a vapore)			
17. 1. 1. - Numero	(1)	numero	
17. 1. 2. - Stazza	(1)	T. S. L.	
17. 2. - *Merci sbarcate ed imbarcate* (2).	(1)	Tonn.	
17. 2. 1. - di cui, imbarcate - *descrivere in allegato* (3) . . .			
17. 3. - *Attrezzature portuali.*			
18. - *Servizi bancari*:			
18. 1. - *Sportelli bancari*:			
18. 1. 1. - In complesso	(1)	numero	
18. 1. 2. - Per 1.000 abitanti . . .	(1)	Sportelli per 1.000 abitanti	
18. 2. - *Depositi bancari in complesso* (situazione fine anno)	(1)	milioni di lire	
18. 2. 1. - di cui, c/c in corrispondenza	(1)	»	
18. 3 - *Impieghi in complesso* (situazione fine anno)	(1)	»	
19. - *Distribuzione energia elettrica*:			
19. 1. - *Elettrodotti*:			
19. 1. 1. - Ad alta tensione kW (4) .	(1)	kW	
19. 1. 2. - A bassa tensione kW (4) .	(1)	»	
19. 2. - *Stazione di trasformazione* . .	(1)	numero	
20. - *Servizi idrici*:			
20. 1. - *Serbatoi di raccolta o invaso acqua* - capacità complessiva . .	(1)	mc	
20. 2. - *Acquedotti* (rete primaria) . .	(1)	metri	
20. 2. 1. - Sviluppo lineare	(1)	metri	
20. 2. 2. - Portata complessiva . . .	(1)	l/sec.	
- di cui, per uso industriale .	(1)		
20. 3. - *Altre eventuali risorse industriali da specificare in allegato* (5)			

(1) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.
(2) Eventualmente indicare a parte le merci che costituiscono la parte principale del traffico portuale.
(3) Indicare: *a*) capacità ricettiva del porto (con riferimento al tipo e alla stazza delle navi cui è possibile attraccare); *b*) attrezzature fisse o mobili di carico o scarico; *c*) eventuale esistenza di magazzini, silos ecc.
(4) Indicare il voltaggio delle linee.
(5) Altre risorse idriche utilizzabili (fiumi, sorgenti, falde freatiche, ecc.) con indicazione di eventuali progetti per lo sfruttamento.
(*) Vedasi nota a pagina 330.

Segue: **Scheda del Comune di** .....

VOCI	Data	Unità di misura	Cifre (*)
21. - *Fognature*:			
21. 1. - *Canalizzazioni* (bianche o nere).	(1)	metri	
21. 1. 1. - di cui, canalizzazioni nere (se separate)	(1)	»	
21. 2. - *Eventuali attrezzature per smaltimento rifiuti industriali - da descrivere in allegato.*			
22. - *Gas o metano*:			
22. 1. - *Gas di città*:			
22. 1. 1. - Gasometri, capacità complessiva	(1)	mc	
22. 1. 2. - Gasdotti (rete primaria) portata complessiva . . .	(1)	mc/sec.	
22. 2. - *Metanodotti*:			
22. 2. 1. - Sviluppo lineare	(1)	metri	
22. 2. 2. - Portata complessiva . . .	(1)	mc/sec.	

(1) Indicare l'anno più recente per il quale si dispone di dati.
(*) Vedasi nota a pagina 330.

Comune di .....

Evoluzione storica del settore industriale

FENOMENI RILEVATI	1901	1911	1936	1951			
				Dati assoluti	Numeri indici		
					1901=100	1911=100	1936=100
a) Popolazione attiva addetta all'industria (1)							
— % su popolazione totale (1) .							
b) Addetti alle industrie in totale (2)							
c) Forza motrice installata (HP) (2).							

(1) Dati relativi ai *Censimenti demografici.*
(2) Dati relativi ai *censimenti industriali.*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - DIREZIONE GENERALE PRODUZIONE INDUSTRIALE - *Circolare* 10 *ottobre* 1959 - *Prot.* 73410 - *Oggetto*: LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 - FINANZIAMENTI SPECIALI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.

Questo Ministero, sentito il Comitato Interministeriale previsto dall'art. 5 della Legge 30 luglio 1959, n. 623, richiama l'attenzione degli Istituti e delle Aziende di Credito designati all'applicazione della legge citata sui crediti di massima relativi all'esame delle domande per la concessione del contributo statale in conto interessi e sulle caratteristiche principali delle operazioni di finanziamento, che gli Istituti stessi possono concedere nel quadro della legge.

I

E' bene riassumere le caratteristiche principali delle operazioni di finanziamento che gli Istituti possono concedere nel quadro della legge:

A) *Classificazione delle Piccole e Medie Industrie*: nel silenzio della legge, gli Istituti e le Aziende di Credito si atterranno, di massima, al criterio fissato dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio per l'applicazione della Legge 25 luglio 1952, n. 949, il quale ha stabilito che debbono intendersi piccole e medie industrie quelle imprese che dispongano di un capitale investito (capitale fisso più capitale circolante) non eccedente la somma di L. 1.500 milioni e che non abbiano più di 500 dipendenti.

Per i territori di cui alla legge 10-8-1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni sarà tenuto presente, invece, il criterio discriminativo recentemente stabilito dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, per cui il limite massimo di capitale investito, ai fini dell'individuazione della media e piccola industria, è elevato a L. 3 miliardi, fermo restante il numero massimo del personale addetto.

Infine, non debbono essere considerate piccole imprese industriali, quelle che abbiano i requisiti previsti dalla Legge 25 luglio 1956, n. 860, che detta norme per la qualificazione delle imprese artigiane.

B) *Importo delle operazioni*: i limiti relativi ai singoli finanziamenti sono precisati dall'art. 1 della Legge nel quale è stabilito che i crediti vanno concessi a favore di medie e piccole imprese per un ammontare non superiore ai 500 milioni di lire se trattasi di nuovo impianto, di 250 milioni di lire per rinnovo, conversione o ampliamento di impianti già esistenti.

Per gli investimenti, invece, da realizzare nei territori di competenza della Cassa

per il Mezzogiorno (indicati dalla Legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni), i limiti di importo sono elevati ad un miliardo per nuovi impianti, ed a 500 milioni nei casi di rinnovo, conversione o ampliamento di impianti già esistenti.

I predetti limiti di importo, nel solo caso relativo alla costruzione di nuovi impianti, possono essere elevati in singoli casi con motivata deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 della Legge, per operazioni relative ad iniziative localizzate fuori dal territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, ad un miliardo, mentre per i territori di competenza della « Cassa », ad un miliardo e mezzo.

C) *Tasso di interesse*: *i* tassi di interesse che gli Istituti debbono applicare per i finanziamenti previsti dalla Legge, non possono eccedere la misura del 5%, mentre per i finanziamenti relativi ad impianti localizzati nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, il limite massimo del tasso è fissato nella misura del 3%.

In ambedue i casi i tassi di interesse devono essere comprensivi di ogni onere accessorio e spese e computati con riferimento a pagamento annuo posticipato, anche qualora siano state convenute rateizzazioni semestrali, trimestrali, ecc.

D) *Durata dei mutui*: la durata dei finanziamenti non potrà eccedere i 10 anni per iniziative da realizzare nelle regioni fuori dalla competenza territoriale della Cassa per il Mezzogiorno; nei territori di competenza della « Cassa », tale durata è elevata a 15 anni.

E) *Rapporto finanziamento ed importo progetto*: i finanziamenti non potranno superare il 70% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti. Possono essere comprese tra le spese necessarie, nel limite di *un quinto* delle spese medesime, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle carateristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

F) *Agevolazioni fiscali*: l'art. 8 della Legge in questione ha esteso a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie ai sensi dell'art. 19 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, limitatamente ai finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi, le agevolazioni tributarie accordate agli Istituti Regionali dal secondo comma dell'art. 6 della Legge 22 giugno 1950, n. 445, e propriamente l'esenzione da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

Inoltre, sono esenti dalle tasse di bollo, e di concessione governativa, nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti che fruiranno del contributo statale suddetto.

G) *Termini presentazione delle domande*: ai sensi del 4° comma dell'art. 2 detlla Legge n. 623 il contributo interesse può essere concesso ai finanziamenti le cui domande, siano pervenute o perverranno agli Istituti o alle Aziende di Credito nel periodo dal 1° agosto 1959, al 30 giugno 1961.

Pertanto, si richiama l'attenzione degli Enti finanziatori sulla necessità di procedere senza indugi o speciali formalità alla ricezione ed alla istruttoria delle domande prodotte dalle medie e piccole imprese industriali, per ottenere la concessione dei finanziamenti ai tassi di cui alla Legge in parola.

H) *Stipula contratti*: i contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1961.

II

Procedura

Perchè le imprese possano fruire tempestivamente dei benefici previsti dalla Legge in parola è necessario seguire, per l'esame delle domande, una procedura quanto più rapida e semplice possibile.

Non appena gli Istituti e le Aziende di Credito avranno deliberato la concessione del finanziamento, invieranno a questo Ministero — Direzione Generale della Produzione Industriale — i seguenti atti e documenti:

a) la domanda intesa ad ottenere la concessione del contributo;

b) l'estratto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, contenente una precisa e completa esposizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali sarà concesso il finanziamento;

c) un rapporto illustrativo, nel quale saranno precisati gli elementi e le considerazioni che hanno indotto l'Istituto o l'Azienda di Credito a concedere il finanziamento, nonché la misura del tasso normalmente praticata per operazioni similari senza concessione di contributo;

d) duplice copia dello « schema-progetto », che in fac-simile, si allega alla presente (°).

Questo Ministero sottoporrà le richieste per la concessione dei contributi interessi al Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 della Legge e, su proposta di questo, adotterà le proprie determinazioni, dandone comunicazione a ciascun Istituto od Azienda di Credito.

Gli Istituti ed Aziende di Credito rimetteranno altresì a questo Ministero, non appena possibile, copia autenticata dei contratti definitivi stipulati con le imprese industriali, per gli ulteriori adempimenti.

III

Raccolta dati statistici

(*Omissis*).

Si richiama, infine, l'attenzione di codesti Istituti sulla portata economica e sociale degli incentivi in questione, destinati a dare un impulso notevolissimo a tutta l'economia nazionale e si fa il massimo affidamento nell'azione che gli Istituti stessi vorranno svolgere per rendere effettivamente operanti le suddette agevolazioni, adoperandosi, se necessario, per orientare i privati operatori secondo le finalità della Legge stessa.

(*Omissis*).

(°) Lo schema-progetto è stato omesso, in quanto interessa solo gli Istituti di credito.

CAPO IV

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE - ISVEIMER

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE ISVEIMER - STATUTO approvato con Decreto del Ministro del Tesoro in data 4 *agosto* 1953 e modificato con Decreto del Ministro del Tesoro in data 29 *ottobre* 1956.

Capo I

Costituzione - Scopo - Sede - Fondi patrimoniali.

Art. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), già fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 883, e trasformato con Legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art. 2.

L'Istituto esercita il credito a medio termine, a favore delle medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluso il territorio della Sicilia e della Sardegna.

L'Istituto può inoltre compiere le operazioni di finanziamento previste dall'art. 21 della Legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di Lire 1.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di Lire 1 milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L. 400.000.000
b) Banco di Napoli	» 400.000.000
c) Casse di Risparmio	» 165.000.000
d) Banche popolari ed altre aziende di credito	» 35.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei partecipanti, sempre che la Cassa per il Mezzogiorno, il Banco di Napoli e le aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) accettino di sottoscrivere per intero le quote di aumento rispettivamente loro spettanti.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, soltanto nell'ambito delle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d); sempre con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione possono essere ammesse a far parte delle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) altre aziende che posseggano i requisiti voluti dalla Legge 11 aprile 1953, n. 298.

Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4.

E' costituito presso l'Istituto un Fondo speciale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 11 aprile 1953, n. 298, con le modalità ivi contemplate.

Capo II

Operazioni di provvista e d'impiego.

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondo speciale di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio-credito) di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b), e c) dell'art. 18 della Legge medesima, nonchè quelle previste dall'art. 20 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Giusta il disposto dell'art. 13 della Legge 11 aprile 1953, n. 298, le obbligazioni dell'Istituto sono assimilate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario; esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato, sia egli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinché siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente, in relazione alla natura e alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con la osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della Legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari, a norma del Decreto Legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio la durata massima delle singole operazioni non può superare:

— per i mutui, i dieci anni;

— per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

— per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie, aventi sede

nel territorio di cui all'art. 2, e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto usufruisce delle agevolazioni tributarie richiamate all'art. 17 della Legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 10.

E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

Per le operazioni di raccolta di che alla lettera c) dell'art. 5, l'Istituto si varrà delle aziende di credito partecipanti e di quelle altre che eventualmente saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Capo III

Organi dell'Istituto.

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Direttore;

f) il Comitato tecnico consultivo.

Capo IV

Assemblea dei partecipanti.

Art. 12.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni

partecipante può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi lo sostituisce a termini dello Statuto.

Funge da segretario il Direttore o chi lo sostituisce.

Art. 13.

Spetta all'Assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 25;

c) determinare il compenso ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza, per l'intervento alle rispettive riunioni;

d) determinare la misura del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi;

e) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, nonché ai sindaci effettivi, quando non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'Organo del quale fanno parte;

f) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione degli impieghi;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche al presente Statuto, da approvare successivamente con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'Assemblea ordinaria si riunisce non più tardi del 30 aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Ciascuna Assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata, da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trat-

tare. Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'Assemblea.

Capo V

Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;

b) da due Vice Presidenti, di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dal Banco di Napoli;

c) da otto Consiglieri, nominati: tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli, due dalle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) dell'art. 3, costituite in separata Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto, e successivamente fino a che entrino in carica i loro successori.

Delle nomine fatte verrà data comunicazione all'Assemblea annuale.

Nella separata Assemblea di cui alla lettera c) del presente articolo, i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'Assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento delle aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) dell'art. 3 e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio d'Amministrazione sono sostituiti, per il termine residuo, dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del Presidente, alla convocazione della separata Assemblea di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'Assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il Direttore e designare, su proposta del medesimo, il funzionario dell'Istituto incaricato di sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento;

d) su proposta del Direttore, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'ammissione alle dirette dipendenze dell'Istituto, con i requisiti stabiliti dall'Assemblea, fissandone il numero e le attribuzioni;

e) su proposta del Direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti da enti pubblici in genere;

f) su proposta del Direttore, e col consenso del Banco di Napoli, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti del Banco stesso;

g) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

h) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

i) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

l) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta che, firmata dal Direttore, si allega agli atti del Consiglio insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;

m) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonché su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e il saggio di interesse;

o) deliberare sulle transazioni e rinunzie di crediti;

p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'Assemblea dei partecipanti;

q) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi;

r) delegare al Presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere f), g), m) e s), del presente articolo, entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa deliberazione di delega;

s) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto, in relazione al disposto dell'art. 23 del presente Statuto;

t) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi. La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine

del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di tempo stabilito dal comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta s'intende respinta.

Art. 18.

All'infuori dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato possono esere affidate funzioni di sindaco. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore o dei dipendenti dell'Istituto.

Capo VI

Il Presidente.

Art. 19.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Il Presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio di Amministrazione, nonché l'Assemblea separata dei partecipanti di cui al secondo comma dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il Presidente decide sulle liti da promuoversi o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il Presidente può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione. Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite

ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

Il Presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal Consiglio di Amministrazione con sua deliberazione a mente dell'art. 16, lettera r) del presente statuto.

Capo VII

Collegio dei Sindaci.

Art. 20.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di cinque supplenti, nominati: un sindaco effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente, dal Ministro del Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'industria e per il commercio; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Banco di Napoli; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalle aziende di credito partecipanti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, costituite in separata Assemblea.

Si applica in quest'ultimo caso il quarto comma dell'art. 15. Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso organo.

Capo VIII

Il Direttore.

Art. 21.

All'Istituto è preposto un Direttore nominato ai sensi dell'art. 16, lettera c), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, sotto la vigilanza del Presidente, alla esecuzione delle deliberazioni della Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, nonché alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal Presidente medesimo;

b) riferisce al Consiglio di Amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione solo su richiesta del Direttore;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Il Direttore dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Capo IX

Comitato tecnico consultivo.

Art. 22.

Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal Direttore dell'Istituto, o da chi lo sostituisce ai termini del vigente Statuto, ed è composto da cinque a sette membri nominati, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, scelti fra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato dà parere sulle domande di finanziamento da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Capo X

Facoltà di firma.

Art. 23.

La firma dell'Istituto, per gli atti di cui all'art. 16, lettere g), l), n), p) ed s), compete congiuntamente al Presidente, al Direttore, o a coloro che li sostituiscono, a' termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni altro atto e la corrispondenza ordinaria sono firmati dal Direttore, congiuntamente con uno dei funzionari dell'Istituto a cui il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, conferisce apposita delega.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, tali atti e la corrispondenza

ordinaria potranno essere firmati dal sostituto del Direttore, congiuntamente con uno dei funzionari delegati alla firma.

Di fronte ai terzi e in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del Debito Pubblico e a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei Vice Presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; la firma del sostituto del Direttore costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Direttore.

Gli enti partecipanti possono essere, di volta in volta, delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dello Istituto stesso, ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi, viene depositato secondo le disposizioni del Codice civile e della legge sulle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Capo XI

Bilancio e riparto degli utili.

Art. 24.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 25.

Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione, in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio d'Amministrazione per premi, contributi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al Fondo speciale di cui al precedente art. 4.

Allo stesso Fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministro del Tesoro.

Capo XII

Vigilanza.

Art. 26.

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo XIII

Disposizioni generali.

Art. 27.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'Istituto. Quando dal Consiglio di Amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Art. 28.

In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del Fondo speciale di che all'art. 4, sarà attribuito pro-quota agli enti conferenti, mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro-quota tra i partecipanti.

Art. 29.

Le modificazioni dello Statuto dell'Istituto saranno approvate con decreto del Ministro per il Tesoro, sentiti il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

PARTE III

FAC-SIMILI DEI MODULI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CREDITI E DI CONTRIBUTI

FINANZIAMENTI

DOMANDA DI PRESTITO

PER L'IMPIANTO DI NUOVO STABILIMENTO INDUSTRIALE ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE

« I S V E I M E R »

NAPOLI - VIA S. GIACOMO, 19

(IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298)

Data della richiesta: .....

Denominazione della ditta richiedente: .....

.....

.....

Sede e indirizzo: .....

.....

Eventuale recapito in Napoli: .....

Somma richiesta: .....

Scopo della richiesta: .....

.....

.....

.....

Ubicazione dello stabilimento: .....

Importo complessivo dell'investimento previsto: .....

.....

Durata del prestito: .....

Garanzie offerte: .....

.....

.....

.....

L'istruttoria non potrà essere iniziata qualora il presente modulo non venga compilato interamente ed in ogni parte.

NOTIZIE RELATIVE ALLA NATURA E COSTITUZIONE DELLA DITTA

Per le aziende già costituite:

1 - Natura giuridica dell'azienda: .....
(ditta individuale - società di fatto - società in nome collettivo - in accomandita - a responsabilità limitata - per azioni)
.....

2 - Data di costituzione: .....

3 - Oggetto dell'impresa: .....
.....

4 - Capitale sociale: .....
(sottoscritto - versato)

5 - Costituzione della ditta: .....
(per le ditte individuali e le società di fatto: nome, cognome, paternità, luogo, data di nascita e domicilio dei titolari - per le società regolarmente costituite: nome, cognome, paternità, luogo, data, di nascita e domicilio dei soci o dei principali azionisti, con l'indicazione delle quote o delle azioni sociali possedute)
.....

6 - Legali rappresentanti e amministratori: .....
(nome, cognome, paternità, luogo, data di nascita e domicilio dei legali rappresentanti - per le società: nome, cognome e domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione - allegare copia dello statuto)
.....

7 - Cenni sommari sull'origine, sull'attività e sullo sviluppo dell'azienda:
.....
.....
.....

Per le aziende costituende:

8 - Denominazione: .....

9 - Sede: .....

10 - Forma giuridica: .....

11 - Capitale iniziale e aumenti previsti: .....

.....

.....

.....

12 - Cognome e nome dei promotori e indicazione delle rispettive quote di capitale:

.....

.....

NOTIZIE RELATIVE ALL'OGGETTO DELLA RICHIESTA

1 - Descrizione generale del programma che si intende attuare, e dei suoi presupposti tecnici ed economici: .....

.....

.....

.....

.....

.....

2 - Procedimento tecnologico di lavorazione e descrizione sommaria dei vari reparti:

.....

3 - Costo totale del nuovo impianto (allegare copia del compromesso o atto di acquisto del suolo, estratto catastale storico, trentennale ed estratto del foglio di mappa del suolo, con indicazione delle ditte confinanti, computo metrico estimativo, planimetrie, preventivi o ordinativi di acquisto dei macchinari).

Suolo (ubicazione, estensione in mq.) .....

..... L.....

Opere edilizie (caratteristiche delle costruzioni, superficie coperta)

.....

.....

..... » .....

Impianti, macchinari e attrezzature varie (case fornitrici, caratteristiche, potenzialità, ecc)

.....

.....

..... » .....

Installazioni: ..... » .....

Studi e brevetti: ..... » .....

Avviamento: ..... » .....

Trasporti, IGE, imprevisti ..... » .....

Totale della spesa prevista L.....

4 - Periodo di tempo previsto per la realizzazione e l'entrata in funzione dell'impianto; epoche probabili di utilizzo del finanziamento richiesto: .....

.....

.....

5 - Potenzialità produttiva e produzione effettiva massima e minima che viene prevista:

.....

.....

6 - Unità lavorative da impiegare:

QUALIFICA	Fissi N.	Stagionali		Totale N.	Retribuzione media
		giorni	N.		
Impiegati	.....	.....	.....	.....	mensile L.....
Operai specializzati . .	.....	.....	.....	.....	oraria » .....
Operai qualificati . . .	.....	.....	.....	.....	» » .....
Manovali (di cui donne N.....)	.....	.....	.....	.....	» » .....
TOTALE	.....	.....	.....	.....	

Provenienza territoriale della mano d'opera da occupare: .....

.....

Occupazione annua media: giornate N. .....

7 - Fabbisogno di materie prime (qualità e quantità) di combustibile e di forza motrice, con indicazione delle fonti di approvvigionamento e dei costi unitari:

.....

(indicare gli HP da installare ed il costo dell'allacciamento dell'energia elettrica)

.....

.....

8 - Notizie sulla organizzazione commerciale dell'azienda; indicazione dei mercati di assorbimento della produzione e previsioni di collocamento sui medesimi:

.....

(i mercati nazionali dovranno essere suddivisi per regioni e quelli esteri per Stati)

.....

.....

9 - Impianti similari esistenti nella zona, con le relative potenzialità produttive, e loro distanza dalla località in cui dovrà sorgere l'impianto industriale progettato:

.....

.....

.....

10 - Conto economico annuo di gestione (previsione riferita al primo triennio di esercizio) con le analisi dei costi di produzione e dei ricavi:

COSTI		Cifre globali previste (in centinaia di migliaia di lire)		
		I Anno	II Anno	III Anno
Materie prime *(quantità - qualità - prezzo unitario - provenienza)*	L.			
Materie sussidiarie *(quantità - qualità - prezzo unitario - provenienza)*	»			
Mano d'opera	»			
Contributi assistenziali e previdenziali	»			
Combustibile *(quantità - qualità - prezzo unitario - provenienza)*	»			
Forza motrice e luce: *(KWH - prezzo unitario)*	»			
Manutenzione	»			
Spese generali di amministrazione	»			
Assicurazioni	»			
Provvigioni e commissioni - bonifici	»			
Imposte e tasse	»			
Interessi passivi	»			
Ammortamento impianti	»			
Ammortamento finanziario	»			
Varie	»			
Totale costi	L.			
RICAVI				
Fatturato (distinto per qualità e relativi prezzi di vendita)	L.			
Totale ricavi	L.			

11 - Capitale di esercizio occorrente (criteri in base ai quali è stato determinato, distinguendo l'ammontare delle scorte di materie prime ed ausiliarie e di prodotti semilavorati e finiti, il capitale di anticipazione per salari, stipendi e spese generali, il credito verso clienti ed il debito verso fornitori):

.....

.....

12 - Piano finanziario predisposto, per la copertura integrale dell'importo da investirsi nell'impianto e per l'approvvigionamento del capitale d'esercizio: ..... *(mezzi liquidi*

disponibili, somme già investite e data degli investimenti, realizzi di altre attività, apporti

..... *di capitali, accreditamenti bancari, ecc.)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13 - Provenienza territoriale dei capitali privati da investirsi, secondo il piano finanziario di cui al N. 12: ..... *(distinguere, per i capitali di origine nazionale, le regioni, e per*

..... *quelli esteri, gli Stati di provenienza)*

.....

.....

.....

.....

.....

14 - Provenienza territoriale degli impianti, macchinari ed attrezzature descritti al paragrafo N. 3: ..... *(riassumerli a seconda delle sedi delle case costruttrici, per regioni, se*

..... *di provenienza nazionale, e per Stati, se di provenienza estera)*

.....

.....

.....

NOTIZIE RELATIVE ALLA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELLA DITTA RICHIEDENTE E DEI COOBBLIGATI

1 - Stato attivo e passivo della ditta richiedente alla data .....

ATTIVO

IMMOBILIZZI REALI

° Immobili (terreni e fabbricati)	industriali	L.....	
	non industriali	»	
° Impianti e macchinari . .		»	
° Attrezzi e utensili		»	
° Automezzi		»	
Mobili - Macchine di ufficio		»	
° Brevetti - Patenti		»	
Diversi		»	
		L.....	L.....

IMMOBILIZZI FINANZIARI

° Partecipazioni	L.....	
° Crediti verso ditte o società consociate	»	
Crediti stagnanti o di difficile realizzo	»	
Diversi	»	
	L.....	L.....
Tot. immobilizzi	L.....	L.....

ATTIVITÀ DI REALIZZO CORRENTE

Monte Merci

° Materie prime	L.....	
° Scorte	»	
° Lavori in corso	»	
° Prodotti semilavorati . . .	»	
° Prodotti finiti	»	
	L.....	L.....

Crediti

° Verso la clientela ordinaria	L.....	
° Verso lo Stato o Enti Pubblici	»	
° Verso agenti o rappresentanti	»	
° Cambiali attive	»	
° Anticipi a fornitori	»	
Diversi	»	
	L.....	L.....

Attività liquide

Contanti in cassa	L.....	
° Depositi presso Banche . .	»	
° Titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»	
° Obbligazioni e azioni di pieno mercato	»	
Diversi	»	
	L.....	L.....
Totale attività di realizzo corrente e liquide	L.....	L.....
a riportare		L.....

	riporto	L.
Ratei e risconti attivi	»	
Spese e perdite	»	
	»	
	Totale dell'attivo	L.

CONTI D'ORDINE

Cauzioni e titoli in deposito presso terzi	L.	
Depositari merci	»	
Merci di terzi in deposito	»	
Fidejussioni e avalli	»	
Effetti scontati o ceduti	»	
	L.	L.

PASSIVO

MEZZI E FONDI PROPRI

Capitale	L.	
Riserve	»	
Fondo ammortamento immobili e impianti	»	
Fondo svalutazione crediti	»	
Fondo di rivalutazione per conguaglio monetario	»	
* Anticipazione personali o dei soci	»	
Diversi	»	
Totale	L.	L.

DEBITI A LUNGO TERMINE

* Mutui	L.	
* Obbligazioni	»	
Fondo liquidazione personale	»	
Diversi	»	
	L.	L.

DEBITI A BREVE SCADENZA

* Verso fornitori	L.	
* Verso banche	»	
* Verso agenti o rappresentanti	»	
* Verso clienti per anticipi su forniture	»	
Diversi	»	
	L.	L.
Ratei e risconti passivi		L.
Utili		L.
	Totale del Passivo	L.

*N.B. - Per i conti segnati con * allegare elenco dettagliato. Nel caso di ditte o società in via di costituzione o recentemente costituite, il bilancio, la situazione e le notizie di cui sopra dovranno riferirsi alla ditta promotrice.*

CONTI D'ORDINE

Cauzioni e titoli di terzi . . . . . L.....

Merci in deposito presso terzi . . . . . »

Depositanti di merci . . . . . »

Fidejussioni e avalli . . . . . »

Creditori per effetti scontati o ceduti . . L..... L.....

2 - Volume delle vendite effettuate nell'ultimo triennio (per le ditte produttrici) o importo dei contratti espletati (per le imprese):

	195.....	195.....	195.....
Vendite effettuate	L.....	L.....	L.....
Contratti eseguiti	L.....	L.....	L.....

Ordinazioni in corso al.....L.....

Contratti da espletare al.....L.....

3 - Nominativi e indirizzi dei principali fornitori della ditta: .....

.....

.....

.....

.....

.....

4 - Nominativi e indirizzi della clientela abituale più importante: .....

.....

.....

.....

5 - Dati relativi alla situazione patrimoniale dei coobbligati e dei fidejussori:

(- quando si tratti di ditte che svolgono attività industriale o commerciale, allegare stato attivo e passivo redatto in conformità allo schema soprariportato;

- quando si tratti di privati, indicare qui di seguito le generalità complete di paternità, data, luogo di nascita e domicilio e, in riassunto per ognuno di essi, la proprietà immobiliare e mobiliare, i debiti a breve ed a lungo termine, il netto patrimoniale).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6 - Descrizione dei beni extra-aziendali eventualmente offerti come garanzia reale supplementare:

(allegare estratti catastali storici trentennali ed estratti dei fogli di mappa, con indicazione delle ditte confinanti, dei beni offerti in garanzia, nonché copia degli atti d'acquisto relativi).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ISTRUZIONI E NORME PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI

1. — La ditta richiedente integrerà i dati e le notizie di cui al presente modulo allegando, nella misura e nel modo che riterrà più esaurienti, progetti, preventivi, planimetrie, schemi, copie di contratti, pubblicazioni, memoriali illustrativi, ecc. Si tenga presente che quanto più le notizie e la documentazione fornite inizialmente saranno complete, tanto più rapido sarà il corso dell'istruttoria amministrativa e tecnica, e più sollecita la decisione dell'Istituto.

Tutti i documenti, unitamente alla domanda, dovranno essere esibiti in quattro copie, e dovranno essere redatti in carta semplice ai sensi dell'art. 17 della legge 11-4-1953, n. 298.

2. — Qualora gli spazi riservati nel modulo ai singoli dati e notizie da fornirsi non risultino di sufficiente ampiezza, la ditta richiedente potrà allegare fogli supplementari, indicando sui medesimi la pagina ed il paragrafo del modulo a cui devono intendersi aggiunti.

3. — L'intervento creditizio dell'Istituto è normalmente limitato entro il 60 per cento della spesa complessiva occorrente per l'attuazione dell'impianto, o del suo ampliamento o rammodernamento, con esclusione del capitale di esercizio.

4. — Le condizioni, forme e modalità dei prestiti sono fissate in conformità alle disposizioni della legge 11 aprile 1953, n. 298, e dello statuto dell'Isveimer, approvato con Decreto del Ministro del Tesoro in data 4 agosto 1953, e modificato con Decreto dello stesso Ministro in data 29 ottobre 1956, nonché delle norme stabilite e da stabilirsi dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli interessi saranno corrisposti in via anticipata all'atto di ciascuna erogazione e per periodi semestrali, fino alla data di inizio dell'ammortamento del prestito.

L'utilizzo del prestito avrà luogo gradualmente ed a consuntivo, in base a stati di avanzamento ed a fatture comprovanti le opere effettuate e i macchinari acquistati, debitamente documentati e quietanzati, e in conformità alle clausole contrattuali.

Il rimborso dei mutui dovrà effettuarsi mediante pagamento di semestralità costanti posticipate, comprensive di capitale, interessi e accessori.

Sono a carico delle ditte finanziate i diritti dovuti all'Erario in surrogazione dell'imposta di registro ed ipotecaria, e così ogni eventuale aumento per nuove imposte o tasse, o per maggiorazione di quelle vigenti.

5. — Al fine di accelerare l'istruttoria delle domande di finanziamento, i richiedenti potranno in qualsiasi momento rivolgersi al Servizio Legale dell'Isveimer, per ottenere l'indicazione dei documenti necessari all'istruttoria stessa, senza però alcun impegno dell'Istituto circa la concessione dei prestiti.

La Ditta sottoscritta si riconosce edotta di quanto sopra e dichiara, sotto la sua responsabilità, che tutte le notizie e le cifre denunziate corrispondono a verità, impegnandosi a comunicare all'Isveimer le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in futuro.

La ditta si obbliga di produrre l'ulteriore documentazione che codesto Istituto richiedesse e dichiara di accettare, senz'alcuna eccezione, l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla citata Legge e delle norme statutarie e regolamentari vigenti presso codesto Istituto.

Dichiara altresì di permettere le indagini tecniche ed amministrative che codesto Istituto ritenesse di disporre in sede di istruttoria della presente domanda e di consentire qualsiasi altro controllo che venisse ritenuto necessario, anche dopo la eventuale concessione del finanziamento richiesto, fino all'integrale rimborso dell'operazione.

La sottoscritta Ditta rimette insieme alla presente la somma di L. 10.300, quale importo delle prime spese di istruttoria, somma che non sarà comunque rimborsata anche nel caso che la domanda dovesse restare senza effetto, obbligandosi a versare l'ulteriore somma che le venisse in seguito richiesta per completare l'istruttoria della domanda e per eseguire ogni accertamento occorrente.

Firma .....

(timbro e firma legale della Ditta)

.....

DOMANDA DI PRESTITO

PER AMPLIAMENTO O RAMMODERNAMENTO DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE

« I S V E I M E R »

NAPOLI - VIA S. GIACOMO, 19

(IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298)

Data della richiesta: .....

Denominazione della ditta richiedente: .....

.....

Sede e indirizzo: .....

.....

Eventuale recapito in Napoli: .....

Somma richiesta: .....

Scopo della richiesta: .....

.....

Ubicazione dello stabilimento da ampliare o rammodernare: .....

Importo complessivo dell'investimento previsto nell'ampliamento o rammodernamento:

.....

Durata del prestito: .....

Mutui attualmente in corso presso l'Isveimer: .....

Garanzie offerte: .....

.....

L'istruttoria non potrà essere iniziata qualora il presente modulo non venga compilato interamente ed in ogni parte.

NOTIZIE RELATIVE ALLA NATURA E COSTITUZIONE DELLA DITTA

1 - Natura giuridica dell'azienda: .....
(ditta individuale - società di fatto - società in nome collettivo - in accomandita - a responsabilità limitata - per azioni)
.....

2 - Data di costituzione: .....

3 - Oggetto dell'impresa: .....
.....

4 - Capitale sociale: .....
(sottoscritto - versato)

5 - Costituzione della ditta: .....
(per le ditte individuali e le società di fatto: nome, cognome, paternità, luogo, data di nascita e domicilio dei titolari - per le società regolarmente costituite: nome, cognome, paternità, luogo, data, di nascita e domicilio dei soci o dei principali azionisti, con l'indicazione delle quote o delle azioni sociali possedute)
.....

6 - Legali rappresentanti e amministratori: .....
(nome, cognome, paternità, luogo, data di nascita e domicilio dei legali rappresentanti - per le società: nome, cognome e domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione - allegare copia dello statuto)
.....

7 - Cenni sommari sull'origine, sull'attività e sullo sviluppo dell'azienda:
.....
.....
.....
.....

NOTIZIE RELATIVE ALL'OGGETTO DELLA RICHIESTA

1 - Descrizione generale del programma che si intende attuare, e dei suoi presupposti tecnici ed economici: .....

.....

.....

.....

.....

2 - Consistenza attuale del complesso industriale: .....

.....

.....

.....

.....

3 - Potenzialità produttiva, produzione effettiva massima e minima, mano d'opera impiegata, fabbisogno di materie prime (qualità e quantità) e di forza motrice riferito al complesso industriale attuale: .....

.....

.....

.....

4 - Procedimento tecnologico di lavorazione, riferito al complesso industriale attuale:

.....

.....

.....

5 - Costo totale dell'ampliamento o del rammodernamento progettato: (allegare copia del compromesso o atto di acquisto del suolo, estratto catastale storico trentennale ed estratto del foglio di mappa del suolo, con indicazione delle ditte confinanti, computo metrico estimativo, planimetrie, preventivi o ordinativi di acquisto dei macchinari).

Suolo (ubicazione, estensione in mq.) .....

..... L. .....

Opere edilizie (caratteristiche delle costruzioni, superficie coperta): .....

..... » .....

Impianti, macchinari e attrezzature varie (case fornitrici, caratteristiche, potenzialità, ecc.): .....

..... » .....

Installazioni: ..... » .....

Studi e brevetti: ..... » .....

Avviamento: ..... » .....

Trasporti, IGE, imprevisti: ..... » .....

Totale della spesa prevista L. .....

6 - Periodo di tempo previsto per la realizzazione e l'entrata in funzione del progettato ampliamento o rammodernamento; epoche probabili di utilizio del finanziamento richiesto: .....

7 - Potenzialità produttiva e produzione effettiva massima e minima da realizzarsi ad ampliamento o rammodernamento ultimati: .....

.....

8 - Nuove unità lavorative da impiegare a seguito dell'ampliamento progettato:

QUALIFICA	Fissi N.	Stagionali		Totale N.	Retribuzione media
		giorni	N.		
Impiegati	.....	.....	.....	.....	mensile L.....
Operai specializzati . .	.....	.....	.....	.....	oraria » .....
Operai qualificati . . .	.....	.....	.....	.....	» » .....
Manovali (di cui donne N.....)	.....	.....	.....	.....	» » .....
TOTALE	.....	.....	.....	.....	

Provenienza territoriale della mano d'opera da occupare: .....

.....

Occupazione annua media: giornate N. .....

9 - Fabbisogno di materie prime (qualità e quantità) di combustibile e di forza motrice, con indicazione delle fonti di approvvigionamento e dei costi unitari, prima e dopo l'ampliamento od il rammodernamento: .....

.....

.....

.....

10 - Notizie sulla organizzazione commerciale dell'azienda; indicazione dei mercati di assorbimento della produzione e previsioni di collocamento sui medesimi della maggior produzione da realizzarsi a seguito del progettato ampliamento o rammodernamento: .....

(i mercati nazionali dovranno essere suddivisi per regioni e quelli esteri

.....

per Stati).

.....

.....

11 - Impianti similari esistenti nella zona, con le relative potenzialità produttive, e loro distanza dalla località in cui sorge l'impianto industriale da ampliarsi o rammodernarsi: .....

.....

.....

12 - Conto economico annuo di gestione (previsione riferita al primo biennio di esercizio ad ampliamento effettuato) con le analisi dei costi di produzione e dei ricavi:

COSTI		Cifre globali riferite all'ultimo esercizio	Cifre globali previste dopo l'ampliamento	
			I Anno	II Anno
Materie prime ..... *(quantità - qualità - prezzo unitario - provenienza)*	L.	.....	.....	.....
Materie sussidiarie ..... *(quantità - qualità - prezzo unitario - provenienza)*	»	.....	.....	.....
Mano d'opera	»	.....	.....	.....
Contributi assistenziali e previdenziali	»	.....	.....	.....
Combustibile ..... *(quantità - qualità - prezzo unitario - provenienza)*	»	.....	.....	.....
Forza motrice e luce ..... *(KWH - prezzo unitario)*	»	.....	.....	.....
Manutenzione	»	.....	.....	.....
Spese generali di amministrazione	»	.....	.....	.....
Assicurazioni	»	.....	.....	.....
Provvigioni e commissioni - bonifici	»	.....	.....	.....
Imposte e tasse	»	.....	.....	.....
Interessi passivi	»	.....	.....	.....
Ammortamento impianti	»	.....	.....	.....
Ammortamento finanziario	»	.....	.....	.....
Varie	»	.....	.....	.....
Totale costi	L.	.....	.....	.....
RICAVI				
Fatturato (distinto per qualità e relativi prezzi di vendita)	L.	.....	.....	.....
Totale ricavi	L.	.....	.....	.....

13 - Capitale di esercizio occorrente ad ampliamento o rammodernamento entrato in funzione (criteri in base ai quali è stato determinato, distinguendo l'ammontare delle scorte di materie prime ed ausiliarie e di prodotti semilavorati e finiti, il capitale di anticipazione per salari, stipendi e spese generali, il credito verso clienti ed il debito verso fornitori): .....

.....

14 - Piano finanziario predisposto, per la copertura integrale dell'importo da investirsi nel progettato ampliamento o rammodernamento e per l'approvvigionamento del maggior capitale d'esercizio occorrente: .....

(mezzi liquidi disponibili, somme già investite e data degli investimenti, realizzi di altre attività, apporti di capitali, accreditamenti bancari, ecc.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15 - Provenienza territoriale dei capitali privati da investirsi, secondo il piano finanziario di cui al N. 14: .....

(distinguere, per i capitali di origine nazionale, le regioni, e per quelli esteri, gli Stati di provenienza)

.....

.....

.....

.....

.....

16 - Provenienza territoriale degli impianti, macchinari ed attrezzature descritti al paragrafo N. 5: .....

(riassumerli a seconda delle sedi delle case costruttrici, per regioni, se di provenienza nazionale, e per Stati, se di provenienza estera)

.....

.....

NOTIZIE RELATIVE ALLA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELLA DITTA RICHIEDENTE E DEI COOBBLIGATI

1 - Stato attivo e passivo della ditta richiedente alla data .....

ATTIVO

IMMOBILIZZI REALI

° Immobili (terreni e fabbricati)	industriali	L.....	
	non industriali	»	
° Impianti e macchinari . .		»	
° Attrezzi e utensili		»	
° Automezzi		»	
Mobili - Macchine di ufficio		»	
° Brevetti - Patenti		»	
Diversi		»	
		L.....	L.....

IMMOBILIZZI FINANZIARI

° Partecipazioni	L.....	
° Crediti verso ditte o società consociate	»	
Crediti stagnanti o di difficile realizzo	»	
Diversi	»	
	L.....	L.....
Tot. immobilizzi	L.....	L.....

ATTIVITÀ DI REALIZZO CORRENTE

Monte Merci

° Materie prime	L.....	
° Scorte	»	
° Lavori in corso	»	
° Prodotti semilavorati . . .	»	
° Prodotti finiti	»	
	L.....	L.....

Crediti

° Verso la clientela ordinaria	L.....	
° Verso lo Stato o Enti Pubblici	»	
° Verso agenti o rappresentanti	»	
° Cambiali attive	»	
° Anticipi a fornitori	»	
Diversi	»	
	L.....	L.....

Attività liquide

Contanti in cassa	L.....	
° Depositi presso Banche . .	»	
° Titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»	
° Obbligazioni e azioni di pieno mercato	»	
Diversi	»	
	L.....	L.....
Totale attività di realizzo corrente e liquide		L.....
a riportare		L.....

	riporto	L.
Ratei e risconti attivi		»
Spese e perdite		»
		»
	Totale dell'attivo	L.

CONTI D'ORDINE

Cauzioni e titoli in deposito presso terzi	L.	
Depositari merci	»	
Merci di terzi in deposito	»	
Fidejussioni e avalli	»	
Effetti scontati o ceduti	»	
	L.	L.

PASSIVO

MEZZI E FONDI PROPRI

Capitale	L.	
Riserve	»	
Fondo ammortamento immobili e impianti	»	
Fondo svalutazione crediti	»	
Fondo di rivalutazione per conguaglio monetario	»	
° Anticipazione personali o dei soci	»	
Diversi	»	
Totale	L.	L.

DEBITI A LUNGO TERMINE

° Mutui	L.	
° Obbligazioni	»	
Fondo liquidazione personale	»	
Diversi	»	
	L.	L.

DEBITI A BREVE SCADENZA

° Verso fornitori	L.	
° Verso banche	»	
° Verso agenti o rappresentanti	»	
° Verso clienti per anticipi su forniture	»	
Diversi	»	
	L.	L.
Ratei e risconti passivi		L.
Utili		L.
	Totale del Passivo	L.

N.B. - Per i conti segnati con ° allegare elenco dettagliato. Nel caso di ditte o società in via di costituzione o recentemente costituite, il bilancio, la situazione e le notizie di cui sopra dovranno riferirsi alla ditta promotrice.

NOTIZIE RELATIVE ALLA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA DELLA DITTA RICHIEDENTE E DEI COOBBLIGATI

1 - Stato attivo e passivo della ditta richiedente alla data .....

ATTIVO

IMMOBILIZZI REALI

* Immobili (terreni e fabbricati)	industriali	L.....	
	non industriali	»	
* Impianti e macchinari . .		»	
* Attrezzi e utensili		»	
* Automezzi		»	
Mobili - Macchine di ufficio		»	
* Brevetti - Patenti		»	
Diversi		»	
		L.....	L.....

IMMOBILIZZI FINANZIARI

* Partecipazioni	L.....		
* Crediti verso ditte o società consociate	»		
Crediti stagnanti o di difficile realizzo	»		
Diversi	»		
	L.....	L.....	
Tot. immobilizzi		L.....	L.....

ATTIVITÀ DI REALIZZO CORRENTE

Monte Merci

* Materie prime	L.....		
* Scorte	»		
* Lavori in corso	»		
* Prodotti semilavorati . . .	»		
* Prodotti finiti	»		
	L.....	L.....	

Crediti

* Verso la clientela ordinaria	L.....		
* Verso lo Stato o Enti Pubblici	»		
* Verso agenti o rappresentanti	»		
* Cambiali attive	»		
* Anticipi a fornitori	»		
Diversi	»		
	L.....	L.....	

Attività liquide

Contanti in cassa	L.....		
* Depositi presso Banche . .	»		
* Titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		
* Obbligazioni e azioni di pieno mercato	»		
Diversi	»		
	L.....	L.....	
Totale attività di realizzo corrente e liquide		L.....	L.....
		a riportare	L.....

	riporto	L.
Ratei e risconti attivi		»
Spese e perdite		»
		»
	Totale dell'attivo	L.

CONTI D'ORDINE

Cauzioni e titoli in deposito presso terzi	L.	
Depositari merci	»	
Merci di terzi in deposito	»	
Fidejussioni e avalli	»	
Effetti scontati o ceduti	»	
	L.	L.

PASSIVO

MEZZI E FONDI PROPRI

Capitale	L.	
Riserve	»	
Fondo ammortamento immobili e impianti	»	
Fondo svalutazione crediti	»	
Fondo di rivalutazione per conguaglio monetario	»	
° Anticipazione personali o dei soci	»	
Diversi	»	
Totale	L.	L.

DEBITI A LUNGO TERMINE

° Mutui	L.	
° Obbligazioni	»	
Fondo liquidazione personale	»	
Diversi	»	
	L.	L.

DEBITI A BREVE SCADENZA

° Verso fornitori	L.	
° Verso banche	»	
° Verso agenti o rappresentanti	»	
° Verso clienti per anticipi su forniture	»	
Diversi	»	
	L.	L.

Ratei e risconti passivi	L.
Utili	L.
Totale del Passivo	L.

N.B. - Per i conti segnati con ° allegare elenco dettagliato. Nel caso di ditte o società in via di costituzione o recentemente costituite, il bilancio, la situazione e le notizie di cui sopra dovranno riferirsi alla ditta promotrice.

CONTI D'ORDINE

Cauzioni e titoli di terzi	L.....	
Merci in deposito presso terzi	»	
Depositanti di merci	»	
Fidejussioni e avalli	»	
Creditori per effetti scontati o ceduti . .	»	
	L.....	L.....

2 - Volume delle vendite effettuate nell'ultimo triennio (per le ditte produttrici) o importo dei contratti espletati (per le imprese):

	195.....	195.....	195.....
Vendite effettuate	L.....	L.....	L.....
Contratti eseguiti	L.....	L.....	L.....

Ordinazioni in corso al.....L.....

Contratti da espletare al.....L.....

3 - Nominativi e indirizzi dei principali fornitori della ditta: .....

.....

.....

.....

.....

.....

4 - Nominativi e indirizzi della clientela abituale più importante: .....

.....

.....

.....

.....

5 - Dati relativi alla situazione patrimoniale dei coobbligati e dei fidejussori:

(- quando si tratti di ditte che svolgono attività industriale o commerciale, allegare stato attivo e passivo redatto in conformità allo schema soprariportato;

- quando si tratti di privati, indicare qui di seguito le generalità complete di paternità, data, luogo di nascita e domicilio e, in riassunto per ognuno di essi, la proprietà immobiliare e mobiliare, i debiti a breve ed a lungo termine, il netto patrimoniale).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6 - Descrizione dei beni extra-aziendali eventualmente offerti come garanzia reale supplementare:

(allegare estratti catastali storici trentennali ed estratti dei fogli di mappa, con indicazione delle ditte confinanti, dei beni offerti in garanzia, nonché copia degli atti d'acquisto relativi).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ISTRUZIONI E NORME PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI

1. — La ditta richiedente integrerà i dati e le notizie di cui al presente modulo allegando, nella misura e nel modo che riterrà più esaurienti, progetti, preventivi, planimetrie, schemi, copie di contratti, pubblicazioni, memoriali illustrativi, ecc. Si tenga presente che quanto più le notizie e la documentazione fornite inizialmente saranno complete, tanto più rapido sarà il corso dell'istruttoria amministrativa e tecnica, e più sollecita la decisione dell'Istituto.

Tutti i documenti, unitamente alla domanda, dovranno essere esibiti in quattro copie, e dovranno essere redatti in carta semplice ai sensi dell'art. 17 della legge 11-4-1953, n. 298.

2. — Qualora gli spazi riservati nel modulo ai singoli dati e notizie da fornirsi non risultino di sufficiente ampiezza, la ditta richiedente potrà allegare fogli supplementari, indicando sui medesimi la pagina ed il paragrafo del modulo a cui devono intendersi aggiunti.

3. — L'intervento creditizio dell'Istituto è normalmente limitato entro il 60 per cento della spesa complessiva occorrente per l'attuazione dell'impianto, o del suo ampliamento o rammodernamento, con esclusione del capitale di esercizio.

4. — Le condizioni, forme e modalità dei prestiti sono fissate in conformità alle disposizioni della legge 11 aprile 1953, n. 298, e dello statuto dell'Isveimer, approvato con Decreto del Ministro del Tesoro in data 4 agosto 1953, e modificato con Decreto dello stesso Ministro in data 29 ottobre 1956, nonché delle norme stabilite e da stabilirsi dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli interessi saranno corrisposti in via anticipata all'atto di ciascuna erogazione e per periodi semestrali, fino alla data di inizio dell'ammortamento del prestito.

L'utilizzo del prestito avrà luogo gradualmente ed a consuntivo, in base a stati di avanzamento ed a fatture comprovanti le opere effettuate e i macchinari acquistati, debitamente documentati e quietanzati, e in conformità alle clausole contrattuali.

Il rimborso dei mutui dovrà effettuarsi mediante pagamento di semestralità costanti posticipate, comprensive di capitale, interessi e accessori.

Sono a carico delle ditte finanziate i diritti dovuti all'Erario in surrogazione dell'imposta di registro ed ipotecaria, e così ogni eventuale aumento per nuove imposte o tasse, o per maggiorazione di quelle vigenti.

5. — Al fine di accelerare l'istruttoria delle domande di finanziamento, i richiedenti potranno in qualsiasi momento rivolgersi al Servizio Legale dell'Isveimer, per ottenere l'indicazione dei documenti necessari all'istruttoria stessa, senza però alcun impegno dell'Istituto circa la concessione dei prestiti.

La Ditta sottoscritta si riconosce edotta di quanto sopra e dichiara, sotto la sua responsabilità, che tutte le notizie e le cifre denunziate corrispondono a verità, impegnandosi a comunicare all'Isveimer le eventuali variazioni che dovessero verificarsi in futuro.

La ditta si obbliga di produrre l'ulteriore documentazione che codesto Istituto richiedesse e dichiara di accettare, senz'alcuna eccezione, l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla citata Legge e delle norme statutarie e regolamentari vigenti presso codesto Istituto.

Dichiara altresì di permettere le indagini tecniche ed amministrative che codesto Istituto ritenesse di disporre in sede di istruttoria della presente domanda e di consentire qualsiasi altro controllo che venisse ritenuto necessario, anche dopo la eventuale concessione del finanziamento richiesto, fino all'integrale rimborso dell'operazione.

La sottoscritta Ditta rimette insieme alla presente la somma di L. 10.300, quale importo delle prime spese di istruttoria, somma che non sarà comunque rimborsata anche nel caso che la domanda dovesse restare senza effetto, obbligandosi a versare l'ulteriore somma che le venisse in seguito richiesta per completare l'istruttoria della domanda e per eseguire ogni accertamento occorrente.

Firma .....

(timbro e firma legale della Ditta)

.....

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

MEDIANTE SOVVENZIONE CAMBIARIA PER ACQUISTO MACCHINARI OD AUTOVEICOLI

ALL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE
« ISVEIMER » - NAPOLI - Via S. Giacomo, 19

Finanziamento per acquisto di macchinari di importo non superiore a L. 10.000.000

La Ditta .....

.....

con Sede in ..... (Prov. .....) Via .....

a mezzo del sottoscritto suo (1) .....

Sig. .....

rivolge domanda per ottenere un finanziamento, da estinguersi in anni .....
(non più di cinque) per l'acquisto del macchinario qui appresso specificato: (2)

il cui prezzo originario complessivo ammonta a L. .....

(lire .....)

franco magazzino fornitore, come da offerta-preventivo della Ditta .....

che si allega in originale.

Il macchinario oggetto del finanziamento verrà installato nei locali di proprietà di

.....

(1) Titolare - legale rappresentante - procuratore, ecc.
(2) Descrizione del macchinario ed ogni altro elemento ritenuto utile per una sua esatta identificazione.
N.B.: La presente domanda deve essere redatta in duplice copia.

Si dichiara altresì edotta delle principali condizioni che regolano il finanziamento per l'acquisto del macchinario e segnatamente delle seguenti:

1) Il finanziamento verrà effettuato mediante sconto di cambiali al tasso da stabilire in base alle istruzioni che perverranno dal Comitato interministeriale per il Crelito e il Risparmio.
All'atto della firma del contratto, la sottoscritta rilascerà una cambiale di importo pari all'80% del prezzo del macchinario da acquistare, con scadenza ad un anno.
La cambiale sarà rinnovabile parzialmente, anno per anno, fino al termine massimo che sarà consentito dall'ISVEIMER (non più di 5 anni), previo pagamento di una somma pari alla frazione dell'importo di detta cambiale in relazione agli anni di durata del finanziamento, nonché rilascio di una nuova cambiale, così decurtata nel suo importo, oltre agli interessi per un anno sul nuovo importo.
Nella eventualità di variazioni, in più o in meno, del tasso ufficiale di sconto dell'attuale misura del 3,50%. gli interessi di rinnovo saranno conseguentemente aumentati o ridotti;

2) l'importo netto ricavato dallo sconto cambiario di cui sopra sarà pari al 75% circa del prezzo del macchinario da acquistare; la sottoscritta provvederà direttamente al pagamento del complemento del prezzo del macchinario in favore delle ditte venditrici;

3) il finanziamento sarà assistito dal privilegio sui macchinari di cui all'art. 15 della Legge 11 aprile 1953, n. 298, e sugli autoveicoli di cui all'art. 2 della Legge 15 marzo 1927, n. 436, eventualmente integrato da altre garanzie;

4) le spese connesse ed accessorie a cui darà luogo l'istruttoria ed il finanziamento nonché ogni altro onere e tributo, dovranno restare tutte a carico della sottoscritta con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 17 della suindicata legge. Successivamente alla comunicazione da parte di codesto Istituto circa l'ammissibilità, in linea di massima, della presente domanda, la sottoscritta invierà la somma di lire 20.000 con l'intesa che:

   a) nel caso di conclusione dell'operazione con la firma del contratto di finanziamento, la sottoscritta corrisponderà, una volta tanto, a titolo di rimborso spese, una somma pari allo 0,50% dell'importo della cambiale rilasciata con il minimo di L. 20.000 e tenendo conto della somma di L. 20.000 precedentemente versata. L'eventuale eccedenza sarà trattenuta col primo sconto cambiario;

   b) nel caso di mancata concessione del finanziamento, saranno restituite alla sottoscritta soltanto L. 10.000;

   c) nel caso di rinunzia della sottoscritta al finanziamento richiesto, l'anzidetto importo di L. 20.000 sarà trattenuto per intero.

Dichiara di offrire le seguenti garanzie integrative:

DATI INFORMATIVI

— **Forma giuridica della Ditta (1):** .....

— **Data di costituzione:** ..... **Data di scadenza:** .....

— **Iscrizione alla Camera di Commercio di** .....

N. ..... (come da certificato che si allega)

— **Oggetto dell'attività esplicata:**

— **La sottoscritta dichiara di non essere azienda artigiana ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e di essere inquadrata presso l'INPS nel settore « industria » come da certificato allegato.**

— **Dati riguardanti la costituzione della Ditta (2):**

1) per le *Ditte individuali - Società di fatto - Società semplici,* indicare: il nome, cognome e domicilio dei titolari.

2) per le *Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice,* indicare:

— capitale sociale sottoscritto: L. ..... versato: L. .....

— nome, cognome e domicilio dei soci — ammontare e ripartizione delle quote sociali:

3) per le *Società a responsabilità limitata - Soc. in accom. per azioni - Soc. per azioni,* indicare:

— capitale sociale sottoscritto: L. ..... versato: L. .....

nome, cognome e domicilio dei soci — ammontare e ripartizione delle quote e delle azioni:

— nome, cognome, domicilio e carica degli amministratori:

---

(1) Ditta individuale - Soc. di fatto - Soc. semplice - Soc. in nome collettivo - Soc. in accomandita semplice - Soc. in accomandita per azioni - Soc. a responsabilità limitata - Soc. per azioni.
(2) Occorrendo maggiore spazio, allegare foglio debitamente firmato.

— **Notizie sull'attività industriale (1):**

— operai n. ..... — impiegati n. ..... — potenza installata: CV .....

— superficie complessiva occupata mq. ..... di cui: coperta mq. .....

— scoperta mq. .....

— località e indirizzi dove la Ditta svolge la sua attività industriale (allegare i rispettivi certificati rilasciati dalla Camera di Commercio competente):

— **Scopo dell'acquisto del macchinario e vantaggi che la Ditta si ripromette dal suo impiego (1):**

— aumento di produzione? Specificare la potenzialità produttiva ottenibile col nuovo macchinario — la produzione effettiva prevedibile — le possibilità di collocamento del nuovo prodotto o della maggior produzione ed i mercati di vendita o i principali clienti;
— Migliore qualità dei prodotti? — Riduzione del costo dei prodotti? — Riduzione dei prezzi di vendita? — Altri scopi?

Mentre si impegna di consentire alle indagini tecniche ed amministrative che l'ISVEIMER ritenesse di disporre in sede di istruttoria, nonché a quelle altre forme di controllo che fossero richieste dopo la eventuale concessione del finanziamento, la sottoscritta Ditta riconosce che non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso che per qualsiasi motivo, dipendente da valutazione insindacabile dell'ISVEIMER, la presente domanda resti senza effetto.

La sottoscritta Ditta versa, a fondo perduto, la somma di L. 3.000 (tremila), con l'annesso assegno circolare emesso dalla Banca .....

..... *n.* .....

Data .....

(Firma) .....

Allegati:

— Modulo « Relazione informativa »

— N.° Certificat ..... Camera di Commercio.

— Certificato I.N.P.S.

— N.° ..... fogli aggiunti.

(1) Occorrendo maggiore spazio, allegare foglio debitamente firmato.

(Da allegare alla richiesta di finanziamento)

RISERVATA

RELAZIONE INFORMATIVA

della Ditta .....

1. Notizie sull'origine, l'attività e lo sviluppo della Ditta:

.....

.....

.....

.....

.....

2. **Volume e composizione della produzione nell'anno corrente e nei tre anni precedenti (1):**

— precisare la quantità per ciascun tipo, espressa a seconda dei casi in peso, numero, metri o altra appropriata unità di misura.

3. **Volume delle vendite effettuate** (fatturato, per le ditte produttrici); **importo dei contratti eseguiti** (per le ditte imprenditoriali) **negli ultimi tre anni (1):**

		anno.....	anno.....	anno.....	anno corrente
Vendite effettuate	L.	.....	.....	.....	.....
Contratti eseguiti	L.	.....	.....	.....	.....

Ordinazioni in corso al..... L. .....

Contratti da espletare al..... L. .....

4. **Principali mercati di collocamento della produzione** (interno, estero):

— indicare le percentuali delle esportazioni e i principali paesi destinatari (1).

5. **Nominativi e indirizzi dei principali fornitori della Ditta** (1):

.....

.....

6. **Elenco e valore dei macchinari e delle attrezzature esistenti** (1):

---

(1) Occorrendo maggiore spazio, allegare foglio debitamente firmato.

7. **Elenco e valore delle proprietà immobiliari** (1):

— per le *Ditte individuali e Società di fatto,* indicare le proprietà personali immobiliari e loro valore del o dei titolari:

— per le altre forme di Società, indicare le proprietà immobiliari e loro valore:
a) intestate alla Società:

b) personali dei soci:

8. **Vincoli ed oneri di qualsiasi natura** (2) **che comunque gravino sui beni mobili e immobili di proprietà della Ditta** (1):

specificare: il bene soggetto a gravame con l'indicazione di tutti gli estremi necessari per la sua identificazione;
la natura, data di costituzione, di scadenza e l'importo del vincolo od onere;
il nominativo a favore del quale è gravato il bene.

9. **Elenco dei debiti** (indicare il creditore, l'importo e la scadenza del debito) (1):

10. **Elenco di eventuali protesti o atti esecutivi anche isolati a carico della Ditta, intervenuti nel corso degli ultimi tre anni** (indicare date, importi, motivi):

---

(1) Occorrendo maggiore spazio, allegare foglio debitamente firmato.
(2) Privilegio, pegno, riservato dominio, ipoteca, enfiteusi, usufrutto, ecc.

11. Coobligati e garanti indicati sul modulo di domanda:

— precisare nomi e indirizzi nonché proprietà mobiliari e immobiliari e loro valore (1):

12. Banche con le quali la Ditta intrattiene rapporti anche soltanto di conto corrente (1):

— fido in c/c e castelletto di sconto concesso da ciascuna di esse.

13. Contributi e assicurazioni sociali:

— ultimo versamento eseguito ..... importo degli arretrati L. .....

— rateazione concordata .....

14. Imposta di R.M. Cat. B.:

— è in regola con il pagameno delle rate? (SI/NO)

— ultimo bilancio concordato: anno ..... con l'imponibile di L. .....

La Ditta dichiara, sotto la sua responsabilità, che le notizie e le cifre sopra riportate corrispondono a verità, e si impegna di comunicare all'ISVEIMER le eventuali variazioni che dovessero intervenire. Si impegna altresì a fornire tutte le documentazioni e le indicazioni richieste dall'Istituto.

Data .....

(*Firma*) .....

Allegati n. ..... fogli aggiunti.

---

(1) Occorrendo maggiore spazio, allegare foglio debitamente firmato.

Domanda di finanziamento N.....

RISERVATO

Dei dati richiesti nel presente modulo sarà fatto uso assolutamente riservato ed ai soli fini dell'istruttoria concernente il finanziamento richiesto all'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - ISVEIMER Napoli, Via San Giacomo, 19

Stato Attivo e Passivo e Conto Economico

della Ditta .....

con Sede .....

AVVERTENZA: *Si raccomanda di compilare con la massima cura il presente modulo, indicando nelle apposite colonne i dati relativi al penultimo ed all'ultimo bilancio nonché quelli della « situazione » aggiornati a data corrente.*

STATO ATTIVO

		Bilancio al	Bilancio al	Situazione al .....
1 - Cassa e Banche	L.			
2 - Titoli di Stato, obligaz. e azioni (valore corrente)	»			
3 - Cambiali in portafoglio . . .	»			
4 - Clienti, saldi debitori di corrente realizzo	»			
5 - Crediti diversi	»			
6 - Materie prime e scorte	»			
7 - Lavori in corso	»			
8 - Prodotti finiti	»			
9 - Anticipi a fornitori	»			
10 - Stabili, impianti e altre immobilizzazioni tecniche:				
- terreni e fabbricati	»			
- impianti e macchinari . . .	»			
- mobili e arredamento uffici .	»			
- automezzi	»			
- impianti in corso di costruzione	»			
- anticipi e rate a fornitori per impianti	»			
11 - Depositi cauzionali compresi fondi INA	»			
12 - Partecipazioni e crediti finanziari diversi	»			
.....	»			
.....	»			
	»			
13 - Perdite esercizi precedenti . .	»			
14 - Perdite dell'esercizio in corso .	»			
TOTALE GENERALE	L.			

IMPEGNI

15 - Effetti commerciali scontati presso Banche o girati in pagamento a fornitori	L.			
16 - Debitori per avalli e garanzie concessi	»			

Fornire il dettaglio delle voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10, *trascritto su fogli da allegare al presente modulo, debitamente controfirmati.*

STATO PASSIVO

		Bilancio al	Bilancio al	Situazione al .....
1 - Banche, debiti in c/c	L.			
2 - Cambiali passive verso Banche .	»			
3 - Riporti e anticipazioni su titoli	»			
4 - Fornitori, debiti in conto . .	»			
5 - Cambiali passive verso fornitori	»			
6 - Anticipi ricevuti da clienti . .	»			
7 - Debiti per competenze arretrate verso il personale (stipendi, salari e liquidazioni non corrisposti)	»			
8 - Debiti per contributi previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INAM, ecc.)	»			
9 - Debiti per imposte e tasse (accertate ed in corso di accertamento)	»			
10 - Debiti e passività diversi . . .	»			
11 - Debiti finanziari a media e lunga scadenza	»			
12 - Finanziamenti soci	»			
13 - Fondo liquidazione personale .	»			
14 - Fondi ammor. e svalutaz. . . .	»			
.....	»			
TOTALE PASSIVITA'	L.			
PATRIMONIO				
15 - Capitale	L.			
16 - Riserva ordinaria	»			
17 - Riserve interne e altre riserve .	»			
18 - Rival. per conguaglio monet. . .	»			
.....	»			
19 - Utili a nuovo	»			
20 - Utili d'esercizio	»			
TOTALE GENERALE	L.			
IMPEGNI				
21 - Creditori, banche e/o fornitori per effetti scontati o girati in pagamento	L.			
22 - Avalli e garanzie concessi . .	»			

Fornire il dettaglio delle voci 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 11 - 12, *trascritto su fogli da allegare al presente modulo, debitamente controfirmati.*

Per quanto riguarda le voci 1 - 2 - 21, *indicare gli Istituti finanziatori, i limiti di fido e indicare se a fronte degli utilizzi sono state costituite particolari garanzie (cessioni di credito, deleghe a riscuotere, pegno su merci, girata in garanzia di documenti rappresentativi della merce, vincolo su aperture di credito, ecc.).*

CONTO ECONOMICO

		Bilancio al	Bilancio al	Situazione al .....
COSTI				
1 - Esistenze all'inizio dell'esercizio di materie prime, scorte, semilavorati e prodotti finiti (per le imprese di costruzioni: esistenze all'inizio dell'esercizio, di lavori in corso di esecuzione) . .	L.			
2 - Acquisti durante l'esercizio di materie prime, scorte, semilavorati e prodotti finiti . . .	»			
3 - Incrementi o diminuzioni per rivalutazione giacenze	»			
4 - Salari e relativi oneri previdenziali ed assicurativi	»			
5 - Forza motrice, combustibile, ecc.	»			
6 - Riparazioni macchinario . . .	»			
7 - Trasporti	»			
.....	»			
8 - Ammortamenti	»			
9 - Stipendi e relativi oneri previdenziali ed assicurativi . . .	»			
10 - Fitti, riscald., illuminazione . .	»			
11 - Provvigioni, sconti, abbuoni .	»			
12 - Perdite su crediti	»			
13 - Imposte e tasse (accertate o presunte)	»			
14 - Interessi passivi	»			
15 - Postali, telegr. e telefoniche . .	»			
16 - Varie	»			
.....	»			
TOTALE	L.			
RICAVI				
17 - Prodotti venduti nell'esercizio (per le imprese di costruzione: lavori eseguiti e approvati) .	L.			
18 - Rimanenze di materie prime, scorte, semilavorati e prodotti finiti (per le imprese di costruzione: avanzamento lavori in corso di esecuzione)	»			
19 - Interessi attivi	»			
20 - Proventi vari	»			
.....	»			
TOTALE	L.			
UTILE o PERDITA	L.			

Si dichiara che lo stato attivo e passivo nonché il conto economico sopra riportati sono conformi a verità.

..... , li ..... 19 .....

Allegati N. ..... FIRMA .....

CONTRIBUTI

(Schema contributi n. 1)

Data, ...

Cassa per il Mezzogiorno

Roma

Il sottoscritto .....
nella sua qualità di .....
della Ditta .....
con sede in ..... Via .....
rivolge istanza affinché sia concesso il contributo previsto dall'art. 18 della Legge 29 luglio 1957, n. 634 sulle voci di spesa in seguito descritte, relative al seguente stabilimento industriale .....
.....
sito nel Comune di .....
Località .....
Dichiara:

a) di aver $\frac{\text{chiesto}}{\text{ottenuto}}$ in data ..... $\frac{\text{all'}}{\text{dall'}}$ Istituto .....
.....
un finanziamento di L. ..... da usufruire per l'impianto o l'ampliamento di detto stabilimento (1);

b) che le opere relative a detto stabilimento $\frac{\text{saranno}}{\text{sono state}}$ iniziate in data .....
e $\frac{\text{saranno}}{\text{sono state}}$ ultimate in data .....

c) di non aver chiesto né ottenuto alcun altro contributo oppure:
— di aver $\frac{\text{chiesto}}{\text{ottenuto}}$ i seguenti altri contributi .....
.....

(*Firma*) .....

---

(1) Le imprese che non abbiano chiesto né intendano chiedere finanziamenti per le spese d'impianto, dichiareranno di avervi provveduto con mezzi propri.

(Schema contributi n. 2)

Ditta .....

VOCI DI SPESA
SULLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

OPERE MURARIE:

— per la costruzione od ampliamento dello stabilimento e sue pertinenze . . . . . L.....

— per l'installazione e il sostegno dei macchinari . » .....

— per le costruzioni destinate a fini sociali . . » .....

OPERE DI ALLACCIAMENTO:

— alle strade ordinarie . . . . . L.....

— alle reti ferroviarie (raccordi ferroviari) . . » .....

— ad acquedotti e fognature . . . . . » .....

— alle reti di distribuzione di energia elettrica » .....

— a metanodotti od oleodotti . . . . . » .....

— a centri di raccolta o deposito di metano od olii minerali . . . . . » .....

— a fonti di energia geotermica . . . . » .....

SCAVI DI POZZI E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE COSÌ RICAVATE: . . . . . L.....

OPERE PER LA ELIMINAZIONE O LA BONIFICA DEI RESIDUI DANNOSI DELLE LAVORAZIONI: . . . . . L.....

IMPIANTO DI CABINE DI TRASFORMAZIONE: L..... L.....

MACCHINARI ED ATTREZZATURE:

— di produzione centro-settentrionale . . . L.....

— di produzione meridionale . . . . . » .....

— di produzione estera nazionalizzati (cioè che abbiano assolto il dazio doganale) . . . . » .....

L.....

TOTALE GENERALE L.....

(*Firma*) .....

(Schema contributi n. 3)

DITTA

Stato attivo (al.....)

1)	Cassa e Banche	L. .....
2)	Titoli di Stato, obbligazioni e azioni (valore corrente)	» .....
3)	Cambiali in portafoglio	» .....
4)	Clienti, saldi debitori di corrente realizzo	» .....
5)	Crediti diversi	» .....
6)	Materie prime e scorte	» .....
7)	Lavori in corso	» .....
8)	Prodotti finiti	» .....
9)	Anticipi a fornitori	» .....
10)	Stabili, impianti e altre immobilizzazioni tecniche:	
	— terreni e fabbricati	» .....
	— impianti e macchinari	» .....
	— mobili e arredamento uffici	» .....
	— automezzi	» .....
	— impianti in corso di costruzione	» .....
	— anticipi e rate a fornitori per impianti	» .....
11)	Depositi cauzionali compresi fondi INA	» .....
12)	Partecipazioni e crediti finanziari diversi	» .....
	.....	» .....
	.....	» .....
	.....	» .....
	.....	» .....
	Totale generale	L. .....

Impegni

13)	Effetti commerciali scontati presso Banche o girati in pagamento a fornitori	L. .....
14)	Debitori per avalli e garanzie concessi	» .....

N.B. - Fornire il dettaglio delle voci 3-4-5-6-7-8-10, trascritto su fogli da allegare al presente modulo, debitamente controfirmati.

(Segue Schema contributi n. 3)

DITTA

Stato passivo (al.....)

1) Banche, debiti in c/c	L.	.....
2) Cambiali passive verso Banche	»	.....
3) Riporti e anticipazioni su titoli	»	.....
4) Fornitori, debiti in conto	»	.....
5) Cambiali passive verso fornitori	»	.....
6) Anticipi ricevuti da clienti	»	.....
7) Debiti per competenze arretrate verso il personale	»	.....
8) Debiti per contributi previdenziali ed assicurativi	»	.....
9) Debiti per imposte e tasse (accertate ed in corso di accert.)	»	.....
10) Debiti e passività diversi	»	.....
11) Debiti finanziari a media e lunga scadenza	»	.....
12) Finanziamenti soci	»	.....
13) Fondo liquidazione personale	»	.....
14) Fondi ammortamento e svalutazioni	»	.....
.....	»	.....
.....	»	.....
Totale passività	L.	.....

Patrimonio

15) Capitale	L.	.....
16) Riserva ordinaria	»	.....
17) Riserve interne e altre riserve	»	.....
18) Rivalutazioni per conguaglio monetario	»	.....
Totale generale	L.	.....

Impegni

19) Creditori, banche e/o fornitori per effetti scontati o girati in pagamento	L.	.....
20) Avalli e garanzie concessi	»	.....

N.B. - Fornire il dettaglio delle voci 1-2-4-5-10-11-12, trascritto su fogli da allegare al presente modulo, debitamente controfirmati.
Per quanto riguarda le voci 1-2-19, indicare gli Istituti finanziatori, i limiti di fido e indicare se a fronte degli utilizzi siano state costituite particolari garanzie (cessioni di credito, deleghe a riscuotere, pegno su merci, girata in garanzia di documenti rappresentativi della merce, vincolo su aperture di credito, ecc.).

Firma.....

INDICI

Indice analitico-alfabetico . pag. 401
Indice cronologico delle leggi e delle disposizioni ministeriali . . . . . » 417
Indice-sommario. . . . . » 423

INDICE ANALITICO-ALFABETICO (*)

A

ABRUZZI e MOLISE, 14 - **88, 94, 116, 126, 167, 271, 273, 279**

ACCUMOLI, 15

ACQUASANTA, 15

ACQUAVIVA PICENA, 15

ACQUISTO MACCHINARI:

— contributi, 17, 46 - **180, 194**
— esenzioni doganali, 20, 62 - **94, 271, 289**
— finanziamenti, 37 - **106, 127, 139, 170, 200**
— modulo per la richiesta di finanziamento Isveimer - **381**
— riduzione dell'IGE sull'acquisto, 19, 58 e segg. - **95, 184, 273, 276, 286**

AGEVOLAZIONI:

— decorrenza, 55
— fiscali (vedansi le voci: Esenzioni, Riduzioni)
— varie, 22, 23, 75, 78 - **96**

ALBANO, 15

AMATRICE, 15

(*) I numeri in carattere neretto indicano le pagine dei testi legislativi e delle disposizioni ministeriali regolanti la materia.

Amministrazione dello Stato:

— riserva alle industrie del Mezzogiorno di un quinto delle forniture, 22, 79 - **88, 126, 184**

Amministrazioni provinciali:

— partecipazione ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, 16, 52 - **181, 324**

Antrodoco, 15

Anzio, 15

Appignano del Tronto, 15

Aree di sviluppo industriale:

— condizioni e requisiti minimi, 51 - **316, 318**
— piani regolatori, **17, 53 - 181, 194, 226, 314**

Ariccia, 15

Arquata del Tronto, 15

Artigianato (vedasi anche: Cassa di Credito alle Imprese Artigiane):

— Comitato Centrale - **178, 263**
— Commissioni Provinciali, 37 - **178, 260**
— Commissioni Regionali - **262**
— contributi, 37 - **178, 193**
— credito, 37 - **139, 140, 170, 200, 249**
— impresa artigiana, 38 - **257, 336**
— riserva del quinto - **126, 184**
— tassi di interesse, 37 - **134, 200**

Ascoli Piceno, 15

Aziende di Credito:

— partecipanti al Fondo di dotazione Isveimer, 25, 26, 28 - **148, 341**

B

Banca Centrale di Credito Mobiliare (Centrobanca), 16, 37

Banca Europea di Investimenti (BEI), 32, 41

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), 32, 41

Banca Nazionale del Lavoro:

— Sezione di Credito alle Medie e Piccole Industrie - 89, 184

Banche popolari:

— partecipanti al Fondo di dotazione Isveimer, 25, 26 - 148, 341

Banco di Napoli:

— credito all'artigianato, 37 - 140
— credito per la formazione di scorte, 16, 43 - 162, 183, 202
— partecipazione all'Isveimer, 25, 27 - 148, 341
— Sezione di Credito Industriale, 16, 18, 37 - 85, 91, 96, 101, 110, 131, 161, 182, 184, 202

Basilicata, 14 - 88, 94, 116, 126, 167, 271, 273, 279

Borbona, 15

Borgocollefegato, 15

C

Calabria, 14 - 88, 94, 116, 126, 167, 271, 273, 279

Camere di Commercio Industria e Agricoltura, 16, 21, 32, 39, 49, 72, 79

Campania, 14 - 88, 94, 116, 126, 167, 271, 273, 279

Cantalice, 15

Capitale:

— aumento, 20, 21, 72 - 187, 311

Capraia (Isola di), 15 - 169

Cassa Depositi e Prestiti, 74, 75 - 117, 177, 182, 241

Cassa di Credito alle imprese artigiane, 37 - 139, 142, 200

Cassa per il Mezzogiorno:

— contributi, 17, 18, 19 - **180, 181, 182, 194, 195, 198**
— istituzione - **115, 133, 174, 193**
— ordinamento - **122, 129, 178**
— partecipazione all'Isveimer, 25, 27 - **148, 152** e segg., **341**
— prestiti esteri, 25, 41 - **121, 130, 153, 195**
— territorio di competenza nel Mezzogiorno continentale, 14, 16 - **88, 94, 116, 126, 164, 167, 174** e segg., **177, 192, 193, 198, 237** e segg., **244, 271, 273, 276, 279, 295, 307**

Casse di Risparmio:

— partecipanti al Fondo di dotazione Isveimer, 25, 26 - **148, 341**

Castel di Lama, 15

Castel S. Angelo, 15

Castignano, 15

Castorano, 15

Centrobanca (vedasi Banca Centrale di Credito Mobiliare)

Cittaducale, 15 - **116, 128, 167, 244, 307**

Cittareale, 15

Colli del Tronto, 15

Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, 17, 27, 51 - **115, 130, 133, 153, 168, 175, 176, 179, 180, 182, 193, 195, 316, 348**

Comitato Nazionale per la Produttività, 16 - **248**

Comunanza, 15

Comuni:

— acquisto di immobili, 58 - **182, 309**
— concessione di terreni e fabbricati in proprietà, enfiteusi e affitto ad imprese industriali, 22, 58 - **182, 185, 309**

— concessioni di esenzioni e riduzioni di tributi locali, 21, 71 - **185, 223**

— Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, 16, 52, 74 - **181, 182, 194, 316, 324**

— espropriazione per pubblica utilità - **209, 314**

— mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti, 75 - **117, 177, 182, 241**

Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, 53 - **181**

Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (vedasi anche: Aree di Sviluppo Industriale):

— acquisto di suoli, 53, 74 - **181, 194**

— cessione di suoli, 53, 74 - **181, 194**

— contributi, 18 - **181, 194**

— costituzione, 16, 52 - **181, 182, 194, 316, 324**

— esecuzione di opere pubbliche, 54 - **180, 194, 237**

— espropriazioni per pubblica utilità, 53, 73 - **95, 101, 181, 194, 209 e segg.**, 314

— finanziamenti, 53 - **181**

— occupazione temporanea di immobili, 53, 73

Concentrazione di Aziende, 21, 72 - **187, 311**

Contributi:

— a Consorzi, 18 - **181, 194**

— agli Istituti speciali esercenti il credito a medio termine nel Mezzogiorno, 18, 19 - **182, 195, 198, 337**

— alla Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli, 18 - **96, 102, 110, 182**

— alle imprese artigiane, 37 - **178, 193**

— alle imprese industriali, medie e piccole, per opere murarie ed acquisto macchinari, 17, 45, 46 - **180, 194 e segg.**, 395

— dalla Cassa per il Mezzogiorno, 17, 18, 19 - **176, 180, 181, 182, 194, 195**

— dallo Stato, 18 - **96, 101, 110, 198**

— documentazione da allegare alla domanda, 48 - **396 e segg.**

— domanda (schema) - **395**

— procedura per la domanda, 47

Contributi di miglioria, 71

D

DAZI DOGANALI:

— Direzioni Superiori Circoscrizionali di Dogana, 62, 78
— Esenzioni, 20, 62 - **94, 184, 271, 289, 293**

DOCUMENTAZIONI:

— da allegare alla domanda di finanziamento all'Isveimer per impianti industriali, 33
— da allegare alla domanda di finanziamento all'Isveimer per l'acquisto di macchinario, 39 - **385 e segg.**
— da allegare alla domanda di contributo, 48 - **396 e segg.**

DOMANDA:

— di contributi:
procedura, 47
modulo - **395**
— di finanziamento per acquisto di macchinario:
procedura, 37 e segg.
modulo - **381**
— di finanziamento per ampliamento di industria:
procedura, 33 e segg.
modulo - **369**
— di finanziamento per impianto di nuova industria:
procedura, 33 e segg.
modulo - **357**
— di finanziamento per scorte, 35, 43
— di finanziamento su fondi BIRS, 41

E

ELBA (Isola d'), 15 - **116, 167, 169, 271, 273, 279**

ENERGIA ELETTRICA:

— costruzione di linee per l'adduzione, 23 - **146, 177**
— fornitura, 22 - **95**
— riduzione dell'imposta sul consumo, 21 - **99, 100, 192**

ENTE NAZIONALE ARTIGIANATO PICCOLE INDUSTRIE (ENAPI), 37 - **140, 178, 261, 264**

ESENZIONI FISCALI:

— Contributi di miglioria, 71
— Dazi doganali, 20, 62 - **94**, 184, 271, 289, 293
— Imposta di Consumo, 21, 71 - **185**, 223
— Imposta di Ricchezza Mobile:
sui redditi di terreni, 66 e segg. - **187**, 305
sui redditi industriali, 19, 64 e segg. - **95**, 184, 187, 279, 287, 295
sui redditi reinvestiti, 20, 68 - **186**, 195, 297
— Imposta sulle industrie, 21, 71 - **185**, 224
— Imposta sulle insegne, 71 - **185**
— Imposte di Bollo, Registro e Ipotecaria, 21, 74 - **92**, **102**, **114**, **152**, **200**
— Sovraimposte comunali sull'Imposta Fondiaria, 71 - **185**

ESPROPRIAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI:

— da parte di Comuni - **232**, **314**
— da parte di Consorzi, 53, 73 - **95**, **101**, **181**, **194**, **209** e segg., **314**
— da parte di privati, 22, 73 - **95**, **101**, **209** e segg.

F

FABBRICATI:

— agevolazioni fiscali sul trasferimento, 20, 55 e segg. - **95**, **182**, **184**, **187**, **310**
— concessioni a privati in proprietà, enfiteusi e affitto, 22, 58 - **182**, **185**, **309**
— espropriazioni, 22, 53, 73, 74 - **95**, **101**, **181**, **194**, **209** e segg., **314**

FERROVIE (vedasi la voce: Tariffe)

FIAMIGNANO, 15

FINANZIAMENTI:

— acquisto macchinario, 37 - **106**, **127**, **139**, **170**, **200**
— Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, 53 - **181**
— durata dei finanziamenti Isveimer, 36 - **152**, **195**, **198**, **337**
— Enti concedenti, 15, 16
— fondi BEI, 32, 40
— fondi BIRS, 32, 40
— fondi derivanti da prestiti esteri, 40

— formazione di scorte, 16, 43 - **162, 183, 198, 202**
— impianti industriali (per costruzione o ampliamento), 33 e segg.
— importo e tassi dei finanziamenti Isveimer, 34 e segg., 42 - **166, 195, 197, 204, 337**
— imprese artigiane, 37 - **139, 140, 170, 200, 249**
— moduli per richiesta - **357, 369, 381**

FOLIGNANO, 15

FONDO PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, 16, 37 - **248**

FORCE, 15

FROSINONE, 15 - **102, 105, 112, 116, 167, 244, 276, 279, 286, 307**

FUSIONE DI AZIENDE, 20, 21, 72 - **187, 311**

G

GENZANO, 15

GIGLIO (Isola del), 15 - **164, 169**

GROSSETO, 15

GROTTAMMARE, 15

I

IMMOBILI:

— acquisto da parte dei Comuni, 58 - **182, 309**
— agevolazioni fiscali sul trasferimento, 55 e segg. - **95, 182, 184, 187, 310**
— concessione a privati in proprietà, enfiteusi e affitto, 22, 58 - **182, 185, 309**
— espropriazioni, 22, 53, 73, 74 - **95, 101, 181, 194, 209** e segg., **232, 314**

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE:

— esenzione decennale su redditi industriali, 19, 64 e segg. - **95, 184, 187, 279, 287, 295**

— esenzione su redditi derivanti da terreni, 66 e segg. - **187, 305**
— esenzione su redditi reinvestiti, 20, 68 - **186, 195, 297**

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA:

— riduzioni, 19, 58 - **95, 184, 271, 273, 276, 285**

IMPOSTE (vedasi anche: Tributi locali):

— di Bollo, Registro e Ipotecaria (esenzioni), 21, 74 - **92, 102, 114, 152, 200**
— di Consumo (esenzioni), 21, 71 - **185, 223**
— di Registro e Ipotecaria (riduzioni), 20, 55, 58, 72 - **95, 182, 184, 186, 187, 290, 309, 310, 311**
— sul consumo di energia elettrica (riduzione), 21 - **99, 100, 192**
— sulle Industrie (esenzioni), 21, 71 - **185, 224**

IMPRESA:

— artigiana, 38 - **257, 336**
— industriale, 31
— piccola, media, grande, 32, 45 - **135, 336**
— produttiva (ai fini dell'investimento di capitali esteri) - **255**

INDUSTRIA:

— impresa industriale, 31
— piccola, media, grande, 32, 45 - **135, 336**
— stabilimento industriale, 31 - **280**

INVESTIMENTI:

— capitali esteri in Italia, 41 - **251** e segg., **255** e segg.
— di Enti ed Aziende dipendenti dal Ministero delle Partecipazioni Statali - **175**

ISOLA D'ELBA, 15 - **116, 167, 169, 271, 273, 279**

ISOLA DEL GIGLIO, 15 - **164, 169**

ISOLA DI CAPRAIA, 15 - **169**

ISTITUTI REGIONALI PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE - **113, 201**

Istituto Centrale per il Credito a medio termine alle Medie e Piccole Industrie (Mediocredito), 19, 25 - 134, 136, 157, 159, 161, 182, 184, 198, 203

Istituto di Credito per le Opere di Pubblica Utilità, 53 - 181

Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), 16 - 107, 119, 127, 135, 203

Istituto Nazionale Assicurazioni (I.N.A.), 53 - 181

Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), 53 - 181

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), 39, 49, 53 - 181

Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), 15, 25 - 147, 150 e segg., 198, 337

— consulenza agli imprenditori privati, 43
— contributi dalla « Cassa » per pagamenti interessi, 18, 19 - 182, 195, 198
— fondi, 25 - 148, 150, 165, 172, 190, 201, 203
— moduli per richiesta di contributi - 395
— moduli per richiesta di finanziamenti - 357, 369, 381
— obbligazioni, 25 - 134, 150, 182
— operazioni consentite, 30, 31, 33, 37, 40, 41, 43
— ordinamento, 26 e segg.
— procedura per la richiesta di contributi, 47
— procedura per la richiesta di finanziamenti:
per acquisto macchinario, 37 e segg.
per ampliamento di industria, 33 e segg.
per impianto di nuova industria, 33 e segg.
su Fondi « BIRS », 41
— sportelli delle aziende partecipanti attraverso i quali opera l'Isveimer, 28
— Statuto - 339
— tassi di interesse sui finanziamenti, 34 - 166, 195, 197, 204, 337
— territorio di competenza, 14

Istituto Sviluppo Attività Produttive (I.S.A.P.), 16

L

Lanuvio, 15

Latina, 15 - 102, 105, 112, 116, 147, 167, 244, 276, 279, 286, 295, 307

Lazio, 15 - 88, 94, 116, 126, 167, 271, 273, 279

Leonessa, 15

Linee Marittime (vedasi la voce: Tariffe)

Livorno, 15

M

Macchinari:

— contributi per l'acquisto, 17, 46 - 180, 194
— esenzione doganale, 20, 62 - 94, 271, 298
— finanziamenti per l'acquisto, 37 - 106, 127, 139, 170, 200
— importazione di macchinari quale investimento di capitali esteri - 256
— modulo per la richiesta di finanziamento ISVEIMER - 381
— riduzione dell'IGE sull'acquisto, 19, 58 e segg. - 95, 184, 271, 273, 276, 236

Maltignano, 15

Marche, 15

Mediocredito (vedasi la voce: Istituto Centrale per il Credito a medio termine alle piccole e medie industrie)

Micigliano, 15

Ministero dei Lavori Pubblici, 17, 53, 73

Ministero dei Trasporti, 75

Ministero della Marina Mercantile, 78

Ministero delle Finanze, 55, 56, 59, 62, 64, 70, 72

Ministero dell'Industria e Commercio, 18, 27, 35, 50, 52, 56, 64, 79

Ministero del Tesoro, 26, 27, 40, 41

Monsampolo del Tronto, 15

MONTEGALLO, 15

MONTEPRANDONE, 15

MUTUI ISVEIMER:

— condizioni contrattuali, 36

N

NETTUNO, 15

NOLI (vedasi la voce: Tariffe)

O

OBBLIGAZIONI:

— Istituti di credito industriale operanti nel Mezzogiorno, 18, 19 - 182
— Isveimer, 25 - 134, 150, 182
— Sezione di Credito Industriale del Banco di Napoli - 86, 103, 110, 131, 161, 182
— Società, 20, 21, 72 - 187, 252, 312

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI PRIVATI, 53, 73

OFFIDA, 15

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, 37

P

PALMIANO, 15

PARTECIPAZIONI:

— assunzione di partecipazioni azionarie, 16

PESCA:

— contributi - 176
— credito - 202

Pescorocchiano, 15

Petrella Salto, 15

Piani Regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale, 17, 53 - **181, 194, 226, 314**

Piani Territoriali - **226** e segg., **325**

Pomezia, 15

Posta, 15

Produttività:

— Comitato Nazionale per la Produttività, 16 - **248**
— Fondo per l'incremento della produttività, 16, 37 - **248**

Puglia, 14 - **88, 94, 116, 126, 167, 271, 273, 279**

Pubblica utilità:

— dichiarazione - **95, 101, 181, 209**

R

Redditi:

— derivanti da terreni (esenzione), 66 e segg. - **187, 305**
— industriali (esenzione), 19, 64 e segg. - **95, 184, 187, 279, 287, 295**
— reinvestiti (esenzione), 20, 68 - **186, 195, 297**

Riduzioni fiscali:

— Imposta Generale sull'Entrata, 19, 58 - **95, 184, 271, 273, 276, 285**
— Imposta sul consumo di energia elettrica, 21 - **99, 100, 192**
— Imposte di Registro e Ipotecaria, 20, 55, 58, 72 - **95, 182, 184, 186, 187, 290, 309, 310, 311**

Riduzioni tariffarie:

— ferroviarie, 22, 75 - **96, 174**
— marittime, 22, 78

Rieti, 15 - 116, 128, 167, 307

Riserva del quinto, 22, 79 - 88, 126, 184

Roccafluvione, 15

Roma, 15 - 167, 308

Rotella, 15

S

S. Benedetto del Tronto, 15

Scorte:

— finanziamenti, 16, 43 - 162, 183, 202

Società:

— aumenti di capitale, 20, 21, 72 - 187, 311
— costituzione di nuove società, 20 - 187, 311
— emissione di obbligazioni, 20, 21, 72 - 187, 252, 312
— normalizzazione di società irregolari o di fatto, 20, 21, 72 - 187, 312
— trasformazioni e fusioni, 20, 21, 72 - 187, 311

Sovvenzione cambiaria (vedasi la voce: Acquisto macchinario)

Spinetoli, 15

Stabilimento Industriale, 31 - 280

T

Tariffe:

— ferroviarie (riduzioni), 22, 75 - 96, 174
— marittime (riduzioni), 22, 78

Tassi:

— finanziamenti alle imprese artigiane, 37 - 134, 200
— finanziamenti Isveimer, 34 - 166, 195, 197, 204, 337

TERMINILLO, 15

TERRENI:

— acquisto da parte dei Consorzi, 17, 53, 74 - **181, 194**
— acquisto da parte di Comuni, 58 - **182, 309**
— agevolazioni fiscali sul trasferimento, 20, 55 e segg. - **95, 182, 184, 187, 310**
— cessione a privati da parte dei Comuni, 22, 58 - **182, 185, 309**
— cessione a privati da parte dei Consorzi, 17, 53, 74 - **181, 194**
— espropriazione, 22, 53, 73 - **95, 101, 181, 194, 209 e segg., 232, 314**
— occupazione temporanea, 53, 73

TERRITORIO:

— del Mezzogiorno continentale al quale si applica la legislazione di favore, 14 - **88, 94, 116, 126, 164, 167, 174 e segg., 177, 192, 193, 198, 237 e segg., 244,** 271, 273, 276, 279, 295, 307
— di competenza dell'Isveimer, 14

TOSCANA, 15

TRASFERIMENTO:

— agevolazioni fiscali sul trasferimento di immobili (vedansi le voci: Terreni, Fabbricati)

TRIBUTI LOCALI:

— esenzioni, 21, 71 - **185, 223**

TRONTO (Bacino del), 15 - **116, 128, 167, 295, 307**

U

UFFICI TECNICI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (UTIF), 60, 78

V

VAZIA, 15

VELLETRI, 15

VENAROTTA, 15

INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI CITATE NEL TESTO

Anteriori al 1946

— Legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Espropriazioni per causa di Utilità Pubblica . . . . pag. 209

— R. Decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Testo Unico per la finanza locale . . . . . » 223

— Legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Legge urbanistica . . . . . » 226

1946

— D.L.C.P.S. 13 ottobre 1946, n. 244.
Istituzione di una Sezione autonoma di Credito Industriale presso il Banco di Napoli . . . . . » 85

1947

— D.L.C.P.S. 18 febbraio 1947, n. 40.
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali . . . . . » 88

— Decreto Legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.
Modificazioni dei Decreti Legislativi Luogotenenziali 1 novembre 1944, n. 367, e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie . . . . . » 234

— D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598.
Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 94

— D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1419.
Disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese industriali. » 89

1948

— Circolare n. 125 del 1° aprile 1948 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane, prot. n. 93233.
Oggetto: D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 . . . . pag. 271

— Circolare n. 71683 del 25 aprile 1948 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 . . . . » 273

— Decreto Legge 6 ottobre 1948, n. 1199.
Modificazioni all'imposta sul consumo della energia elettrica. . » 98

— Legge 3 dicembre 1948, n. 1387.
Conversione in legge del Decreto-Legge 6 ottobre 1948, n. 1199, concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica . . . . . » 100

— Legge 29 dicembre 1948, n. 1482.
Norme integrative per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 101

1949

— Circolare n. 74420 del 29 gennaio 1949 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: Imposta Generale sull'Entrata - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno . . . . . « 276

— Legge 9 marzo 1949, n. 77.
Applicabilità ai Comuni appartenenti alle province di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative all'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 105

— Circolare n. 350670 del 28 marzo 1949 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette.
Oggetto: Ricchezza Mobile - Esenzione decennale degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati . . . . . » 279

— Legge 3 agosto 1949, n. 589.
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali . . . . . » 237

1950

— Legge 18 aprile 1950, n. 258.
Finanziamenti per acquisto di macchinari ed attrezzature per le medie e piccole imprese artigiane, industriali e agricole . . » 106

— Legge 9 maggio 1950, n. 261.
Finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. . . . . » 109

— Legge 22 giugno 1950, n. 445.
Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole imprese . . . . . » 113

— Legge 10 agosto 1950, n. 646.
Istituzione della Cassa per Opere Straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) . . » 115

— Legge 6 ottobre 1950, n. 835.
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare . . . . . pag. 126

— Legge 4 novembre 1950, n. 922.
Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'acquisto di macchinari e attrezzature varie . . . . . » 127

1951

— Legge 11 gennaio 1951, n. 25.
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario . . . . . » 246

— Circolare n. 62359 del 5 maggio 1951 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: Imposta Generale sull'Entrata - Agevolazioni per la industrializzazione del Mezzogiorno . . . . . » 285

— Circolare n. 352150 dell'8 agosto 1951 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette.
Oggetto: Industrializzazione del Mezzogiorno - Impianti ricostruiti e riattivati . . . . . » 287

— Legge 27 novembre 1951, n. 1611.
Modificazione all'art. 5 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. . . . . » 128

1952

— Legge 22 marzo 1952, n. 166.
Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri . . . . . » 129

— Legge 30 giugno 1952, n. 763.
Norme per l'assunzione, a carico del Bilancio dello Stato, della spesa di L. 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 131

— Legge 25 luglio 1952, n. 949.
Provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento della occupazione . . . . . » 133

1953

— Legge 9 aprile 1953, n. 297.
Provvedimenti in favore della Città di Napoli . . . . . » 146

— Legge 11 aprile 1953, n. 298.
Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 147

— Legge 22 dicembre 1953, n. 955.
Disposizioni sull'assicurazione dei crediti alla esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali . pag. 157

1954

— Legge 16 aprile 1954, n. 135.
Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale . . . . . » 161

— Legge 31 luglio 1954, n. 626.
Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività . » 248

1955

— Legge 5 gennaio 1955, n. 13.
Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio. . . . . » 164

— Circolare n. 37 dell'8 febbraio 1955 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane - Circolare a stampa - prot. n. 439.
Oggetto: Agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno e le Isole . . » 289

— Legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare . . » 165

— Legge 19 marzo 1955, n. 105.
Modificazioni al territorio al quale si applica la legislazione di favore . . . . . » 167

— Circolare n. 155 del 9 luglio 1955 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane - Circolare a stampa - prot. n. 10787.
Oggetto: Controversie sul valore - Applicazione di penalità . » 293

— Normale n. 319 del 1955 del Ministero delle Finanze.
Oggetto: D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 . . . . . » 290

1956

— Legge 7 febbraio 1956, n. 43.
Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia . » 251

— Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758.
Norme per la esecuzione della Legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia . . . . . » 255

— Legge 18 luglio 1956, n. 760.
Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'Isola di Capraia . . . . . » 169

— Legge 25 luglio 1956, n. 860.
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane . . » 257

1957

— Legge 11 gennaio 1957, n. 5.
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole industrie e di imprese artigiane . . . . . pag. 170

— Legge 15 febbraio 1957, n. 48.
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955 per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare . . . . . » 172

— Legge 29 luglio 1957, n. 634.
Provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 174

1958

— Legge 8 febbraio 1958, n. 102.
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli U.S.A. stipulato il 30 ottobre 1956, e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare . . . » 190

— Circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette.
Oggetto: Legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 295

— Circolare n. 18/113696 del 19 giugno 1958 del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: Legge 29 luglio 1957, n. 634 - Provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 307

— Decreto Legge 24 settembre 1958, n. 918.
Proroga delle disposizioni dell'art. 3 del Decreto-Legge 6 ottobre 1948, n. 1199 . . . . . » 192

1959

— Legge 18 luglio 1959, n. 555.
Modifiche ed integrazioni della Legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 193

— Legge 30 luglio 1959, n. 623.
Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato . . . . . » 197

— Circolare n. 4876 del 4 agosto 1959 del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche.
Oggetto: Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 18. Espropriabilità delle aree urbane destinate alla installazione di industria . . . . . » 314

— Circolare del settembre 1959 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Oggetto: Condizioni e requisiti minimi per istituire aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno . . . . . » 316

— Circolare n. 73410 del 10 ottobre 1959 del Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale Produzione Industriale.
Oggetto: Legge 30 luglio 1959, n. 623 - Finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole industrie . . . . . » 336

INDICE-SOMMARIO

PREMESSA.

PARTE I

CREDITI ED AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

CAPO I

CENNO GENERALE DELLE AGEVOLAZIONI E DEGLI INCENTIVI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

1 - Le disposizioni legislative . . . . . pag. 11
2 - Il territorio . . . . . » 14
3 - I finanziamenti e gli Enti che li concedono . . . . . » 15
4 - I consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale . . . . . » 16
5 - I contributi . . . . . » 17
6 - Le agevolazioni fiscali . . . . . » 19
7 - Le agevolazioni varie. . . . . » 22

CAPO II

CREDITI DI FAVORE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

8 - L'Isveimer: natura e scopi . . . . . pag. 25
9 - Operazioni consentite dall' Isveimer . . . . . » 30
10 - Chi può rivolgersi all'Isveimer . . . . . » 31
11 - Finanziamenti ordinari per l'impianto, l'ampliamento, il rammodernamento di stabilimenti industriali . . . . . » 33
12 - Finanziamenti per l'acquisto di macchinari. . . . . » 37
13 - Finanziamenti speciali a valere su fondi derivanti da prestiti U.S.A. al Governo Italiano . . . . . » 40

14 - Finanziamenti a valere sul ricavato di prestiti B.I.R.S. contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno . . . . . pag. 41
15 - Prestiti per la formazione di scorte a favore di imprese industriali finanziate dall'Isveimer . . . . . » 43
16 - Consulenza dell'Isveimer per gli imprenditori industriali . . . » 43

Capo III

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'IMPIANTO DI INDUSTRIE

17 - Disposizioni legislative e norme applicative . . . . . pag. 45
18 - Procedura per ottenere i contributi . . . . . » 47

Capo IV

AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE

19 - Consorzi per le aree: requisiti, costituzione, scopi . . . . pag. 51

Capo V

AGEVOLAZIONI FISCALI

20 - Riduzione delle imposte sul primo trasferimento di immobili da destinare ad industrie . . . . . pag. 55
21 - Riduzione delle imposte sui contratti di acquisto e di enfiteusi stipulati con i Comuni . . . . . » 58
22 - Riduzione a metà dell'Imposta Generale sull'Entrata . . . . . » 58
23 - Esenzione dal pagamento dei dazi doganali . . . . . » 62
24 - Esenzione decennale dalla Imposta di Ricchezza Mobile sui nuovi redditi industriali . . . . . » 64
25 - Esenzione dalla imposta di Ricchezza Mobile per i redditi industriali reinvestiti . . . . . » 68
26 - Esenzione dai tributi locali . . . . . » 71
27 - Riduzione delle imposte per gli atti relativi a società . . . . » 72

Capo VI

AGEVOLAZIONI VARIE

28 - Espropriazioni di immobili per impianti industriali . . . . pag. 73
29 - Acquisto di suoli per impianti industriali da parte di Consorzi o Comuni . . . . . » 74
30 - Riduzione delle tariffe per il trasporto ferroviario e marittimo . . » 75
31 - Riserva del quinto . . . . . » 79

PARTE II (*)

TESTI LEGISLATIVI E DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Capo I

LEGGI E DECRETI RECANTI DISPOSIZIONI DI FAVORE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

D.L.C.P.S. - 13 Ottobre 1946, n. 244.
Istituzione di una Sezione autonoma di Credito Industriale presso il Banco di Napoli . . . . . pag. 85

D.L.C.P.S. - 18 Febbraio 1947, n. 40.
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali. . . . . » 88

D.L.C.P.S. - 15 Dicembre 1947, n. 1419.
Disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese industriali. » 89

D.L.C.P.S. - 14 Dicembre 1947, n. 1598.
Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 94

Decreto Legge 6 Ottobre 1948, n. 1199.
Modificazioni all'imposta sul consumo della energia elettrica. . » 98

Legge 3 Dicembre 1948, n. 1387.
Conversione in legge del Decreto-Legge 6 Ottobre 1948, n. 1199, concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica . . . . . » 100

Legge 29 Dicembre 1948, n. 1482.
Norme integrative per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 101

Legge 9 Marzo 1949, n. 77.
Applicabilità ai Comuni appartenenti alle province di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative all'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 105

Legge 18 Aprile 1950, n. 258.
Finanziamenti per acquisto di macchinari ed attrezzature per le medie e piccole imprese artigiane, industriali ed agricole . . » 106

Legge 9 Maggio 1950, n. 261.
Finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 109

(*) Per le singole disposizioni legislative e ministeriali vedasi anche l'indice cronologico a pag. 417.

Legge 22 Giugno 1950, n. 445.
Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole imprese . . . . . pag. 113

Legge 10 Agosto 1950, n. 646.
Istituzione della Cassa per Opere Straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) . . » 115

Legge 6 Ottobre 1950, n. 835.
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale ed insulare. . . . . » 126

Legge 4 Novembre 1950, n. 922.
Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'acquisto di macchinari e attrezzature varie . . . . . » 127

Legge 27 Novembre 1951, n. 1611.
Modificazione all'art. 5 della Legge 29 Dicembre 1948, n. 1482, nonché del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 128

Legge 22 Marzo 1952, n. 166.
Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri . . . . . » 129

Legge 30 Giugno 1952, n. 763.
Norme per l'assunzione, a carico del Bilancio dello Stato, della spesa di L. 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 131

Legge 25 Luglio 1952, n. 949.
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione . . . . . » 133

Legge 9 Aprile 1953, n. 297.
Provvedimenti in favore della Città di Napoli . . . . . » 146

Legge 11 Aprile 1953, n. 298.
Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 147

Legge 22 Dicembre 1953, n. 955.
Disposizioni sull'assicurazione dei crediti alla esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali . . » 157

Legge 16 Aprile 1954, n. 135.
Provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale . . . . . » 161

Legge 5 Gennaio 1955, n. 13.
Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'Isola del Giglio . . . . . » 164

Legge 12 Febbraio 1955, n. 38.
Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare. . pag. 165

Legge 19 Marzo 1955, n. 105.
Modificazioni al territorio al quale si applica la legislazione di favore . . . . . » 167

Legge 18 Luglio 1956, n. 760.
Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'Isola di Capraia . . . . . » 169

Legge 11 Gennaio 1957, n. 5.
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole industrie e di imprese antigiane . . . . . » 170

Legge 15 Febbraio 1957, n. 48.
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 Maggio 1955 per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare . . . . . » 172

Legge 29 Luglio 1957, n. 634.
Provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 174

Legge 8 Febbraio 1958, n. 102.
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli U.S.A. stipulato il 30 Ottobre 1956, e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare . . » 190

Decreto Legge 24 Settembre 1958, n. 918.
Proroga delle disposizioni dell'art. 3 del Decreto-Legge 6 Ottobre 1948, n. 1199 . . . . . » 192

Legge 18 Luglio 1959, n. 555.
Modifiche ed integrazioni della Legge 29 Luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 193

Legge 30 Luglio 1959, n. 623.
Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato . . . . . » 197

Capo II

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

Legge 25 Giugno 1865, n. 2359.
Espropriazioni per causa di Utilità Pubblica . . . . . pag. 209

R. Decreto 14 Settembre 1931, n. 1175.
Testo Unico per la finanza locale . . . . . » 223

Legge 17 Agosto 1942, n. 1150.
Legge urbanistica . . . . . » 226

Decreto Legislativo 1 Ottobre 1947, n. 1075.
Modificazioni dei Decreti Legislativi Luogotenenziali 1 Novembre 1944, n. 367, e 8 Maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie . . . . . pag. 234

Legge 3 Agosto 1949, n. 589.
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali . . . . . » 237

Legge 11 Gennaio 1951, n. 25.
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario . . . . . » 246

Legge 31 Luglio 1954, n. 626.
Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività . » 248

Legge 7 Febbraio 1956, n. 43.
Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia. » 251

Decreto del Presidente della Repubblica 6 Luglio 1956, n. 758.
Norme per la esecuzione della Legge 7 Febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia . . . . . » 255

Legge 25 Luglio 1956, n. 860.
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane . . » 257

Capo III

CIRCOLARI E NORMALI MINISTERIALI RELATIVE ALLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO

Ministero delle Finanze
Circolare n. 125 del 1° Aprile 1948.
Direzione Generale delle Dogane, prot. n. 93233.
Oggetto: D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, n. 1598. . . . pag. 271

Ministero delle Finanze
Circolare n. 71683 del 25 Aprile 1948.
Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, n. 1598 . . . . » 273

Ministero delle Finanze
Circolare n. 74420 del 29 Gennaio 1949.
Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: Imposta Generale sull'Entrata - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno . . . . . » 276

Ministero delle Finanze
Circolare n. 350670 del 28 Marzo 1949.
Direzione Generale delle Imposte Dirette.
Oggetto: Ricchezza Mobile - Esenzione decennale degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati . . . . . » 279

Ministero delle Finanze

Circolare n. 62359 del 5 Maggio 1951.
Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: Imposta Generale sull'Entrata - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno . . . . . pag. 285

Ministero delle Finanze

Circolare n. 352150 dell'8 Agosto 1951.
Direzione Generale delle Imposte Dirette.
Oggetto: Industrializzazione del Mezzogiorno - Impianti ricostruiti e riattivati . . . . . » 287

Ministero delle Finanze

Circolare n. 37 dell'8 Febbraio 1955.
Direzione Generale delle Dogane - Circolare a stampa - prot. n. 439.
Oggetto: Agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno e le Isole . . » 289

Ministero delle Finanze

Normale n. 319 del 1955.
Oggetto: D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947, n. 1598. . . . . » 290

Ministero delle Finanze

Circolare n. 155 del 9 Luglio 1955.
Direzione Generale delle Dogane - Circolare a stampa - prot. n. 10787 .
Oggetto: Controversie sul valore - Applicazione di penalità. . » 293

Ministero delle Finanze

Circolare n. 351000 del 14 Giugno 1958.
Direzione Generale delle Imposte Dirette.
Oggetto: Legge 29 Luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 295

Ministero delle Finanze

Circolare n. 18/113696 del 19 Giugno 1958.
Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.
Oggetto: Legge 29 Luglio 1957, n. 634 - Provvedimenti per il Mezzogiorno . . . . . » 307

Ministero dei Lavori Pubblici

Circolare n. 4876 del 4 Agosto 1959.
Direzione Generale Urbanistica ed Opere Igieniche.
Oggetto: Legge urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150, art. 18. Espropriabilità delle aree urbane destinate alla installazione di industria . . . . . » 314

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno

Circolare del Settembre 1959.
Oggetto: Condizioni e requisiti minimi per istituire aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno . . . . . » 316

Ministero dell'Industria e del Commercio

Circolare n. 73410 del 10 Ottobre 1959.
Direzione Generale Produzione Industriale.
Oggetto: Legge 30 Luglio 1959, n. 623 - Finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole industrie . . . . . » 336

CAPO IV

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE - ISVEIMER . . . . . pag. 339

PARTE III

FAC-SIMILI DEI MODULI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI CREDITI E DI CONTRIBUTI

Domanda di prestito per nuovo impianto industriale. . . . . pag. 357
Domanda di prestito per ampliamento o rammodernamento di impianto industriale . . . . . » 369
Domanda di finanziamento per acquisto macchinario o autoveicoli . . » 381
Moduli di documentazione per acquisto macchinario o autoveicoli . . » 385
Domanda di contributo . . . . . » 395
Moduli di documentazione . . . . . » 396

INDICI

Indice analitico-alfabetico . . . . . pag. 401
Indice cronologico delle leggi e delle disposizioni citate nel testo . » 417
Indice sommario . . . . . » 423

FINITO DI STAMPARE
IL 10 GENNAIO 1960
DALLE
ARTI GRAFICHE SAV
IN NAPOLI